

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

388° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1998

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	6
2 ^a - Giustizia	»	12
5 ^a - Bilancio	»	16
7 ^a - Istruzione	»	217
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	230
10 ^a - Industria	»	240

Commissioni riunite

11 ^a (Lavoro - Senato) e XI (Lavoro - Camera)	<i>Pag.</i>	4
--	-------------	---

Commissioni di inchiesta

Sul sistema sanitario	<i>Pag.</i>	256
-----------------------------	-------------	-----

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	282
Elezioni e immunità parlamentari	»	3

Organismi bicamerali

RAI-TV	<i>Pag.</i>	285
--------------	-------------	-----

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	290
---------------------------	-------------	-----

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1998

154ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,30.

Il PRESIDENTE, constatata la mancanza del numero legale e apprezzate le circostanze, toglie la seduta e rinvia l'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

(R030 000, C21ª, 0022ª)

La seduta termina alle ore 14,35.

COMMISSIONI RIUNITE

11^a (Lavoro e previdenza sociale)

del Senato della Repubblica

con la

XI (Lavoro pubblico e privato)

della Camera dei deputati

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1998

2^a Seduta

*Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
del Senato della Repubblica*
SMURAGLIA

*Interviene il ministro del lavoro e della previdenza sociale
BASSOLINO.*

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, R72^a, 0002^o)

Il presidente SMURAGLIA avverte che è stata presentata, ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, del Regolamento, la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna seduta. Comunica altresì che, in previsione di tale richiesta, il Presidente del Senato aveva già preannunciato il proprio assenso.

Le Commissioni riunite aderiscono alla richiesta anzidetta e conseguentemente detta forma di pubblicità viene adottata per il susseguente svolgimento dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito delle comunicazioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Bassolino, sulle linee programmatiche del suo dicastero**

(R046 003, R72^a, 0001^o)

Riprende il dibattito sulle comunicazioni del ministro Bassolino, rinviato nella seduta delle Commissioni riunite dell'11 novembre.

Dopo che il presidente SMURAGLIA ha introdotto i temi del dibattito in corso, prendono la parola, ponendo quesiti e formulando richieste di chiarimenti il deputato VALETTO BITELLI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), il senatore PELELLA (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo), il senatore NOVI (gruppo Forza Italia), l'onorevole DUILIO (gruppo popolare e democratici-l'Ulivo), il senatore Michele DE LUCA (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo), il senatore MANZI (gruppo comunista), il deputato POLIZZI (gruppo Alleanza nazionale), il senatore BATTAFARANO (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo), la senatrice PILONI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo), il senatore TAPPARO (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) e il senatore DUVA (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo).

Il ministro BASSOLINO replica quindi agli intervenuti.

Il presidente SMURAGLIA ringrazia quindi il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1998

336^a Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE

Intervengono il Ministro per le riforme istituzionali Amato e i Sottosegretari di Stato per l'interno Vigneri e per la giustizia Scoca.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(3619) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PERA ed altri. – Inserimento nell'articolo 24 della Costituzione dei principi del giusto processo

(3623) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FOLLIERI ed altri. – Integrazione dell'articolo 24 della Costituzione

(3630) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETTINATO ed altri. – Modifica all'articolo 101 della Costituzione

(3638) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SALVATO. – Norme costituzionali in materia di giusto processo e di garanzia dei diritti nel processo penale

(3665) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SALVI ed altri. – Inserimento nella Costituzione dell'articolo 110-bis concernente i principi del giusto processo

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce il senatore PERA, il quale in relazione all'esame dei disegni di legge nn. 3619 e connessi sostituisce il senatore Rotelli, ricordando che non è usuale per un senatore dell'opposizione essere designato in qualità di relatore. Egli interpreta questa circostanza come il segno di una volontà di dialogo in vista del proseguimento del processo di riforma costituzionale, materia tipicamente *bipartisan*. I disegni di legge all'ordine del giorno sono stati tutti presentati dopo la decisione della Corte costituzionale del 2 novembre sull'articolo 513 del codice di procedura penale. La questione del giusto processo è comunque annosa e da tempo si dibatte sull'impostazione accusatoria del processo penale, in

parte abbandonata in virtù di interventi giurisprudenziali, che hanno inciso sui diritti di difesa dei cittadini. Vi è preliminarmente da chiedersi se la Costituzione garantisca pienamente il valore del giusto processo, elaborato dalla dottrina, per quanto non sia del tutto univoco il suo contenuto. I principi del giusto processo sono comunque presenti nell'ordinamento in conseguenza delle leggi di ratifica della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, atti nei quali si rintracciano formulazioni in buona parte equivalenti. Non mancano, in verità difficoltà di interpretazione e di traduzione, essendo sorte delle incertezze sui termini «processo» e «procedimento». La Costituzione non recepisce comunque in modo esplicito tali principi, per cui è opportuno renderli più trasparenti nell'ambito dei canoni fondamentali che disciplinano il processo. I disegni di legge si attengono tutti a questo orientamento, fatta esclusione per la proposta dei senatori Pettinato ed altri, la quale incide anche sull'ordinamento della giurisdizione, disciplinando il ruolo del pubblico ministero. Il relatore si sofferma poi sul testo definito dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, nel quale i principi del giusto processo erano espressamente accolti all'articolo 130, ove figurava pressochè la traduzione letterale del testo della Convenzione anzidetta. Ricorda a questo proposito i lavori del Comitato garanzie della Commissione predetta sottolineando che il Presidente della Commissione D'Alma ebbe modo di dichiarare che questa disposizione poteva essere considerata come di valore interpretativo di norme incluse nella prima parte della Costituzione. Sulla collocazione della modifica costituzionale, ove innestare i principi del giusto processo nel testo costituzionale, i disegni di legge presentati differiscono tra loro: si propende per l'articolo 24 (disegni di legge nn. 3619 e 3623), per l'articolo 101 (disegno di legge n. 3630) oppure per l'articolo 110 (disegno di legge n. 3665), incidendo quindi rispettivamente sul diritto di difesa o sull'assetto della giurisdizione. Nel dibattito non si mancherà di affrontare tale profilo e si terrà conto, egli si augura, della connessione prevalente. Tutti i disegni di legge menzionano i principi dell'oralità, del contraddittorio, della parità delle parti (o della pari dignità), della terzietà (o dell'imparzialità) del giudice, della ragionevole durata dei processi, della garanzia del diritto di difesa per i non abbienti, del diritto di conoscere le accuse, del diritto di disporre del tempo e delle condizioni necessarie per esercitare il diritto di difesa. Tutti i testi in esame sono poi unanimi nel reclamare un riconoscimento costituzionale di queste garanzie. Nota poi incidentalmente che egli non ha avuto ancora modo di conoscere il contenuto del disegno di legge n. 3638, in distribuzione soltanto da pochi istanti, per quanto gli sembri orientato nel senso delle altre iniziative.

Assicura che non può che esservi una priorità delle norme di revisione costituzionale rispetto a quelle ordinarie in materia di garanzie e confida nei frutti positivi del dialogo tra maggioranza e opposizione sull'argomento. Egli si augura anche che possano essere superate le polemiche successive all'interruzione dei lavori della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, accettando tutti la sfida derivante dalla comune volontà di affrontare la questione delle garanzie. Poste

queste premesse, è naturale attendersi che, dall'eventuale approvazione della normativa costituzionale, discendano poi precise conseguenze sulla legislazione ordinaria.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore SALVI dichiara di aver apprezzato l'esposizione del relatore e ricorda che sui valori del giusto processo nella Commissione parlamentare per le riforme costituzionali si era riscontrata un'ampia convergenza, al fine di adeguare la Costituzione ai principi contenuti in importanti atti internazionali. Rammenta anzi che la formulazione approvata era stata proposta dal senatore Russo. La fondamentale convergenza che si osserva tra le proposte presentate appare di buon auspicio. Si augura che le Camere possano riprendere il percorso riformatore a partire da questioni circoscritte, ma di grande rilevanza. Assicura la disponibilità del proprio Gruppo al più aperto confronto su problematiche come il funzionamento della giustizia, i conflitti di interesse, lo statuto dei partiti, la legge elettorale, al di fuori della consueta distinzione tra maggioranza ed opposizione, ripristinando il clima che aveva accompagnato la prima fase dei lavori della Commissione per le riforme.

Il senatore FOLLIERI condivide le considerazioni svolte dal senatore Pera e, ricordato di aver sottoscritto una delle proposte all'ordine del giorno, sostiene che la prova deve essere formata nel corso del dibattimento alla presenza del giudice. Richiamate le dispute che hanno accompagnato l'entrata in vigore del nuovo rito processuale penale, afferma che il giudice non deve interpretare il proprio ruolo come una crociata contro la criminalità. Il nuovo processo penale si configura come tendenzialmente accusatorio, perchè solo alcuni atti, compiuti nel corso delle indagini preliminari, potevano essere portati alla cognizione del giudice. Cita a questo proposito gli articoli 114, 500 e 503 del codice di procedura penale, a dimostrazione del proprio assunto. In virtù di successive statuizioni della Corte costituzionale, è stata dichiarata l'incostituzionalità degli articoli 500, 195 e 513 dello stesso codice, provocando una profonda modificazione nell'impostazione originaria, penalizzando la difesa dell'imputato ed alterando il criterio della parità delle parti. La Corte costituzionale ha a questo fine utilizzato i principi della ragionevolezza, desunto dall'articolo 3 della Costituzione, e della non dispersione dei mezzi di prova, non avente rango costituzionale, ma semmai contenuto nella legge di delegazione. Solo attraverso un intervento sui parametri di costituzionalità è dunque possibile modificare tale orientamento. Conclude auspicando una celere definizione dell'*iter* parlamentare, superando le residue incertezze. Circa la sede più idonea in cui inserire la modifica costituzionale, ritiene che questa vada collocata nell'articolo 24 e che in tale contesto occorra inserire tutti i principi contenuti negli atti internazionali ratificati dall'Italia. Occorre in particolare specificare che il principio dell'oralità sia interpretato nel senso che la prova si forma nel corso del giudizio.

Secondo il senatore PETTINATO si sostiene spesso che il processo penale è un indice del grado di civiltà di un paese; occorre però fissare regole positive onde evitare stravolgimenti applicativi. In definitiva, egli ritiene che anche un processo di tipo inquisitorio possa attagliarsi ai criteri recepiti nei vari disegni di legge all'ordine del giorno. Fa quindi presente che in certi casi è stato lo stesso legislatore a propiziare interventi giurisprudenziali. Egli con la propria iniziativa ha inteso indicare un principio relativo alla decisione dei processi: occorre accogliere fino alle sue conseguenze il valore della verità processuale, la quale può essere diversa dalla verità assoluta e anche da quanto viene acquisito nel corso della fase riservata delle indagini preliminari. Ai fini della decisione, conta solo quanto è stato assunto nel corso del dibattimento. Nella propria iniziativa, egli non ha indicato un riferimento ai diritti dell'accusato, perchè considerato poco pertinente nell'ambito dell'articolo 101 della Costituzione. Ricorda comunque la strumentalizzazione cui va soggetta la divulgazione dell'imputazione, in violazione del segreto istruttorio e ritiene che il legislatore dovrebbe mettere mano a una riforma della fase istruttoria, in particolare dell'informazione di garanzia.

Il senatore BESOSTRI sostiene che non è un buon indice la necessità di inserire in Costituzione normative di dettaglio. L'articolo 24 dovrebbe essere già considerato un parametro idoneo per stabilire i criteri del giusto processo ed egli teme che, procedendo per successive specificazioni, la disciplina costituzionale non possa mai risultare sufficientemente precisa.

Il presidente VILLONE rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto.

(288) LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno

(290) LA LOGGIA ed altri. – Estensione del sistema elettorale uninominale maggioritario a turno unico a tutti i seggi elettivi del Senato della Repubblica

(1006) PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati

(1323) MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno

(1935) COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(2023) BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno

(3190) FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento

(3325) PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

(3476) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali

(3621) MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali

(3628) *LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3633) *PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*

(3634) *PIERONI e LUBRANO DI RICCO. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*

(3636) *SPERONI. - Elezione del Senato della Repubblica su base regionale* (Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 288, 290, 1006, 1323, 1935, 2023, 3190, 3325, 3476, 3621, 3628, 3633, 3634, congiunzione con il disegno di legge n. 3636 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 3636, congiunzione con gli altri disegni di legge in titolo e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge dal n. 288 al n. 3634, sospeso il 25 novembre. Il presidente relatore VILLONE riferisce, quindi, brevemente sul disegno di legge n. 3636, proponendone la trattazione congiunta agli altri. Conviene la Commissione.

Il RELATORE, poi, si sofferma sul rapporto tra il *referendum* abrogativo promosso in materia elettorale e l'eventuale, nuova legge elettorale approvata nelle more del procedimento referendario, ovvero a *referendum* già celebrato. In proposito egli considera opportuno chiarire i termini della questione secondo l'orientamento della giurisprudenza costituzionale e gli indirizzi del competente ufficio della Corte di Cassazione e alla stregua delle valutazioni che il legislatore si accinge a compiere. Ricorda che nella seduta precedente i senatori Elia e Passigli hanno sostenuto, sotto diverse prospettazioni, il principio della sufficienza della nuova disciplina elettorale rispetto al quesito referendario ravvisando tale qualità in un criterio di differenza dalla legge precedente. Sostiene il senatore Passigli, in particolare, che il quesito referendario esige l'eliminazione del voto di lista e non comporta necessariamente l'esclusione di una ripartizione dei seggi in modo da attribuirne una quota in ragione proporzionale. In proposito il relatore informa la Commissione che il Servizio Studi del Senato ha predisposto una documentazione aggiornata sulla giurisprudenza e sugli orientamenti della dottrina. Ricorda, quindi, la sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 1978, che nel pronunciarsi sull'articolo 39 della legge del 1970 concernente i *referendum* popolari, ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui non dispone che il *referendum* già promosso non debba essere più celebrato se la legge o le disposizioni di legge oggetto dell'iniziativa referendaria siano state nel frattempo abrogate o modificate. Tale sentenza ha aperto il problema della qualità e della sufficienza delle modifiche legislative intercorse rispetto al quesito referendario: la comparazione è affidata all'ufficio centrale per il *referendum* della Corte di cassazione e il criterio direttivo desumibile dalla citata sentenza della Corte costituzionale è

fondato sul principio di tutela delle ragioni dei promotori. L'obiettivo del *referendum* abrogativo, infatti, non potrebbe essere legittimamente vanificato e contraddetto da una legge successiva, se non in violazione di precetti costituzionali, riconducibili anche al principio di sovranità popolare di cui all'articolo 1. La *ratio* sottesa all'indirizzo del giudice delle leggi è rispettata, a suo avviso, se la nuova disciplina legislativa è così diversa dalla precedente da non poter suscitare, in astratto, la stessa domanda abrogativa. In effetti, occorre considerare che non è stato affermato alcun criterio di coerenza sostanziale tra l'obiettivo del *referendum* e la legge sopravvenuta, anche perchè in tutti i casi concreti le leggi approvate dopo il promovimento del *referendum* hanno sempre assecondato, negli intendimenti e nel contenuto, l'obiettivo del *referendum*. Si tratta, pertanto, di valutare in concreto la sufficienza in termini di quantità della nuova legge rispetto al risultato derivante dalla celebrazione con esito positivo del *referendum*.

In materia elettorale e in riferimento al quesito referendario già proposto, il principio ispiratore dell'iniziativa abrogativa va commisurato in primo luogo alla circostanza che il quesito è sostanzialmente obbligato, in quanto una ulteriore accentuazione avrebbe reso inammissibile lo stesso *referendum*, secondo una giurisprudenza ormai consolidata della Corte costituzionale. In tale contesto, la valutazione del risultato derivante da un esito positivo del *referendum* conduce a ritenere impossibile, a suo avviso, il mantenimento di una quota di seggi da attribuire in ragione proporzionale, anche se tale risultato comporta, in assenza di un intervento legislativo, elementi di irrazionalità nell'attribuzione dei seggi corrispondenti all'attuale quota proporzionale, connessi al possibile andamento erratico e casuale nei risultati elettorali e di conseguenza nella determinazione delle maggioranze parlamentari. Tali problemi, d'altra parte, potrebbero essere valutati dalla Corte costituzionale in sede di giudizio di ammissibilità. Conclusivamente, il relatore Villone ritiene necessario assicurare un risultato legislativo che non contraddica il principio di negazione della cosiddetta quota proporzionale sul quale è fondato il *referendum* abrogativo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01^a, 0135^o)

Il PRESIDENTE propone di dedicare almeno una seduta per ciascuna settimana, preferibilmente il mercoledì, alla trattazione degli argomenti discussi nella seduta odierna.

La Commissione consente.

La seduta termina alle ore 10,45.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1998

358^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia
Scoca.*

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE DELIBERANTE

(3183) Deputati Pisapia e Saponara. – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e all'articolo 678 del codice di procedura penale, in materia di liberazione anticipata*, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione con modificazioni)

Il presidente PINTO propone di assumere a base della discussione il testo già licenziato dalla Commissione al termine dell'esame in sede referente e di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali, passando direttamente all'esame e alla votazione degli articoli.

Conviene la Commissione.

Si passa quindi all'esame di un emendamento riferito all'articolo 1.

Il relatore FASSONE, intervenendo in sede di illustrazione dell'emendamento 1.1, ricorda come il disegno di legge in titolo sia volto a modificare la procedura per la concessione del beneficio della liberazione anticipata previsto dall'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario. L'esigenza di una semplificazione di tale procedura nasce dal fatto che le richieste di liberazione anticipata sono notevolmente aumentate nel corso degli ultimi anni, passando dalle circa 19 mila del 1987 alle circa 34 mila dell'anno passato; le stesse richieste, inoltre, vengono accolte nella stragrande maggioranza dei casi. Il testo approvato dalla Camera dei deputati modifica l'ordinamento penitenziario, affidando la

competenza a decidere sull'istanza di concessione della liberazione anticipata al magistrato di sorveglianza, in luogo del tribunale di sorveglianza previsto dalla normativa vigente, e delineando per l'adozione di tale provvedimento un meccanismo procedurale particolarmente agile nel quale la decisione viene adottata dal magistrato di sorveglianza in camera di consiglio, senza la presenza delle parti.

La Commissione giustizia del Senato, in sede referente, ha apportato alcune modifiche al testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento, con riferimento in particolare all'articolo 69-*bis*, introdotto dall'articolo 1, comma 2, del disegno di legge. A seguito di tali modifiche si precisa che, nelle ipotesi di reclamo davanti al tribunale di sorveglianza avverso la decisione del magistrato di sorveglianza, il tribunale decide secondo la procedura di cui all'articolo 678 del codice di procedura penale che, mediante il rinvio all'articolo 666, assicura il contraddittorio fra le parti con la previsione della necessaria partecipazione del difensore e del pubblico ministero.

La Commissione ha poi introdotto un'ulteriore modifica, colmando una lacuna presente nel testo proveniente dalla Camera e prevedendo espressamente la competenza del tribunale di sorveglianza in materia di revoca del beneficio della liberazione anticipata.

Il relatore evidenzia poi che con l'emendamento 1.1 si intende specificare il rinvio all'articolo 30-*bis* dell'ordinamento penitenziario, precisando che esso è stato rivolto ai commi quinto e sesto di tale disposizione, in modo da evitare i problemi applicativi che potrebbero derivare da un generico riferimento al suddetto articolo 30-*bis*, che disciplina la diversa materia dei provvedimenti in tema di permessi e sui reclami relativi a questi ultimi.

Il sottosegretario di Stato SCOCA esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1.

Il senatore GRECO annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.1, ritenendo opportuno l'intervento modificativo proposto.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 1.1.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 1 come emendato.

Senza discussione, è approvato l'articolo 2.

Il senatore GRECO, a nome del Gruppo di Forza Italia, annuncia il voto favorevole sul disegno di legge nel suo complesso, rilevando come già nella discussione generale, svoltasi in sede referente, si ebbe modo di registrare un'ampia convergenza in merito all'opportunità dei contenuti del provvedimento legislativo che la Commissione si appresta a licenziare e che è stato, dalla stessa, modificato in termini indubbiamente migliorativi, seppur limitati.

Il relatore FASSONE, intervenendo a nome del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo, annuncia il voto favorevole, invitando peraltro il

Governo a tener conto del fatto che le innovazioni proposte con l'articolo in votazione determineranno un ulteriore, notevole incremento del carico di lavoro dei magistrati di sorveglianza: se a tale aspetto non sarà prestata una concreta attenzione, lo snellimento delle procedure conseguenti al provvedimento in titolo, rischia di non raggiungere l'effetto voluto di velocizzare la concessione della liberazione anticipata, per i tempi di attesa necessitati dall'aggravio di lavoro.

Posto ai voti, è infine approvato il disegno di legge nel suo complesso, dopo che la Commissione ha conferito mandato al relatore Fasone a procedere alle modifiche di coordinamento formale che si rendessero eventualmente necessarie.

La seduta termina alle ore 9,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3183**Art. 1.**

Al comma 2, nell'articolo 69-bis ivi richiamato al capoverso 2 sopprimere le parole: «, con le forme di cui all'articolo 30-bis,» e al capoverso 3, aggiungere in fine le parole: «Si applicano le disposizioni di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 30-bis».

1.1

IL RELATORE

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1998

166ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Vigevani e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda e Macciotta.

La seduta inizia alle ore 10,45.

IN SEDE REFERENTE

(3662) Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il sottosegretario GIARDA, preso atto della complessità delle questioni evocate dagli emendamenti presentati ai commi 13, 14 e 15 dell'articolo 8 ed al fine di definire una posizione del Governo che tenga adeguato conto del dibattito, chiede l'accantonamento di tali emendamenti insieme a quello degli emendamenti volti ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 8.

La Commissione conviene sulla richiesta del rappresentante del Governo.

Dopo che il sottosegretario GIARDA ha espresso parere contrario sull'emendamento 5.11, precedentemente accantonato, tale emendamento è respinto.

Si passa all'esame dell'articolo 9.

Il presidente COVIELLO dichiara inammissibili i seguenti emendamenti: 10.6, 10.4, 10.7, 10.3, 11.11, 11.8, 11.19, 11.10, 11.17, 11.12,

12.4, 12.45, 12.38, 12.40, 12.10, 12.28, 12.29, 12.14, 12.13, 12.17, 12.44, 12.43, 12.16, 12.15, 13.7, 13.6, 13.0.1, 14.3, 14.0.1, 15.0.3, 16.1, 16.12, 16.33, 16.35, 16.37, 16.38, 16.39, 16.0.1.

Il senatore AZZOLLINI illustra gli emendamenti da lui presentati insieme ad altri senatori del Gruppo Forza Italia, con particolare riferimento all'emendamento 9.1, soppressivo dell'intero articolo e, all'emendamento 9.4, soppressivo del comma 2. Incontestabili ragioni di principio inducono infatti ad opporsi ad una normativa che attribuisce all'amministrazione finanziaria il potere di prorogare i termini non solo per il controllo formale delle dichiarazioni presentate, ma anche per la liquidazione e l'accertamento dei tributi, e che si pone pertanto in contrasto con la certezza dell'ordinamento e introduce un'evidente sperequazione a danno dei contribuenti. Al riguardo va altresì sottolineato che il conferimento di un simile potere all'amministrazione finanziaria contraddice l'orientamento espresso in materia sia dalla Corte costituzionale sia dalla dottrina, la quale si è uniformemente pronunciata a favore dell'equiparazione dell'amministrazione finanziaria rispetto ai cittadini e dell'assimilazione del processo tributario al processo civile.

Il senatore MORO illustra gli emendamenti da lui presentati, sottolineando come con la normativa recata dall'articolo in esame il Governo sostanzialmente ammetta il mal funzionamento della amministrazione fiscale.

I restanti emendamenti all'articolo 9 si intendono illustrati.

Il relatore GIARETTA esprime parere contrario sull'emendamento 9.1, di contenuto identico all'emendamento 9.2, osservando che la proroga di cui all'articolo 9 mette l'amministrazione finanziaria in grado di regolarizzare alcune posizioni e di svolgere correttamente le proprie funzioni, ferma restando la incontestabilità dei principi richiamati dal senatore Azzollini.

Il sottosegretario VIGEVANI, nell'esprimere parere contrario sugli emendamenti 9.1 e 9.2, fa presente che l'amministrazione finanziaria attraversa una delicata fase di transizione, connessa anche all'attuazione del processo di informatizzazione, e che pertanto le disposizioni recate dall'articolo 9 sono dettate dalla preoccupazione di evitare il ripetersi di problemi di mal funzionamento – basti pensare alla vicenda delle cosiddette cartelle pazze – che comportano danni anche nei confronti dei cittadini. Condividendo per il resto i principi richiamati dal senatore Azzollini, assicura che nel prossimo futuro l'amministrazione finanziaria sarà in grado di svolgere i propri compiti con maggiore tempestività, una volta che l'attuale fase di transizione sarà superata.

Il senatore VEGAS, nell'invitare la Commissione ad approvare l'emendamento 9.1, o in subordine l'emendamento 9.4, giudica poco convincenti le argomentazioni del rappresentante del Governo e sot-

tolinea come dalla proroga dei termini in questione deriveranno effetti nocivi per i contribuenti.

Il senatore CURTO, annunciando il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale, fa presente che una delle principali motivazioni sottese all'articolo in esame è rappresentata dalla sottaciuta volontà del Governo di pervenire ad una ennesima sanatoria fiscale.

Posto ai voti l'emendamento 9.1, di contenuto identico all'emendamento 9.2, è respinto.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è quindi respinto l'emendamento 9.3.

Dopo che il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario sull'emendamento 9.4 – di contenuto identico agli emendamenti 9.5 e 9.6 – il senatore AZZOLLINI ne raccomanda l'approvazione, sottolineando come la proroga dei termini recata dal comma 2 assoggetti inammissibilmente i contribuenti ad un nuovo potere accertativo dell'amministrazione finanziaria.

L'emendamento 9.4, di contenuto identico agli emendamenti 9.5 e 9.6, è respinto.

L'emendamento 9.7 – che il relatore aveva invitato a ritirare – è dichiarato decaduto per assenza del presentatore.

Con il parere contrario del relatore e dei rappresentanti del Governo, gli emendamenti 9.8 e 9.9 sono respinti.

Accogliendo l'invito formulato dal relatore, il senatore CURTO ritira gli emendamenti 9.10 e 9.11.

L'emendamento 9.0.1, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 9, è respinto dopo che il relatore ha invitato i presentatori ritirarlo.

Si passa all'esame dell'articolo 10.

Il senatore VEGAS illustra gli emendamenti da lui presentati insieme ad altri senatori, soffermandosi in particolare sull'emendamento 10.5 volto a sopprimere l'intero articolo, che detta disposizioni sostanzialmente prive di effetti concreti oltre che estranee all'impianto del provvedimento.

Il senatore CURTO illustra gli emendamenti da lui presentati insieme ad altri senatori di Alleanza Nazionale, sottolineando l'intento demagogico che anima l'articolo in esame, le cui disposizioni si pongono oltre tutto in contrasto con l'esigenza, a parole riconosciuta

dal Governo, di alleggerire il carico fiscale gravante sulle piccole e medie imprese.

Si intendono illustrati i restanti emendamenti all'articolo 10.

Il relatore, senatore GIARETTA, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 10.

Il sottosegretario VIGEVANI fa presente che l'articolo in esame si ispira al principio secondo cui chi svolge un'attività economica in un paese deve pagare le imposte secondo le leggi di quel paese; del resto anche in sede europea ci si muove ormai nella direzione di provvedere alla eliminazione dei paradisi fiscali esistenti nel territorio di alcuni Stati, quali ad esempio la Spagna e la Gran Bretagna. Esprime pertanto parere contrario sugli emendamenti presentati.

Il senatore GUBERT, pur comprendendo gli intenti perseguiti dall'articolo 10, sottolinea l'esigenza di riflettere sulle conseguenze negative che tale normativa può avere nei confronti degli emigrati in Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato, e si riserva di presentare uno specifico emendamento al riguardo.

Dopo che il senatore CURTO ha annunciato il voto favorevole di Alleanza Nazionale sull'emendamento 10.5, tale proposta emendativa è respinta.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 10.1 e 10.2.

Si passa all'esame dell'articolo 11.

Il sottosegretario VIGEVANI illustra l'emendamento 11.9, che costituisce un atto dovuto da parte del Governo.

Il senatore CURTO illustra gli emendamenti da lui presentati insieme ad altri senatori, complessivamente volti a consentire, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento, che i rimborsi previsti siano erogati anche a coloro che hanno presentato la relativa istanza in tempi recenti.

Il senatore MORO illustra l'emendamento 11.8, mirante a consentire la presentazione della domanda per il rimborso entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della normativa in esame.

Il senatore MONTAGNINO illustra l'emendamento 11.0.1 – volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 11 – che si propone, sulla linea delle disposizioni recate dalla legge n. 449 del 1997, di consentire l'operoso ravvedimento di quei contribuenti, che pur avendo presentato la dichiarazione dei redditi, non abbiano effettuato i relativi ver-

samenti. In particolare l'emendamento è diretto a prorogare il termine previsto dalla citata legge, ad estendere le agevolazione per le dichiarazioni relative al 1996 e a prevedere una rateizzazione di pagamenti modulata sull'entità del debito.

Si intendono illustrati i restanti emendamenti all'articolo 11, nonché gli emendamenti 11.0.2 e 11.0.3.

Con il parere favorevole del relatore, l'emendamento 11.9 è approvato.

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 11.14, 11.15 e 11.16.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3 e 11.18 sono respinti.

L'emendamento 11.4 è assorbito.

Sull'emendamento 11.13 – in ordine al quale il relatore esprime un parere tendenzialmente favorevole, rimettendosi comunque al Governo – il rappresentante del Governo esprime parere contrario, evidenziando come la modifica in oggetto determinerebbe una sorta di graduatoria a vantaggio dei contribuenti maggiori.

Dopo brevi interventi del senatore AZZOLLINI – il quale obietta che l'emendamento 11.13 mira a consentire una tempestiva erogazione dei rimborsi a tutti gli interessati – e del senatore FERRANTE – il quale osserva come, a suo giudizio, il criterio recato dal testo del comma 4 debba considerarsi equo – l'emendamento 11.13 è respinto.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 11.5 è respinto.

Il relatore e il rappresentante del Governo esprimono parere favorevole sull'emendamento 11.6, limitatamente al primo periodo, invitando i presentatori a sopprimere la restante parte dell'emendamento.

Dopo che i presentatori hanno accolto il suggerimento di modifica avanzato dal relatore e dal rappresentante del Governo, l'emendamento 11.6, nel testo modificato, è approvato.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 11.7 è respinto.

Il relatore invita i presentatori a ritirare l'emendamento 11.0.1, il quale peraltro concerne una questione meritevole di attenzione, che è auspicabile il Governo possa definitivamente risolvere in sede di Assemblea.

Il sottosegretario VIGEVANI si associa alla richiesta di ritiro dell'emendamento, accettando peraltro l'impegno a riesaminare la questione in Assemblea.

Il senatore MONTAGNINO ritira l'emendamento 11.0.1, riservandosi di ripresentarlo in Aula.

Il presidente COVIELLO fa propri gli emendamenti 11.0.2 e 11.0.3 e, accogliendo l'invito formulato dal relatore e dal rappresentante del Governo, li ritira.

Si passa all'esame dell'articolo 12.

Il senatore VEGAS illustra gli emendamenti da lui presentati e chiede chiarimenti al Governo circa i complessivi effetti dell'articolo sul patrimonio dell'INPS, che sembrerebbero comportare un impoverimento patrimoniale pari a 2.700 miliardi.

Il senatore CURTO illustra gli emendamenti da lui presentati, sottolineando la necessità di compiere una riflessione critica sulla possibilità - a meno di non voler ricorrere a meri trucchi contabili - di recuperare crediti che appaiono inesigibili.

Il senatore CÒ illustra gli emendamenti da lui presentati, con particolare riferimento all'emendamento 12.45 soppressivo dell'articolo, che suscita perplessità non solo di ordine generale ma anche relative alle modalità con cui è regolata la cessione dei crediti dell'INPS: in particolare appare discutibile la scelta di escludere l'applicazione dell'articolo 1264 del Codice civile, di tal che la mancata notifica o accettazione della cessione non rende opponibile ai terzi la cessione stessa.

Il sottosegretario GIARDA ritira l'emendamento 12.39 e modifica l'emendamento 12.30 nel senso di trasformarlo in un emendamento diretto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 12.

Si intendono illustrati gli altri emendamenti all'articolo 12.

Il senatore Guido DE MARTINO, nel prendere atto della dichiarazione di inammissibilità di un emendamento da lui presentato al riguardo, invita comunque il Governo ad affrontare il problema degli avvocati dell'INPS, i quali vedono ingiustamente decurtati i loro emolumenti.

Il sottosegretario GIARDA, rispondendo alla richiesta di chiarimenti avanzata dal senatore Vegas, afferma che le previste modalità di cessione di alcuni crediti contributivi dell'INPS sono volte a rafforzarne l'esigibilità; in relazione a tali crediti, peraltro, anche in assenza della normativa dettata dall'articolo in esame, l'INPS avrebbe presumibilmente realizzato un introito di circa 3.000 miliardi. Attraverso la prevista cessione si calcola di realizzare una riscossione aggiuntiva di 5.300 mi-

liardi, cifra che quindi costituisce un incremento aggiuntivo netto rispetto al dato tendenziale. Va comunque ricordato che l'articolo 12 non dispone la cessione di tutti i crediti dell'INPS, che ha iscritti nel proprio bilancio in passivo fondi di svalutazione dei crediti per 18.000 miliardi, a fronte di un ammontare complessivo dei crediti di 50.000 miliardi. È evidente che effetti patrimoniali positivi o negativi dipenderanno, in termini definitivi, dalla maggiore o minore corrispondenza del fondo di svalutazione dei crediti rispetto ai reali incassi che saranno registrati.

Il senatore AZZOLLINI giudica non convincenti i chiarimenti testé forniti dal rappresentante del Governo e sottolinea che il testo del comma 1 fa esplicito riferimento al valore netto dei crediti contributivi ceduti risultanti dai bilanci e rendiconti dell'INPS.

I senatori D'ALÌ e CURTO si associano alle perplessità espresse dal senatore Azzollini.

Il presidente COVIELLO fa proprio l'emendamento 12.41 e, accogliendo l'invito del relatore e del rappresentante del Governo, lo ritira.

Dopo che il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario sull'emendamento 12.37, il senatore D'ALÌ, intervenendo in sede di dichiarazione di voto, fa presente che il Ministro per le politiche agricole aveva assicurato che la questione posta dall'emendamento sarebbe stata positivamente risolta.

Il presidente COVIELLO assicura il senatore D'ALÌ che la questione evocata dall'emendamento in votazione sarà affrontata nell'ambito dell'articolo 66.

Posto ai voti l'emendamento 12.37 è respinto.

Il senatore BONATESTA aggiunge la firma agli emendamenti 12.19 (nuovo testo) e 12.18 (nuovo testo).

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono respinti gli emendamenti 12.31, 12.20, 12.21, 12.32, 12.22 – di identico contenuto all'emendamento 12.33 – 12.34, 12.23, 12.19 (nuovo testo) e 12.18 (nuovo testo).

Il senatore AZZOLLINI raccomanda l'approvazione dell'emendamento 12.35, diretto ad escludere – secondo un evidente principio di buona amministrazione contabile – la cessione dei crediti che siano oggetto di contestazione nei procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione.

Posto ai voti, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 12.35 è respinto.

Accogliendo l'invito del relatore, il senatore FIGURELLI ritira l'emendamento 12.1, riservandosi di ripresentarlo in Aula.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 12.6, 12.46, 12.36, 12.24, 12.25, 12.8, 12.9, 12.11, 12.26, 12.5, 12.47, 12.7, 12.48, 12.2, 12.27, 12.12 e 12.42.

Su richiesta del relatore, il senatore FIGURELLI ritira l'emendamento 12.3.

Il sottosegretario GIARDA, nell'illustrare l'emendamento 12.0.30, fa presente che in esso il tasso ufficiale di sconto viene individuato quale tasso base per la determinazione del tasso di interesse di differimento e di dilazione nel caso di versamenti contributivi, fissando così un rendimento di alcuni punti inferiore a quello previsto dalla legislazione vigente.

Dopo che il relatore GIARETTA esprime parere favorevole, l'emendamento 12.0.30 viene accolto.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, vengono separatamente posti in votazione e respinti gli emendamenti 12.0.1 e 12.0.2.

Il presidente COVIELLO rileva che il Governo ha presentato l'emendamento 3.2000 e lo pone in votazione, con il parere favorevole del relatore.

L'emendamento 3.2000 viene, quindi, accolto.

Si passa all'esame dell'articolo 13.

Il senatore MORO dà per illustrati i propri emendamenti.

Il senatore VEGAS illustra l'emendamento 13.2, facendo presente che si propone di sopprimere una disposizione che prevede il trasferimento della gestione dei rimborsi a società esterne, senza indicare la riduzione di personale della pubblica amministrazione.

Il senatore CURTO dà per illustrati gli emendamenti 13.3 e 13.5.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, vengono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3 e 13.5.

Il relatore GIARETTA fa proprio l'emendamento 13.4 e lo ritira.

Si passa all'esame dell'articolo 14.

Il senatore CURTO illustra gli emendamenti 14.1 e 14.3.

Il senatore VEGAS illustra l'emendamento 14.2.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo vengono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 14.1, 14.2 e 14.3.

Su richiesta del relatore GIARETTA, poichè si tratta di materia di competenza regionale, il senatore MORO ritira l'emendamento 15.0.1.

Viene altresì ritirato dal senatore FERRANTE l'emendamento 15.0.2.

Si passa all'esame dell'articolo 16.

Il senatore RIPAMONTI illustra l'emendamento 16.2, con il quale si intende escludere dal processo di dismissione degli immobili i beni soggetti a tutela ai sensi della legge n.1089 del 1939; nell'esprimere la propria contrarietà alla formulazione del testo del disegno di legge, osserva che appare indubbiamente necessario un migliore sfruttamento in termini economici del patrimonio immobiliare, ma che la vendita comporterebbe un grave impoverimento del patrimonio pubblico. In relazione all'emendamento 16.27, fa presente che in esso si intende prevedere che sui beni soggetti a tutela siano realizzabili esclusivamente interventi di risanamento e restauro.

Il senatore CURTO dà per illustrati i propri emendamenti.

Il senatore MORO dà per illustrati gli emendamenti da lui presentati.

Il senatore VEGAS illustra gli emendamenti 16.23 e 16.24.

Il senatore AZZOLLINI fa presente che l'emendamento 16.30 intende fornire priorità nel processo di dismissione immobiliare alle associazioni senza fini di lucro che si occupano di disabili.

Il senatore CÒ illustra gli emendamenti presentati all'articolo 16, ribadendo la propria contrarietà alla formulazione dell'articolo stesso. Ritiene che il cronico assenteismo dello Stato nei confronti del proprio patrimonio sia affrontato, con la previsione della dismissione, in modo improprio. Gli emendamenti da lui presentati, in parte soppressivi in parte correttivi, mirano ad impedire la svendita del patrimonio immobiliare pubblico, riproponendo modalità di intervento positive e consentendo una piena utilizzazione in base agli obiettivi propri dello Stato.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI illustra l'emendamento 16.31 – finalizzato ad aumentare il periodo di concessione di alcuni beni

al comune di Venezia – e l'emendamento 16.41, che mira a rimuovere, tenuto conto della conseguente penalizzazione di alcune categorie, il limite del 75 per cento nell'alienazione dei beni immobili degli enti previdenziali.

Il senatore FIGURELLI, nell'illustrare gli emendamenti che recano la sua firma, precisando che ritiene comunque opportuno trattare l'intera materia nell'ambito del successivo articolo 28, fa presente che occorrerebbe pervenire ad una disciplina unitaria per la gestione del patrimonio immobiliare e ad una migliore definizione del rapporto tra privato e pubblico, anche al fine di meglio definire la relazione esistente tra tutela e fruizione del patrimonio stesso. Occorre, in particolare, operare un attento controllo dei cambiamenti per destinazione d'uso e evitare il degrado del patrimonio, eventualmente prevedendo forme di concessione.

Il relatore GIARETTA invita il proponente a ritirare l'emendamento 16.2; osserva peraltro che l'impossibilità di mantenere numerosi beni di proprietà pubblica inutilizzati suggerisce di individuare strumenti che, pur mantenendo i vincoli esistenti per la tutela e le destinazioni d'uso, consentano di valorizzare adeguatamente e conservare tali immobili, consentendone in tal modo utilizzazioni che non sarebbero altrimenti realizzabili. L'insufficienza delle risorse disponibili rende auspicabile che venga dismessa una parte degli immobili soggetti a tutela, consentendone la manutenzione e la conservazione per le future generazioni.

Il senatore RIPAMONTI pur comprendendo che la scarsità di risorse rende impossibile la corretta manutenzione dell'intero patrimonio immobiliare soggetto a tutela, ribadisce che la propria contrarietà alla soluzione individuata nell'articolo 13 mentre ritiene preferibile, al fine di realizzare una efficace tutela, individuare una utilizzazione economica, anche tramite concessione a società private.

Il senatore MARINO dichiara di condividere l'emendamento 16.2, sollecita un eventuale rinvio della intera materia ad un'altra sede.

Il senatore DE MARTINO Guido esprime il proprio voto favorevole sull'emendamento 16.1.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 16.2 viene quindi respinto.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, senza discussione, vengono posti ai voti separatamente e respinti gli emendamenti 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 16.10, 16.11, 16.13, 16.14, 16.15, 16.16, 16.17, 16.18, 16.19, 16.20, 16.21, 16.22, 16.23, 16.24, 16.26, 16.28, 16.29, 16.30, 16.32 e 16.36.

Il relatore GIARETTA invita i rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti 16.25 e 16.27; in relazione a quest'ultimo, il ritiro consen-

tirebbe di effettuare un approfondimento al fine di valutare più adeguatamente la proposta emendativa. Esprime altresì avviso favorevole sull'emendamento 16.31, qualora risulti confermata l'utilità nella conclusione delle procedure in corso di definizione presso il comune di Venezia.

Il sottosegretario VIGEVANI, ripromettendosi di effettuare i necessari approfondimenti, invita la senatrice MAZZUCA POGGIOLINI al ritiro dell'emendamento 16.31, in quanto lo stato avanzato delle procedure citate potrebbero scongiurare di modificare le condizioni di assegnazione.

Gli emendamenti 16.25, 16.27 e 16.31 vengono quindi ritirati dai rispettivi proponenti.

Il relatore GIARETTA propone una riformulazione dell'emendamento 16.40.

Dopo che il senatore RIPAMONTI accetta la proposta del relatore e con il parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento 16.40 nuovo testo viene posto ai voti e accolto.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, viene, quindi, respinto l'emendamento 16.42.

Risultano assorbiti gli emendamenti 16.41 e 16.34.

Su richiesta del relatore viene ritirato l'emendamento 16.44.

Viene quindi respinto l'emendamento 16.43, sul quale il relatore e il rappresentante del Governo avevano espresso avviso contrario.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo viene accolto l'emendamento 16.45.

Il senatore FIGURELLI ritira l'emendamento 16.46.

Il senatore MONTAGNINO fa presente che l'emendamento 16.0.2 non intende riaprire i termini per il condono degli abusi edilizi, che rimane fissato al 31 dicembre 1993, ma esclusivamente consentire la presentazione delle istanze per regolarizzare completamente le posizioni riferite al medesimo periodo della precedente sanatoria.

Il relatore GIARETTA si rimette alla valutazione del Governo, mentre il sottosegretario VIGEVANI esprime avviso contrario.

L'emendamento 16.0.2 viene quindi respinto.

Viene altresì respinto, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo l'emendamento 16.0.3.

Il presidente COVIELLO ricorda che era stato accantonato nella scorsa seduta l'emendamento 7.49, per consentire al rappresentante del Governo di valutarlo adeguatamente.

Il sottosegretario VIGEVANI formula parere contrario; analogo avviso viene espresso dal relatore GIARETTA.

L'emendamento 7.49 viene quindi respinto.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13.

167ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
COVIELLO*

Intervengono i sottosegretari di Stato per il commercio, l'industria e l'artigianato Carpi, per le comunicazioni Vita, per le finanze Vigevani, per l'interno Vigneri, per la pubblica istruzione Masini, e per la sanità Bettoni Brandani e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 17,15.

IN SEDE REFERENTE

(3662) Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il Presidente COVIELLO dichiara inammissibili i seguenti emendamenti: 17.2, 17.9, 17.10, 17.20, 18.2, 18.6, 18.30, 18.11, 18.12, 18.13, 18.15, 18.17, 18.18, 18.23, 18.24, 18.27, 18.28, 18.29, 18.0.2, 18.0.3, 19.1, 19.3, 19.38, 19.4, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.11, 19.12, 19.13, 19.20, 19.26, 19.27, 19.34, 19.36, 19.37, 19.0.2, 19.0.3, 19.0.4, 19.0.5 (limitatamente alle parti relative agli scavalchi), 19.0.6 (limitatamente alle parti relative agli scavalchi), 19.0.7, 20.4, 20.10, 20.8, 20.9, 20.6, 21.2, 21.6 (limitatamente alle parti relative agli scavalchi), 21.3, 21.4,

21.5, 21.10, 21.11, 21.0.1, 21.0.2, 21.0.3, 21.0.4, 22.1, 22.3, 22.6, 22.7, 22.8, 22.9, 22.12, 22.13, 22.22, 22.86, 22.23, 22.24, 22.25, 22.26, 22.27, 22.31, 22.32, 22.33, 22.34, 22.36, 22.43, 22.44, 22.45, 22.48, 22.60, 22.65, 22.68, 22.69, 22.75, 22.76, 22.77, 22.79, 22.80, 22.82, 22.0.1, 22.0.2, 22.0.3 e 22.0.4.

L'articolo 17 e i relativi emendamenti vengono momentaneamente accantonati.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 18 e dei relativi emendamenti.

Il senatore BONATESTA illustra gli emendamenti 18.7 e 18.8, finalizzati rispettivamente a prevedere una particolare agevolazione fiscale per i lavoratori e per gli studenti pendolari, relativamente alle spese sostenute per il raggiungimento dei rispettivi luoghi di lavoro o di studio, e ad ampliare la fattispecie agevolativa per alcuni veicoli adattati a soggetti con ridotte capacità motorie permanenti.

Il senatore CASTELLI illustra l'emendamento 18.10, sottolineando la novità di alcuni contratti sperimentali siglati dalla Ferrovie dello Stato S.p.A. con alcuni enti locali in materia di trasporti urbani ed extra-urbani.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 18.25 finalizzato ad elevare il limite di reddito complessivo, a lordo degli oneri deducibili, previsto nel testo unico delle imposte sui redditi, per considerare i familiari fiscalmente a carico. Egli sottolinea, inoltre, l'esigenza di eliminare quelle disposizioni fiscali che, indirettamente, possono favorire, dal punto di vista tributario, i coniugi separati.

Si danno poi per illustrati tutti i rimanenti emendamenti all'articolo 18.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario VIGEVANI, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 18.1.

Con il parere favorevole del RELATORE, posto ai voti viene approvato l'emendamento 18.2a (nuovo testo), presentato dal Governo, sul quale aveva dichiarato il voto contrario il senatore VEGAS.

Il senatore BONATESTA, accogliendo l'invito del RELATORE e del sottosegretario VIGEVANI, ritira l'emendamento 18.3.

Sugli emendamenti 18.4 e 18.5, dopo l'espressione del parere favorevole del RELATORE, il sottosegretario VIGEVANI motiva il parere favorevole del Governo dichiarando che il primo emendamento consente di procedere alla riforma dei centri di assistenza fiscale, e il secondo interviene nella tempistica e nella modalità di applicazione degli studi di settore.

Posti separatamente in votazione, vengono approvati gli emendamenti 18.4 e 18.5.

Dopo l'espressione del parere contrario del RELATORE e del sottosegretario VIGEVANI, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 18.7, 18.8 e 18.9.

Sull'emendamento 18.10 il Relatore GIARETTA si rimette al parere del Governo.

Il sottosegretario MACCIOTTA invita i presentatori a ritirare tale emendamento facendo presente che il Governo potrà tener conto della sollecitazione avanzata dal senatore Castelli in sede di esame del piano di impresa delle Ferrovie dello Stato.

Il senatore CASTELLI prende atto della dichiarazione del rappresentante del Governo e ritira l'emendamento 18.10, preannunziandone la trasformazione in un ordine del giorno.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario VIGEVANI, posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 18.14.

Dopo l'espressione del parere contrario del RELATORE e del sottosegretario VIGEVANI sull'emendamento 18.16, motivato dalla impossibilità dello Stato italiano di modificare unilateralmente – rispetto all'Unione europea – le aliquote IVA, il senatore LORENZI raccomanda l'approvazione di tale emendamento, sottolineando l'esigenza di sostenere la ricerca scientifica anche attraverso specifiche agevolazioni fiscali.

Posto ai voti, l'emendamento 18.16 viene respinto.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario VIGEVANI, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 18.19, 18.20 e 18.21.

Accogliendo l'invito del RELATORE, il senatore MORO ritira l'emendamento 18.22.

Sull'emendamento 18.25 il RELATORE si rimette al parere del Governo.

Il sottosegretario VIGEVANI esprime parere contrario, soffermandosi, in particolare, sulle modalità di copertura dell'emendamento.

Posto ai voti, l'emendamento 18.25 viene respinto.

Dopo che il RELATORE ha invitato il presentatore al ritiro, il Presidente COVIELLO aggiunge la firma e ritira l'emendamento 18.26.

Il senatore TAROLLI ritira poi l'emendamento 18.0.1, che ripropone un emendamento già ritirato.

Il Presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame dell'articolo 19 e dei relativi emendamenti.

Il senatore VEGAS, illustrando congiuntamente gli emendamenti presentati all'articolo 19, motiva la contrarietà dei senatori di Forza Italia a tale articolo, sottolineando la contraddittorietà di norme che, da un lato tendono a ridurre il personale della Pubblica Amministrazione e dall'altro consentono deroghe per l'assunzione solo in alcune amministrazioni. In particolare, egli esprime contrarietà per la disposizione che consente nuove assunzioni al Ministero per i beni e le attività culturali, mentre invece sarebbe più opportuno utilizzare per tale Ministero lo strumento della mobilità.

Il senatore CÒ illustra l'emendamento 19.0.1 finalizzato a stabilire che per le categorie di lavoratori soci i contributi per le varie forme di previdenza ed assistenza sono dovuti sulle retribuzioni effettive.

Il senatore PELLICINI illustra l'emendamento 19.2, finalizzato ad escludere le forze di polizia dalla riduzione complessiva del personale in servizio prevista dalla lettera a) del comma 1.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI concorda con l'emendamento teste illustrato.

Si danno quindi per illustrati tutti i rimanenti emendamenti all'articolo 19.

Sull'emendamento 19.2 il RELATORE esprime parere contrario.

Il sottosegretario MACCIOTTA esprime parere contrario e fa presente che per esigenze correlate all'amministrazione della giustizia, della sicurezza e dell'ordine pubblico è già prevista la facoltà di escludere dalla riduzione del personale le rispettive amministrazioni.

Preso atto della dichiarazione del rappresentante del Governo, il senatore PELLICINI ritira l'emendamento 19.2.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario MACCIOTTA, posti ai voti, vengono respinti gli emendamenti 19.5, 19.10, 19.14 e 19.15.

Accogliendo l'invito del RELATORE, il senatore IULIANO ritira l'emendamento 19.16.

Sugli emendamenti 19.17, 19.18, 19.19 e 19.21, di identico contenuto, il RELATORE si rimette al parere del Governo. Il sot-

tosegretario MACCIOTTA invita i presentatori a ritirare l'emendamento.

Interviene quindi il senatore TAROLLI, a giudizio del quale è opportuno non disperdere la professionalità acquisita da parte dei dipendenti della Pubblica Amministrazione che hanno operato per cinque anni in una amministrazione diversa da quella di appartenenza.

Il sottosegretario MACCIOTTA dichiara che il Governo sta valutando la possibilità di operare in modo da valorizzare la professionalità dei dipendenti pubblici in questione.

I rispettivi presentatori ritirano quindi gli emendamenti 19.17, 19.18, 19.19 e 19.21.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario MACCIOTTA, posto ai voti, l'emendamento 19.22 viene respinto.

Posto in votazione, con il parere favorevole del RELATORE e del sottosegretario MACCIOTTA viene poi approvato l'emendamento 19.23.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario MACCIOTTA, vengono respinti gli emendamenti 19.24, 19.25 e 19.28.

Sull'emendamento 19.29 il RELATORE si rimette al parere del Governo e il sottosegretario MACCIOTTA esprime parere favorevole.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'emendamento 19.29.

Il relatore GIARETTA esprime parere favorevole sull'emendamento 19.30. Poiché l'emendamento 19.32 prospetta una soluzione parzialmente diversa, sulla quale dichiara la propria contrarietà, invita i presentatori a ritirarlo.

Accogliendo l'invito del RELATORE il senatore PELLICINI ritira l'emendamento 19.32 e aggiunge la firma all'emendamento 19.30.

Con il parere favorevole del sottosegretario MACCIOTTA, posto ai voti, l'emendamento 19.30 viene approvato.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario MACCIOTTA viene respinto l'emendamento 19.33.

L'emendamento 19.35 viene dichiarato precluso in conseguenza del voto contrario sull'emendamento 19.14.

Con parere contrario del RELATORE e del sottosegretario MACCIOTTA, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 19.0.1.

Sugli emendamenti 19.0.5 e 19.0.6 il sottosegretario MACCIOTTA invita al ritiro facendo presente che il Governo ha ben presente le esigenze di organico dell'Arma dei Carabinieri.

Il senatore PELLICINI ritira quindi gli emendamenti 19.0.5 e 19.0.6.

Sull'emendamento 19.0.8 il RELATORE si rimette al parere del Governo e il sottosegretario MACCIOTTA invita al ritiro.

Il senatore MORANDO aggiunge la firma e ritira l'emendamento, pur dichiarando che appare ormai opportuno intervenire, anche per quanto riguarda la dotazione del personale, su tutta la materia delle autorità indipendenti.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 20 e degli emendamenti ad essi riferiti.

Il senatore CÒ illustra l'emendamento 20.1, soppressivo dell'articolo, dichiarando la contrarietà del gruppo di Rifondazione Comunista all'orientamento del Governo di ridurre la remunerazione del lavoro straordinario del personale dello Stato, nello stesso momento in cui si assiste al sostanziale blocco delle assunzioni nella Pubblica Amministrazione.

Il senatore VEGAS illustra l'emendamento 20.2, soppressivo dell'articolo, sottolineando, tra l'altro, l'esigenza di motivare adeguatamente, anche dal punto di vista economico i pubblici dipendenti. Egli rileva inoltre che la riduzione dello straordinario ha anche effetti depressivi sulla domanda interna.

Si danno quindi per illustrati tutti i rimanenti emendamenti all'articolo 20.

Posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 20.1, 20.2, 20.3, di identico contenuto, e sui quali avevano espresso parere contrario il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, vengono posti ai voti e respinti gli emendamenti 20.7 e 20.5.

Si passa all'esame dell'articolo 21 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore PELLICINI illustra l'emendamento 21.6, finalizzato a prevedere l'entrata in vigore delle disposizioni recate dall'articolo 21 a partire dal 1° gennaio 1999, motivando tale proposta con la esigenza di non penalizzare particolari categorie della Pubblica Am-

ministrazione, attraverso la definizione retroattiva di nuovi meccanismi retributivi.

Si danno quindi per illustrati tutti i rimanenti emendamenti all'articolo 21.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario MACCIOTTA, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 21.1.

Dopo l'espressione del parere contrario da parte del RELATORE, il sottosegretario MACCIOTTA motiva il parere contrario sull'emendamento 21.6, ribadendo l'indirizzo di semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni recate dall'articolo 21.

Posto ai voti, l'emendamento 21.6 viene respinto.

Dopo l'espressione del parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, posto ai voti, l'emendamento 21.7 viene respinto.

Con il parere favorevole del sottosegretario MACCIOTTA, posto ai voti viene approvato l'emendamento 21.2000, presentato dal relatore.

Posti separatamente ai voti, dopo l'espressione del parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, vengono respinti gli emendamenti 21.8 e 21.9.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 22 e degli emendamenti ed esso riferiti.

Il senatore VEGAS illustra l'emendamento 22.9, soppressivo dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo, sottolineando il rischio che le norme interpretative possano dare origine ad applicazioni discrezionali.

Il senatore MARRI illustra l'emendamento 22.14, soppressivo dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo, sottolineando il rischio che le norme interpretative in materia di trattamento economico di professori e ricercatori universitari si rivelino penalizzanti per queste stesse categorie.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 22.21 finalizzato ad escludere l'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 dai procedimenti giudiziari in atto in sede amministrativa. Egli illustra poi l'emendamento 22.77 relativo al personale della società di servizio di soccorso autostradale ACI 116.

Il senatore LORENZI illustra l'emendamento 22.38, finalizzato ad escludere dall'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 47, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte dirette determinati compensi derivanti dall'attività di ricerca e consulenza condotte dal personale docente universitario.

Il senatore CÒ illustra poi l'emendamento 22.63.

Si danno per illustrati tutti i rimanenti emendamenti all'articolo 22.

Su invito del relatore GIARETTA, il Presidente COVIELLO aggiunge la firma e ritira l'emendamento 22.2.

Con separate votazione, dopo l'espressione del parere contrario del RELATORE e del sottosegretario MACCIOTTA, vengono respinti gli emendamenti 22.4, 22.5, 22.10 e 22.11.

Sull'emendamento 22.14 il sottosegretario MACCIOTTA esprime parere contrario, ma fa presente che l'emendamento del Governo 22.37 (nuovo testo), intende anche tener conto delle esigenze illustrate dai presentatori degli emendamenti soppressivi dei primi tre commi dell'articolo 22.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore LORENZI, posto ai voti viene quindi respinto l'emendamento 22.14.

Con separate votazioni, dopo l'espressione del parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, vengono respinti gli emendamenti 22.15, 22.16, 22.17, 22.18, 22.19, 22.20 e 22.21.

Sull'emendamento 22.28, soppressivo del comma 4, interviene il senatore AZZOLLINI il quale fa presente che, in alcuni casi, determinate amministrazioni dello Stato stanno già operando nei confronti del proprio personale, in relazione alle sentenze emesse dagli organi di giustizia amministrativa.

Il sottosegretario MACCIOTTA ribadisce la posizione già espressa in fase di illustrazione dell'emendamento 22.37 (nuovo testo), ed esprime parere contrario su tale emendamento.

Il RELATORE concorda con il parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 22.28 viene respinto.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, senza discussione, sono posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 22.29 e 22.30.

Dopo che il relatore esprime il proprio parere favorevole, viene accolto l'emendamento 22.37 (nuovo testo).

L'emendamento 22.35 risulta quindi assorbito.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Gover-

no vengono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 22.38, 22.39, 22.40, 22.41, 22.42, 22.49, 22.50 e 22.51.

Il presidente COVIELLO fa proprio e ritira l'emendamento 22.46.

Su richiesta del relatore Giaretta, il senatore RIPAMONTI ritira l'emendamento 22.47, ripromettendosi di trasformarlo in un ordine del giorno da presentare in Assemblea.

Dopo che il relatore GIARETTA propone il ritiro dell'emendamento 22.52, il senatore BRIGNONE osserva che il testo del disegno di legge affronta esclusivamente dal punto di vista numerico la questione relativa ai docenti comandati presso l'amministrazione scolastica centrale e periferica, ma non tiene alcun conto dell'esigenza di definire adeguati criteri qualitativi e requisiti oggettivi per la selezione dei docenti.

Il sottosegretario MASINI fa presente che il comma 7 dell'articolo 22 prevede che sia presentata una relazione al Parlamento sull'attuazione del comma 6, nella quale verranno esplicitati i requisiti professionali e i criteri per la scelta del personale comandato.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo vengono quindi respinti gli emendamenti 22.52, 22.53, 22.54, 22.55, 22.56, 22.57, 22.58, 22.59, 22.61 e 22.62.

Il sottosegretario MACCIOTTA, nell'illustrare l'emendamento 22.1000, fa presente che la modifica apportata dalla Camera, finalizzata a reintrodurre il limite numerico per le classi in cui siano presenti alunni disabili, introduce una eccessiva rigidità nella formazione di alcune classi che, tenuto conto degli altri vincoli vigenti, renderebbero eccessivamente penalizzata la formazione delle altre classi; fa, inoltre, presente che l'attuale formulazione potrebbe comportare effetti finanziari negativi sul bilancio dello Stato.

Il senatore BERGONZI non ritiene condivisibile la riformulazione del comma 10 dell'articolo 22 proposta dal Governo con l'emendamento 22.1000. Dopo aver ricordato che durante l'esame presso la Camera non erano emersi i rilievi ora formulati dal rappresentante del Governo, sottolinea che l'approvazione dell'emendamento implicherebbe effetti estremamente negativi in relazione alla qualità della didattica.

Il senatore FERRANTE, nel ritenere condivisibile la preoccupazione espressa dal senatore BERGONZI, sollecita il Governo a individuare soluzioni alternative alla formulazione proposta che, pur ampliando la flessibilità per la composizione delle classi, tutelino adeguatamente il livello qualitativo del servizio scolastico, soprattutto per i soggetti portatori di *handicap*.

Dopo che il sottosegretario MACCIOTTA si impegna per effettuare una riflessione sulla formulazione del comma 10, con il parere favore-

vole del relatore e l'astensione dei senatori BERGONZI e MARINO, dopo prova e controprova, l'emendamento 22.1000 viene accolto.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, viene respinto l'emendamento 22.63.

Su richiesta del sottosegretario MASINI, l'emendamento 22.64 viene ritirato.

In relazione all'emendamento 22.66, il senatore VEGAS, dopo aver osservato che appare inverosimile l'assenza di oneri per lo Stato con l'introduzione del diritto ad usufruire dell'anno sabbatico per il docenti, osserva che tale misura sembra più uno strumento per attuare la riduzione del personale scolastico.

Il senatore GUBERT rileva che non risulta sufficientemente evidente quale sia l'onere contributivo a carico del docente.

Il sottosegretario MASINI precisa che sono a carico del docente tutti gli oneri contributivi, escludendo che risultino oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il senatore AZZOLLINI esprime avviso contrario sul comma 12 del disegno di legge, che ritiene destinato esclusivamente ad una limitata platea di soggetti che hanno disponibilità finanziaria adeguate.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, senza discussione, vengono posti ai voti e respinti gli emendamenti 22.66, 22.67, 22.70, 22.71, 22.74 e 22.81.

Il presidente COVIELLO dichiara inammissibili i seguenti emendamenti: 23.1, 23.3, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 23.0.1 (limitatamente alla parte relativa agli scavalchi), 23.0.2, 23.0.4, 24.5, 24.6, 24.14, 24.15, 24.16, 24.17, 24.20, 24.34, 24.35, 24.0.2.

Il relatore GIARETTA esprime avviso favorevole sugli emendamenti 22.72 e 22.73, che posti ai voti vengono, quindi, accolti.

In relazione all'emendamento 22.78, il relatore GIARETTA si rimette alle valutazioni del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario MASINI sollecita il ritiro dell'emendamento, che pur interessante nella definizione dell'autonomia scolastica in corso, ritiene presenti rilevanti difficoltà applicative.

Il senatore CASTELLI ritira l'emendamento 22.78.

Il senatore CURTO sollecita l'approvazione dell'emendamento 22.83, che comporta una penalizzazione di alcuni docenti esclusivamen-

te in base ad una differenza di date nella definizione delle graduatorie.

Il sottosegretario MASINI invita il senatore CURTO a ritirare gli emendamenti 22.83 e 22.85, sottolineando la necessità di trattare tali argomenti nel più generale contesto del disegno di legge sul personale della scuola e dell'Università in esame al Senato.

Il senatore CURTO ritira l'emendamento 22.83.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo vengono separatamente posti in votazione e respinti gli emendamenti 22.84 e 22.85.

Il relatore GIARETTA propone di accantonare l'esame degli emendamenti all'articolo 23.

Così rimane stabilito.

Si passa all'esame dell'articolo 24.

Il senatore CÒ, nell'illustrare i propri emendamenti, critica la previsione del patto di stabilità che si configura come strumento di risparmio a carico delle autonomie locali.

Il sottosegretario MACCIOTTA illustra l'emendamento 24.7, finalizzato, con l'esclusione della spesa per investimenti dalla definizione del saldo di riferimento, a individuare un più corretto concetto di indebitamento netto.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 24.8 con il quale viene introdotto un meccanismo proporzionale di riduzione dell'indebitamento degli enti locali, al fine di non penalizzare coloro che hanno adottato comportamenti virtuosi.

Il senatore VEGAS si sofferma sulla parte relativa al controllo della spesa sanitaria, osservando che si configura una interferenza nelle competenze regionali. Tenuto conto che il fondo sanitario nazionale viene usualmente sottodimensionato, ritiene che l'articolo 24 consente allo Stato, attraverso valutazioni discrezionali, di penalizzare o premiare le Regioni sulla base della disponibilità ad adeguarsi ai criteri predeterminati. Sollecita il sottosegretario BETTONI BRANDANI a indicare la differenza nell'assegnazione delle risorse, che dovrebbe essere effettuata in base ad un riparto capitaro, ma presenta rilevanti discrepanze da regione a regione.

Si danno quindi per illustrati i rimanenti emendamenti all'articolo 24.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Gover-

no vengono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 24.1, 24.2, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12 e 24.13.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, viene accolto l'emendamento 24.3.

Il senatore MORO ritira l'emendamento 24.4.

Dopo che il relatore GIARETTA esprime avviso favorevole, l'emendamento 24.7 viene accolto.

Vengono quindi posti separatamente in votazione – con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo – e respinti gli emendamenti 24.18, 24.19, 24.22, 24.23, 24.24 e 24.25.

Dopo che il relatore GIARETTA si rimette alle valutazioni del Governo, che esprime avviso favorevole, l'emendamento 24.21 viene accolto.

In relazione all'emendamento 24.26, in risposta alle osservazioni del senatore Vegas, il sottosegretario BETTONI BRANDANI fa presente che la ripartizione del fondo sanitario nazionale avviene sulla base di una quota capitaria ponderata, che tiene conto di numerosi fattori, tra i quali, a titolo di esempio, cita la distribuzione per età della popolazione. Ritiene che la formulazione dell'articolo 24 in materia di spesa sanitaria tiene conto della differenza tra Regioni prevedendo un meccanismo per il ripiano dei debiti pregressi non centralistico ma definito individualmente, in modo tale da tenere conto delle cause sottostanti al disavanzo di ciascuna regione. Tale procedura appare, peraltro, essenziale anche al fine di individuare correttamente le quote da porre a carico rispettivamente dello Stato e della regione.

Il senatore LAGO ritiene che sia da considerare anche la questione relativa ai limiti di rimborsabilità degli interventi da parte delle unità sanitarie locali.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, vengono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 24.26, 24.27 e 24.28.

Su richiesta del relatore, il senatore CURTO ritira l'emendamento 24.29.

Vengono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 24.30, 24.31, 24.32, e 24.33, dopo che il relatore e il rappresentante del Governo esprimono avviso contrario.

Il relatore osserva che la formulazione dell'emendamento 24.35 solleva una questione rilevante e richiede una attenta valutazione.

Il sottosegretario MACCIOTTA dopo aver ricordato che un'analoga formulazione fu stralciata dal disegno di legge iniziale su richiesta della Regione siciliana, sollecita il ritiro dell'emendamento, riservandosi di approfondire la questione per l'esame in Assemblea.

Il senatore FIGURELLI, dopo aver precisato che la Commissione ha già concluso i propri lavori, osserva che l'emendamento mira a sollecitare un'iniziativa che spetta al Governo e che, tenendo conto delle prerogative proprie della Regione, dia certezza di definizione dei controversi rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Sicilia, tanto più di fronte all'urgenza di evitare il tracollo finanziario di un bilancio che richiede una verifica, poiché presenta una scarsa trasparenza ed eccessivi margini di ambiguità. Accetta, peraltro, la richiesta del Governo, prendendo atto dell'impegno manifestato, e ritira l'emendamento 24.35.

Ed infine con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo viene posto ai voti e respinto l'emendamento 24.0.1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente COVIELLO comunica che la seduta antimeridiana già convocata per domani venerdì 4 dicembre, alle ore 9,30, avrà inizio alle ore 10,30.

La seduta termina alle ore 20.

168ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze VIGEVANI, per l'interno VIGNERI, per la pubblica istruzione MASINI e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica MACCIOTTA.

La seduta inizia alle ore 21,20.

IN SEDE REFERENTE

(3662) Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame del disegno di legge)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana.

Il presidente COVIELLO dichiara inammissibili i seguenti emendamenti: 25.1, 25.13, 25.18, 25.19, 25.20, 26.1, 26.2, 26.4, 27.6, 27.8, 27.10, 27.12, 27.14, 27.20, 27.25, 27.27, 27.31/1, 27.32, 27.57, 27.58, 27.59, 27.62, 27.72, 27.74, 27.0.2, 28.8 (limitatamente al comma 3), 28.9, 28.0.1 (nuovo testo) 28.0.3, 28.0.5, 29.2, 29.5, 29.6, 29.7, 29.8, 29.9, 29.10, 29.11, 29.14, 29.15, 30.6, 30.9.

Si passa all'esame dell'articolo 25.

Il senatore CÒ rinuncia ad illustrare gli emendamenti presentati dai senatori di Rifondazione Comunista all'articolo 25.

Il senatore MARRI rinuncia ad illustrare gli emendamenti dei senatori di Alleanza Nazionale all'articolo 25, illustrando soltanto l'emendamento 25.1, volto a far sì che i provveditorati coinvolti nella sperimentazione di cui al comma 5 vengano individuati su tutto il territorio nazionale.

Il senatore BRIGNONE illustra gli emendamenti presentati dai senatori del gruppo Lega Nord all'articolo 25.

Il senatore AZZOLLINI illustra gli emendamenti presentati dal gruppo Forza Italia all'articolo 25, volti a sopprimere alcune disposizioni pressoché incomprensibili nella sostanza, al di là delle espressioni altisonanti utilizzate.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 25.17 volto a salvaguardare maggiormente l'autonomia delle università.

Il relatore GIARETTA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 25, ed invita i presentatori a ritirare l'emendamento 25.10.

Il sottosegretario MASINI concorda con il relatore, invitando i presentatori dell'emendamento 25.10 a trasformarlo in un ordine del giorno.

La commissione respinge quindi gli emendamenti 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.10, 25.11, 25.12, 25.14 – identico agli emendamenti 25.15 e 25.16 – e 25.17, mentre l'emendamento 25.2 viene ritirato.

Si passa all'esame dell'articolo 26.

Il senatore MARRI rinuncia ad illustrare l'emendamento 26.3.

Il relatore GIARETTA esprime parere contrario su tale emendamento.

Il sottosegretario VIGNERI concorda con il relatore.

La commissione respinge l'emendamento 26.3.

Si passa all'esame dell'articolo 27.

Viene ritirato l'emendamento 27.83.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 27.4 e fa presente che intende presentare in Assemblea l'emendamento di contenuto analogo all'emendamento 27.8 che è stato purtroppo ritenuto inammissibile.

Il senatore CARPINELLI rinuncia ad illustrare l'emendamento 27.5.

Il senatore PASQUINI illustra brevemente gli emendamenti da lui presentati all'articolo 27.

Il senatore BRIGNONE illustra l'emendamento 27.10, che recepisce un ordine del giorno approvato il 25 novembre scorso in sede di esame del disegno di legge n. 3456.

Il relatore GIARETTA stigmatizza innanzitutto l'atteggiamento tenuto dall'altro ramo del Parlamento ove, con particolare riferimento all'articolo 27, è stato messo a punto un testo normativo piuttosto confuso che non mancherà di creare problemi interpretativi.

Dopo che il relatore GIARETTA ed il sottosegretario VIGNERI hanno espresso parere contrario, la commissione respinge gli emendamenti 27.1, 27.2 e 27.3.

Il sottosegretario VIGNERI propone al senatore GUBERT di modificare l'emendamento 27.4 nel senso di inserire le parole : «le regioni e le province predette provvedono ai trasferimenti finanziari ai comuni nel pieno rispetto dei rispettivi statuti di autonomia e delle loro norme di attuazione», alla fine del primo periodo del comma 2.

Il senatore GUBERT modifica l'emendamento 27.4 come proposto dal Governo.

Il relatore GIARETTA esprime parere favorevole sull'emendamento 27.4, come modificato.

L'emendamento 27.4, nel testo modificato, viene quindi approvato.

Dopo che il relatore GIARETTA ed il sottosegretario VIGNERI hanno espresso parere contrario, la commissione respinge l'emendamento 27.7.

Il relatore GIARETTA invita i proponenti a riformulare l'emendamento 27.5.

Il senatore MORANDO fa proprio l'emendamento 27.5 e annuncia che ne presenterà un nuovo testo accogliendo i suggerimenti del Governo.

L'emendamento 27.5 viene momentaneamente accantonato.

Dopo che il relatore GIARETTA ed il sottosegretario VIGNERI hanno espresso parere contrario, la commissione respinge gli emendamenti 27.9, 27.11, 27.13, 27.15 e 27.16.

Con il parere favorevole del relatore GIARETTA e del sottosegretario VIGNERI la commissione approva l'emendamento 27.17.

Dopo che il relatore GIARETTA ed il sottosegretario VIGNERI hanno espresso parere contrario, la commissione respinge gli emendamenti 27.18, 27.19 e 27.21.

In relazione all'emendamento 27.22, il relatore GIARETTA chiede al Governo di impegnarsi ad attuare quanto prima il decreto legislativo n. 244 del 1997, evitando ulteriori rinvii.

Il sottosegretario VIGNERI manifesta vivo dispiacere per il fatto che non sia stato possibile attuare per tempo il decreto legislativo citato dal relatore; tale strumento normativo, comunque, sarà pienamente attuato, in modo da esplicitare i suoi effetti a partire dall'1.1.2000.

Il senatore CADDEO prende atto dell'impegno del rappresentante del Governo e ritira l'emendamento 27.22.

Gli emendamenti 27.23 e 27.24 vengono ritirati.

Il relatore GIARETTA si rimette al Governo sull'emendamento 27.26.

Il sottosegretario VIGNERI esprime parere contrario su tale emendamento, che viene quindi respinto dalla commissione.

Dopo che il relatore GIARETTA ed il sottosegretario VIGNERI hanno espresso parere contrario, la commissione respinge gli emendamenti 27.28 e 27.29.

Il relatore GIARETTA si rimette al Governo sull'emendamento 27.30.

Il sottosegretario VIGNERI invita i presentatori a ritirare tale emendamento.

Dopo che il senatore LAGO ha fatto presente che in molti casi tre o quattro comuni di piccole dimensioni si sono consorziati assumendo un solo segretario comunale per ridurre le spese, l'emendamento 27.30 viene ritirato.

Il relatore GIARETTA si rimette alla commissione sull'emendamento 27.31, osservando che la normativa sulla mobilità ciclistica avrebbe probabilmente dovuto prevedere esenzioni all'obbligo di realizzare piste ciclabili.

Il sottosegretario VIGNERI si rimette alla commissione.

Il senatore SARTO ricorda che la normativa sulla mobilità ciclistica è stata approvata all'unanimità.

Il senatore CASTELLI, pur avendo votato a favore della ricordata normativa, osserva che in taluni casi sarebbe assurdo imporre a comuni caratterizzati da un territorio che presenti forti pendenze la realizzazione di piste ciclabili.

Il senatore GUBERT dissente da quanto testé osservato dal senatore CASTELLI.

La commissione approva quindi l'emendamento 27.31.

Il relatore GIARETTA invita i presentatori a modificare l'emendamento 27.33 limitandolo al solo primo comma.

Il senatore PASQUINI modifica l'emendamento nel senso proposto.

Il sottosegretario VIGNERI esprime parere favorevole sull'emendamento 27.33, come modificato.

La commissione approva quindi l'emendamento 27.33 nel testo modificato.

Dopo che il relatore GIARETTA ed il sottosegretario VIGNERI hanno espresso parere contrario, la commissione respinge gli emendamenti 27.34 e 27.35.

Dopo che il sottosegretario VIGNERI ha espresso parere favorevole, la commissione approva l'emendamento 27.36, di contenuto identico all'emendamento 27.37.

Dopo che il relatore GIARETTA ha invitato il senatore NAPOLI a ritirare l'emendamento 27.38, il senatore NAPOLI ritira tale emendamento ed il senatore PASQUINI ritira l'emendamento 27.76.

Dopo che il relatore GIARETTA ed il sottosegretario VIGNERI hanno espresso parere contrario, la commissione respinge l'emendamento 27.39.

Dopo che il relatore GIARETTA si è rimesso al Governo ed il sottosegretario VIGNERI ha espresso parere contrario, la commissione respinge l'emendamento 27.40.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario VIGNERI la commissione respinge gli emendamenti 27.41, 27.42, 27.43, 27.44 (di contenuto identico all'emendamento 27.45), 27.46, 27.47 e 27.48.

Dopo che il relatore GIARETTA si è rimesso al Governo ed il sottosegretario VIGNERI ha espresso parere favorevole, la commissione approva l'emendamento 27.49.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario VIGNERI la commissione respinge gli emendamenti 27.50, 27.51, 27.52, 27.54, 27.55, 27.56, 27.60 e 27.63, mentre gli emendamenti 27.53 e 27.61 vengono ritirati.

Il relatore GIARETTA si rimette al Governo sull'emendamento 27.64.

Il sottosegretario VIGNERI fa presente che il Governo è disposto ad accogliere l'emendamento 27.78, preferendolo all'emendamento 27.64.

Il senatore STANISCIA ed il senatore FERRANTE manifestano perplessità sull'emendamento 27.78, sul quale occorrerebbero chiarimenti.

Il sottosegretario VIGNERI fa presente a questo punto che sarebbe preferibile ritirare l'emendamento 27.78 per riproporlo eventualmente in assemblea dopo averne esaminato attentamente il testo.

Il senatore GUERZONI osserva che sarebbe preferibile approvare subito l'emendamento 27.78.

Il relatore GIARETTA invita i presentatori a ritirare l'emendamento in questione, fermo restando la possibilità di presentarlo in assemblea con le eventuali correzioni che si palesassero opportune.

L'emendamento 27.78 viene quindi ritirato, come pure gli emendamenti 27.64, 27.65, 27.66 e 27.67.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario VIGNERI la commissione respinge l'emendamento 27.68, mentre l'emendamento 27.69 viene ritirato.

Il relatore GIARETTA ed il sottosegretario VIGNERI esprimono parere favorevole sull'emendamento 27.70.

Il senatore PIZZINATO si riserva di presentare un subemendamento o un emendamento aggiuntivo volto ad estendere la disciplina richiamata dall'emendamento 27.70 anche ad altre aree industriali dismesse di grandi dimensioni.

Il senatore MORO annuncia il voto contrario dei senatori della Lega Nord sull'emendamento 27.70.

Il senatore CASTELLI osserva che l'emendamento in votazione è talmente sfacciatamente a favore del sud che, paradossalmente, potrebbe dare lo spunto per prendere a cuore la sorte di altre aree industriali dismesse del nord del Paese.

Il senatore VEGAS concorda con il senatore PIZZINATO e ricorda che con la risoluzione approvata in sede di esame del DPEF era stato stabilito che nel provvedimento collegato alla manovra finanziaria non dovessero essere inserite norme a carattere localistico.

Il senatore FERRANTE fa presente che l'emendamento in questione non fa altro che dare applicazione a disposizioni già esistenti.

Il sottosegretario MACCIOTTA osserva che con l'emendamento in dotazione si rende possibile il funzionamento di un organismo già esistente, senza alcun onere aggiuntivo per l'Erario.

Dopo che il senatore LAGO ha espresso il suo vivo disappunto per l'approvazione di una disposizione a favore del sud del Paese, la commissione approva l'emendamento 27.70.

L'emendamento 27.71 viene ritirato mentre l'emendamento 27.73 viene respinto con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario VIGNERI.

Il presidente COVIELLO fa propri e ritira gli emendamenti 27.75 e 27.77, mentre l'emendamento 27.79 è assorbito.

Con il parere favorevole del relatore GIARETTA e del sottosegretario VIGNERI la commissione approva l'emendamento 27.80, mentre gli emendamenti 27.81, 27.82, 27.84 e 27.0.1 vengono ritirati.

Il senatore MORANDO presenta un nuovo testo dell'emendamento 27.5 che, con il parere favorevole del relatore GIARETTA e del sottosegretario VIGNERI viene approvato dalla commissione.

Il relatore GIARETTA si rimette al Governo sull'emendamento 27.0.3.

Il sottosegretario VIGNERI invita i presentatori a ritirare tale emendamento per ripresentarlo eventualmente in assemblea.

Dopo che il senatore SARTO ha ricordato che è stato presentato anche un altro emendamento avente contenuto analogo all'emendamento 27.0.3, il presidente COVIELLO fa proprio l'emendamento 27.0.3 e lo ritira.

Il relatore GIARETTA chiede l'accantonamento dell'esame degli emendamenti relativi all'articolo 28 anche al fine di tener conto in modo adeguato del parere espresso dalla 1ª Commissione.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 29, che vengono considerati illustrati.

Con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del Governo, sono posti in votazione e respinti gli emendamenti 29.1, 29.3, 29.4 e 29.12.

Il relatore GIARETTA formula avviso favorevole sull'emendamento 29.13 del Governo.

Il sottosegretario MACCIOTTA precisa che tale emendamento è finalizzato a riequilibrare le gestioni INPS tenendo conto di quanto stabilito nella legge collegata alla finanziaria dello scorso anno con riferimento ai lavoratori autonomi.

Il senatore PIZZINATO dichiara il proprio voto di astensione sull'emendamento 29.13, dato che lo spostamento di risorse a favore dei fondi degli artigiani e dei commercianti rimette in discussione l'intesa raggiunta lo scorso anno con le organizzazioni sindacali.

Si associa il senatore MARINO.

Il senatore MORANDO si esprime invece favorevolmente, in quanto la correzione delle sperequazioni che erano state determinate con i provvedimenti assunti per il 1998 era stata considerata necessaria già in uno specifico ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato. La norma, inoltre, non determina alcun pregiudizio per il fondo dei lavoratori dipendenti.

L'emendamento 29.13 viene messo ai voti e accolto.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 30.

Con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del Governo sono poi respinti gli emendamenti 30.1, 30.3, 30.4, 30.5, 30.7, 30.8 e 30.10.

Sono ritirati dai presentatori gli emendamenti 30.2 e 30.0.1.

La seduta termina alle ore 23,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3662**Art. 9.**

Sopprimere l'articolo.

9.1 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA,
NOVI

Sopprimere l'articolo.

9.2 MORO, LAGO

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2000» con la seguente: «1999».

9.3 MORO, LAGO

Sopprimere il comma 2.

9.4 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA,
NOVI

All'articolo 9, sopprimere il comma 2.

9.5 MORO, LAGO

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

9.6 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE,
PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO,
VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BE-
VILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PA-
SQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 14, comma 13, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è differito al 31 dicembre 1999».

9.7

BETTAMIO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 429 del 1992, convertito in legge n. 518 del 1992, deve essere interpretato, anche in deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nel senso che, in presenza di una sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata in seguito a giudizio relativo o reati previsti in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, gli uffici delle imposte dirette e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto e ogni altro ufficio preposto ad emettere accertamenti in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto hanno l'obbligo di revocare gli accertamenti così come previsto dall'articolo 4 della legge n. 2248 del 1965 – Allegato E – e delle sentenze della Corte costituzionale n. 120 del 1992 e n. 264 del 1997 emettendo provvedimento di autotutela ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992».

9.8

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA,
NOVI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I termini fissati per la riscossione dei tributi di cui agli articoli 16 e 171 della legge n. 319 del 1976, e successive modifiche, sono prorogati al 31 dicembre 1999».

9.9

TAROLLI, DE SANTIS

Al comma 3, aggiungere il seguente:

«All'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“1-bis. Nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per il Ministero delle finanze sono istituite sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali nelle città sedi di Corte d'appello ovvero di tribunali amministrativi regionali o capoluoghi di provincia con oltre 120 mila abitanti alla data di entrata in vigore della presente legge e che distino non meno di 100 chilometri dalle città capoluogo di regione fermi restando, per il personale necessario per il funzionamento delle segreterie delle sezioni staccate, i contingenti già addetti complessivamente agli uffici di segreteria delle commissioni regionali”».

9.10

SPECCHIA, CURTO, LISI, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA, PEDRIZZI, BONATESTA, BORNACIN, MEDURI, RAGNO, DE CORATO

Al comma 3, aggiungere il seguente:

«All'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“1-bis. Nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per il Ministero delle finanze sono istituite sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali nelle città sedi di Corte d'appello ovvero di tribunali amministrativi regionali fermi restando, per il personale necessario per il funzionamento delle segreterie delle sezioni staccate, i contingenti già addetti complessivamente agli uffici di segreteria delle commissioni regionali”».

9.11

SPECCHIA, CURTO, LISI, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA, PEDRIZZI, BONATESTA, BORNACIN, MEDURI, RAGNO, DE CORATO

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

*(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600)*

1. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Le notizie ed i dati non adottati e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa solamente nei casi in cui il contribuente possa far valere delle ragioni fondate per non aver adempiuto alle richieste degli uffici. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta”».

9.0.1

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Art. 10.

Sopprimere l'articolo.

*Conseguentemente, all'articolo 39, comma 2, sostituire le parole:
«210 miliardi» con le seguenti: «209 miliardi»*

10.5

D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA,
NOVI

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«2-bis. Si considerano, altresì residenti i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato ma che di fatto vivono ed operano in Italia».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

10.1 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 1, al punto 2-bis, dopo le parole: «in Stati o territori» inserire le seguenti: «comunque al di fuori della Unione europea».

10.6 D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA, NOVI

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «in Stati» sono aggiunte le seguenti: «con i quali non sussistono trattati bilaterali sul trattamento fiscale dei cittadini».

10.4 MORO, LAGO

Al comma 1, al punto 2-bis dopo le parole in: «regime fiscale privilegiato» inserire le seguenti: «con i quali non esistono trattati bilaterali sul trattamento fiscale dei cittadini».

10.7 D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA, NOVI

Al comma 1, primo capoverso, dopo la parola: «privilegiato» sono aggiunte le seguenti: «comunque non appartenenti all'Unione europea».

10.3 MORO, LAGO

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

10.2

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Art. 11.

Al comma 1, le parole «... e nelle seguenti misure forfettarie per iscrizione degli altri atti sociali, in base alle disposizioni del Codice civile:

a) per le società per azioni e in accomandita per azioni lire quattrocentomila per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987 e lire un milione per ciascuno degli anni dal 1988 al 1992;

b) per le società a responsabilità limitata lire duecentoquarantamila per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987 e lire cinquecentomila per ciascuno degli anni dal 1988 al 1992;

c) per le società di altro tipo lire ottantamila per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987 e lire duecentocinquantamila per ciascuno degli anni dal 1988 al 1992.» sono sostituite «...e nelle seguenti misure forfettarie annuali per l'iscrizione degli altri atti sociali per ciascuno degli anni dal 1985 al 1992:

a) per le società per azioni e in accomandatita per azioni lire settecentocinquantamila;

b) per società a responsabilità limitata lire quattrocentomila;

c) per le società di altro tipo lire novantamila».

11.9

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola «1987» con la parola «1992» e sopprimere le seguenti parole: «e lire un milione per ciascuno degli anni dal 1988 al 1992».

Conseguentemente all'atto Senato n. 3662, articolo 39, comma 1, sostituire le parole «5 per cento» con le altre «7 per cento».

11.14

TAROLLI, BIASCO

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola «1987» con la parola «1992» e sopprimere le seguenti parole: «e lire cinquecentomila per ciascuno degli anni dal 1988 al 1992».

Conseguentemente all'atto Senato n. 3662, articolo 39, comma 1, sostituire le parole «5 per cento» con le altre «7 per cento».

11.15

TAROLLI, BIASCO

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola «1987» con la parola «1992» e sopprimere le seguenti parole: «e lire duecentocinquantomila per ciascuno degli anni dal 1988 al 1992».

Conseguentemente all'atto Senato n. 3662, articolo 39, comma 1, sostituire le parole «5 per cento» con le altre «7 per cento».

11.16

TAROLLI, BIASCO

Al comma 2, sostituire le parole: «ottenere» alla fine, con le seguenti: «chiedere un rimborso della differenza tra le somme versate e quelle dovute a norma del citato comma 1, presentando istanza di rimborso entro il termine del 31 marzo 1999».

11.1

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «semprechè» fino a: «n. 641»

11.11

D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA

Al comma 2, il periodo dalle parole: «sempre che» sino alla fine del comma, soso sostituire dalle seguenti: «presentando istanza in carta semplice entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

11.8

MORO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero entro il termine di tre anni dal 20 aprile 1993».

11.19

PONTONE

Al comma 2, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «I termini, per quanto previsto dal presente articolo, decorrono dall'entrata in vigore della presente legge».

11.10 D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo:

«Le società possono chiedere che venga loro concesso in alternativa al rimborso, un credito d'imposta, determinato con le stesse modalità descritte, da utilizzare nella dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 1998 e in quella successiva, con le modalità operative determinate con decreto del Ministero delle finanze da emanare in epoca anteriore alla presentazione delle suddette dichiarazioni».

11.17 TAROLLI, BIASCO

Al comma 3, sostituire le parole da: «vigente» alla fine, con le seguenti: «con decorrenza dalla data del 1° gennaio 1996».

11.2 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 3, sostituire le parole: «alla data» fino al termine del comma con le seguenti: «alla data di presentazione dell'istanza di rimborso».

11.12 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA

Al comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le società che hanno proposto l'istanza di rimborso di cui al comma 2 possono ottenere, facendone espressa e distinta richiesta in calce all'istanza presentata, che le somme loro dovute siano ad esse corrisposte mediante assegnazione di titoli del debito pubblico di cui al comma 5, per valore nominale pari al capitale delle somme medesime ed ai relativi interessi maturati sino alla data di emissione dei predetti titoli. Le società, che già avevano proposto istanza di rimborso nei termini prescritti dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641 e che intendono conseguire il medesimo mediante assegnazione del debito pubblico alle stesse condizioni sopra previste, devono farne richiesta con istanza da presentarsi entro il termine del 31 marzo 1999, allegando copia dell'istanza di rimborso a suo tempo proposta ed indicando i relativi dati della presentazione».

11.3 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 4, sopprimere le parole: «a suo tempo».

11.18

TAROLLI, BIASCO

Al comma 4, sostituire le parole: «a suo tempo presnetate e controlla», con le seguenti: «di cui al comma precedente e quello a suo tempo presentate entro i termini previsti dall'articolo 13 del decreto del Presidente della repubblica 27 ottobre 1972, n. 641 controllando».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

11.4

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 4, alla fine, sopprimere le parole da: «e a partire» fino alla fine.

11.13

D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, COSTA

Al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: «sono eseguiti prima di ogni altro i rimborsi che gli aventi diritto hanno richiesti essere eseguiti a norma del comma 3-bis».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

11.5

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 6, sostituire le parole da: «all'indirizzo», sino alla fine, con le seguenti: «all'indirizzo del domicilio fiscale vigente degli aventi diritto, ove gli stessi non abbiano provveduto all'indicazione di uno specifico domicilio eletto. Qualora non sia possibile recapitare i vaglia, gli stessi saranno trattenuti a disposizione degli aventi diritto presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato per

un periodo di 180 giorni dal mancato recapito e, in caso di mancato ritiro, ne sarà quindi dato luogo all'annullamento».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

11.6 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 6, sostituire le parole da: «all'indirizzo» sino alla fine, con le seguenti: «all'indirizzo del domicilio fiscale vigente degli aventi diritto, ove gli stessi non abbiano provveduto all'indicazione di uno specifico domicilio eletto».

11.6 (Nuovo testo) CARUSO, BUCCIERO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Le istanze di cui i commi 2 e 3-bis e ogni altro atto inerente o connesso ai procedimenti di rimborso di cui al presente articolo sono esenti dabollo e da ogni altra tassa, imposta o diritto».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

11.7 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica all'articolo 23 lettere a) e b) della legge 27 dicembre 1997 n. 449. Proroga dei termini e rateizzazione debiti fiscali)

1. Il termine del 28 febbraio previsto dall'articolo 23 comma 2 lettera a) e b) della legge 27 dicembre 1997 n. 449 è prorogato al sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. Entro il termine di cui al comma precedente possono essere regolarizzati anche gli omessi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto

risultanti dalle dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni periodiche relative al 1996 e gli omessi versamenti delle imposte sui redditi, delle altre imposte, nonché dei contributi dovuti risultanti dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta 1° gennaio-31 dicembre 1996.

3. Ferme restando le misure della soprattassa prevista per gli anni 1995 e precedenti, gli ammontari dovuti per il 1996 sono maggiorati di un importo a titolo di soprattassa pari al 10 per cento.

4. I soggetti operanti nell'ambito delle aree territoriali di cui agli obiettivi 1,2 e 5b del regolamento CEE n. 2052/1988 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e in quelle per le quali la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità di interventi con decisioni richiamate nell'articolo 4 comma 2 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, i debitori per imposte e contributi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi fino al 31 dicembre 1996, possono regolarizzare la loro posizione debitoria anche in rete bimestrali esecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, con la sola maggiorazione degli interessi legali. Per le posizioni debitorie superiori a 100 milioni di lire la regolarizzazione può essere effettuata in 60 rate bimestrali; per le posizioni debitorie da 50 milioni a 100 milioni di lire in 36 rate bimestrali; per le posizioni debitorie inferiori ai 15 milioni e da 15 milioni a 50 milioni di lire la regolarizzazione può essere effettuata, rispettivamente, in 10 rate bimestrali ed in 20 rate bimestrali. L'importo delle rate, comprensivo degli interessi legali è calcolato con gli stessi criteri indicati nell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997 n. 79.

11.0.1 MONTAGNINO, POLIDORO. LO CURZIO, CASTELLANI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Riduzioni di sanzioni amministrative)

1. Le sanzioni amministrative previste al comma 6, dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 sono ridotte ad 1/6».

Conseguentemente sopprimere il comma 3 dell'articolo 19.

11.0.2 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Inapplicabilità delle sanzioni in materia fiscale per violazioni formali)

1. Le violazioni formali, anche in concorso con violazioni sostanziali, che non determinano alcun danno erariale non danno luogo ad applicazione di alcuna sanzione.

2. Si ha danno erariale quando la violazione formale comporta un minore ammontare di imposta o di imponibile.

Conseguentemente al comma 1, dell'articolo 39 aumentare la percentuale di riduzione del «5 per cento» ivi prevista, fino a concorrenza delle minori entrate.

11.0.3

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Art. 12.

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

12.4

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Sopprimere l'articolo.

12.45

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Al fine di rendere liquidi i crediti contributivi vantati dall'INPS e ancora non incassati, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico per gli anni 1999, 2000 e 2001, che assicurino un ricavo netto di lire 5.300 miliardi per l'anno 1999 e di lire 5.900 miliardi per gli anni 2000 e 2001, tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio.

È autorizzato altresì a determinare, tramite apposita convenzione con l'INPS, le modalità del rimborso».

12.38

MACERATINI, LA LOGGIA, D'ONOFRIO, AZZOLINI, BETTAMIO, BIASCO, CURTO, D'ALÌ, MANTICA, NOVI, TAROLLI, VEGAS, VENTUCCI, ZONOLETTI, MEDURI

Prima del comma 1 inserire i seguenti:

«01. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1998, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, delle legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63 e riportati nell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 mediante il versamento, entro il 31 marzo 1999, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, amministrative e penali nella misura del 4 per cento annuo, nel limite massimo del 10 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

02. La regolarizzazione avviene, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, in trentacinque rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1999. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 10, comma 13-*quinquies*, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. La scadenza della prima rata è fissata al 31 marzo 1999. L'importo delle rate, comprensivo degli interessi pari al 4 per cento annuo, è calcolato applicando al debito il coefficiente indicato alla tabella allegata al medesimo decreto-legge.

03. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 possono applicarsi, oltre che ai soggetti che abbiano presentato domanda di condono nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e nei termini di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge 28 marzo 1997, anche ai soggetti che abbiano presentato domanda di regolarizzazione contributiva ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 26 settembre 1996, n. 499 e dell'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, relativamente alla sorte del debito residuo.

04. Le obbligazioni sorte a titolo di somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative o penali per obblighi contributivi nei settori produttivi relativi ai periodi di cui al comma 1 soddisfatte entro la data in vigore della presente legge, sono estinte e non si dà luogo alla riscossione dei corrispondenti importi.

05. Possono essere corrisposti con le modalità e i termini previsti dal comma 4 anche i contributi che hanno formato oggetto di procedimento di regolarizzazione agevolata ai sensi di precedenti disposizioni per la parte del debito rimasto insoluto.

06. Nel caso di soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali localizzati nell'area del Mezzogiorno d'Italia e nelle zone di declino industriale, si determina la regolarizzazione attraverso settanta rate bimestrali consecutive di pari importo, considerando abbuono delle somme per sanzioni civili, amministrative, penali o somme aggiuntive di cui alla legge 29 febbraio 1998, n. 48, articolo 4 e maturate sino a tutto il mese di dicembre 1998.

07. Nel caso di soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assicurativi localizzati nelle aree colpite da calamità naturali nell'ultimo biennio, a far data da tutto il mese di dicembre 1998 si determina la regolarizzazione con le modalità esposte al comma precedente considerando scadenza della prima rata al 31 dicembre 1999.

08. Si uniforma il contenuto dei commi 01 e 06 al disposto del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, articolo 8, determinando l'intrasmissibilità delle sanzioni civili, amministrative, penali e somme aggiuntive di cui alla legge 29 febbraio 1998, n. 48, agli eredi quali singole persone o nell'ambito di continuazione, trasformazione, fusione o scissione di società oggetto di eredità».

12.41

OCCHIPINTI

Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «il valore netto dei crediti previdenziali pregressi nel settore agricolo attualmente in fase di contenzioso dovranno essere rideterminati in base al salario reale».

12.37

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA,
NOVI

Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «restano impregiudicate sia le attribuzioni dell'ente previdenziale per tutta l'attività preordinata alla formazioine del titolo esecutivo, sia la potestà di regolare in piena libertà la fase del pagamento spontaneo, concedono in tale fase, se del caso, dilazioni o rateazioni, soprattutto con riguardo ai contributi dovuti da enti pubblici territoriali e ai contributi agricoli arretrati o pendenti alla data del 31 dicembre 1998, per i quali il Governo dovrà approntare un provvedimento di rateizzazione della sola quota capitale».

12.31

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

All'articolo 12, primo comma, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «I crediti oggetto di contestazione nei procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione sono esclusi dalla cessione».

12.20

MORO, LAGO

All'articolo 12, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Non sono oggetto di cessione i crediti contributivi inferiori a lire 100 milioni».

12.21

MORO, LAGO

Al comma 2, dopo le parole: «Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale» inserire le seguenti: «e sentite le competenti commissioni parlamentari».

12.32 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

All'articolo 12, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «non si applica l'articolo 1264 del codice civile e».

12.22 MORO, LAGO

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «non si applica l'articolo 1264 del codice civile e».

12.33 D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA

Al comma 3, sostituire il terzo periodo, con il seguente: «L'INPS è tenuto a garantire l'esistenza, la liquidità e l'esigibilità dei crediti al tempo della cessione».

12.34 D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, VEGAS, MANIERI

Al comma 3, sostituire il terzo periodo, con il seguente: «L'INPS è tenuto a garantire l'esistenza, la liquidità e l'esigibilità dei crediti al tempo della cessione».

12.23 MORO, LAGO

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «ai sensi della normativa vigente» con le seguenti: «fino a sessanta bimestralità nelle province nelle quali il tasso medio di disoccupazione, secondo la definizione allargata ISTAT, rilevato per il 1998, è superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che siano confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988 e successive modificazioni».

12.19 PEDRIZZI, MAGLIOCCHETTI, MEDURI

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «ai sensi della normativa vigente» con le seguenti: «fino a sessanta bimestralità di tasso di interesse pari a quello fissato nell'ultima asta relativa ai BTP, decennali più lo 0,5 per cento, nelle province nelle quali il tasso medio di disoccupazione, secondo la definizione allargata ISTAT, rilevato per il 1998, è superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che siano confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988 e successive modificazioni».

12.19 (Nuovo testo)

PEDRIZZI, MAGLIOCCHETTI, MEDURI

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole «ai sensi della normativa vigente» con le seguenti: «fino a sessanta bimestralità».

12.18

PEDRIZZI, MAGLIOCCHETTI, MACERATINI, BEVILACQUA, MARRI, MEDURI

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole «ai sensi della normativa vigente» con le seguenti: «fino a sessanta bimestralità con applicazione di un tasso di interesse pari a quello fissato nell'ultima asta relativa ai BTP, decennali più lo 0,5 per cento».

12.18 (Nuovo testo)

PEDRIZZI, MAGLIOCCHETTI, MACERATINI, BEVILACQUA, MARRI, MEDURI

Alla fine del comma 3, aggiungere: «per i contributi agricoli arretrati pendenti alla data del 31 dicembre 1998 si prevede una reattivazione di 48 mesi per la sola quota capitale senza interessi».

12.40

MARINI, MANIERI, MELONI

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non possono essere ceduti i crediti oggetto di contestazione nei procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione».

12.35

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

Al comma 4, alle parole: «intermediari finanziari abilitati» aggiungere le parole: «all'esercizio dell'attività di recupero crediti di comprovata affidabilità».

12.1

FIGURELLI

Sopprimere il comma 5.

12.6 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 5, dopo le parole: «una società per azioni» aggiungere le seguenti: «, a maggioranza pubblica e, comunque, a totale compartecipazione disoggettidi cui al comma 4 del presente articolo».

12.46 CÒ CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della riforma della riscossione a mezzo ruolo, l'INPS è obbligato a iscrivere a ruolo i crediti ceduti, rende esecutivi i ruoli e li affida in carico ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, trasmettendo copia degli stessi al cessionario.

12.36 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'INPS è obbligato a iscrivere a ruolo, in numero non inferiore a sei rate, i crediti ceduti, rende esecutivi i ruoli e li affida in carico, per il tramite del cessionario di cui al comma 4, al concessionario della riscossione competente per territorio dove il debitore ha il domicilio fiscale»

12.24 MORO, LAGO

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «l'INPS è obbligato ad iscrivere a ruolo» aggiungere le seguenti: «in numero non inferiore a sei rate».

12.25 MORO, LAGO

Al comma 6, dopo le parole: «ad eccezione...» aggiungere «dei crediti assistiti da titolo esecutivo e quelli che hanno formato oggetto di pagamenti dilazionati o parziali».

12.8 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

Al comma 6, aggiungere dopo le parole: «già oggetto dei procedimenti civili di cognizione ordinaria e speciale».

12.9 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA

Alla fine del comma 6, dopo il punto, aggiungere: «Sono esclusi dalla cessione e dall'iscrizione a ruolo i crediti previdenziali risultanti da titoli esecutivi afferenti alle gestioni dei lavoratori autonomi e comunque non collegati all'automatismo di accredito sulle posizioni assicurative».

12.10 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. La cessione dei crediti di cui al presente articolo costituisce successione a titolo particolare nel diritto ceduto».

12.11 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI

Al comma 8, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.

12.26 MORO, LAGO

Al comma 8, sopprimere il quarto periodo.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

12.5 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 9, dopo le parole: «da corrispondere al concessionario» aggiungere le seguenti: «, che non possono essere superiori, al netto delle spese sostenute e rimborsate a seguito di opportuna documentazione, al 5 per cento dei crediti contributivi effettivamente versati dalla società annualmente all'INPS».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

12.47 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

12.7 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 10, dopo le parole: «comunicano all'INPS», aggiungere la seguente: «semestralmente.».

12.48 CÒ, GRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 10, dopo le parole: «comunicano all'INPS», aggiungere le seguenti: «e all'amministrazione finanziaria.».

12.2 FIGURELLI

Al comma 13, premettere le seguenti parole: «in base ai dati comunicati dal concessionario e dal cessionario sull'andamento delle riscossioni.».

12.3 FIGURELLI

Al comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dal concessionario della riscossione.».

12.27 MORO, LAGO

Al comma 17, sopprimere la parola: «unificata.».

12.39 IL GOVERNO

Al comma 18, alla fine del periodo aggiungere: «Non sono oggetto di cessione e di iscrizione a ruolo i crediti contributivi inferiori a lire 100 milioni.».

12.28 MORO, LAGO

Sostituire il comma 18, con il seguente:

«18-bis. I crediti contributivi inferiori a lire 100.000 devono intendersi annullati».

12.29

MORO, LAGO

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. In conseguenza dell'applicazione della norma di cui ai commi precedenti e della legge n. 337 del 28 settembre 1998, agli avvocati dell'INPS è attribuito il trattamento economico previsto dagli articoli 61 e 62 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dall'articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1993, n. 1611 e successive modificazioni ed integrazioni».

12.14

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. In conseguenza dell'applicazione delle norme di cui ai commi precedenti e della legge n. 337 del 28 settembre 1998, agli avvocati dell'INPS è attribuito il trattamento economico previsto dagli articoli 61 e 62 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dall'articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1993, n. 1611 e successive modificazioni ed integrazioni».

12.13

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. In conseguenza dell'applicazione delle norme di cui ai commi precedenti e della legge n. 337 del 28 settembre 1998, agli avvocati dell'INPS viene garantito il trattamento economico maturato a qualsiasi titolo al 31 dicembre 1998».

12.13a

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

Al comma 19, sopprimere le seguenti parole: «produce la liberazione del cedente nei confronti del cessionario e».

12.12

D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA

Alla fine dell'articolo, aggiungere i seguenti commi:

«Al fondo di gestione istituito presso l'INPS, ai sensi dell'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasferite anche

le somme necessarie per il pagamento degli onorari e dei diritti agli avvocati dell'INPS. Il diritto al pagamento nella misura già prevista dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, per gli avvocati dello Stato sorge qualora l'INPS sia vittorioso, senza condanna in suo favore all'onorario ed ai diritti, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi a favore degli invalidi civili di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Negli altri procedimenti giurisdizionali diversi dall'invalidità civile trattati dagli avvocati dell'INPS, qualora l'ente risulti vittorioso e ciononostante il giudice non condanni la parte soccombente al pagamento degli onorari e delle spese, ai predetti avvocati l'Istituto, con onere a carico del proprio bilancio, corrisponderà la metà da calcolarsi secondo il minimo della tariffa professionale.

Ai sensi dell'articolo 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70, gli accordi sindacali prevederanno la misura della partecipazione degli appartenenti al ruolo professionale legale INPS per l'attività da essi svolta, alle competenze e agli onorari erogati all'INPS.

Dopo il comma 4 dell'articolo 415 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma: «Altra copia del ricorso è notificata negli stessi termini di cui al presente articolo, a pena di improcedibilità della domanda, agli Enti previdenziali gestori di forma di assicurazione obbligatoria che possano far valere diritti autonomi nella controversia»».

12.17

D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA

Al comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. In conseguenza dell'applicazione delle norme di cui ai commi precedenti e della legge n. 337 del 28 settembre 1998, agli avvocati dell'INPS è attribuito il trattamento stipendiale previsto dagli articoli 61 e 62 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dall'articolo 21 del Regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modificazioni».

12.44

DE MARTINO, BERTONI

Al comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. In conseguenza dell'applicazione delle norme di cui ai commi precedenti e della legge n. 337 del 28 settembre 1998, agli avvocati dell'INPS spetta il trattamento retributivo globale nominalmente percepito nell'anno 1998, che verrà mantenuto costante ed invariato ai sensi del comma 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80».

12.43

DE MARTINO, BERTONI

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Le tipologie ed i valori dei crediti ceduti dall'INAIL nonché le modalità tecniche, i tempi ed il prezzo della cessione sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale. Il comma 11, primo periodo, si intende riferito all'INAIL nei limiti dei valori dei crediti determinati dal predetto decreto».

12.42

NAPOLI Roberto

Alla fine dell'articolo, aggiungere il seguente comma:

«19-bis. In conseguenza dell'applicazione delle norme di cui ai commi precedenti e della legge 28 settembre 1998, n. 337, agli avvocati dell'INPS viene garantito il trattamento economico maturato, a qualsiasi titolo, al 31 dicembre 1998».

12.16

D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA

Alla fine dell'articolo, aggiungere il seguente comma:

«19-bis. In conseguenza dell'applicazione delle norme di cui ai commi precedenti e della legge 28 settembre 1998, n. 337, agli avvocati dell'INPS viene garantito il trattamento economico previsto dagli articoli 61 e 62 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, nonché dall'articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni».

12.15

VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA

Aggiungere il seguente comma:

«20. Ferme restando le maggiorazioni previste in materia di regolamentazione rateale dei debiti contributivi previdenziali ed assistenziali e di sanzioni in caso di ritardato o omesso versamento degli stessi, con effetto dal 1° gennaio 1999, per la determinazione del tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, è preso a base il tasso ufficiale di sconto».

12.30

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Ferme restando le maggiorazioni previste in materia di regolamentazione rateale dei debiti contributivi previdenziali ed assistenziali e di sanzioni in caso di ritardato o omesso versamento degli stessi, con effetto dal 1° gennaio 1999, per la determinazione del tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, è preso a base il tasso ufficiale di sconto».

12.0.30

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12.bis.

1. Al comma 1 della legge n. 337 del 28 settembre 1998, alla lettera *a*), inserire le seguenti parole: “rimangono in vigore i contratti in essere per i quali la previsione di gara di evidenza pubblica non si applica”».

Conseguentemente, sopprimere all'articolo 39 il comma 2.

12.0.1

D'ALÌ

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12.bis.

1. Al comma 1 della legge n. 337 del 28 settembre 1998, sostituire la lettera *t*) con la seguente: “previsione della possibilità, per le società concessionarie, di esercitare l'attività di recupero crediti, venga considerata come mera eccezione per determinati soggetti, al fine di evitare la commistione, in capo alle stesse società dell'attività di riscossione delle entrate per gli enti pubblici e di recupero crediti per i soggetti privati”».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere il comma 2.

12.0.2

D'ALÌ

Art. 13.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«Il limite di reddito nei casi in cui sia previsto come condizione per il conferimento dei trattamenti od assegni di guerra relativi alle vedove dei grandi invalidi ascritti alla tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915 e successive modificazioni, è stabilito in lire 23.000.000 con decorrenza dal 1° gennaio 1999 ed è soggetto all'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989 n. 342».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 13.

13.7 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Sopprimere l'articolo.

13.1 MORO, LAGO

Sopprimere l'articolo.

13.2 D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

13.3 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

L'articolo 13, comma 1, è così modificato:

«1. Il Governo è autorizzato a costituire una società per azioni con capitale sociale iniziale di 10 miliardi di lire, avente per oggetto esclusivo la gestione dei rimborsi di imposta e contributivi; il pagamento di quanto dovuto per tali rimborsi è assicurato dalla riscossione dei crediti di imposta e contributivi che saranno ceduti alla predetta società dallo Stato, dagli enti pubblici previdenziali e dal cessionario dei crediti INPS e INAIL».

13.4 NAPOLI Roberto

Al comma 1, sopprimere la parola: «iniziale».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

13.5 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I crediti d'imposta e contributivi inferiori a lire 100.000 devono intendersi annullati».

13.6 MORO, LAGO

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.

*(Onorari spettanti agli avvocati INPS
e norme anti evasione contributiva)*

1. Al fondo di gestione istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasferite, a far carico sui trasferimenti annuali dello Stato all'Istituto, anche le somme necessarie per il pagamento degli onorari e dei diritti degli avvocati dell'INPS.

2. Il diritto al pagamento nella misura già prevista dal Regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 per gli avvocati dello Stato sorge qualora l'INPS sia vittorioso, senza condanna in suo favore, nei procedimenti relativi alla concessione di prestazioni in favore degli invalidi civili di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 130.

3. Negli altri procedimenti giurisdizionali, diversi dall'invalidità civile, trattati dagli avvocati dell'INPS, qualora l'Istituto risultati vincente e tuttavia il giudice non condanni la parte soccombente al pagamento degli onorari e delle altre spese, viene riconosciuto, a carico del bilancio dell'INPS, la metà dell'onorario calcolato in base alla tariffa minima processuale.

4. Ai sensi dell'articolo 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70 gli accordi sindacali prevederanno la misura della partecipazione degli appartenenti al ruolo professionale legale INPS, per l'attività da essi svolta, alle competenze ed agli onorari pagati all'INPS.

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 415 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente: «4-bis. Altra copia del ricorso è notificata, negli stessi termini di cui al presente articolo, a pena di improcedibilità della domanda, agli Enti previdenziali gestori di forme di assicurazione obbligatoria che possano far valere diritti autonomi nella controversia».

13.0.1

OCCHIPINTI

Art. 14.

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

14.1

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 2, sostituire la cifra: «20.000», con la seguente: «50.000».

14.2

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A ciascun contribuente è altresì restituito l'importo del decaduto contributo al servizio sanitario nazionale (la cosiddetta «tassa sulla salute, istituita dalla legge n. 41 del 1986 ed attualmente sostituita da nuova imposta) effettivamente trattenuto o versato. Per le modalità e i tempi di restituzione della predetta somma si applicano le norme di cui ai precedenti commi».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

14.3

BEVILACQUA, MONTELEONE, MEDURI, MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI

Dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente:

«Art. 14-bis.

(Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo)

1. All'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, le parole: «Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi» sono sostituite dalle seguenti parole: «Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e delle ritenute sugli interessi dei depositi e conti correnti bancari risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dalla dichiarazione del sostituto d'imposta»;

al comma 3, le parole: «Le eccedenze di imposta cedute sono computate dai cessionari in diminuzione dei versamenti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi», sono sostituite dalle seguenti parole: «Le eccedenze di imposta e di ritenute cedute sono computate dai cessionari in diminuzione dei versamenti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e delle ritenute sugli interessi dei depositi e conti correnti bancari».

14.0.1

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

Art. 15.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Riscossione tasse automobilistiche)

1. I soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'articolo 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

15.0.1

CASTELLI, MORO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 17, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prima delle parole: «i tabaccai» *inserire le seguenti:* «Gli uffici di consulenza automobilistica, le autoscuole e».

2. Analogamente, all'articolo 17, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prima delle parole: «i tabaccaï» *inserire le seguenti*: «gli uffici di consulenza automobilistica, le autoscuole,».

15.0.2

VEDOVATO, FERRANTE

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizione modificativa e integrativa dell'articolo 2, comma 54, della legge n. 662 del 1996)

1. Nel caso di abusi edifici condonati ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94 ricadenti in nuclei sorti spontaneamente per i quali i Comuni abbiano provveduto ad adottare un provvedimento di perimetrazione, ai sensi dell'articolo 29 della legge 47/85, o una delibera di definizione urbanistica, ai sensi del comma 54, articolo 2, legge 662/96, l'indennità risarcitoria del danno ambientale è stabilita per tutte le tipologie di abuso in modo forfettario in una sanzione amministrativa pari a lire 1.000.000.

2. Nel caso di abusi ricadenti nella casistica del comma 1 e che hanno beneficiato delle agevolazioni per la prima casa previste dagli articoli 34 e 35 della legge 47/85 la sanzione amministrativa di cui al comma 1 è ridotta del 50 per cento.

15.0.3

D'ALESSANDRO PRISCO, PAROLA, FALOMI, MELE

Art. 16.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 16.

1. Nell'ambito del processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, i consegnatari degli immobili curano l'adeguamento della redditività dell'immobile al valore di mercato e comunque ad una cifra non inferiore ad un coefficiente di rivalutazione dell'1,5 della rendita catastale calcolata in base alla normativa vigente in ogni esercizio finanziario».

16.1

D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA,
MUNGARI

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro delle finanze», sopprimere le parole da: «e, relativamente», fino a: «...attività culturali», e aggiungere in fine le seguenti parole: «Gli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 23 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonchè ai sensi dell'articolo 822 del codice civile, sono inalienabili. Gli atti con i quali lo Stato, le Regioni, le Provincie, comprese quelle autonome di Trento e Bolzano, e i comuni predispongono l'alienazione di beni immobili non soggetti a tutela devono essere preventivamente comunicati al Ministero per i beni culturali».

Conseguentemente all'articolo 39, al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «relative al Ministero della difesa e di quelle».

16.2 RIPAMONTI, SARTO, BORTOLOTTI, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, cancellare le parole: «e, relativamente agli immobili soggetti a tutela, con il Ministro per i beni culturali».

16.3 FIGURELLI

Al comma 1, dopo le parole: «per i beni e le attività culturali», aggiungere le seguenti: «ad esclusione del patrimonio INAIL che, per istituzione, è riserva tecnica per gli assicurati».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

16.4 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 1, sostituire le parole: «può conferire», con le altre: «può affidare in concessione, conferire».

16.5 FIGURELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «a società per azioni, anche appositamente costituite».

16.6 LAGO, MORO, GASPERINI, SPERONI

Al comma 1, dopo la parola: «azioni», aggiungere le seguenti: «o a responsabilità limitata».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

16.7 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 1, dopo le parole: «appositamente costituite», aggiungere le seguenti: «purchè abbiano garanzie solide e siano sottoposte al controllo del Ministero del Tesoro che, di questo, relazionerà al Parlamento».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

16.8 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «o diritti reali...», fino alla fine del comma.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

16.9 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «al fine di renderne effettivi i diritti di prelazione, l'amministrazione finanziaria informa il comune e la regione ove i beni sono situati della propria determinazione ad affidarli in concessione, a conferirli, o a venderli».

16.10 FIGURELLI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «oppure, ove...» fino alla fine del comma.

16.11 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tutti gli atti connessi con le operazioni di alienazione e conferimento di cui al presente articolo sono esenti da imposte e tasse».

16.12

IL RELATORE

Sopprimere il comma 3.

16.13

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, sostituire le parole: «Le società» con le seguenti: «I soggetti pubblici o privati».

16.14

LAGO, MORO, GASPERINI, SPERONI

Al comma 3, dopo le parole: «sono conferiti beni» sostituire le parole: «sono affidati in concessione beni».

16.15

FIGURELLI

Al comma 3, dopo le parole: «beni che non possono essere alienati» con le altre: «beni del Demanio».

16.16

FIGURELLI

Al comma 3, aggiungere le parole: «, non inferiore al 5 per cento al reddito derivante da detti beni alla società di cui trattasi».

16.17

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 4.

16.18

LAGO, MORO, GASPERINI, SPERONI

Al comma 4, sopprimere le parole: «fermi restando i vincoli gravanti sui beni».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

16.19 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 4, dopo le parole: «possono appartenere...» fino alla fine del comma con le seguenti: «devono appartenere ad amministrazioni pubbliche».

16.20 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 4, sostituire le parole: «e a soggetti» con le seguenti: «o/a soggetti».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

16.21 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

16.22 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 6.

16.23 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«Nell'ambito del processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, i consegnatari degli immobili curano l'adeguamento della redditività dell'immobile al valore di mercato e comunque ad una cifra non inferiore ad un coefficiente di rivalutazione dell'1,5 della rendita catastale calcolata in base alla normativa vigente in ogni esercizio finanziario».

16.24 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI

Al comma 6, dopo le parole: «Possono essere affidati» aggiungere le seguenti: «, per un periodo non superiore a venti anni».

16.25 RIPAMONTI, SARTO, BORTOLOTTO, LUBRANO DI RICCO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, SEMENZATO

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: privati aggiungere le seguenti: purchè ritenuti soggetti validi e diano garanzie di utile utilizzo.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

16.26 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nel caso in cui le concessioni e i contratti di cui al presente comma abbiano ad oggetto beni immobili soggetti a tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, gli interventi ammessi devono unicamente riguardare il restauro e il risanamento conservativo degli immobili stessi».

16.27 RIPAMONTI, SARTO, BORTOLOTTO, LUBRANO DI RICCO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, SEMENZATO

Al comma 6, sopprimere le parole: «in accordo con il terzo finanziatore».

16.28 CARUSO, BUCCIERO, MEDURI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Viene data priorità nella concessione dei beni dismessi dal patrimonio immobiliare statale ad associazioni senza fini di lucro che abbiano come scopo la creazione di case famiglia per disabili gravi o non autosufficienti, a nuclei familiari singoli che abbiano a carico una persona con handicap con oltre il 65 per cento di invalidità o nuclei familiari con un reddito inferiore ai 100.000.000 di lire annui che abbiano a carico 3 o più figli minori o maggiorenni non economicamente indi-

pendenti. L'agevolazione è estesa anche nel caso di coniugi che abbiano ottenuto l'affidamento preadottivo del minore.

A tutti i soggetti sopra menzionati viene applicato il reddito catastale minimo».

16.29

MARRI, BEVILACQUA, PACE, BONATESTA, CAMPUS,
MEDURI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Viene data priorità nella concessione dei beni dismessi dal patrimonio immobiliare statale ad associazioni senza fini di lucro che abbiano come scopo la creazione di case famiglia per disabili gravi o non autosufficienti, a nuclei familiari singoli che abbiano a carico una persona con handicap con oltre il 65 per cento di invalidità o nuclei familiari con un reddito inferiore ai 100.000.000 di lire annui che abbiano a carico 3 o più figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti. L'agevolazione è estesa anche nel caso di coniugi che abbiano ottenuto l'affidamento preadottivo del minore.

A tutti i soggetti sopra menzionati viene applicato il reddito catastale minimo».

16.30

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 15, comma 1, della legge 29 novembre 1984, n. 798, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: "g) complesso monumentale dell'immobile Dogana Vecchia alla Punta della salute". Inoltre, dopo il predetto comma 1, inserire il seguente: "1-bis. La consegna dell'immobile di cui al comma 1, lettera g), avverrà non appena cessata la destinazione a sede degli uffici della circoscrizione doganale di Venezia e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, in conformità a quanto previsto dall'accordo di programma concluso il 29 maggio 1997 tra il comune di Venezia e le direzioni generali del dipartimento del territorio e del dipartimento della dogana del Ministero delle finanze».

16.31

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 7, sostituire le parole: del Ministro delle finanze e degli altri Ministri competenti *con le seguenti:* e dei Ministri competenti previo parere delle competenti Commissioni Parlamentari.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

16.32 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

16.33 TAROLLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 172, è sostituito dal seguente:

“1. Il prezzo di cui all'articolo 2 è determinato dall'ufficio tecnico erariale di ciascuna provincia con riguardo alla valutazione del solo terreno con riferimento alle caratteristiche originarie”».

16.35 MANFROI, SERENA

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

16.36 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì trasferite a titolo gratuito ai comuni nel cui territorio sono situate, anche se appartenenti a regioni a statuto ordinario, le saline, o parti di esse, di proprietà dello Stato, che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano più utilizzate a fini produttivi.

16.37 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì trasferite a titolo gratuito ai comuni nel cui territorio sono situate, anche se appartenenti a regioni a statuto ordinario, le saline, o parti di esse, di proprietà dello Stato, che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano più utilizzate a fini produttivi.

16.38 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

Al comma 8, alla fine aggiungere:

«L'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzata a cedere a titolo gratuito ai Comuni nel cui territorio insistono le aree dismesse dall'attività produttiva sulle quali sono stati realizzati interventi di edilizia economica e popolare ed opere pubbliche e di pubblico interesse».

16.39 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «centottanta».

16.40 SARTO, RIPAMONTI, BORTOLOTTA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al primo periodo del comma 5, dell'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sostituire la parola: “novanta” con la seguente: “centoventi”».

16.40 (Nuovo testo) SARTO, RIPAMONTI, BORTOLOTTA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«9. Gli alloggi di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, sono comunque alienati, agli assegnatari che ne facciano richiesta, indipendentemente dai limiti stabiliti al comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560. In tal caso si applicano le modalità di cessione stabilite dalla stessa legge 24 dicembre 1993, n. 560».

16.41 MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«9. Alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni, è apportata la seguente modifica: «all'articolo 1, comma 4, infine, aggiungere il seguente periodo: «Gli alloggi di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, sono comunque alienati, indipendentemente dai limiti di cui al presente comma, agli assegnatari che ne facciano richiesta e con le modalità di cui al presente articolo».

16.42 MACERATINI, MANTICA, PALOMBO, PELLICINI, MEDURI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«8. Gli alloggi di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, sono comunque alienati, indipendentemente dai limiti di cui al presente comma, agli assegnatari che ne facciano richiesta e con le modalità di cui al presente articolo».

16.34 MARRI, BEVILACQUA, PACE, BONATESTA, CAMPUS, MEDURI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9. I privati che – a norma delle Leggi n. 579 del 31 dicembre 1993 e n. 177 del 5 febbraio 1992 abbiano titolo per richiedere il trasferimento a proprio favore dei beni demaniali e patrimoniali da cedersi agli Enti individuati dai suindicati provvedimenti legislativi, possono richiederne l'alienazione a proprio favore direttamente al Ministro delle Finanze.

Il Ministro, accertata la sussistenza della legittimazione dei privati alla proposizione della domanda, è autorizzato a trasferire con proprio decreto, ai privati che ne abbiano fatto domanda, i beni di cui alla precedente disposizione.

I Comuni nel cui territorio è situato il bene oggetto di dismissione hanno, in ogni caso, diritto di prelazione da esercitarsi nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del Ministro.

Oltre al prezzo della cessione, stabilito dal competente Ufficio Tecnico Erariale secondo le procedure di cui ai provvedimenti precedenti, da corrispondersi al Ministero delle Finanze direttamente da parte dei privati richiedenti, questi sono tenuti, inoltre, a corrispondere al Comune, nel cui territorio ricadono i beni, una indennità ulteriore per le opere di urbanizzazione.

Dal momento della presentazione della domanda al Ministro, sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree e dei beni, comunque motivati.

16.43 RECCIA, MEDURI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

I privati che – a norma delle Leggi n. 579 del 31 dicembre 1993 e n. 177 del 5 febbraio 1992 – abbiano titolo per richiedere il trasferimento a proprio favore dei beni demaniali e patrimoniali da cedere agli Enti individuati dai suindicati provvedimenti legislativi, possono richiederne l'alienazione a proprio favore direttamente al Ministro delle Finanze.

Il Ministro, accertata la sussistenza della legittimazione dei privati alla proposizione della domanda, è autorizzato a trasferire con proprio decreto, ai privati che ne abbiano fatto domanda, i beni di cui alla precedente disposizione.

I Comuni nel cui territorio è situato il bene oggetto di dismissione hanno, in ogni caso, diritto di prelazione da esercitarsi nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del Ministro.

Oltre al prezzo della cessione, stabilito dal competente Ufficio Tecnico Erariale secondo le procedure di cui ai provvedimenti precedenti, da corrispondersi al Ministero delle Finanze direttamente da parte dei privati richiedenti, questi sono tenuti, inoltre, a corrispondere al Comune, nel cui territorio ricadono i beni, una indennità ulteriore per le opere di urbanizzazione.

Dal momento della presentazione della domanda al Ministro, sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree e dei beni, comunque motivati.

16.44

PALUMBO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Sulla attuazione delle disposizioni del presente articolo, sulla entità e qualità della valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato e sull'attività delle società di cui al comma 3, i Ministri del tesoro e delle Finanze presentano una relazione annuale al Parlamento».

16.45

FIGURELLI

Inserire come ultimo comma: «con successivo provvedimento legislativo si provvederà a disciplinare in un testo unico la gestione economica, le forme di valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili dello Stato, le procedure del loro trasferimento agli enti locali».

16.46

FIGURELLI

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16-bis.

(Interventi di conservazione e restauro di cose di interesse storico o artistico)

1. Sono interamente deducibili dal reddito delle persone fisiche o giuridiche, sulla base di un progetto approvato dalla Soprintendenza competente:

a) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla conservazione e strettamente attinenti alla manutenzione, protezione o restauro delle cose

o delle collezioni di cui agli articoli 3 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e degli archivi o documenti di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

b) le spese per gli impianti di sicurezza e per quelli finalizzati alla buona conservazione delle cose di cui alla precedente lettera a), anche se tali cose o collezioni, nel caso di beni mobili, sono conservate in edifici non vincolati.

2. Le spese, incluse quelle per gli impianti tecnologici e quelle giudicate necessarie per la fruizione del bene in base al suo decoro ed alla sua destinazione d'uso, sono deducibili in base ad una certificazione di necessità rilasciatoa dalla Soprintendenza stessa contestualmente all'approvazione del progetto di cui all'articolo 18 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

3. La congruità delle spese di cui ai commi 1 e 2 è attestata con perizia giurata del direttore dei lavori. La certificazione di cui al comma 2 e la perizia giurata, ove non debbano essere allegate alle dichiarazioni annuali dei redditi, debbono essere esibite su richiesta dei competenti uffici finanziari.

4. Qualora le spese di cui ai commi 1 e 2 superino l'ammontare del reddito complessivo per l'anno a cui si riferiscono, ai fini della deducibilità, esse possono essere imputate a più esercizi successivi per un massimo di dieci.

5. Il mutamento di destinazione dei beni, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire il diritto di prelazione dello Stato sui beni mobili e immobili vincolati, la tenuta esportazione o spedizione non autorizzata, determinano la decadenza delle agevolazioni godute e, inoltre, il pagamento di una pena pecuniaria pari all'ammontare delle agevolazioni stesse. L'amministrazione per i beni culturali e ambientali da immediata comunicazione agli uffici tributari e all'interessato, delle violazioni che comportano tale decadenza; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta dovuta, della pena pecuniaria e dei relativi accessori».

16.0.1

FUMAGALLI CARULLI

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Proroga termini)

Il termine ultimo di presentazione delle istanze intese ad ottenere il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e fissato al 31 dicembre 1995 per le opere realizzate abusivamente in data antecedente al 31 dicembre 1993, viene prorogato al 31 marzo 1999».

16.0.2

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, aggiungere: «Le unità immobiliari di interesse storico-artistico sottoposte al vincolo della legge 1 giugno 1939, n. 1089, vengono contraddistinte nei registri catastali dall'annotazione "Bene Culturale". In tali registri le relative rendite catastali vengono determinate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 413».

16.0.3

PASSIGLI

Art. 17.

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge n. 266 del 1991 e le ONLUS come decreto legge n. 460 del 1997 sono esonerate dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per gli apparati installati sui mezzi adibiti a servizi socio sanitari e di protezione civile».

Conseguentemente, il contributo di cui al comma 2 è corrispondentemente incrementato dello 0,13 per cento annuo.

17.1

PETRUCCI, CAPALDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis Alle aziende pubbliche e private esercenti il trasporto pubblico di persone in ambito urbano e suburbano per mezzo di filovie, tramvie e metropolitane è riconosciuto uno sconto, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sulle usuali tariffe elettriche applicate dall'ente erogatore pari al 45 per cento. Il costo per l'ente erogatore dello sconto è posto a carico dello Stato».

17.2

TERRACINI

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «I titolari di concessioni di servizi di telecomunicazioni ovvero di licenze per l'installazione e forniture di reti di telecomunicazioni pubbliche, per servizi di telefonia vocale o di servizi di comunicazione mobili e personali, ver-

sano un contributo finalizzato alla promozione, diffusione e sviluppo della società dell'informazione attraverso tecnologie, servizi e sistemi innovativi».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

17.3

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, sostituire le parole da: «per il 1999 nella misura...», fino a: «del 2 per cento», con le altre: «nella misura del 6 per cento dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2022».

17.5

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di promuovere la diffusione della comunicazione informatica tramite personal computer individuali e familiari per il 1999 è istituito un apposito fondo di 40 miliardi.

Nei limiti della disponibilità dello stanziamento il Ministero dell'Industria disporrà entro il 30 marzo un regolamento che preveda le modalità del contributo alle persone fisiche previsto in ragione del 15 per cento sul totale sempre che uno sconto almeno pari sia praticato dal venditore. In ogni caso il contributo non potrà superare le 300.000 lire.

Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 1° aprile 1999 e il 31 dicembre 1999 e risultanti da contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo, a condizione che nel sistema informatico in questione siano compresi Modem per la connessione alla rete telematica.

Conseguentemente al secondo periodo le parole: «per il 1999 nella misura del tre per cento», sono sostituite dalle parole: «per il 1999 nella misura del 3,05 per cento».

17.25

SEMENZATO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SAR-
TO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «e per il 2002 nella misura del 2 per cento» con le seguenti: «, per il 2002 nella misura del 2 per cento e per il 2003 nella misura dell'1,5 per cento».

17.6

IL GOVERNO

Al comma 2, secondo periodo aggiungere in fine le parole: al netto di quanto corrisposto ad altri operatori per altri servizi o prestazioni.

Conseguentemente all'A.S. 3662 dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 4) annesso all'A.C. 5267 sopprimere le parole: per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

- a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;*
- b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.*

Conseguentemente all'A.S. 3662, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

Art. 20.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario)

Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Conseguentemente all'A.S. 3662, sostituire l'articolo 20 con il seguente:

Art. 20.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni)

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono

ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Conseguentemente all'A.S. 3662, all'articolo 39, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, apportare la seguente modifica:

a) all'articolo 14, alla fine del primo comma sono aggiunte le seguenti parole: "e che non abbiano un numero di soci superiore a 250 persone"».

17.7

MORO, CASTELLI, LAGO

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «Per i soggetti con fatturato...» fino a «di perdite di esercizio».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

17.8

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, terzo periodo, in fine, inserire le seguenti parole: «Ai fini del calcolo del fatturato cui si applica il contributo di cui sopra, tale fatturato verrà calcolato al netto di qualunque pagamento corrisposto ad un altro operatore assoggettato, in via di principio, al pagamento del medesimo contributo. Il contributo oggetto del presente comma è, per tutto il periodo in cui rimarrà applicabile, sostitutivo di tutti i contributi ed oneri previsti ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318. Il contributo non è comunque dovuto nel caso di esercizio in perdita».

17.11

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, NOVI

Sopprimere il comma 2.

17.11a

....

Al comma 2, quarto periodo, dopo la frase: «per questi ultimi il contributo non è dovuto in caso di perdite di esercizio» aggiungere la seguente: «Per fatturato si intende l'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti dalle Società nell'esercizio dei servizi in concessione o autorizzati, detratto quanto, in relazione allo svolgimento degli stessi servizi, risulta corrisposto ad altro concessionario o soggetto autorizzato all'esercizio di rete telefonica pubblica, il quale se ne fa carico in quanto onere di sua competenza».

17.9

FALOMI, ROGNONI

Al comma 2, quarto periodo, dopo la frase: «per questi ultimi il contributo non è dovuto in caso di perdite di esercizio» aggiungere la seguente: «Per fatturato si intende l'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti dalle Società nell'esercizio dei servizi in concessione o autorizzati, detratto quanto, in relazione allo svolgimento degli stessi servizi, risulta corrisposto ad altro concessionario o soggetto autorizzato all'esercizio di rete telefonica pubblica, il quale se ne fa carico in quanto onere di sua competenza».

17.10

BESSO, CORDERO, IULIANO, BESOSTRI

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole da: «per il 1999 al 70 per cento...» fino a «dovuto per l'anno precedente» con le seguenti: «pari al 95 per cento di quello dell'anno precedente».

17.4

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

17.12

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 4.

17.13

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

17.14

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Sostituire le parole: «comma 4», con le seguenti: «commi 4 e 1».

17.14/1

MARRI, BEVILACQUA, PACE, BONATESTA, BORNACIN, CAMPUS

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verrà emesso adeguato e specifico regolamento attuativo dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, secondo i principi generali sanciti dal decreto del Presidente della Repubblica stesso e correlato alle direttive comunitarie 96/2-97/13, nonché 388/90».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

17.15

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I contributi inerenti alle attività di telecomunicazioni ad uso privato sulla base dei criteri stabiliti nei commi 20 e 21 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sono fissati in proporzione alla copertura territoriale della società o del consorzio di appartenenza della rete. L'importo non potrà comunque essere inferiore a quello dovuto per il 1998 aumentato di una percentuale pari al tasso programmato d'inflazione».

17.16

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 6, dopo le parole: «delle comunicazioni» inserire le seguenti: «da emettersi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» e sopprimere le parole da: «in misura» fino alla fine del periodo.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

17.17

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di garantire il rispetto del Diritto comunitario secondo i principi di “ragionevolezza e proporzionalità dei contributi richiesti per il rilascio delle licenze individuali” come sancito dalla Direttiva 96/2 EEC, il decreto del Ministro delle comunicazioni 18 dicembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell’11 febbraio 1997 (Canoni e quote supplementari delle concessioni radiocomunicazioni ad uso privato) è abrogato.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all’emendamento 1.1.

17.18 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: «se ed in quanto compatibili con il diritto comunitario. Fino a tale determinazione i contributi in parola saranno quelli previsti dalla struttura tariffaria del precedente impianto legislativo, del decreto ministeriale 18 dicembre 1981 e successivo emendamento 24 giugno 1982, ridotto del 60 per cento, per essere così intanto in linea con altri Stati membri e la legislazione EU».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all’emendamento 1.1.

17.19 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. Il Ministero delle finanze procede alla cessione, su apposita istanza da parte del comune di Ventimiglia, delle aree dell’alveo del fiume Roia e terreni demaniali occupati, per costruzione delle opere di interesse pubblico comprese all’interno del “Piano insediamenti produttivi”, in località Fogliarè, opportunamente arginate.

La cessione è finalizzata alla realizzazione e completamento del citato Piano, degli insediamenti produttivi, nonché delle relative infrastrutture e pertinenze.

L’Ufficio tecnico erariale di Imperia procederà d’intesa con il co-

mune di Ventimiglia alla identificazione e ricognizione delle aree suddette.

Il prezzo della cessione di cui al presente comma non potrà essere superiore al 50 per cento del valore delle sole aree determinato dall'Ufficio tecnico erariale di Imperia e l'indennità per la pregressa occupazione delle aree demaniali non potrà essere superiore al 20 per cento del canone determinato dallo stesso ufficio, sulla base dei valori comuni in commercio».

17.20

TERRACINI

Sostituire le parole: «dei commi 5» con le altre: «dei commi 2».

Conseguentemente cancellare le parole: «salvo quanto previsto dal comma 2».

17.21

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Viene esteso il contributo dovuto dalla concessionaria pubblica per l'uso delle frequenze di irradiazione del segnale, ai concessionari televisivi nazionali privati che occupano lo spettro di frequenze utili alla copertura nazionale prevista dalla legge».

17.22

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Sulla base del nuovo diritto tendente al fine di favorire la concorrenza nel settore delle telecomunicazioni per l'utilizzo delle frequenze radioelettriche, delle direttive comunitarie e delle nuove tecnologie innovative nell'uso delle frequenze radioelettriche stesse, nonché lo sviluppo delle imprese ed una maggiore trasparenza nell'impiego ed una maggiore risorsa e sviluppo, viene avviato lo studio per una riforma del testo unico delle disposizioni in materia di telecomunicazioni.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

17.23

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Sono estese alle imprese di trasporto e di spedizione le agevolazioni di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché alle leggi 8 agosto 1995, n. 341, 19 dicembre 1992, n. 488, 5 ottobre 1991, n. 317 e 28 novembre 1965, n. 1329».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 13.

17.24 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Il costo del traffico telefonico, sostenuto da una linea cellulare che opera esclusivamente su numeri appartenenti a centrali operative regolarmente autorizzate per svolgere servizi di sicurezza ed emergenza, è detraibile al cento per cento, sulla base delle risultanze dei tabulati del gestore della telefonia mobile.

2. La tassa di concessione governativa prevista per gli apparecchi cellulari che svolgono esclusivamente il servizio di cui al comma 1, è ridotta a lire 5.000 (cinquemila) mensili.

3. Conseguentemente il Ministero delle finanze è autorizzato entro 2 mesi dall'approvazione della presente legge ad elevare l'imposta di base sui tabacchi fino a concorrenza dell'importo dell'onere derivante dal presente articolo».

17.0.1 DI BENEDETTO

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Norme in materia di trasparenza nei servizi pubblici)

1. I gestori o esercenti pubblici servizi devono evidenziare nelle fatture le penalità e gli interessi, a carico degli utenti, in caso di ritardato pagamento. Gli interessi di mora non possono essere superiori, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti percentuali.

2. Non sono ammessi addebiti per la spedizione della fattura».

17.0.2 MORO, LAGO

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni sulla riscossione dei canoni TV)

1. A parziale modifica del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, nel caso di ingiunzione emessa dall'ufficio del registro abbonamenti radio e televisione (URAR) per il pagamento del canone di abbonamento alla RAI-TV, l'eventuale pagamento dell'obbligazione al creditore stesso viene effettuata presso le sedi distaccate delle Esattorie e degli Istituti preposti al recupero nel domicilio del debitore.

2. Per l'opposizione agli atti ingiuntivi emessi dall'URAR è competente il pretore del luogo ove è sorta la controversia.

3. Può essere altresì applicato l'articolo 28 del codice di procedura civile.

4. Trascorsi tre mesi dal mancato rinnovo dell'abbonamento RAI-TV, lo stesso si ritiene disdetto tacitamente.

5. La RAI-TV può richiedere altresì, tramite un avviso postale con tassa a carico del mittente una dichiarazione dalla quale si possa evincere il mancato possesso di un apparecchio televisivo».

Consequentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

17.0.3

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Art. 18.

Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

«a-bis) 2,2 per cento dei ricavi fino a lire 1 miliardo».

Consequentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

18.1

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

18.2

IL GOVERNO

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente all'articolo 4, lettera c) sostituire le parole: «1.500 miliardi» con le seguenti: «1.480 miliardi».

18.2 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente all'articolo 62, comma 1, modificare i seguenti importi come segue:

«970» in «950»

«400» in «380».

18.2/a (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

18.3

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, il n. 2) dell'articolo 3, comma 134, lettera d), è soppresso».

18.4

FIGURELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il comma 9, dell'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, è sostituito dal seguente:

“9. Con i regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e le modalità

di applicazione degli studi di settore, anche in deroga al comma 10.»».

18.5

FIGURELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si compie il trentesimo anno dalla prima immatricolazione in Italia o in altro Stato, gli autoveicoli e i motoveicoli, anche se successivamente radiati o reimmatricolati, non sono più soggetti al pagamento di un bollo di circolazione fisso di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motocicli».

18.6

DE LUCA Athos

All'articolo 39, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione dei servizi televisivi e di telecomunicazioni via cavo e via satellite, sono soggetti ad Iva al 10 per cento la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione all'interno degli edifici e delle abitazioni di segnali provenienti da reti via cavo o via satellite, la riqualificazione di quelli esistenti nonché l'acquisto dei relativi apparati atti alla decodificazione».

Consequentemente all'articolo 18, il comma 3 è abrogato.

18.30

FALOMI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai lavoratori ed agli studenti pendolari, è riconosciuto, in sede di dichiarazione dei redditi, uno sgravio fiscale pari al 50 per cento delle somme spese e documentate per l'acquisto di biglietti/abbonamenti relativi a mezzi di trasporto pubblico urbano ed extra urbano».

Consequentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

18.7

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«6. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveico-

li e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *f)* e *h)* e 54, comma 1, lettere *a)*, *c)* e *f)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi primo e secondo, della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *f)* e *h)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)*, *c)* e *f)*, *...(omissis)*».

Consequentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

18.8

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«6. Sono compresi tra i veicoli che godono di agevolazioni sulle imposte sui redditi e sull'imposta sul valore aggiunto i veicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *f)* e *h)* e 54, comma 1, lettere *a)*, *c)* e *f)*, del decreto 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie adattati in funzione di limitazioni permanenti delle capacità motorie e, quindi, per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi primo e secondo, della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *f)* e *h)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)*, *c)* e *f)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie».

Consequentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

18.9

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Sono stanziati 10 miliardi annui per il triennio 1999-2001 per la sperimentazione di contratti di servizio delle ferrovie metropolita-

ne da stipularsi tra la provincia e le Ferrovie dello Stato spa. Il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce con proprio decreto entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge i criteri per accedere ai finanziamenti. Nell'erogazione di questi è data preferenza ai contratti di servizio già stipulati».

Conseguentemente all'articolo 18, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la misura dei compensi spettanti ai soggetti incaricati della riscossione delle somme di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, riguardante la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa, è determinata in base al numero dei modelli presentati dal contribuente anzichè dal numero dei codici tributo in essi contenuti».

18.10

CASTELLI, MORO, LAGO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 162:

500 milioni con 2 miliardi;
300 milioni con 1 miliardo;
200 milioni con 1 miliardo».

Conseguentemente all'articolo 18, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la misura dei compensi spettanti ai soggetti incaricati della riscossione delle somme di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, riguardante la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa, è determinata in base al numero dei modelli presentati dal contribuente anzichè dal numero dei codici tributo in essi contenuti».

18.11

CASTELLI, MORO, LAGO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per la sperimentazione dei servizi ferroviari metropolitani di Lecco e Salerno e per le spese di esercizio, di acquisto di materiale rotabile e di miglioramento delle infrastrutture ferroviarie è autorizzata la spesa di 5 miliardi annui per il triennio 199-2001».

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la misura dei compensi spettanti ai soggetti incaricati della riscossione delle somme di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, riguardante la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa, è determinata in base al numero dei modelli presentati dal contribuente anzichè dal numero dei codici tributo in essi contenuti».

18.12

CASTELLI, MORO, LAGO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica di concerto con il Ministro dell'ambiente viene regolamentata l'istituzione di corsi superiori di formazione professionale di "esperto di prevenzione del rumore" e sono definite le materie di insegnamento, la durata del corso di studi, i requisiti per l'accesso nonchè le modalità per l'acquisizione dell'abilitazione professionale.

Sono fatte le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano, in base all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267».

L'onere finanziario previsto è di lire 50 milioni per il 1999, 500 milioni per il 2000 e 1.500 milioni per il 2001.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la misura dei compensi spettanti ai soggetti incaricati della riscossione delle somme di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, riguardante la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa, è determinata in base al numero dei modelli presentati dal contribuente anzichè dal numero dei codici tributo in essi contenuti».

18.13

CASTELLI, MORO, LAGO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni dei commi 141, primo periodo e 142 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riguardanti, rispettivamente, la misura degli interessi dovuti per la riscossione e per il rimborso delle imposte erariali e il potere del Ministro delle finanze di variare la predetta misura, si applicano indistintamente a tutte le fattispecie previste in materia tributaria nonchè agli interessi per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. Le misure del 5 per cento annuo e del 2,5 per cento semestrale, sono ridotte, a decorrere dal 1° gennaio 1999, rispettivamente nelle misure del 4 e del 2 per cento».

18.4

MORO, LAGO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche sono ammesse alla compensazione di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio 1999 anzichè dall'anno 2000».

18.15

MORO, LAGO

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Agli acquisti di beni e servizi ai fini della ricerca scientifica, effettuati dagli enti pubblici di ricerca si applica l'aliquota IVA del 4 per cento e non si applica il regime della ritenuta d'acconto per le prestazioni».

Conseguentemente, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche.:

- a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 123-ter) e 127-decies;
- b) al numero 76) sono soppresse le parole: "estratti e essenze di caffè, di tè e di matè;
- c) al numero 127-novies, inserire infine le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*».

2. Al primo comma, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

18.16

LORENZI, MORO, LAGO, MIGLIO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. L'incremento del 42 per cento, disposto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 154 del 1986 e coordinato con la legge di conversione n. 342 del 1986, è esteso in via permanente all'assegno aggiuntivo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 e successive modificazioni ed integrazioni».

Conseguentemente, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, apportare la seguente modifica:

- a) all'articolo 14, alla fine del primo comma sono aggiunte le seguenti parole: "e che non abbiano un numero di soci superiore a 250 persone».

18.17

LORENZI, MORO, LAGO, MIGLIO

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 121-bis, al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“nella misura del 50 per cento relativamente agli aeromobili da turismo, alle autovetture ed autocaravan di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo 258 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a) n. 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i mezzi di trasporto utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale la deducibilità è ammessa nella misura del 50 limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio e associato. Non si tiene conto della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per gli aeromobili da turismo, le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondenti al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per gli aeromobili da turismo, le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato. Il predetto limite di 35 milioni di lire per gli aeromobili da turismo e le autovetture è elevato a 50 milioni di lire per gli aeromobili da turismo e per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio”.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la misura dei compensi spettante ai soggetti incaricati della riscossione delle somme di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, riguardante la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa, è determinata in base al numero dei modelli presentati dal contribuente anzichè dal numero dei codici tributo in essi contenuti.

18.18

SPERONI, MORO, LAGO

Al comma 3, dopo le parole: «hanno diritto di prelazione», aggiungere le seguenti: «in caso di accettazione, il prezzo di valutazione o il canone di concessione dell'immobile è ridotto del 50 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

15-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, si appor-
ta la seguente modifica:

a) all'articolo 14, alla fine del primo comma sono aggiunte le se-
guenti parole: «e che non abbiano un numero di soci superiore a 250
persone».

18.19

DOLAZZA, MORO, LAGO

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, è apportata la seguente modifica:

a) al comma 1, dopo la lettera 1, è aggiunta la seguente:
“1-bis) le erogazioni liberali in denaro destinate alla solidarietà ed alla
ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali”.

*Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 5 aggiunto il
seguente:*

«5-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, apportare
la seguente modifica:

a) all'articolo 14, alla fine del primo comma sono aggiunte le se-
guenti parole: “e che non abbiano un numero di soci superiore a 250
persone”».

18.20

MORO, ROSSI, LAGO

All'articolo 18, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la misura dei compensi
spettante ai soggetti incaricati della riscossione delle somme di cui al
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, riguardante la modifica della
disciplina in materia di servizi autonomi di cassa, è determinata in base
al numero dei modelli presentati dal contribuente anzichè dal numero
dei codici tributo in essi contenuti».

18.21

MORO

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, al comma 2, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: “, con
esclusione dei pagamenti riguardanti tributi di competenza del Diparti-
mento delle Dogane e delle Imposte Indirette”».

18.22

MORO, ROSSI, LAGO

A decorrere dal 1° gennaio 1993, ai titolari di pensioni spetta l'integrazione al trattamento minimo indipendentemente dal reddito del coniuge.

b. Sono abrogate le norme incompatibili con la disposizione di cui al comma 1.

c. Le provvidenze di cui al comma 1 saranno corrisposte dal 1° gennaio 1999.

Copertura: all'articolo 18, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, apportare la seguente modifica: a) all'articolo 14, alla ISne del primo comma sono aggiunte le seguenti parole: «e che non abbiano un numero di soci superiore a 250 persone».

18.23

LAGO, WILDE, MORO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

*«5. Al fine di favorire, semplificare e snellire le procedure per il reperimento di manodopera agricola, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto ad estendere al settore agricolo il ricorso a forme di lavoro *part-time*, che tenga conto dei seguenti principi e criteri direttivi:*

a) Riferire l'ambito di applicazione all'impresa a coltivatore diretto privo di lavoro dipendente;

b) Limitare la normativa a specifiche campagne di raccolta;

c) Esonerare il datore dal regime contributivo ordinario per un determinato e limitato periodo temporale;

d) Prevedere un contributo di solidarietà da destinare alla gestione lavoratori dipendenti, riferibile ad un salario concordato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dal sindacato a livello territoriale;

e) Rispettare gli obblighi dei premi INAIL e le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

f) Individuare un regime sanzionatorio».

18.24

BIANCO, MORO, LAGO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'ammontare del reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili, previsto in lire 5.500.000 dal terzo comma dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 97 e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilito in lire 7.000.000».

Conseguentemente all'articolo 10 del TUIR, comma 1, sono soppresse le lettere c) e f) e all'articolo 12, comma 2, la detrazione ivi prevista di cui alla lettera a) è ridotta a completamento della copertura del maggior onere e comunque non in misura tale che essa risulti inferiore a quella prevista alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo.

18.25

GUBERT

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264 possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

18.26

VERALDI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al punto 1) della lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 dopo le parole: «all'albo di cui all'articolo 53» sono aggiunte le parole: «oppure siano già costituite prima dell'entrata in vigore del presente decreto».

18.27

CASTELLANI Pierluigi

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“1-bis. Nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per il Ministero delle finanze sono istituite sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali nelle città sedi di Corte d'Appello ovvero di tribunali amministrativi regionali o capoluoghi di provincia con oltre 120 mila abitanti alla data di entrata in vigore della presente legge e che distino non meno di 100 chilometri dalle città capoluogo di regione fermi restando, per il personale necessario per il funzionamento delle segreterie delle sezioni staccate, i contingenti già addetti complessivamente agli uffici di segreteria delle commissioni regionali”».

18.28

SPECCHIA, CURTO, LISI, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA, PEDRIZZI, BONATESTA, BORNACIN, MEDURI, RAGNO, DE CORATO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“1-bis. Nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per il Ministero delle finanze sono istituite sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali nelle città sedi di Corte d'Appello ovvero di tribunali amministrativi regionali fermi restando, per il personale necessario per il funzionamento delle segreterie delle sezioni staccate, i contingenti già addetti complessivamente agli uffici di segreteria delle commissioni regionali”».

18.29

SPECCHIA, CURTO, LISI, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA, PEDRIZZI, BONATESTA, BORNACIN, MEDURI, RAGNO, DE CORATO

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: «, con esclusione dei pagamenti riguardanti tributi di competenza del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette».

18.0.1

TAROLLI

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni per l'assorbimento presso ACI Italia degli esuberanti di ACI 116)

1. Il personale della Società servizio di soccorso stradale-ACI 116, risultante in esubero a seguito dei processi di ristrutturazione, in quanto dipendente da Società interamente controllata dall'Automobile club d'Italia, è riassunto in ACI nell'ambito della disponibilità esistente nella dotazione organica complessiva del personale di detto Ente, e comunque nel limite massimo di 200 unità.

2. Con decreto del Ministero della funzione pubblica è adottata la disciplina delle modalità di riassunzione e sono dichiarate le equiparazioni delle professionalità del personale della Società servizio di soccorso stradale-ACI 116, soggetto a riassunzione, con quelle del personale dell'Amministrazione ricevente.

3. Al personale riassunto ai sensi del presente articolo si applica, ai fini del trattamento pensionistico, la legge 7 febbraio 1997, n. 29 allo stesso compete il trattamento economico comprendente lo stipendio e gli emolumenti accessori spettanti agli appartenenti alla qualifica funzionale in cui ciascun dipendente è inquadrato in ACI».

18.0.2

GRECO, AZZOLLINI

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Agevolazioni fiscali a favore di famiglie con persone handicappate in situazione di particolare gravità)

1. I trasferimenti oggetto dei testamenti fedecommissari di cui all'articolo 692 c.c. sono esenti per il 50 per cento dell'imposta successione e dall'INVIM ad essa relativa.

2. I trasferimenti oggetto delle donazioni modali di cui all'articolo 793 c.c., sono esenti dall'imposta di registro e dall'INVIM ad essa relativa, quando l'onere a carico del donatario consista nell'assistenza globale per tutta la durata della vita a persone dichiarate interdette o handicappate totalmente non autosufficienti per gravi minorazioni intellettive e/o motorie.

3. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 è aggiunto alla fine il seguente periodo:

In presenza di una persona con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non operano le percentuali di commisurazione e la relativa prestazione viene erogata nella sua interezza.

Al medesimo comma, nel secondo periodo la frase: "ovvero inabili" è abrogata.

4. Il primo periodo della lettera b) comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente:

b) le spese mediche, quelle di assistenza specifica, necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché le spese per assistenza domiciliare rese ai soggetti indicati nell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

5. Al punto 41.ter della Tabella A, parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 è aggiunto alla fine il seguente periodo: "nonchè le relative materie prime e semilavorate".

6. Il terzo periodo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente: «le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione al sollevamento, all'eliminazione delle barriere architettoniche e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente».

18.03 D'ALÌ, VEGAS, ULDERICI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Art. 19.

Sopprimere il comma 1.

19.1 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «personale in servizio» inserire le seguenti: «, con esclusione delle Forze di polizia».

Consequentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

19.2 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «personale in servizio» inserire le seguenti: «, con esclusione delle Forze di polizia».

19.3 MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, lettera b), la somma: «150 miliardi» è sostituita dalla seguente: «500 miliardi».

Consequentemente aumentare fino a copertura del maggior onere le percentuali di riduzione del personale di cui al comma 1, lettera a).

19.38 DI BENEDETTO, GUBERT

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

19.4 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLINI, COSTA, NOVI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

19.5 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) al comma 19, dopo la parola: «finalizzandoli» inserire le seguenti: «con esclusione delle università e degli enti di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168» e alla fine inserire il seguente periodo: «Le spese di personale degli enti di cui al predetto articolo 8 della legge n. 168 del 1989 non possono eccedere il 90 per cento delle spese correnti appostate in bilancio».

19.6 MONTICONE

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) al comma 19, dopo la parola: «finalizzandoli» inserire le seguenti: «con esclusione delle università e degli enti di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168» e alla fine inserire il seguente periodo: «Le spese di personale degli enti di cui al predetto articolo 8 della legge n. 168 del 1989 non possono eccedere il 90 per cento delle spese correnti appostate in bilancio».

19.7 PAGANO

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nell'adozione delle misure di attuazione del presente comma saranno in ogni caso salvaguardate le dotazioni organiche del personale del Servizio sanitario nazionale, con priorità per il personale infermieristico e il personale addetto ai dipartimenti di salute mentale e di prevenzione».

19.8 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. In deroga al comma 6 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, i fondi occorrenti per la corresponsione del trattamento economico di base annuo lordo spettante al personale degli enti locali in stato di dissesto finanziario, posto in mobilità, sono anticipati alla fine di ciascun anno e nella misura del 90 per cento dal Ministero dell'interno, prima dell'emanazione del provvedimento di mobilità da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. L'anticipazione è effettuata sulla base di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'amministrazione locale, dal segretario e, ove esista, dal ragioniere. Il Ministero dell'interno approva con decreto lo schema della certificazione.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto entro il 31 dicembre 1995 l'approvazione, da parte del Ministro dell'interno, dell'ipotesi di bilancio riequilibrato».

Conseguentemente all'articolo 8, aumentare le accise sugli olii minerali, fino a copertura del maggior onere, in deroga da quanto previsto dal comma 2.

19.10

FIRRARELLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I cittadini residenti nella regione Veneto hanno diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro sul territorio della regione stessa. Il Governo è delegato ad emanare entro 60 giorni un provvedimento volto a regolamentare i concorsi pubblici nel Veneto in modo da inserire la richiesta di nuovi requisiti quali la residenza nella Regione Veneto da cinque anni per almeno l'ottanta per cento dei posti a concorso. Col medesimo provvedimento viene regolamentata la disciplina sui concorsi pubblici dei comuni veneti con problemi di spopolamento, in modo tale da dare la precedenza, a parità di requisiti, ai residenti del comune stesso allo scopo di scongiurare l'abbandono da parte dei giovani delle zone di montagna svantaggiate».

19.9

MANFROI, SERENA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 1993, n. 482, sono soppresse le parole da: "non può avere" fino a "non consecutivi,"».

19.11

TAROLLI, BIASCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 1993, n. 482, sono soppresse le parole da: "non può avere" fino a "non consecutivi,"».

19.12 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 1993, n. 482, sono soppresse le parole da: "non può avere" fino a "non consecutivi,"».

19.13 ROSSI, MORO, LAGO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per la copertura dei posti disponibili nel SSN le graduatorie dei concorsi pubblici pubblicate successivamente al 31 dicembre 1993 possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1999».

19.14 SCHIFANI

Sopprimere il comma 3.

19.15 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

Gli enti locali non dissestati e non strutturalmente deficitari che alla data del 30 novembre 1998 utilizzino personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette entro il 31 dicembre 1997 possono bandire, entro il 31 dicembre 1999 concorsi riservati per titoli per la trasformazione dei predetti rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, secondo le procedure stabilite dall'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

19.16 IULIANO, CORDERO, BESOSTRI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al personale, che alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e all'articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n. 482, si applicano le vigenti disposizioni sulla mobilità volontaria o concordata, senza oneri aggiuntivi e assicurando l'invarianza della spesa».

19.17

ROSSI, MORO, LAGO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al personale, che alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e all'articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n. 482, si applicano le vigenti disposizioni sulla mobilità volontaria o concordata, senza oneri aggiuntivi e assicurando l'invarianza della spesa».

19.18

SCIVOLETTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al personale, che alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e all'articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n. 482, si applicano le vigenti disposizioni sulla mobilità volontaria o concordata, senza oneri aggiuntivi e assicurando l'invarianza della spesa».

19.19

TAROLLI, BIASCO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. I lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria del gruppo ITITENCA-FINTECNA, per effetto di accordi stipulati, negli anni 1993 e seguenti, a sostegno di processi di ristrutturazione e organizzazione aziendali, che sono titolari da almeno 3 anni del trattamento straordinario di integrazione salariale e che sono stati utilizzati per un periodo pari o superiore ai 3 anni, entro la data del 31 dicembre 1998, nei lavori socialmente utili, sono assunti anche in deroga a disposizioni vigenti, entro centoventi giorni dalla data del 1° gennaio 1999, a tempo indeterminato presso amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini dell'assunzione nelle amministrazioni pubbliche dei predetti lavoratori, l'equiparazione fra le professionalità possedute dai lavoratori stessi e le qualifiche e i profili professionali delle amministrazioni pubbliche è previamente stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero per la funzione pubblica e gli affari regionali di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

19.20

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al personale, che alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e all'articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n. 482, si applicano le vigenti disposizioni sulla mobilità volontaria o concordata, senza oneri aggiuntivi e assicurando l'invarianza della spesa».

19.21

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVATI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«Il Ministero per i beni e le attività culturali, per far fronte al progetto sperimentale di apertura pomeridiana, serale e festiva di musei, gallerie, monumenti e scavi di antichità dello Stato, biblioteche e archivi, è autorizzato ad utilizzare personale in mobilità nei limiti di mille unità».

Conseguentemente: i proventi rinvenienti da trascrizioni a seguito di quella concorrono a formare il reddito imponibile.

19.22 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: Il personale è destinato alla realizzazione di un progetto sperimentale di apertura con le parole: Il personale è destinato a garantire l'apertura.

19.23 LAGO, MORO, GASPERINI, SPERONI

Al comma 4, sopprimere le parole: «biblioteche e archivi».

19.24 PAGANO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«La validità delle graduatorie del concorso per titoli ed esami del personale docente e a posti di accompagnatore al pianoforte e di bibliotecario nei Conservatori di musica, bandito con decreto ministeriale 18 luglio 1990, è estesa all'anno scolastico 1999-2000».

19.25 RIPAMONTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«5-bis. Per i militari che abbiano prestato il servizio di leva presso un Corpo speciale, viene previsto un punteggio di merito per l'ammissione ai concorsi pubblici, indetti dagli stessi Corpi».

19.26 FIRRARELLO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«5-bis. Ai sordomuti e ai sordi prelinguali (legge n. 308 del 1958 - legge n. 381 del 1970), nel caso di partecipazione a concorsi per il pubblico impiego e/o alle prove selettive presso aziende pubbliche e/o private, è assicurata la presenza di un interprete LIS o di un Tutor per l'espletamento delle prove scritte e/o orali».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

19.27 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il personale in servizio delle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, e quello di cui all'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, i cui ruoli sono stati soppressi dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è definitivamente inquadrato, anche se in soprannumero, nella qualifica di dirigente.

Il relativo onere farà capo alle autorizzazioni di spesa per l'anno 1999 e seguenti per lavoro straordinario e per indennità di amministrazione dei singoli Ministeri».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

19.28

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni della legge n. 113 del 29 marzo 1985, si applicano anche agli Enti locali, nelle cui piante organiche è previsto il posto di centralinista telefonico».

19.29

IULIANO, BESSO CORDERO, BESOSTRI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Inoltre con riguardo all'articolo 19 (Assunzioni di personale), posto che il decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997 ha sostanzialmente cambiato il sistema di reclutamento dei volontari delle Forze armate, si propone di elevare il limite di età di un ulteriore anno, analogamente a quanto già stabilito nei confronti dei partecipanti ai concorsi per il reclutamento di allievi ufficiali presso le Accademie militari e per gli allievi marescialli. Si propone, pertanto, l'inserzione del seguente comma: "Per coloro che abbiano già prestato servizio militare obbligatorio, o che siano trattenuti in servizio per ulteriori 12 mesi oltre la ferma di leva, il limite massimo di età è elevato a 23 anni"»

19.30

UCCHIELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, al punto d) dell'allegato 2 doo le pa-

role: "età compresa tra i 17 ed i 22 anni" aggiungere il seguente periodo: "il limite massimo è elevato a 23 anni, per coloro che abbiano già prestato il servizio militare obbligatorio, a 24 anni, per coloro che siano o siano stati trattenuti in servizio per ulteriori 12 mesi oltre la ferma di leva"».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

19.32 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. Le prestazioni lavorative dei sordomuti, degli invalidi con percentuale non inferiore al 65 per cento e dei disabili psichici alle dipendenze di enti pubblici e/o aziende private sono considerate usuranti e sono computate con l'aumento di 1/3 della loro effettiva durata ai fini del diritto e della liquidazione della pensione come previsto per i lavoratori non vedenti (legge 28 marzo 1991, n. 120 e legge 29 marzo 1995, n. 113)»

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

19.33 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

All'articolo 19, aggiungere il seguente comma:

«6. Le funzioni del Servizio assistenza spirituale previste dalla legge 1° giugno 1961, n. 512 sono estese alle Forze di polizia dello Stato e alle altre amministrazioni ad essa assimilati».

19.34 UCCHIELLI

All'articolo 19, aggiungere il seguente comma:

«6. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1999».

19.35 MUNDI, BESOSTRI

All'articolo 19, aggiungere il seguente comma:

«6. I dipendenti dello Stato, con almeno 15 anni di servizio presso l'Amministrazione statale e titolari di cattedra Jean Monnet, possono, a domanda, prestare l'attività di docenza presso le università, come figure ad esaurimento, acquisendo lo stato giuridico di professore universitario di prima fascia e mantenendo il trattamento economico dell'Amministrazione di provenienza.

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, sono stabilite le modalità per il passaggio di carriera.

Per il posto resosi vacante si applica la disciplina prevista per il collocamento fuori ruolo».

19.36

CASTELLANI Pierluigi

All'articolo 19, aggiungere il seguente comma:

«Gli idonei dei concorsi indetti ai sensi della legge 10 luglio 1984, n. 301, inquadrati nelle qualifiche ad esaurimento e nella IX qualifica funzionale, in possesso di una anzianità complessiva non inferiore a dieci anni di effettivo servizio reso nelle stesse o in qualifiche delle ex carriere direttive, sono inquadrati nella qualifica di primo dirigente con carattere di priorità rispetto al personale nominato al di fuori delle procedure concorsuali. Agli oneri derivanti dal presente comma si fa fronte mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla presente legge».

19.37

MUNDI, BISCARDI, BESOSTRI, DUVA

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 per le categorie di lavoratori soci degli organismi associativi indicati al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970 i contributi per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale sono dovuti sulle retribuzioni effettive, definite in misura non inferiore ai minimi contrattualmente previsti».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

19.0.1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Personale dei servizi per le tossicodipendenze)

1. Ai fini della direzione delle attività dei Servizi per le tossicodipendenze (SERT) ad alta utenza, o ad essi assimilabili, ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente responsabile di secondo livello istituiti sono conferiti entro il 31 dicembre 1999 mediante concorsi interni per titoli, riservati al personale di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già eserciti tali funzioni, ovvero che abbia esercitato tali funzioni alle condizioni previste dal presente comma nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, anche in assenza di un incarico, formalizzato dai competenti organi dell'azienda unità sanitaria locale, in possesso dei requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, e che abbia prestato la propria attività presso i SERT o strutture equipollenti del Servizio sanitario nazionale, comunque operanti nel settore delle tossicodipendenze, per almeno sei anni con rapporto di impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno ventiquattro ore settimanali.

2. Ai fini della direzione delle attività dei SERT a media e a bassa utenza i posti di dirigente di primo livello istituiti sono conferiti entro il 31 dicembre 1999 mediante concorsi interni per titoli riservati al personale di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già eserciti tali funzioni, anche in assenza di un incarico formalizzato dai competenti organi dell'azienda unità sanitaria locale, in possesso dei requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di dirigente di primo livello nel profilo professionale di appartenenza e che abbia prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni con rapporto di impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno ventiquattro ore settimanali.

3. I posti nell'organico dei SERT, istituiti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, sono attribuiti entro il 31 dicembre 1999 mediante concorsi per titoli ai quali è ammesso il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operi su incarico o in regime di convenzione presso i SERT da almeno un anno, anche non continuativamente, ovvero che, nel periodo 1990-1996, abbia operato in regime di convenzione presso i SERT per almeno un anno, anche non continuativamente, per ventiquattro ore settimanali.

4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti nell'organico dei SERT in attuazione del regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il *curriculum* formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta

nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope.

5. I soggetti indicati ai commi 1, 2 e 3 hanno l'obbligo di permanere in servizio presso i SERT per un periodo di cinque anni dalla data del conferimento dell'incarico.

6. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano da almeno due anni funzioni e attività di tipo professionale all'interno delle strutture di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, possono continuare a svolgere tali attività, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle norme sul lavoro vigenti, a condizione che risultino in possesso dell'attestato di frequenza di appositi corsi di formazione professionale, da avviare secondo le modalità definite dalle regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai soggetti che operano, in qualità di volontari, presso le strutture di cui agli articoli 115 e 116 del citato testo unico sulle tossicodipendenze, purchè prestino la loro attività a tempo pieno e a condizione che dimostrino di non svolgere attività retributive o remunerative».

19.0.2

CARELLA, DI ORIO, DANIELE GALDI, MIGNONE, CAMERINI, LAVAGNINI, BERNASCONI, COSTA

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Personale dei servizi per le tossicodipendenze)

1. Al personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono conferiti, in via prioritaria, ferme restando le attribuzioni indicate nel predetto articolo, incarichi di collaborazione e supporto diretto per le esigenze della dirigenza, nonchè gli incarichi di reggenza temporanea degli uffici dirigenziali sprovvisti di titolare. Il trattamento economico del personale di cui sopra è determinato in sede di contrattazione collettiva di comparto, come previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396.

2. I posti di funzione dirigenziale non generale disponibili alla fine di ogni anno presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici, fino ad un massimo del 50 per cento, possono essere coperti, entro il 31 dicembre 2001, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 23 e 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto delle procedure di programmazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, del personale di cui all'articolo 25, comma 4, del medesimo decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. I posti sono conferiti

attraverso graduatorie formate da ciascuna amministrazione sulla base dei titoli di servizio posseduti dagli aspiranti.

3. All'articolo 39, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al primo rigo, dopo la parola: «concorsi» sopprimere le parole: «per esami» e dopo le parole: «articolo 28» sopprimere le parole: «comma 2».

19.0.3

MUNDI, BESOSTRI

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. L'entità complessiva dei giovani iscritti di leva da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle forze di polizia per il 1999 e per gli anni successivi è pari a quella stabilita per il 1998. Conseguentemente l'incremento previsto dall'articolo 39, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è rideterminato in 5.500 unità per il 1999 ed in 8.000 unità per gli anni successivi, assicurando comunque all'Arma dei carabinieri l'assegnazione di un contingente complessivamente non inferiore a 13.400 unità.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 55 miliardi per l'anno 1999, e 80 miliardi per gli anni successivi, si provvede per gli anni 1999-2001 mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

19.0.4

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. A partire dal 1999 l'organico dell'Arma dei carabinieri è aumentato di 1000 unità.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50,400 miliardi annui a decorrere dall'anno 1999, si provvede per gli anni 1999-2001 mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

19.0.5

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. A partire dal 1999 l'entità complessiva dei giovani iscritti alle liste di leva da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aumentato di 3.000 unità da riservare esclusivamente all'Arma dei carabinieri.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 miliardi annui a decorrere dall'anno 1999, si provvede per gli anni 1999-2001 mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

19.0.6

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Assegnazione di personale di leva alle Forze di polizia)

1. L'entità complessiva dei giovani iscritti di leva da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia per il 1999 e per gli anni successivi è pari a quella stabilita per il 1998. Conseguentemente l'incremento previsto dall'articolo 39, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è rideterminato in 5.500 unità per il 1999 e in 8.000 unità per gli anni successivi, assicurando comunque all'Arma dei carabinieri l'assegnazione di un contingente complessivamente non inferiore a 13.400 unità».

19.0.7

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 è sostituito dal seguente:

“1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Autorità. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le centonovanta unità. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56».

Conseguentemente, all'articolo 20, le parole: «del 10 per cento», sono sostituite dalle parole: «10,13 per cento».

19.0.8

VILLONE

Sopprimere l'articolo.

20.1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente all'articolo 39, comma 2, sostituire le parole: «210 miliardi» con le altre: «172 miliardi».

20.2

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, BETTAMIO,
COSTA, NOVI

Sopprimere.

Conseguentemente all'AS 3662, articolo 39, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le altre: «6 per cento».

20.3

TAROLLI, BIASCO

Al comma 1, sostituire: «A decorrere dal 1° gennaio 1998» con le seguenti: «1. A decorrere dal 1° gennaio 1999».

Conseguentemente all'articolo 20, comma 1, le parole: «del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento».

20.7

LAURIA

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce:

- a) professori straordinari e ordinari (prima fascia);
- b) professori associati (seconda fascia);
- c) professori ricercatori (terza fascia).

11-ter. Il trattamento economico iniziale dei professori associati è pari al 90 per cento di quello goduto dai professori straordinari e ordinari; il trattamento economico iniziale dei professori ricercatori è pari al 90 per cento di quello goduto dai professori associati.

11-quater. Il Governo è delegato ad emanare entro il 31 marzo 1999, norme per la trasformazione del ruolo dei ricercatori in ruolo ad esaurimento, e per regolare le modalità di accesso al ruolo dei professori ricercatori.

Conseguentemente all'articolo 20 (Riduzione degli stanziamenti per straordinari) le parole: «sono ridotti del 10 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «sono ridotte del 22 per cento».

20.4

MANIS

Art. 48-bis.

1. Il 5 per cento delle somme derivanti dalla vendita di partecipazioni del Tesoro, a seguito di privatizzazione di enti, è destinato in incremento del capitolo 7551 – fondo speciale per la ricerca applicata. Dette somme vanno utilizzate per programmi nazionali di ricerca del MURST, d'intesa con il Ministro della solidarietà sociale, aventi per oggetto attività di ricerca scientifica ed applicata nonché

attività di prevenzione nel settore delle malattie che fin dall'infanzia provocano disabilità mentale e plurima e/o deficit funzionali.

2. L'importo destinato ai programmi nazionali di cui al comma 1, non potrà comunque superare:

20 miliardi per il 1999;

30 miliardi per il 2000;

40 miliardi per il 2001.

3. Il MURST, sentito il Ministro della Solidarietà sociale, attiva proposte di programmi nazionali a valere sul fondo predetto, con le regole previste per la gestione del Fondo per la ricerca applicata. A detti programmi nazionali vanno comunque assegnate in aggiunta, nel triennio 1999-2001, non meno di 300 borse di studio di cui al 1 comma del presente articolo.

Conseguentemente all'articolo 20, l'autorizzazione alla riduzione percentuale degli stanziamenti in previsti e elevato dal 10 al 15 per cento.

20.10

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «15 per cento».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

20.5

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Trattamento pensinistico del personale in servizio e in quiescenza già appartenuto al disciolto Corpo di polizia femminile)

1. Alle appartenenti alla Polizia di Stato provenienti dal ruolo delle assistenti del disciolto Corpo di polizia femminile di cui alla legge 7 dicembre 1959, n. 1083, che hanno ottenuto l'immissione nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato a seguito del superamento delle procedure concorsuali previste per l'accesso a tale ruolo, ancorchè cessate dal servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai soli

effetti della liquidazione del trattamento pensionistico e dell'indennità di buonuscita, è disposta la ricostruzione teorica del trattamento economico percepito in attività di servizio computando gli anni di servizio prestatato nel sopracitato ruolo delle assistenti del disciolto Corpo di polizia femminile ai fini dell'applicazione del beneficio previsto dall'articolo 43, commi 22 e 23, della legge 1° aprile 1981, n. 121».

Conseguentemente all'articolo 20, la percentuale di riduzione degli stanziamenti ivi descritti è elevata dal 10 al 12 per cento.

20.8

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Accertamento cartografico regionale delle terre civiche e delle terre private gravate da usi civici)

1. Al fine di procedere all'adempimento del dettato dell'articolo 24 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvedono, entro il 30 giugno 2000, all'accertamento cartografico delle terre pubbliche e di quelle private gravate ricadenti nel proprio ambito territoriale definendo gli aspetti finanziari connessi e promuovendone il recupero, la valorizzazione e la riutilizzazione.

2. Per gli obiettivi di cui al comma 1 le regioni e le province autonome procedono predisponendo un sistema cartografico informatizzato che sovrapponga i dati contenuti nei catasti succedutisi nel tempo incrociandoli con quelli identificativi del territorio rilevati dalla documentazione storica acquisita, con la collaborazione delle Sovrintendenze ai beni archivisti, presso enti pubblici e privati gestita mediante un sistema di archiviazione ottica. L'attività cartografica informatizzata e quella di archiviazione ottica della documentazione dovrà essere realizzata secondo le specifiche tecniche dettate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e con il coordinamento della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

3. Per le finalità di cui ai precedenti commi è concesso alle regioni e alle province autonome un contributo statale di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 ad integrazione dell'Intesa Stato Regioni sottoscritta il 26 settembre 1996. La ripartizione di tale contributo è effettuata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Presidente della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il servizio realizzato può essere accessibile a titolo oneroso agli operatori del settore».

Conseguentemente, all'articolo 20, la percentuale di riduzione degli stanziamenti ivi descritti è aumentata dal 10 all'11 per cento per ciascuno degli anni 1999 e 2000, mentre rimane invariata per l'anno 2001.

20.9

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e per i servizi relativi al controllo della immigrazione clandestina».

20.6

MANFROI, SERENA

Art. 21.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21.- (*Revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato*). – 1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali.

2. La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal comma 1 è determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al comma 1. Qualora i dati necessari non siano disponibili entro i termini previsti, l'adeguamento è effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio.

3. Con il decreto relativo all'adeguamento per l'anno 1999 si provvederà all'eventuale conguaglio tra gli incrementi corrisposti per l'anno 1998 e quelli determinati ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Il criterio previsto dal comma 1 si applica anche al personale di magistratura ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale, ferme restando, per quanto non derogato dal predetto comma 1, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

5. Per l'anno 1998 le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fini dell'adeguamento retributivo dei dirigenti dello Stato incaricati della direzione di uffici dirigenziali di livello generale o comunque di funzioni di analogo livello».

21.1

PERA

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 39, comma 2, sostituire le parole: «210 miliardi» con: «190 miliardi».

21.2

ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 1998» con le seguenti parole: «A decorrere dal 1° gennaio 1999».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

21.6

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «dei docenti e dei ricercatori universitari».

21.3

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «dei docenti e dei ricercatori universitari».

21.4

MONTICONE

Al comma 1, sopprimere le parole: «dei docenti e dei ricercatori universitari».

Conseguentemente, all'articolo 39, comma 2, sostituire le parole: «210 miliardi» con: «180 miliardi».

21.5

ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 1, dopo le parole: «militari,» aggiungere la parola: «municipali,».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

21.7 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 4, dopo le parole: «di magistratura» inserire le seguenti: «ed agli avvocati e procuratori dello Stato».

21.2000

IL RELATORE

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, ai direttori generali, amministrativi, sanitari e sociali delle aziende del Servizio sanitario nazionale e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico».

21.8

CARELLA

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

21.9 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«7. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 427, ed all'articolo 3, comma 5, della legge 27 marzo 1997, n. 85, hanno contenuto ricognitorio e non innovativo dell'ordinamento per quanto riguarda l'attribuzione degli scatti gerarchici, di cui agli articoli 138 e 140 della legge 11 luglio 1980,

n. 312, ai diversi gradi comunque inseriti nel medesimo livello retributivo».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

21.10 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«7. Al personale del comparto dei ministeri appartenente alle ex-carriere direttive della pubblica amministrazione, già inquadrato nell'ottava e nella nona qualifica funzionale nonché nel soppresso ruolo ad esaurimento, al raggiungimento di venti anni di servizio è attribuito il trattamento economico spettante al dirigente di prima fascia, il personale di ottava qualifica funzionale del comparto dei ministeri, collocato nell'area "C2" dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato per il quadriennio 1998-2001, al maturare di dieci anni d'anzianità nel servizio transita nell'area "C3". L'anzianità relativa all'attribuzione del trattamento dirigenziale di prima fascia è ridotta del cinquanta per cento nei casi di pensionamento d'ufficio o di sospensione dal servizio per riduzione d'organico, ovvero di dimissioni volontarie dopo quaranta anni di servizio utile. La copertura finanziaria della presente norma è assicurata dalle somme accantonate a seguito della riduzione in ragione del cinquanta per cento dei rispettivi organici di tali figure professionali, nonché da quote dei risparmi d'amministrazione derivanti dalla razionalizzazione e ristrutturazione delle medesime».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

21.11 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. L'articolo 6 del decreto ministeriale 8 maggio 1997 è soppresso».

21.0.1 MANFREDI, RIZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. L'articolo 6 del decreto ministeriale 8 maggio 1997 sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

21.0.2

MANFREDI, RIZZI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Al personale del comparto dei ministeri appartenente alle ex carriere direttive della pubblica amministrazione, già inquadrato nell'ottava e nella nona qualifica funzionale nonché nel soppresso ruolo ad esaurimento, al raggiungimento di venti anni di servizio è attribuito il trattamento economico spettante al dirigente di prima fascia; il personale di ottava qualifica funzionale del comparto dei ministeri, collocato nell'area "C2" dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato per il quadriennio 1998-2001, al maturare di dieci anni di anzianità nel servizio transita nell'area "C3".

2. L'anzianità relativa all'attribuzione del trattamento dirigenziale di prima fascia è ridotta del cinquanta per cento nei casi di pensionamento d'ufficio o di sospensione dal servizio per riduzione d'organico, ovvero di dimissioni volontarie dopo quaranta anni di servizio utile.

3. Conseguentemente all'articolo 19 aumentare fino a copertura del maggior onere le percentuali di riduzione del personale di cui al comma 1 lettera a)».

21.0.3

GUBERT, NAPOLI Roberto

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. All'articolo 20, comma 2, della legge 29 dicembre 1990 n. 408, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

a-bis) nelle vecchie carriere di concetto e nei nuovi profili professionali in base alla circolare 23900 del 14 ottobre 1988 emanata dal dipartimento della finanza pubblica;

a-ter) gli impiegati assunti il 1° ottobre 1991 nel Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette hanno diritto agli stessi benefici giuridici previsti dalla legge n. 312 del 1980 applicati ai loro colleghi partecipanti agli stessi concorsi, assunti in precedenza».

21.0.4

GUBERT

Art. 22.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 22. - (*Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del personale scolastico e trattamento di fine rapporto*). - 1. Il quinto comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si interpreta nel senso che la parità di posizione prima del giudizio di conferma fra professori di prima fascia e professori di seconda fascia, ai fini della determinazione dello stipendio di questi ultimi nella misura percentuale ivi indicata, si riferisce, rispettivamente, alla qualifica di professore straordinario ed a quella di professore associato non confermato.

2. Il terzo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si interpreta nel senso che a coloro che hanno superato il giudizio di idoneità a professore associato e che sono esonerati ai sensi dell'articolo 111 del predetto decreto dal giudizio di conferma è attribuito il trattamento economico spettante ai professori associati all'atto del conseguimento della conferma in ruolo.

3. L'articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1986, n. 341, si interpreta nel senso che l'incremento del 42 per cento, a decorrere dal 1° maggio 1986, del trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie di personale ad essi equiparate non produce effetti sull'assegno aggiuntivo previsto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per i docenti ed i ricercatori universitari che optino per il regime di impegno a tempo pieno, i cui importi restano determinati nelle misure stabilite dall'articolo 3 della legge 8 marzo 1985, n. 72, di conversione del decreto legge 11 gennaio 1985, n. 2.

4. Le somme corrisposte al personale del comparto ministeri per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'articolo 4, comma 8 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e le somme liquidate sui trattamenti pensionistici in conseguenza dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991 non danno luogo ad interessi, nè a rivalutazione monetaria.

5. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, vertenti sulle materie di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

6. Fatta salva l'esecuzione dei giudicati definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, le somme corrisposte in difformità da quanto disposto dai commi 1, 2, 3 e 4 sono considerate a titolo di acconto sui trattamenti economici e pensionistici in essere e recuperati con i futuri miglioramenti comunque spettanti sui trattamenti stessi.

7. Ai compensi per le prestazioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, così come disciplinate autonomamente dai regolamenti degli Atenei, si applica la disciplina vigente per l'attività libero-professionale intramuraria di cui all'articolo 47, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni».

22.1

PERA

Modificare il titolo come segue:

«(Norme di interpretazione autentica di utilizzazione del personale scolastico e trattamento di fine rapporto e istituzione del Piano pluriennale per la scuola)».

22.2

NAPOLI Roberto

Sono abrogati i commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7.

22.3

LAURIA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le somme arretrate che dovranno essere corrisposte a seguito di giudicati relativi all'interpretazione del quinto comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 non danno luogo ad interessi nè rivalutazioni monetarie e saranno liquidate in CCT triennali non cedibili».

Conseguentemente, all'articolo 39, comma 2, sostituire le parole: «210 miliardi» con: «180 miliardi».

22.4

ASCIUTTI, TONIOLLI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le somme arretrate che dovranno essere corrisposte a seguito di giudicati relativi all'interpretazione del quinto comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 non danno luogo a interessi nè rivalutazioni monetarie».

Conseguentemente, all'articolo 39, comma 2, sostituire le parole: «210 miliardi» con: «170 miliardi».

22.5

ASCIUTTI, TONIOLLI

I commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le somme arretrate che dovranno essere corrisposte a seguito di giudicati relativi all'interpretazione del quinto comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 non danno luogo a interessi nè rivalutazioni monetarie.

2. Le somme arretrate che dovranno essere corrisposte a seguito di giudicati relativi all'interpretazione del terzo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 non danno luogo a interessi nè rivalutazioni monetarie.

3. Le somme arretrate che dovranno essere corrisposte a seguito di giudicati relativi all'interpretazione dell'articolo 1 della legge 11 luglio 1986, n. 341, di conversione del decreto legge 10 maggio 1986, n. 154 non danno luogo a interessi nè rivalutazioni monetarie.

Conseguentemente all'articolo 20 la percentuale di riduzione degli stanziamenti ivi descritti è aumentata dal 10 al 12 per cento per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001.».

22.6

MAZZUCA POGGIOLINI

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:

«Le somme arretrate, che dovranno essere corrisposte a seguito di giudicati relativi all'interpretazione del 5 comma dell'articolo 36 e del 3 comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, nonché dell'articolo 1 della legge 11 luglio 1986 n. 341, di conversione del decreto legge 10 maggio 1986, n. 154, non danno luogo a interessi nè a rivalutazioni valutarie e possono essere liquidate anche in Buoni del tesoro poliennali non cedibili».

22.7

MONTICONE

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

22.8

MONTICONE

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

22.9

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il comma 5 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, si interpreta nel senso che la parità tra professore di prima fascia e professore di seconda fascia, ai fini della determinazione dello stipendio di questi ultimi nella misura percentuale ivi indicata, si riferisce alle sette classi stipendiali omologhe di professore ordinario e di professore associato».

22.10

BEVILACQUA, MARRI, PACE, BONATESTA, MEDURI

Sopprimere il comma 1.

22.11 BEVILACQUA, MARRI, PACE, BONATESTA, MEDURI

Sono soppressi i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente alle minori entrate per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si fa fronte mediante la seguente modifica all'articolo 39, comma 1: sostituire le parole: «sono ridotti del 5 per cento» con le altre: «sono ridotti del 6 per cento, nei limiti della somma necessaria alla copertura».

22.12 MANIS

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente sopprimere il comma 2 dell'articolo 39.

22.13 TONIOLLI

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

22.14 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 1, dopo le parole: «si interpreta» inserire le parole: «a far tempo dal 1° gennaio 1999».

Al comma 2, dopo le parole: «si interpreta» inserire le parole: «a far tempo dal 1° gennaio 1999».

Al comma 5, aggiungere alla fine: «nel limite delle misure percentuali rapportate alla retribuzione complessiva di cui allo stesso articolo 66 decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382. Per i compensi eccedenti, se ammessi dai regolamenti degli atenei, si applica la disciplina fiscale vigente per il lavoro autonomo».

22.15 BESOSTRI, MURINEDDU, MUNDI, BESSO CORDERO, DUVA

Al comma 1, dopo le parole: «si interpreta» inserire le parole: «a far tempo dal 1° gennaio 1999».

22.16

BESOSTRI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le somme arretrate che dovranno essere corrisposte a seguito di giudicati relativi all'interpretazione del terzo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 non danno luogo a interessi nè rivalutazioni monetarie e saranno liquidate in CCT triennali non cedibili».

Conseguentemente, all'articolo 39, comma 2, sostituire le parole: «210 miliardi» con «160 miliardi».

22.17

ASCIUTTI, TONIOLLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le somme arretrate che dovranno essere corrisposte a seguito di giudicati relativi all'interpretazione del terzo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 non danno luogo a interessi nè rivalutazioni monetarie».

Conseguentemente, all'articolo 39, comma 2, sostituire le parole: «210 miliardi» con «170 miliardi».

22.18

ASCIUTTI, TONIOLLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Il terzo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, si interpreta nel senso che a coloro che hanno superato il giudizio di idoneità a professore associato e che sono esonerati ai sensi dell'articolo 111 del predetto decreto dal giudizio di conferma è attribuito il trattamento economico relativo alla seconda delle sette classi stipendiali di cui al primo comma.

22.19

BEVILACQUA, MARRI, PACE, BONATESTA, MEDURI

Al comma 2, dopo le parole: «si interpreta» inserire le parole: «a far tempo dal 1° gennaio 1999».

22.20

BESOSTRI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I precedenti commi 1 e 2 non hanno alcuna influenza su giudizi pendenti dinanzi ai TAR e al Consiglio di Stato alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente fino a concorrenza degli eventuali maggiori oneri sono aumentate quote di riduzione del personale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a).

22.21

GUBERT

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 non hanno alcuna influenza su giudizi pendenti dinanzi ai TAR e al Consiglio di Stato, alla data di entrata in vigore della presente legge».

22.22

TAROLLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono definitivamente inquadrati nel ruolo dei professori universitari associati secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, coloro che, ammessi con riserva ai giudizi di idoneità di cui agli articoli 50 e seguenti dello stesso decreto a seguito di provvedimenti di sospensiva da parte dei competenti organi di giurisdizione amministrativa, abbiano superato favorevolmente il giudizio di idoneità. I decreti di inquadramento eventualmente già adottati sono definitivamente convalidati con effetto dalla data della loro emanazione».

22.86

LOMBARDI, BRUNO GANERI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I dipendenti dello Stato, con almeno 15 anni di servizio presso l'Amministrazione statale e titolari di cattedra Jean Monnet, possono, a domanda, prestare l'attività di docenza presso le Università, come figure ad esaurimento, acquisendo lo stato giuridico di professore universitario di prima fascia e mantenendo il trattamento economico dell'Amministrazione di provenienza. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono stabilite le modalità per il passaggio di carriera. Per il posto resosi vacante si applica la disciplina prevista per il collocamento fuori ruolo».

22.23

LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al commi 1 e 2 non si applicano a coloro i quali hanno avuto un giudizio definitivo o di primo grado positivo, alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3 dell'articolo 18.

22.24

PETTINATO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le somme arretrate che dovranno essere corrisposte a seguito di giudicati relativi all'interpretazione dell'articolo 1 della legge 11 luglio 1986, n. 341, di conversione del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, non danno luogo a interessi nè rivalutazioni monetarie e saranno liquidate in CCT triennali non cedibili».

22.25

ASCIUTTI, TONIOLLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le somme arretrate che dovranno essere corrisposte a seguito di giudicati relativi all'interpretazione dell'articolo 1 della legge 11 luglio 1986, n. 341, di conversione del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, non danno luogo a interessi nè rivalutazioni monetarie e saranno liquidate in CCT triennali non cedibili».

Conseguentemente, all'articolo 39, comma 2, sostituire le parole: «210 miliardi» con: «180 miliardi».

22.26

ASCIUTTI, TONIOLLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per i professori di ruolo e per i professori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il servizio prestato in una delle figure previste dall'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, deve intendersi riconosciuto per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza».

22.27

MANIERI, MARINI, MELONI

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

22.28 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI, RECCIA, BUCCIERO, CAMPUS

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente all'articolo 8, aumentare le accise sugli oli minerali, fino a copertura del maggior onere, in deroga di quanto previsto dal comma 2.

22.29 DI BENEDETTO

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

22.30 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Sopprimere il comma 4.

22.31 TAPPARO, SARACCO

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente all'articolo 39, sopprimere il comma 2.

22.32 AZZOLLINI, ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Fatti salvi le esecuzioni dei giudicati definitivi, i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato; i giudizi pendenti; tutte le istanze o diffide stragiudiziali presentate nei termini di legge».

22.33

CENTARO

Al comma 4, aggiungere, il seguente periodo: «Sono fatte salve le esecuzioni dei giudicati definitivi, i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato; i giudizi pendenti; tutte le istanze o diffide stragiudiziali presentate nei termini di legge».

22.34

NAPOLI Roberto

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatte salve le posizioni sulle quali pendono ricorsi giurisdizionali».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

22.35

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 4, aggiungere le parole: «Fatti salvi le esecuzioni dei giudicati definitivi, i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato; i giudizi pendenti; tutte le istanze o diffide stragiudiziali presentate nei termini di legge».

22.36

TAROLLI, BIASCO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. Fatta salva l'esecuzione dei giudicati definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, le somme corrisposte in difformità da quanto disposto dai commi 1, 2, 3 e 4 sono considerate a titolo di acconto sui trattamenti economici e pensionistici in essere e recuperate con i futuri miglioramenti comunque spettanti sui trattamenti stessi».

22.37

IL GOVERNO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. Fatta salva l'esecuzione dei giudicati definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, le somme corrisposte in difformità da quanto disposto dal comma 4 sono considerate a titolo di acconto sui trattamenti economici e pensionistici in essere e recuperate con i futuri miglioramenti comunque spettanti sui trattamenti stessi».

22.37 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 5.

22.38

LORENZI, MORO, LAGO

Sopprimere il comma 5.

22.39

GUBERT

Sopprimere il comma 5.

22.40

LORENZI, MORO, LAGO

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

22.41

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 5, aggiungere le seguenti parole: «nel limite delle misure percentuali rapportate alla retribuzione complessiva di cui allo stesso articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Per i compensi eccedenti, se ammessi dai regolamenti degli atenei, si applica la disciplina fiscale vigente per il lavoro autonomo».

22.42

BESOSTRI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo n. 80 del 1998, comma 6, dopo il secondo periodo inserire il seguente: Una quota non superiore al 30 per cento delle risorse complessivamente disponibili, comprese quelle messe a disposizione dalle università, può essere utilizzata anche per l'incentivazione dell'impiego dei professori e ricercatori universitari nell'attività di ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riferimento alle iniziative innovative che incrementino la capacità di autofinanziamento delle università».

22.43

MONTICONE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nelle scuole, istituti ed enti di formazione dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, di livello corrispondente agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, con esclusione delle Accademie militari e degli Istituti di cui all'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è istituito apposito ruolo del personale docente civile per l'insegnamento delle materie non militari, nei casi in cui tale insegnamento è impartito ai sensi delle disposizioni vigenti. L'articolazione del ruolo suddiviso nelle diverse materie, sarà definita con apposito decreto del Ministero della difesa, su proposta degli Stati maggiori di Forza armata».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

22.44

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nelle scuole, istituti ed enti di formazione dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, di livello corrispondente agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, con esclusione delle Accademie militari e degli Istituti di cui all'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è istituito apposito ruolo del personale docente civile per l'insegnamento delle materie non militari, nei casi in cui tale insegnamento è impartito ai sensi delle disposizioni vigenti. L'articolazione del ruolo suddiviso nelle diverse materie, sarà definita con apposito decreto del Ministero della difesa, su proposta degli Stati maggiori di Forza armata».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

22.45

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo il comma 6, sostituire con il seguente:

«6-bis. L'amministrazione scolastica e periferica, limitatamente all'anno scolastico 1999-2000, si avvale per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, nei limiti di un contingente non superiore a 500 unità, dell'opera del personale utilizzato ai sensi dell'articolo 2 e 6 dell'O.M. n. 35 del 21 gennaio 1996 attualmente impiegato nei gruppi di lavoro per la prevenzione delle tossicodipendenze ed educazione alla salute, per l'integrazione scolastica dei portatori di handicap, per il coordinamento negli osservatori provinciali per la lotta alla dispersione scolastica e per il diritto allo studio.

Il personale, già incaricato del coordinamento e del raccordo in rete delle scuole nei nuclei di supporto all'autonomia, in attività di orientamento, nell'aggiornamento, nell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 1996 e nelle attività operative della legge n. 285 del 1997 prima della conferma per la prosecuzione dell'utilizzazione per l'a.s. 1999-2000 sarà valutato da un'apposita commissione del Ministero della pubblica istruzione, per titoli culturali scientifici e professionali e per i risultati ottenuti. Le utilizzazioni triennali, se terminano nel presente anno scolastico, verranno prorogate per l'anno scolastico 1999-2000 e saranno sottoposte a valutazione. Il personale utilizzato mantiene la titolarità della sede di servizio e l'attività prestata si configura come servizio a tutti gli effetti economici e giuridici».

22.46

NAPOLI Roberto

Al comma 6, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «in modo tale da utilizzare il personale di cui agli articoli 2 e 6 dell'Ordinanza ministeriale 21 gennaio 1996, n. 35, attualmente impiegato nei gruppi di lavoro per la prevenzione delle tossicodipendenze ed educazione alla salute, per l'integrazione scolastica dei portatori di handicap, per il coordinamento degli osservatori provinciali per la lotta alla dispersione scolastica e per il diritto allo studio».

22.47

RIPAMONTI, CORTIANA, BORTOLOTTI, SARTO

Sostituire i commi 6 e 9 con il seguente:

«I docenti e i dirigenti scolastici che non svolgono la loro attività negli istituti di istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado o nell'amministrazione scolastica centrale e periferica, sono collocati in posizione di fuori ruolo».

22.48 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Al comma 6, infine, sopprimere il seguente periodo: «È abrogato l'articolo 456 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con eccezione dei commi 12, 13 e 14».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

22.49 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 6, infine, sopprimere il seguente periodo: «È abrogato l'articolo 456 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con eccezione dei commi 12, 13 e 14».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

22.50 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «e professionali,» aggiungere le seguenti: «valutabili oggettivamente mediante tabelle da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari,».

22.51 BRIGNONE, MORO, LAGO

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «dell'autonomia scolastica,» aggiungere le seguenti: «e per finalità di aggiornamento, coordinamento, sperimentazione, prevenzione della dispersione».

22.52 BRIGNONE, MORO, LAGO

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'amministrazione scolastica centrale e periferica, limitatamente all'anno scolastico 1999/2000, previa valutazione dei compiti espletati e dei risultati ottenuti nonché dei titoli culturali, scientifici e professionali, si avvale per i compiti connessi all'attuazione dell'autonomia scolastica, nei limiti di un contingente non superiore a 500 unità, determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, delle competenze del personale attualmente utilizzato nei gruppi di lavoro per l'educazione alla salute e prevenzione delle tossicodipendenze, per l'integrazione scolastica dei portatori di handicap, per il coordinamento degli osservatori provinciali per la lotta alla dispersione scolastica ed il diritto allo studio».

22.53

BRIGNONE, MORO, LAGO

Al comma 6, infine, sopprimere il seguente periodo: «È abrogato l'articolo 456 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con eccezione dei commi 12, 13 e 14».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

22.54

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 6, infine, sopprimere il seguente periodo: «È abrogato l'articolo 456 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con eccezione dei commi 12, 13 e 14».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

22.55

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 6, infine, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

22.56 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Sopprimere il comma 7.

22.57 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere i commi 7 e 8.

22.58 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

Al comma 7, terzo periodo, dopo la parola: «Sull'attuazione» aggiungere le seguenti: «e sull'efficacia».

22.59 BRIGNONE, MORO, LAGO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Ministero della sanità, nell'ambito dell'attività di programmazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, provvede ad aumentare il numero degli specialisti da formare prevedendo l'assorbimento in due annualità dei partecipanti ai corsi di perfezionamento della Scuola privata nazionale ospedaliera di chirurgia avente sede in Firenze. Sono ammessi a sostenere l'esame finale, presso le scuole di specializzazione universitarie più vicine alle sedi di svolgimento dei tirocini, i medici che hanno completato il quinquennio. Sono ammessi all'ultimo anno delle rispettive Scuole di specializzazione, previo esame di ammissione, coloro che hanno completato il quadriennio. Gli ammessi al quinto anno ai sensi del comma precedente non hanno diritto alla corresponsione della borsa di studio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257».

22.60 ASCIUTTI

Al comma 8, sopprimere le parole: «Università degli studi e altri istituti di istruzione superiore».

22.61 MONTICONE

All'articolo 20, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Presso ogni ufficio scolastico provinciale una delle quattrocento unità poste fuori ruolo, di cui al comma 8, deve possedere una documentata competenza nell'ambito dell'integrazione scolastica degli alunni in situazione di *handicap*. Essa fa parte dei gruppi di lavoro interistituzionali provinciali di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

22.62 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA,
MUNGARI

Il comma 10 è sostituito dal seguente:

«Il Ministro della pubblica istruzione provvede con proprio decreto a ridefinire i criteri e le modalità di costituzione delle classi che accolgono alunni in situazioni di *handicap*, ferme restando le dotazioni organiche complessive del personale stabilite ai sensi dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dei relativi provvedimenti di attuazione».

22.1000 IL GOVERNO

Al comma 11, sostituire le parole da: «utilizzate nel...» fino alla fine del comma con le seguenti: «utilizzate per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente».

22.63 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 11, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel limite di spesa complessiva è altresì attribuito un compenso giornaliero per i componenti dei consigli di classe presso cui si svolgono gli esami preliminari ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, equivalente al compenso giornaliero stimato corrisposto ai commissari degli esami di stato conclusivi operanti nella stessa scuola».

22.64 BRIGNONE, MORO, LAGO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«L'articolo 11 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito dalla legge 21 giugno 1995, n. 234, si interpreta, per la parte riguardante il personale delle Università per stranieri di Perugia e di Siena, nel senso che i benefici di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, si applicano a tutto il personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei ruoli delle predette Università, anche su posti delle nuove carriere, ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, indipendentemente dalla qualifica rivestita e dalle modalità di conseguimento della stessa nel periodo antecedente alla data di entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 23. Gli stessi benefici si applicano altresì al personale tecnico-amministrativo delle predette Università assunto nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986 e la legge 21 febbraio 1989, n. 63. I relativi eventuali oneri gravano sui bilanci degli Atenei».

22.65

ASCIUTTI, RONCONI

Sopprimere il comma 12.

22.66

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI, MUNGARI

Al comma 12, sostituire il primo periodo con il seguente: «I docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata di un anno scolastico ogni qualvolta abbiano maturato un servizio di dieci anni. I periodi maturati di aspettativa di cui sopra si possono cumulare».

22.67

ASCIUTTI, TONIOLLI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Le economie di spesa realizzate per effetto della razionalizzazione delle istituzioni scolastiche e di conseguente riduzione di organico nella scuola ai sensi dei commi 1, 3, 4 e 7 dell'articolo 40 della legge n. 449 del 1997 sono destinati quale primo stanziamento per la istituzione e realizzazione del piano pluriennale per la scuola italiana».

22.68

NAPOLI Roberto

Dopo il comma 14 dell'articolo 22 aggiungere il seguente:

«15. L'articolo 6, comma 2, lettera b), n. 3) della legge 27 dicembre 1990, n. 404, si interpreta nel senso che nel trattamento economico aggiuntivo sono da ricomprendere gli incrementi attribuiti, nel tempo, sul trattamento di quiescenza, a titolo di perequazione automatica, ai sensi dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni».

22.69

MANCIA

Sopprimere il comma 15.

22.70

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI, MUNGARI

Sopprimere il comma 15.

22.71

ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 17, aggiungere il seguente periodo: «Con il medesimo decreto si provvederà a definire, ferma restando l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici, gli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all'applicazione del trattamento di fine rapporto, le modalità per l'erogazione del trattamento di fine rapporto per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato nonché quelle necessarie per rendere operativo il passaggio al nuovo sistema del personale di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335».

22.72

IL GOVERNO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. L'abrogazione dell'articolo 10 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, disposta dall'articolo 55, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha effetto dalla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati da associazioni, enti ed organismi aventi natura o con finalità previdenziale o assistenziale».

22.73

VERALDI

Sopprimere il comma 18.

22.74

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI, MUNGARI

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico pratico o di assistente di cattedra, di insegnante elementare o di insegnante di attività integrative o di attività parascolastiche o di doposcuola appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio per le istituzioni scolastiche statali, è analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel corrispettivo ruolo degli insegnanti statali. È analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato nel ruolo di insegnante elementare statale il personale insegnante già in servizio presso i patronati scolastici trasferito, a seguito dell'estinzione degli enti di appartenenza, alle dipendenze dei comuni. Il suddetto personale potrebbe mantenere le attuali mansioni. Le somme corrispondenti agli oneri già spettanti agli enti locali sono trattenute a carico dei trasferimenti statali a loro favore».

22.75

FIRRARELLO

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Per il personale docente chiamato a far parte delle segreterie particolari di Ministri e Sottosegretari è previsto il distacco annuale rinnovabile, ovvero il collocamento fuori ruolo a tempo indeterminato presso l'Amministrazione nella quale è chiamato a prestare servizio».

22.76

NAVA

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

«19-bis. Il personale della Società servizio di soccorso stradale ACI 116 risultante in esubero a seguito dei processi di ristrutturazione, in quanto dipendente da società interamente controllata dall'Automobile Club d'Italia, è riassunto in ACI nell'ambito della disponibilità esistente nella dotazione organica complessiva del personale di detto Ente e comunque nel limite massimo di 200 unità.

19-ter. Con decreto del Ministero della funzione pubblica è adottata la disciplina delle modalità di riassunzione e sono dichiarate le equiparazioni delle professionalità del personale della Società servizio di soccorso stradale ACI 116 soggetto a riassunzione con quelle del personale dell'Amministrazione ricevente. Al personale riassunto ai sensi del presente articolo si applica, ai fini del trattamento pensionistico, la legge 7

febbraio 1997, n. 29, e allo stesso compete il trattamento economico comprendente lo stipendio e gli emolumenti accessori spettanti agli appartenenti alla qualifica funzionale in cui ciascun dipendente è inquadrato in ACI».

Conseguentemente fino a concorrenza dei maggiori oneri sono aumentate le accise sugli oli minerali di cui all'articolo 8, derogando al disposto del comma 2 del medesimo articolo.

22.77

GUBERT

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Al fine di evitare la chiusura di scuole o la soppressione di classi, le comunità montane interessate possono prevedere compartecipazioni finanziarie degli utenti e degli altri enti locali interessati».

22.78

MORO, ROSSI, LAGO

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad anticipare il 90 per cento del rimborso del trattamento economico di base annuo lordo spettante al personale degli enti locali dissestati posti in mobilità, in deroga all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, e successive modificazioni, prima dell'emanazione del provvedimento di mobilità da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. L'anticipazione è effettuata sulla base di apposita certificazione, approvata con decreto del Ministro dell'interno, firmata dal legale rappresentante dell'amministrazione locale, dal segretario e, ove esista, dal ragioniere. La spesa è posta a carico della quota accantonata del fondo ordinario ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. La disposizione si applica agli enti locali che hanno dichiarato dissesto entro il 31 dicembre 1993, ed hanno ottenuto entro il 31 dicembre 1996 l'approvazione, da parte del Ministero dell'interno, dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. Agli enti locali disestati è riconosciuto un contributo straordinario per il personale posto in mobilità che l'Ente stesso decide di reinsertire in organico. Detto contributo è corrisposto fino al riassorbimento nei ruoli, e la relativa spesa è posta a carico del fondo perequativo destinato a finanziare gli oneri per la mobilità».

22.79

LAURICELLA, BARRILE

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

«20. All'articolo 25-ter del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

“1-bis. Sono ammessi ai corsi previsti dal comma 1 anche i capi d'istituto con rapporto di lavoro a tempo determinato che abbiano maturato una anzianità di almeno 5 anni di incarico per la funzione direttiva. Questo personale assumerà la qualifica dirigenziale dopo la frequenza del corso di formazione previsto al comma 1 e sostenuto un esame finale definito nelle modalità dal Ministero della pubblica istruzione. In ogni caso l'attribuzione della dirigenza verrà concessa dopo la sistemazione nella nuova qualifica del personale di cui al comma 1. Eventuali oneri finanziari saranno posti a carico dei partecipanti».

22.80

NAPOLI Roberto

Alla fine dell'articolo, aggiungere il seguente periodo: «Per l'attuazione dell'obiettivo previsto dall'articolo 1, comma 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, i docenti che hanno superato il periodo di prova posson ogni 5 anni, per la durata dell'anno scolastico, utilizzare un monte ore pari al 50 per cento dell'orario di cattedra per attività di aggiornamento culturale e didattico, individuali o collettive. All'onere, quantificato in lire 150 miliardi annui, si provvede utilizzando quota parte del fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440».

22.81

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

«La norma di cui al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, va interpretata nel senso che le riduzioni annuali delle misure percentuali, ivi previste per la determinazione della corrispondente indennità di ausiliaria, operano, a partire dal 1° gennaio 1998, unicamente sui miglioramenti economici che da tale data sono annualmente conferiti al personale in servizio avente pari grado e anzianità e non già sulla misura della indennità e non già sulla misura della indennità di ausiliaria concessa anteriormente al 1° gennaio 1998 o in godimento al termine di ciascuno degli anni considerati».

22.82

MANCIA

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Il requisito di servizio di 360 giorni, essenziale per partecipare al concorso riservato per il conseguimento dell'abilitazione indet-

to con ordinanza ministeriale n. 359 del 1989, è considerato sussistente alla data di entrata in vigore della legge n. 417 del 1989, 17 gennaio 1990, e non alla data del 31 agosto 1989».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

22.83

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«20. Il Ministro della ricerca scientifica e tecnologica, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo modificativo dell'articolo 2, comma 1 della legge n. 168 del 1989, allo scopo di promuovere le opportune sinergie ed integrazioni tra ricerca pubblica e privata nel settore strategico del Calcolo ad alte prestazioni, già oggetto di relazione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da parte del gruppo di lavoro nominato con decreto del 25 luglio 1996, con proprio decreto provvede a formare un Comitato strategico di coordinamento con la partecipazione degli enti scientifici e delle università impegnati in progetti di ricerca e di industrializzazione nel suddetto settore costituendo un supporto finanziario non superiore a 40 miliardi per l'anno 1999 corredato delle opportune indicazioni per i successivi anni».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

22.84

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«20. È estesa all'anno scolastico 1999-2000 la validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esmi per destinazione all'estero del personale scolastico di ruolo indetti con decreto-legge 10 marzo 1997».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

22.85

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, COLLINO, MEDURI

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Al personale docente dipendente da Enti locali si applica l'articolo 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con esclusione dei commi 4 e 16.

2. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside di cui al comma 3 dell'articolo 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è ammesso ricorso al sindaco o al presidente della provincia, che decide in via definitiva.

3. Avverso il diniego di autorizzazione di cui al comma 15 dell'articolo 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è ammesso ricorso al sindaco o al presidente della provincia, che decide in via definitiva».

22.0.1

SCIVOLETTO

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. I dipendenti dello Stato, con almeno 15 anni di servizio presso l'Amministrazione statale e titolari di cattedra Jean Monnet, possono, a domanda, prestare l'attività di docenza presso l'Università, come figure ad esaurimento, acquisendo lo stato giuridico di professore universitario di prima fascia e mantenendo il trattamento economico dell'Amministrazione di provenienza.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono stabilite le modalità per il passaggio di carriera.

3. Per il posto resosi vacante si applica la disciplina prevista per il collocamento fuori ruolo».

22.0.2

CALVI

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Ai sensi degli articoli 42, 43 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di diritto allo studio, la fornitura gratuita dei libri di testo alle allieve e agli allievi che frequentano la scuola dell'obbligo nelle istituzioni statali e nelle istituzioni non statali (pareggiate o legalmente riconosciute), è di competenza delle regioni che vi provvedono mediante appositi stanziamenti.

2. Le funzioni amministrative riguardanti il comma 1, sono attribuite ai comuni che le devolvono secondo le modalità previste dalle leggi regionali. Le regioni promuovono le opportune forme di collaborazione tra i comuni interessati.

3. Restano ferme le competenze degli organi scolastici, concernenti gli aspetti tecnici.

4. I criteri di scelta dei libri dei testo per l'insegnamento della religione cattolica sono determinati con l'intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza episcopale italiana, prevista al punto 5 del protocollo addizionale annesso all'accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121.

5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano esercitano nella materia di cui alla presente legge le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

6. In ogni grado e ordine di scuola i libri di testo sono adottati, secondo le modalità stabilite da un apposito regolamento, in conformità ai presupposti di libertà di insegnamento e dell'autonomia delle unità scolastiche, dal collegio dei docenti, sentiti i consigli di interclasse e di classe.

7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa con le associazioni degli editori e nel rispetto sia della libertà di insegnamento sia dell'autonomia delle unità scolastiche, sono emanate le norme e le avvertenze per la compilazione, la diffusione e la vendita dei libri di testo, ispirate ai principi della fruibilità, della dinamicità, dell'organicità e dell'integralità.

8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa con le associazioni degli editori, è stabilito il prezzo massimo di copertina dei libri di testo, forniti gratuitamente, in relazione alle caratteristiche tecniche dei singoli volumi e ai costi di produzione.

9. Alle allieve e agli allievi delle scuole dell'obbligo, statali e non statali, sono forniti gratuitamente i libri di testo dai comuni, secondo modalità stabilite dalle leggi regionali. Alle famiglie degli allievi e delle allieve meritevoli che frequentano le scuole statali e non statali, pareggiate o legalmente riconosciute, dopo l'assolvimento dell'obbligo, le quali versino in precarie condizioni economiche, accertate sulla base di

disposizioni emanate dalle regioni ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 109, è consentita una detrazione di imposta corrispondente alla metà delle spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo, documentate da apposite ricevute rilasciate dai librai».

Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti proporzionalmente di 400 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare a decorrere dall'anno 1999, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

22.0.3

TAROLLI, BIASCO

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Le parole: “possono chiedere una domanda irrevocabile,» dell'articolo 8, comma 2 della legge n. 404 del 27 dicembre 1990, sono soppresse».

22.0.4**Art. 23.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Agli studenti delle scuole dell'obbligo, statali e non statali, sono forniti gratuitamente i libri di testo dai comuni, secondo modalità stabile dalle leggi regionali.

Alle famiglie degli studenti meritevoli che frequentano le scuole statali e non statali, pareggiate o legalmente riconosciute, dopo l'assolvimento dell'obbligo, le quali versino in precarie condizioni economiche, accertate sulla base di disposizioni emanate dalle regioni ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 109, è consentita una detrazione di imposta corrispondente alla metà delle spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo, documentate da apposite ricevute rilasciate dai librai».

Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti proporzionalmente di 400 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare a decorrere dall'anno 1999, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

23.1

TAROLLI, BIASCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 23. - (*Misure in materia di tutela del diritto allo studio*). - 1.
All'articolo 151 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono aggiunti i seguenti commi:

“1-*bis*. Ciascun docente è tenuto a mantenere i libri di testo da lui indicati al collegio dei docenti per un periodo di almeno 5 anni, salvo diverse indicazioni per ragioni insormontabili espresse di collegio dei docenti.

1-*ter*. Eventuali nuove edizioni dei testi adottati non pregiudicano l'uso delle precedenti nel caso in cui la parte didattica non abbia subito significative modificazioni”.

2. Con successivo provvedimento legislativo si provvederà ad incrementare le disponibilità già destinate dagli enti locali alla fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo della scuola elementare al fine di estendere tale fornitura a tutta la scuola dell'obbligo, con la previsione di modalità e condizioni che danno titolo alla fruizione di tale benefici.

3. Le istituzioni scolastiche determinano, nell'ambito della propria autonomia, i fondi per l'acquisto dei libri di testo adottati da destinare in comodato agli allievi che ne fanno richiesta. I testi da acquistare sono stabiliti dal collegio dei docenti.

4. Il comodato è gratuito nella scuola dell'obbligo; soggetto al pagamento di un quinto del prezzo di copertina del volume prestato nelle altre classi della scuola secondaria. Costituiscono titoli di preferenza degli studenti il merito e le condizioni economiche disagiate.

5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono emanate le istruzioni generali per determinare la quota minima di risorse che le istituzioni devono destinare alla finalità del comma 3, i criteri per la valutazione delle richieste, nonché la regola per l'uso, la conservazione ed il rimborso in caso di perdita o danneggiamento dei volumi prestati».

23.2

OCCHIPINTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 23. - 1. A decorrere dal periodo di imposta in corso 1° gennaio 1999, al fine di agevolare la frequentazione di corsi di istruzione, è concessa ai contribuenti con figli a carico frequentati corsi di istruzione di ogni ordine e grado, nonché corsi universitari nei limiti della durata dei rispettivi corsi, un'ulteriore detrazione di imposta pari a lire 100.000 all'anno per ogni figlio».

Conseguentemente, all'articolo 39, comma 1, sostituire le parole «5 per cento» con le altre: «8 per cento».

E conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere il comma 2.

23.3 VEGAS, D'ALÌ VENTUCCI, AZZOLLINI COSTA, NOVI

Sostituire il primo periodo con il seguente: «A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 i libri di testo nonchè i materiali didattici per gli alunni che frequentano la scuola media pubblica inferiore e fino al compimento, in istituti pubblici, dell'intera fascia dell'obbligo, sono interamente gratuiti. Il Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, emana un decreto ministeriale contenente criteri e modalità di attuazione relativi a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

23.4 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al sesto rigo togliere: «a tutta la scuola...» e sostituire con: «alla scuola» *inoltre togliere l'ultimo capoverso che inizia:* «con il medesimo» *e termina:* «della scuola secondaria superiore».

23.5 MARINI, MANIERI, MELONI

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

«All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono aggiunte le parole:

a-bis) le spese sostenute per assicurare il rispetto dell'obbligo per gli studenti delle scuole medie. Dette spese, per ciascun figlio, non possono superare la somma di lire 1,5 milioni per i redditematurati nel 1999 e di lire 2,5 milioni per gli anni successivi. La detrazione non spetta qualora il reddito complessivo del dichiarante dovesse superare i 36 milioni annui».

Conseguentemente all'articolo 39, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «per l'anno 1999, dell'8 per cento per il 2000 e del 9,5 per cento per gli anni successivi».

23.6 MARINI, MANIERI, DEL TURCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle famiglie degli studenti meritevoli che frequentano le scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute, dopo l'assolvimento

dell'obbligo, le quali versino in precarie condizioni economiche, accertate sulla base di disposizioni emanate dalle regioni, ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 109, è consentita una detrazione di imposta corrispondente alla metà delle spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo, documentate da apposite ricevute rilasciate dai librai».

Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti proporzionalmente di 400 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare a decorrere dall'anno 1999, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa».

23.7

TAROLLI, BIASCO

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Il Ministero della pubblica istruzione provvede affinché alla storia del popolo veneto venga data la giusta rilevanza nei volumi che saranno adottati nel Veneto».

23.8

MANFROI, SERENA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministero della pubblica istruzione provvede all'inserimento della lingua e della cultura veneta nei programmi didattici ministeriali riguardanti la regione Veneto».

23.9

MANFROI, SERENA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I benefici di cui al comma 1 si applicano sia alle scuole pubbliche, sia alle scuole private».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

23.10

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Le spese comunque sostenute per la frequenza di scuole, di corsi di istruzione primaria, secondaria e universitaria tenuti presso scuole ed

istituti statali o privati danno diritto ad una detrazione d'imposta per un importo non superiore a 8 milioni annui per ogni familiare a carico».

Conseguentemente alla tabella A, di cui al disegno di legge 3661, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun Ministero della spesa complessiva di lire 1 miliardo e 500 milioni.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

23.0.1

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Spese per la frequenza di scuole materne, di corsi di istruzione primaria, secondaria e universitaria)

1. Le spese comunque sostenute per la frequenza di scuole materne, di corsi di istruzione primaria, secondaria ed universitaria tenuti presso scuole ed istituti statali o private danno diritto ad un credito di imposta pari a:

- 100 per cento fino ad un reddito di lire 15.000.000;
- 90 per cento oltre lire 15.000.000 e fino a lire 30.000.000;
- 70 per cento oltre lire 30.000.000 e fino a lire 60.000.000;
- 50 per cento oltre lire 60.000.000 e fino a lire 135.000.000;
- 20 per cento oltre lire 135.000.000.

Il tetto del credito d'imposta di cui sopra è fissato il lire 8.000.000 annue per familiare a carico».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 39, comma 2 e l'articolo 62, comma 1.

23.0.2

TONIOLLI

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Con successivo provvedimento legislativo si provvederà altresì a costituire un fando a favore degli enti locali e destinato al rimborso totale o parziale, in proporzione alle condizioni economiche familiari, delle spese per il trasporto sostenute dagli alunni che devono raggiungere una nuova sede a causa della soppressione del plesso scolastico dovuta alla razionalizzazione».

23.0.3

BRIGNONE, MORO, LAGO

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Spese per la frequenza di corsi di istruzione primaria, secondaria e universitaria)

«1. Le spese comunque sostenute per la frequenza di scuole materne, di corsi di istruzione primaria, secondaria e universitaria tenuti presso scuole ed istituti statali o privati danno diritto ad una detrazione d'imposta per un importo complessivo non superiore a lire 8.000.000 annue per familiare a carico».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 39.

23.0.4

ASCIUTTI, TONIOLLI

Art. 24.

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

24.1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, dopo le parole: «gli anni 1999-2000,» inserire le seguenti: «se attuato dallo Stato».

24.2

MANFROI, SERENA

Al comma 1, sostituire le parole: «le provincie e i comuni» con le seguenti: «le provincie, i comuni e le comunità montane».

24.3

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, dopo la parola: «provincie», inserire le seguenti: «, i consorzi di bonifica».

24.4

ROSSI, MORO

Al comma 1, al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «i comuni».

24.5

TIRELLI, MORO, LAGO

Al comma 1, dopo le parole: «e i comuni» inserire le seguenti: «, con una capacità di indebitamento a lungo termine, utilizzata in misura superiore al 10 per cento, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 1987, n. 440,».

24.6

TIRELLI, MORO

Al comma 1:

al primo periodo, sostituire le parole: «ricorso dell'indebitamento per il finanziamento» con le seguenti: «finanziamento in disavanzo»;

sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per i fini del presente articolo, il disavanzo è calcolato quale differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse, inclusive dei proventi della dismissione dei beni immobiliari, e le uscite finali di parte corrente al netto degli interessi; tra le entrate non sono considerate i trasferimenti dallo Stato. Si terrà conto altresì delle variazioni del gettito dell'IRAP e delle addizionali al gettito dei tributi erariali.».

Al comma 2:

al primo periodo, sostituire le parole: «flusso anno di indebitamento» e «l'indebitamento netto» con le altre: «disavanzo annuo»;

al secondo periodo, sostituire le parole: «L'indebitamento netto» con le altre: «Il disavanzo».

Ai comma 3 e 4, al primo periodo, sostituire le parole: «flusso annuo di indebitamento netto» con le altre: «disavanzo annuo».

Al comma 5, al primo periodo, sostituire le parole: indebitamento netto» con la seguente: «disavanzo».

24.7

IL GOVERNO

Sostituire il primo periodo con il seguente: «La riduzione del flusso annuo di indebitamento risultante dalla legislazione vigente dovrà essere pari nel 1999 ad almeno 0,1 punti percentuali del prodotto interno lordo (PIL), ciascuna regione, provincia e comune concorre a tale riduzione in proporzione diretta al proprio tasso di indebitamento».

24.8

GUBERT

Al comma 2, dopo le parole: «dalla legislazione vigente» aggiungere le altre: «, sentito l'Istat».

24.9

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, lettera a), sopprimere la lettera.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

24.10

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

24.11

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

24.12

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

24.13

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

24.14

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi da questa previsione i comuni e le province che hanno o raggiungano un rapporto tra il proprio ammontare di debito ed il prodotto interno lordo pari al 60 per cento».

24.15

CADDEO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono esclusi dai vincoli relativi alla riduzione del ricorso all'indebitamento e dalla riduzione dell'ammontare del proprio *stock* di debito, gli enti locali che non presentano condizioni di squilibrio tendenziale. Tali mutui o indebitamenti devono essere utilizzati solo per investimenti».

24.16

FIRRARELLO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La riduzione del rapporto tra l'ammontare di debito e il PIL sarà sostenuta, oltre che dalla progressiva riduzione del flusso annuo di indebitamento netto, oltre che dalla progressiva riduzione del flusso annuo di indebitamento netto, anche dalla destinazione a riduzione del debito dei proventi derivanti dalla dismissione di partecipazioni mobiliari. La cassa depositi e prestiti è autorizzata a procedere all'estinzione anticipata, senza oneri aggiuntivi oltre a quelli del rimborso del residuo debito, e senza alcun vincolo, dei mutui in essere con i comuni».

24.17

STANISCIÀ

Al comma 3, sopprimere le parole da: «la mancata realizzazione» *fino a:* «dei trasferimenti erariali».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

24.18

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

24.19

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 6, sostituire la parola: «tenuti» *con la seguente:* «invitati».

24.20

GUBERT

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nella riduzione dei flussi di indebitamento netto annuo deve essere mantenuta la corrispondenza tra funzioni e risorse, al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa.

Le regioni, le province autonome, le province e i comuni, verificano tale corrispondenza attraverso le procedure del controllo economico di gestione».

24.21

TAROLLI, BIASCO

Sopprimere il comma 7.

24.22

MORO, ROSSI, LAGO

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

24.23

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 7, dopo le parole: «di deficit» aggiungere le seguenti: «, comunque non derivante dalla copertura finanziaria di servizi primari pubblici nè di eventi di particolare gravità».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

24.24

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1999, al fine di assicurare un ulteriore supporto tecnico alle regioni».

24.25

MUNDI, BESOSTRI

Sopprimere i commi 9, 10, 11, 12 e 13.

24.26

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Sopprimere il comma 9.

24.27 LAGO, MORO, MANARA, TIRELLI

Al comma 10, dopo le parole: «Province autonome di Trentoe e di Bolzano» aggiungere le seguenti: «e la Conferenza Stato-città e autonomie locali effettuano».

Conseguentemente sopprimere la parola: «effettua».

24.28 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «stipulano appositi accordi,» inserire le seguenti: «previo accertamento delle realtà esistenti nel territorio».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

24.29 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 11, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

24.30 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 11, alla 21ª riga, dopo le parole: «attività assistenziali» aggiungere le parole: «con diritto di opzione da parte degli enti locali, tenuto conto delle loro esigenze».

24.31 TAROLLI, BIASCO

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

24.32 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 14.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

24.33 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Alla fine del comma aggiungere: «Per la Regione Sicilia si tiene altresì conto del minor gettito relativo alle entrate erariali previste dal suo statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione».

24.34 FIGURELLI, SCIVOLETTO

Aggiungere il seguente comma:

«Alla definizione dei rapporti finanziari pregressi tra Stato e regione siciliana e alla verifica delle proposte di quantificazione delle partite di credito e debito intercorrenti fino al 1996 elaborate dal gruppo di lavoro... (Commissione Brancasio) si provvede entro il 30 settembre 1999, sentita la commissione paritetica di cui..., con apposito provvedimento legislativo su proposta dei Ministri del tesoro e delle finanze».

24.35 FIGURELLI, SCIVOLETTO

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Fermi restando i vincoli derivanti dagli accordi internazionali e dalla normativa dell'Unione europea, nonchè dalle norme ad essi connesse, le regioni, nonchè le province autonome, possono determinare, con propria legge, modifiche ai criteri di applicazione e controllo, alle aliquote, e alle eventuali deducibilità o esenzioni, relativi alle norme statali relative all'IRPEF, all'IRPEG, all'IVA, all'IRAP, all'imposta sul bollo e alle tasse per concessioni governative, per i soggetti residenti nella regione o nella provincia autonoma o in una parte di essa.

2. Qualora la regione o la provincia autonoma applichi quanto consentito dal comma 1:

a) se la nuova norma determina una diminuzione del gettito complessivo dei sei tributi di cui al comma 1 nelle casse erariali, i trasferimenti a qualunque titolo nei confronti dell'ente locale sono diminui-

ti di un importo eguale al minore introito per lo Stato (al netto dell'eventuale quota parte della regione o provincia autonoma);

b) se la nuova norma determina un incremento del gettito complessivo dei sei tributi di cui al comma 1 nelle casse erariali, i trasferimenti nei confronti dell'ente locale sono aumentati di una quota pari al settanta per cento del maggiore introito per lo Stato (al netto dell'eventuale quota parte della regione o provincia autonoma).

3. Qualora i provvedimenti di cui al comma 1 siano presi al fine di evitare effetti negativi determinati da concorrenza fiscale di stati esteri, gli effetti di cui al comma 2 devono essere valutati tenendo conto di tale concorrenza, e in tal modo calcolati i differenziali di trasferimento fra Stato e regione (o provincia autonoma).

4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative preliminari del presente articolo.

5. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze d'intesa con la regione o la provincia autonoma legiferante ai sensi del comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi emesse ai sensi del comma 1, sono dettate le disposizioni attuative dell'interazione fra la presente legge e la nuova normativa locale emanata.

6. L'eventuale perdita di gettito a carico della regione (o della provincia autonoma) derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, non può essere compensata con ulteriori trasferimenti erariali».

24.0.1 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOV
VI

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Autonomia fiscale della regione Veneto)

1. Il governo è delegato ad emanare entro 120 giorni un decreto legislativo che preveda l'attribuzione alla regione, alle province e ai comuni del Veneto degli 8-10 delle imposte dirette ed indirette incassate dalle Tesorerie regionali del Veneto».

24.0.2 MANFROI, SERENA

Art. 25.

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Sono escluse dai vincoli di cui al presente comma le spese atte a favorire il trasporto, l'insediamento, l'assistenza e l'utilizzo di tecnologie per disabili».

25.1 ASCIUTTI, TONIOLLI

Sopprimere il comma 3.

25.2

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «I criteri ispiratori degli investimenti perequativi dovranno essere preventivamente esaminati dalle competenti Commissioni parlamentari».

25.3

BRIGNONE, MORO, LAGO

Sopprimere il comma 4.

25.4

ASCIUTTI, TONIOLLI

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

25.5

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI, CAMPUS

Sopprimere i commi 5 e 6.

25.6

ASCIUTTI, TONIOLLI

Sopprimere il comma 5.

25.7

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

25.8

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI, CAMPUS

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, dei bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari, individua con proprio decreto tra le istituzioni scolastiche, quelle che, a partire dal 1° gennaio 1999 saranno oggetto di sperimentazione di una più ampia autonomia nell'utilizzo delle risorse finanziarie. I trasferimenti effettuati dal Ministero della pubblica istruzione per le supplenze brevi, gli interventi didattici ed educativi, il miglioramento dell'offerta formativa, i compensi per le ore eccedenti, l'aggiornamento, il funzionamento amministrativo e didattica, nonché le ulteriori risorse a qualsiasi titolo concesse per il funzionamento costituiscono la dotazione finanziaria senza alcun vincolo di destinazione, anche in deroga alle norme di contabilità, garantendo comunque il livello minimo di spesa previsto per la contrattazione integrativa. Le Istituzioni scolastiche destinatarie sono individuate secondo criteri dimensionali raggiunti anche con accordi di rete tra scuole di ogni ordine e grado appartenenti al medesimo ambito territoriale, che consentano una gestione unitaria delle dotazioni finanziarie. La sperimentazione della gestione finanziaria è subordinata alla deliberazione del consiglio o dei consigli di istituto destinatari. Rimane fermo quanto stabilito dall'articolo 21, comma 14, della legge 16 marzo 1997, n. 59, in merito all'emanazione, entro il 1° settembre 2000, delle istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse per tutte le Istituzioni scolastiche autonome».

25.9

ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «del bilancio e della programmazione economica», aggiungere le seguenti: «rispettando un criterio di equità di distribuzione territoriale».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

25.10

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI, CAMPUS

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «e previa comunicazione alle» con le seguenti: «e previo parere obbligatorio delle».

25.11

ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 5, secondo periodo, le parole: «e previa comunicazione alle» sono sostituite dalle seguenti: «e previo parere delle».

25.12

BRIGNONE, MORO, LAGO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Governo promuove tutte le iniziative idonee e di propria competenza per favorire l'attivazione di corsi di studio universitari e corsi di studio non accademici di comprovato contenuto storico-scientifico aventi ad oggetto il *corpus iuris* della Serenissima Repubblica Veneta anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio da destinare alla ricerca in tale materia».

25.13

MANFROI, SERENA

Sopprimere il comma 8.

25.14

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 8.

25.15

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

25.16

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 9, all'ultimo periodo, sopprimere la parola: «prioritariamente».

25.17

GUBERT

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Nel fabbisogno finanziario degli enti di cui all'articolo 51, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non sono computate le quote di fabbisogno trasferite ad essi da altre amministrazioni dello Stato, in connessione a contributi derivanti da accordi di programma o convenzioni, nonché finanziamenti ricevuti dall'Unione europea e da altri soggetti e organismi internazionali, anche se per il tramite del bilancio di un'amministrazione dello Stato».

25.18

PAGANO

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Nel fabbisogno finanziario degli enti di cui all'articolo 51, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non sono computate le quote di fabbisogno trasferite ad essi da altre amministrazioni dello Stato, in connessione a contributi derivanti da accordi di programma o convenzioni, nonché finanziamenti ricevuti dall'Unione europea e da altri soggetti e organismi internazionali, anche se per il tramite del bilancio di un'amministrazione dello Stato».

25.19

MONTICONE

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. In deroga alle procedure di programmazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni ed integrazioni, è consentita l'istituzione di una università non statale nel territorio rispettivamente delle province di Belluno e di Treviso (Libero ateneo internazionale - LAIT). L'autorizzazione, per la predetta istituzione, al rilascio di titoli di studio universitari aventi valore legale, è concessa con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Al finanziamento del Libero ateneo internazionale - LAIT provvede, con mezzi propri, l' "Associazione Campus universitario", con sede a Padova e a Treviso. Si applicano all'Ateneo di cui sopra, le disposizioni di cui agli articoli 170 e 332 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusivo riferimento ai gradi e ai titoli accademici rilasciati nei paesi aderenti all'Unione europea la cui equipollenza è direttamente riconosciuta, senza esami integrativi, nel testo degli scambi di note in vigore tra la Repubblica italiana e ciascuno Stato membro dell'Unione europea, anche qualora nel predetto ateneo non siano attivate le corrispondenti facoltà».

25.20

ASCIUTTI

Art. 26.

Sopprimere l'articolo.

26.1 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, BETTAMIO,
COSTA, NOVI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. - (*Revisione procedure erogazioni del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato a valere sulla legge 488/92*) –
1. Ai contributi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, erogati alle banche concessionarie entro il 31 dicembre 1998 e non ancora trasferiti alle imprese, continuano ad essere applicate le vigenti disposizioni fino al 31 dicembre 1999; a partire da tale data, in deroga alle vigenti disposizioni, le residue giacenze presso le banche stesse matureranno interessi al tasso ufficiale di sconto in favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il successivo riutilizzo in favore di altri interventi di cui al sopra citato articolo 1, comma 2, della legge 488/92.

2. In deroga alle vigenti disposizioni, i contributi non ancora trasferiti alle banche concessionarie alla data del 1^o gennaio 1999 saranno erogati, sempre tramite le banche concessionarie, sulla base delle richieste avanzate periodicamente dalle banche stesse che saranno effettuate in base al prevedibile fabbisogno finanziario mensile per l'erogazione delle agevolazioni. Le banche concessionarie provvederanno ad erogare tali somme ai soggetti beneficiari con la massima tempestività e comunque entro sessanta giorni dalla richiesta. Per l'eventuale periodo di giacenza, tali somme matureranno interessi al tasso ufficiale di sconto in favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il successivo riutilizzo in favore di altri interventi di cui al sopra citato articolo 1, comma 2, della legge 488/92, ma, nel caso in cui l'erogazione avvenga in un tempo superiore ai sessanta giorni sopra indicati, da quel giorno la giacenza delle somme frutterà interessi ad un tasso pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di un punto ed esclusivamente a favore del soggetto beneficiario.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, ad adeguare le norme vigenti in ordine alle procedure e modalità di erogazione dei contributi in conformità con le disposizioni di cui al presente articolo, consentendo, per i bandi che saranno emanati a partire dal 1^o gennaio 1999, che il calcolo dell'equivalente sovvenzione possa, almeno in modo convenzionale e forfettario, tenere conto delle effettive tempistiche di erogazione, con particolare riferimento alle iniziative da sottoporre ad approvazione da parte della Commissione della Unione europea».

26.2 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. – 1. Gli incentivi alle attività produttive in favore delle nuove iniziative nelle aree depresse previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, sono erogati dal Ministero dell'Industria, previa accettazione dei progetti presentati.

2. Il Ministro dell'Industria accrediterà l'intera somma del progetto approvato ad una o più banche convenzionate, che provvederanno ad assegnare agli interessati in 3 *tranche*. La prima, pari a un terzo, subito, la seconda dopo la presentazione del completamento della prima parte del progetto e la terza all'atto del collaudo dell'intera opera.

3. Le banche autorizzate corrisponderanno gli interessi relativi alle somme giacenti».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

26.3 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* della legge n. 142 del 1990, possono congiuntamente o disgiuntamente, essere mantenute in capo al sindaco e alla Giunta comunale e/o attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione».

26.4 BRIGNONE, LAGO, MORO, GASPERINI, SPERONI

Art. 27.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

27.1 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I regolamenti approvati entro il 31 gennaio 1999 hanno effetto dal 1° gennaio 1999».

27.2

MORO, LAGO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni, al comma 1 sostituire la parola: "possono" con la seguente: "devono».

27.3

MORO, LAGO

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le regioni e le province predette provvedono ai trasferimenti finanziari ai comuni nel pieno rispetto dei rispettivi Statuti di autonomia e delle loro norme di attuazione».

27.4

GUBERT

Dopo le parole: «1997, n. 446», inserire le seguenti: «le regioni e le province predette provvedono ai trasferimenti finanziari ai comuni nel pieno rispetto dei rispettivi Statuti di autonomia e delle loro norme di attuazione».

27.4a (Nuovo testo)

GUBERT

Al comma 3 sopprimere le parole da: «In caso di...» fino a: «proporzionalmente ridotte».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

27.7

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «sono proporzionalmente ridotte» con le seguenti: «maturate alla data di entrata in vigore del decreto-legge 2 novembre 1998, n. 376, sono ridotte in modo inversamente proporzionale alle dimensioni dei comuni, in modo da assicurare ai comuni con popolazione inferiore ai 4.000 abitanti un contributo pari almeno all'ottanta per cento delle spettanze, mentre ai restanti

comuni è assegnata una somma in misura proporzionale a dette spettanze».

27.5

CARPINELLI

Al comma 3, dopo le parole: «singoli comuni» sostituire le altre, fino alla fine del periodo con: «sono ridotte in proporzione inversa all'entità della spesa corrente».

27.5a (Nuovo testo)

CARPINELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È altresì autorizzato il trasferimento al Fondo di gestione di cui all'articolo 130 del decreto legislativo n. 112 del 1998 dell'importo occorrente al pagamento dei diritti e degli onorari agli avvocati dell'INPS per le cause di prestazioni, con le modalità e nella misura erogata agli avvocati dello Stato, ai sensi degli articoli 61 e 62 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e dell'articolo 21 del Regolamento di attuazione approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, così come modificato dall'articolo 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103. Negli altri giudizi trattati dagli avvocati dell'INPS, aventi ad oggetto prestazioni diverse dall'invalidità civile, qualora l'Istituto risulti vittorioso ma con compensazione di spese, verrà corrisposta ai predetti avvocati, con onere a carico del bilanci dell'INPS, la metà dei minimi previsti dalla tariffa professionale».

27.6

DE MARTINO Guido, BERTONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Qualora più soggetti legati da vincolo di parentela o di affinità fino al terzo grado risultino comproprietari di un edificio a proprietà indivisa composto da più unità abitative distintamente usate da ciascun comproprietario, l'aliquota e/o la riduzione dell'imposta comunale degli immobili prevista per l'abitazione principale si applica per intero, a partire dal 1° gennaio 1999 anche al comproprietario che occupa un'unità abitativa quale abitazione principale. Le amministrazioni comunali nel determinare aliquote e riduzioni di ICI tengono conto della minore entrata derivante dal presente comma».

27.8

GUBERT

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il contributo di cui all'articolo 3 della legge 25 marzo 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, concernente "Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, integrazio-

ne salariale e formazione professionale” è integrato di un importo pari a lire 70 miliardi per l’anno 1998. Alla erogazione del contributo integrativo per l’importo di 20 miliardi a favore del comune o della provincia di Napoli e di 10 miliardi a favore di Palermo, nonché di 20 miliardi per il comune e la provincia di Lecce, di 10 miliardi per il comune e la provincia di Bari, di 10 miliardi per il comune di Reggio Calabria o (Crotone) provvede il Ministero dell’interno entro 30 giorni dalla assegnazione dei fondi. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1998, allo scopo utilizzando, quanto a lire 35 miliardi, l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è quanto a lire 35 miliardi, l’accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all’emendamento 1.1.

27.9

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 4, i periodi da: «Il contributo di cui» sino a: «Fino 30 giorni dall’assegnazione dei fondi» vengono sostituiti dal seguente: «Il contributo di cui all’articolo 3 della legge 25 marzo 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, concernente “Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, integrazione salariale e formazione professionale” è integrato di un importo pari a lire 70 miliardi per l’anno 1998. Alla erogazione del contributo integrativo per l’importo di 20 miliardi a favore del comune o della provincia di Napoli e di 10 miliardi a favore di Palermo, nonché di 20 miliardi per il comune e la provincia di Lecce, di 10 miliardi per il comune e la provincia di Bari, di 10 miliardi per il comune di Reggio Calabria o (Crotone) provvede il Ministero dell’interno entro 30 giorni dalla assegnazione dei fondi».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all’emendamento 1.1.

27.11

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«All'amministrazione provinciale di Cuneo è concesso un contributo di lire 400 milioni al fine di provvedere:

a) alla sistemazione della segnaletica degli itinerari alpini di alta quota aventi valore storico-naturalistico e facenti parte dei percorsi della "Grande traversata della Alpi a tappe";

b) alla riedizione in lingua italiana, francese, inglese e tedesca della Guida dei sentieri alpini della provincia di Cuneo».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «30.000 milioni» con le seguenti: «29.600 milioni».

27.10

BRIGNONE, MORO, LAGO

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Estinzione dei crediti per le gestioni di ammasso svolte dai consorzi agrari)

1. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato e di cui gli stessi consorzi sono titolari, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, sono estinti. La definitiva determinazione dell'ammontare degli importi da liquidare, comprensivi di eventuali interessi e spese, nonché l'individuazione di eventuali vincoli all'utilizzo di detto importo da parte dei consorzi titolari del credito, in funzione della loro situazione amministrativa, patrimoniale ed economica è affidata ad una apposita Commissione, composta da cinque membri, scelti tra esperti di materie giuridiche, contabili ed amministrative, anche non appartenenti alla pubblica amministrazione e, comunque, estranei, sia ai consorzi agrari, sia alle amministrazioni su essi vigilanti. I membri di detta Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La Commissione utilizza personale ed uffici dei Ministeri del tesoro e delle politiche agricole.

2. La Commissione è tenuta a presentare una relazione conclusiva della propria attività entro sessanta giorni dalla data di insediamento che dovrà, comunque, avvenire entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La Commissione, per lo svolgimento dei propri lavori, ha facoltà di accedere agli uffici ed archivi pubblici ed alla documentazione dei Consorzi agrari provinciali e può avvalersi della collaborazione dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

3. Il compenso spettante ai membri della Commissione è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto

con i Ministri del tesoro e per le politiche agricole. Ai medesimi compete il trattamento di missione previsto per i funzionari statali aventi qualifica di dirigente generale».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire: «30.000» con: «29.900».

27.12

ANTOLINI, BIANCO, LAGO, MORO

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

27.13

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante la determinazione delle aliquote in materia d'imposta comunale sugli immobili, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. All'abitazione principale e relative pertinenze si applicano la medesima aliquota d'imposta”».

27.14

MORO, LAGO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante le modalità di versamento dell'imposta comunale sugli immobili, le parole: “su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario” sono sostituite dalle seguenti: “su apposito conto corrente postale intestato al comune”».

27.15

MORO, LAGO

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

27.16

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I comuni possono adottare sperimentalmente il pagamento del servizio con la tariffa. I relativi regolamenti non sono soggetti al controllo del Ministero delle finanze».

27.17

BORTOLOTTO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, riguardante l'istituzione della tariffa rifiuti, dopo il comma 2, inserire il seguente:

“2-bis. La tariffa deve intendersi quale corrispettivo di una prestazione privatistica di natura contrattuale”».

27.18

MORO, LAGO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il comma 15, concernente la riscossione della tariffa a mezzo ruolo da parte del soggetto gestore del servizio, è abrogato».

27.19

MORO, LAGO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, riguardante l'istituzione della tariffa rifiuti, dopo il comma 2, inserire il seguente:

“2-bis. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani è esente dall'imposta sul valore aggiunto».

27.20

ROSSI, MORO, LAGO

Sopprimere il comma 10.

27.21

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Il comma 11 è soppresso.

27.22

CADDEO

Al comma 11, dopo le parole: «I trasferimenti per il 1999 di ogni singolo Ente locale» aggiungere le seguenti: «escluse le province».

27.23

FUMAGALLI CARULLI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. I trasferimenti per il 1999 di ogni singola provincia, a valere sui fondi assegnati globalmente dallo Stato alle stesse, per il 1998, maggiorati dell'incremento di risorse pari al tasso di inflazione programmato per il 1999, avvengono nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244».

27.24

FUMAGALLI CARULLI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. A valere sulle risorse aggiuntive create ai sensi dell'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'incremento del fondo ordinario, di cui all'articolo 1, comma 164, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è integrato dell'importo di lire 3.000 milioni da destinare alla provincia di Novara».

27.25

VEDOVATO

Al comma 12, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il medesimo contributo viene erogato per l'anno 1998 e viene definitivamente consolidato per gli anni successivi.

Conseguentemente all'Atto Senato 3662 dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 4) annesso all'Atto Senato 3662 sopprimere le parole: «per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mez-

zogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

- a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;
- b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

Conseguentemente all'Atto Senato 3662, dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di IVA)

Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

- a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);
- b) al numero 76) sono soppresse le parole: «estratti o essenze di caffè, di tè e di matè»;
- c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole: “con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*”».

Conseguentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 20, con il seguente:

«Art. 20. - (*Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni*). – Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni».

Conseguentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 20 con il seguente:

«Art. 20. - (*Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario*). – Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Conseguentemente all'Atto Senato 3662, all'articolo 39, dopo il comma 16, è aggiunto il seguente:

«Art. 16-bis.

“16-bis. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, all'articolo 78, comma 22, sostituire le parole: “lire 20.000” con le seguenti: “lire 8.000”.

Conseguentemente all'Atto Senato 3662, all'articolo 39, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

1999: - 600;
2000: - 900;
2001: - 1050».

27.26

LAGO, MORO, GASPERINI, SPERONI

Al comma 13, alla fine aggiungere il seguente periodo: «Il contributo assegnato nell'anno 1995, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è confermato anche per gli anni successivi».

27.27

STANISCIA

Sopprimere il comma 14.

27.28

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Al comma 15, sostituire le parole da: «al competente ufficio...» fino alla fine, con le seguenti: «alle province».

27.29

BORTOLOTTO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente comma:

«17. La riscossione delle somme dovute all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, ai sensi dell'articolo 17, comma 73, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è effettuata mediante un sistema di trasferimenti da definirsi tramite decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa espressa dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.».

27.30

STANISCIA

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 19 ottobre 1998 n. 366 è agrobato».

Premettere al testo dell'emendamento il seguente periodo: termine di cui all'articolo 14 comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, fissato al 31 dicembre 1997 dall'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, per gli stabilimenti che hanno beneficiato del periodo supplementare concesso dal Ministero della sanità in applicazione del comma 9 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 9 del decreto del Ministro della sanità 23 novembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 157 alla *Gazzetta ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, a condizione che gli interessi dimostrino di avere iniziato, entro il termine dello stesso periodo supplementare, a conformarsi ai requisiti fissati dal citato decreto legislativo n. 286 del 1994 e di non aver potuto rispettare il medesimo termine supplementare per motivi che non sono loro imputabili, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1999.

27.31/1

BUCCIERO, CURTO, LISI, MAGGI, MONTELEONE,
SPECCHIA, MEDURI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 19 ottobre 1998, n. 366 è abrogato».

27.31

STANISCIA

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«18. Dopo l'ultimo periodo dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 469, è aggiunto il seguente:

“In caso di decreto di soppressione di cui al primo comma del precedente articolo 1, a favore dei comuni presso cui rimane in organico il personale di custodia della Casa mandamentale soppressa, è riconosciuto, con lo stesso provvedimento, un contributo annuo consolidato pari al rimborso dovuto per l'anno in corso ai sensi del secondo comma del presente articolo. È consentito al personale, entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto, di optare tra l'organico del comune e quello del Ministero di grazia e giustizia con la conservazione, in ambedue i casi, dei diritti acquisiti.

È fatta salva la facoltà dei comuni, compatibilmente con le proprie esigenze, organizzative e gestionali di accogliere o respingere la richiesta di assegnazione di detto personale, in tal caso lo stesso personale

viene inserito definitivamente nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia.

Tali spese sono erogate sul capitolo 2201 del Ministero di grazia e giustizia, relativo ai rimborsi per il personale operante nelle case mandamentali.

Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, si sia già proceduto alla chiusura di case mandamentali, debbono essere rimborsati i comuni che hanno sostenuto le spese derivanti dalla soppressione del mandamento”».

27.32

STANISZIA

Al comma 19, secondo periodo, dopo le parole: «e le province»; dopo la parola: «possono» inserire le parole: «con regolamento adottato a norma dell'articolo 52».

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti commi:

«19-bis. La lettera f) del comma 2, dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è sostituita dalla seguente:

f) previsione per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato fortettariamente come segue:

1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni;

1.1) fino a 20.000 abitanti lire 1.250 per utente;

1.2) oltre ventimila abitanti lire mille per utente;

2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo complessivamente corrisposto ai comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;

3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni annui dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi;

4) gli importi di cui al punto 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

5) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando,

nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione”.

19-ter. Il comma 3, dell'articolo 69 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente:

«19-ter. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Per la determinazione della stessa prevista al comma 1, relativa alle occupazioni di cui alla lettera f), comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfettaria del canone. Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1, va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, siscosso dal comune e dalla provincia per la medesima concessione o autorizzazione, fatti salvi quelli connessi a prestazione di servizi».

27.33

PASQUINI

Al comma 19, secondo periodo, dopo le parole: «i comuni» inserire le seguenti: «e le province»; dopo la parola «possono» inserire le parole: «con regolamento adottato a norma dell'articolo 52».

27.33a (Nuovo testo)

PASQUINI

Al comma 19, sopprimere il terzo periodo.

27.34

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOV
VI

Sopprimere il comma 20.

27.35

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 22.

27.36

IL RELATORE

Sopprimere il comma 22.

27.37

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Con effetto dal 1° gennaio 1999 le tariffe dell'imposta di pubblicità di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e integrazioni, sono aumentate del trenta per cento. L'aumento va calcolato sulla base delle tariffe previgenti, aumentate del venti per cento per effetto dell'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per gli anni successivi le tariffe sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo. Qualora non modificate entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno nella misura massima prevista dal presente comma. È abrogato l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507».

27.38

NAPOLI Roberto

Sopprimere il comma 23.

27.39

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

All'ultimo periodo sostituire le parole: «l'apposizione del visto» con le altre: «la consegna».

27.40

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 25.

27.41

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-bis. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 157, 158 e 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, notificate o contestate entro il 30 novembre 1996, i comuni, con propria deliberazione, possono determinare criteri e modalità di definizione agevolata».

27.42

LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-bis. Le sanzioni amministrative pecunarie conseguenti alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 157, 158 e 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, notificate o contestate entro il 30 novembre 1996, possono essere sanate, entro il 30 marzo 1999, mediante il versamento di un'oblazione a carico dei responsabili, pari, per ciascuna violazione all'importo minimo indicato dagli stessi articoli ed entro un massimo di lire cinquecentomila».

27.43

LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-bis. Le affissioni di manifesti di partiti o movimenti politici effettuate fino al 30 dicembre 1998 in violazione dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, possono essere sanate mediante versamento di un'oblazione a carico dei responsabili pari per ciascuna violazione all'importo minimo indicato dallo stesso comma ed entro un massimo di lire 1 milione. A tali violazioni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515».

27.44

TAROLLI, BIASCO

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-bis. Le affissioni di manifesti di partiti o movimenti politici effettuate in violazione dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, possono essere sanate mediante versamento di un'oblazione a carico dei responsabili pari per ciascuna violazione all'importo minimo indicato dallo stesso comma ed entro un massimo di lire 1 milione. A tali violazioni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515».

27.45

TAROLLI, BIASCO

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 all'articolo 14, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. I comuni già provvisti di impianti centralizzati di depurazione funzionanti, che non si trovino in condizione di dissesto, destinano i proventi derivanti dal canone di depurazione e fognatura prioritariamente alla gestione e manutenzione degli impianti medesimi».

27.46

TIRELLI, MORO

Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:

«30-bis. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, in deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del Codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di S. Pellegrino Terme.

30-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del Presidente della giunta regionale della Lombardia su richiesta del sindaco di S. Pellegrino Terme, previa delibera del consiglio comunale. L'autorizzazione è concessa per un periodo di venti anni ed è rinnovabile.

30-quater. Il presidente della giunta regionale della Lombardia, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

30-quinquies. Il regolamento di cui al comma 3 deve contenere:

- a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico;
- b) le tipologie dei giochi autorizzabili;
- c) la ripartizione agli enti locali e territoriali interessati dei proventi derivanti dalla gestione della casa da gioco;
- d) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco ed alle attività che vi si svolgono.

30-sexies. Alla casa da gioco di S. Pellegrino Terme, si applica la disposizione di cui al numero 29 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministero delle finanze in data 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992».

27.47

LAGO, MORO, GASPERINI, SPERONI

Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

«30-bis. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, il Ministro dell'interno autorizza, con proprio decreto, l'esercizio della casa da gioco nel comune di S. Pellegrino Terme, all'uopo utilizzando l'immobile esistente di proprietà del comune».

27.48

LAGO, MORO, GASPERINI, SPERONI

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

«34-bis. All'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto il seguente comma:

“I comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non

commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle sanzioni amministrative e civili che riguardano l'assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma del contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purchè esaurite alla data del 31 dicembre 1997».

27.49

NIEDDU

Sopprimere il comma 35, 36 e 37.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

27.50

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Sopprimere i commi 35 e 36.

27.51

DI PIETRO, OCCHIPINTI

Al comma 35, dopo le parole: «in misura non superiore a quella prevista per gli esercizi finanziari 1997 e 1998 dall'articolo 49, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449» inserire le seguenti: «aumentati delle quote di ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione della nuova casa da gioco e sedi decentrate».

27.52

GRILLO

Al comma 35, sostituire le parole: «del 16 per cento alla provincia di Lecco» con le seguenti: «del 16 per cento alla provincia di Lecco da ridursi proporzionalmente nei prossimi 10 anni con pari incremento della quota percentuale della provincia di Como».

27.53

LAGO, WILDE, MORO

Al comma 35, dopo le parole: «50 per cento al Ministero dell'interno» inserire le seguenti: «alla provincia di Como il trasferimento dovrà

essere superiore al trasferimento del 1997 incrementato del tasso di inflazione programmato».

Copertura: sopprimere l'articolo 42, comma 1, lettera i).

27.54

WILDE, LAGO, MORO

Al comma 35, sopprimere le parole: «A decorrere dall'anno 2000 il contributo per il bilancio del comune di Campione d'Italia è pari a quello del 1999 incrementato del tasso di inflazione programmato».

27.55

LAGO, WILDE, MORO

Al comma 36, dopo le parole: «con quote massime stabilite nel decreto ministeriale autorizzativo, i seguenti soggetti comune di Campione d'Italia» aggiungere le seguenti: «per una quota non inferiore al 50 per cento,».

27.56

GRILLO

Dopo il comma 36, è aggiunto il seguente:

«36-bis. La società di cui al comma 36 non può spostare la casa da gioco in altra parte del territorio nazionale, nè gestire case da gioco nel territorio della regione Lombardia e del cantone Ticino».

Conseguentemente, dopo il comma 37, è aggiunto il seguente:

«37-bis. L'iscrizione ai registri anagrafici di cui al comma 1 dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che si riferisce anche ai cittadini italiani iscritti nel registro AIRE del comune di Campione d'Italia, con domicilio fiscale in detto comune ed autorizzati a dimorare nel Canton Ticino in base agli accordi tra il comune di Campione d'Italia e la Repubblica e Stato del Canton Ticino, e in conformità con la circolare ministeriale Ministero delle finanze n. 15/Prot. n. 3020 del 10 maggio 1979 Direzione imposte dirette, avente per oggetto l'articolo 18 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, come sostituito dalla legge di conversione 24 luglio 1978, n. 388».

27.57

BESOSTRI, MURINEDDU

Dopo il comma 36, inserire il seguente:

«36-bis. In attesa della legge organica di regolamentazione delle case da gioco, è sospesa, a far tempo dal 1° gennaio 2000, l'entrata prevista da quanto indicato al n. 29 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, nonchè l'attività delle rispettive case da gioco e delle autorizzazioni previste all'articolo 5, comma 3, della legge 27 febbraio 1998, n. 30».

27.58

D'ALÌ

Dopo il comma 36, inserire il seguente:

«36-bis. In attesa della emanazione di una normativa organica di regolamentazione delle case da gioco, è sospesa, a far tempo dal 1° gennaio 2000, l'entrata prevista da quanto indicato al n. 29 della tariffa ammessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, nonchè l'attività delle rispettive case da gioco e delle autorizzazioni previste all'articolo 5, comma 3, della legge 27 febbraio 1998, n. 30».

27.59

D'ALÌ, MANTICA, CAMPUS, MAGNALBÒ

Dopo il comma 36, è aggiunto il seguente:

«36-bis. La società di cui al comma 36 non può spostare la casa da gioco in altra parte del territorio nazionale, nè gestire case da gioco nel territorio della regione Lombardia e del Cantone Ticino».

27.60

BESOSTRI

Al comma 37, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'ottavo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 è abrogato».

27.61

BORTOLOTTO

Dopo il comma 37, è aggiunto il seguente:

«37-bis. L'iscrizione ai registri anagrafici di cui al comma 1 dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che si riferisce anche ai cittadini italiani iscritti nel registro AIRE del comune di Campione d'Italia, con domicilio fiscale in detto comune ed autorizzati a dimorare nel Canton Ticino in base agli accordi tra il comune di Campione d'Italia e la Repubblica e Stato del Canton Ticino, e in conformità con la circolare ministeriale Ministero delle finanze n. 15/Prot. n. 3020 del 10 maggio 1979 Direzione imposte dirette, avente per oggetto l'articolo 18 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, come sostituito dalla legge di conversione 24 luglio 1978, n. 388».

27.62

BESOSTRI

Sopprimere il comma 39.

27.63

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI, MUNGARI

Dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:

«40. Il comma 77 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente:

“Il corrispettivo per la cessione in proprietà di aree già concesse in diritto di superficie di cui al comma 75 e per la soppressione dei vincoli di cui al successivo comma 78, è determinato dall'Ufficio tecnico erariale ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma. Il valore venale di ciascun lotto sarà determinato a tale scopo in proporzione alla sua edificabilità come quota parte del valore venale della zona compresa nel piano per l'edilizia economica e popolare, considerata non urbanizzata”.

41. Il comma 61 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato».

27.64

GUERZONI, PASQUINI

Dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:

«39-*bis*. I comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Il consiglio comunale può individuare le aree escluse dall'applicazione del precedente comma entro il 31 dicembre 1999. Le domande di acquisto pervenute dai proprietari di alloggi ubicati nelle aree non escluse, prima dell'approvazione della delibera comunale, conservano efficacia.

39-*ter*. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune, e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma seguente.

39-*quater*. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dall'Ufficio tecnico erariale in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indi-

ce dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree.

39-quinquies. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere modificate, con la soppressione di tutti i vincoli, limiti ed obblighi previsti dagli abrogati commi quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo, diciottesimo e diciannovesimo dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, dietro pagamento di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del precedente comma.

39-sexies. Alle aree cedute in proprietà per conversione del diritto di superficie, ovvero sin dall'origine di cui ai commi precedenti, ed alle costruzioni su di esse insistenti, si applica la disciplina della convenzione di cui all'articolo 8, primo, quarto e quinto comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per una durata di quindici anni, diminuita del tempo trascorso fra la data della convenzione stipulata all'atto della concessione del diritto di superficie o di proprietà sulle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione.

39-septies. Sono abrogati i commi 75, 77, 78 e 79 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché i commi 60, lettere a), b) e c), 61 e 62 della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

27.65

PASQUINI

Dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:

«39-bis. Il comma 77 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente:

“77. Il corrispettivo per la cessione in proprietà di aree già concesse in diritto di superficie di cui al comma 75 e per la soppressione dei vincoli di cui al successivo comma 78, è pari alla media tra il valore venale dell'area, determinato dall'Ufficio tecnico erariale al netto del prezzo di acquisizione dell'area medesima e delle opere di urbanizzazione a suo tempo corrisposti ed il reddito domincale dell'ultimo decennio rivalutato, di cui agli articoli 24 e seguenti del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

“77-bis. Il prezzo per la concessione del diritto di superficie o per la cessione del diritto di proprietà e quello per le opere di urbanizzazione, a suo tempo corrisposti, devono essere rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti corrispettivi e quello di stipula delle nuove convenzioni”.

«39-ter. Il comma 61 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.

«39-*quater*. Il comma 78 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come integrato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

“78. “Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere sostituite con la convenzione di cui al comma 78-*bis*, in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 77”.

«39-*quinquies*. Al comma 62 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: “in diritto di superficie” sono aggiunte le seguenti: “o cedute in diritto di proprietà”».

27.66

GUERZONI, PASQUINI

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

«39-*bis*. I soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'articolo 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

27.67

CASTELLI, MORO

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

«39-*bis*. Al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-*bis*. In relazione alle competenze statutariamente attribuite alle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 è versata alle regioni e alle province stesse secondo le modalità di cui all'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; le regioni e le province predette assicurano comunque ai comuni, nel quadro dei rispettivi rapporti finanziari, l'intero gettito dell'addizionale di cui all'articolo 1, comma 3.”».

27.68

MORO, LAGO

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

«39-*bis*. I soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'articolo 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

27.69

AZZOLLINI

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

«39-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il comitato di coordinamento di cui al comma 4, integrato solo a tale scopo dal sovrintendente ai beni architettonici e ambientali di Napoli, o suo delegato, sentito il responsabile del servizio urbanistico del comune, individua i manufatti industriali particolarmente significativi dal punto di vista storico e testimoniale che, a salvaguardia della memoria storica del sito, non dovranno essere demoliti. La destinazione dei manufatti salvaguardati è decisa dal Consiglio comunale di Napoli nell'ambito della pianificazione urbanistica esecutiva».

27.70

VILLONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«40. I soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'articolo 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

27.71

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

«39-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: "per un periodo di quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di cinque anni". Le disposizioni del comma 1 si attuano con effetto dal primo rinnovo degli organi degli enti locali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque per i consigli comunali e provinciali rinnovati nell'anno 1995».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

27.72

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI, DECORATO

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

«39-bis. I compensi percepiti da soggetti in pensione in qualità di personale ausiliario dai comuni per mansioni di vigilanza sono esenti dall'imposta sui redditi delle persone fisiche e non sono soggetti al regime della ritenuta d'acconto».

Conseguentemente, dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, all'articolo 78, comma 22, le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 10.000"».

27.73

CECCATO, MORO, TIRELLI

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

«39-bis. All'articolo 3, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, inserito dall'articolo 1-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, le parole: "al 31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "a quando non verrà realizzato l'acquedotto rurale nel litorale di Cavallino-Treporti"».

27.74

COLLA, AVOGADRO, MORO, LAGO

Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:

«39-bis. I soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264 possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

27.75

TAROLLI, BIASCO

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«Con effetto dal 1° gennaio 1999 le tariffe dell'imposta di pubblicità di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentate del trenta per cento.

L'aumento va calcolato sulla base delle tariffe previgenti, aumentate del venti per cento per effetto dell'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Per gli anni successivi le tariffe sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo.

Qualora non modificate entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno nella misura massima prevista dal presente comma.

È abrogato l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507».

27.76

PASQUINI

Aggiungere il seguente comma:

«Alla fine del primo comma dell'articolo 3 della legge n. 177 del 1992, aggiungere le seguenti parole: “con riferimento alle caratteristiche originarie”».

27.77

BEDIN

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

«40. – 1. I comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delineate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Il Consiglio comunale può individuare le aree escluse dall'applicazione del precedente comma entro il 31 dicembre 1999.

le domande di acquisto pervenute dai proprietari di alloggi ubicati nelle aree non escluse, prima della approvazione della delibera comunale, conservano efficacia.

2. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune, e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del punto seguente.

3. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dall'Ufficio Tecnico Erariale in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 459, escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree.

4. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere modificate, con la soppres-

sione di tutti i vincoli, limiti ed obblighi previsti dagli abrogati commi quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo, diciottesimo, diciannovesimo dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, dietro pagamento di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del precedente punto.

5. Alle aree cedute in proprietà per conversione del diritto di superficie, ovvero sin dall'origine, di cui ai punti precedenti ed alle costruzioni su di esse insistenti, si applica la disciplina della convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per una durata di 15 anni diminuita del tempo trascorso tra la data della convenzione stipulata all'atto della concessione del diritto di superficie o di proprietà sulle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione.

6. Sono abrogati i commi 75, 77, 78 e 79 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché i commi 60 (lettere a), b) e c), 1 e 62 della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

27.78

GUERZONI, PASQUINI

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«41. - 1. Con effetto dal 1° gennaio 1999 le tariffe dell'imposta di pubblicità di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 5 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentate del trenta per cento.

L'aumento va calcolato sulla base delle tariffe previgenti, aumentate del venti per cento per effetto dell'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Per gli anni successivi le tariffe sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo.

Qualora non modificato entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno nella misura massima prevista dal presente comma.

È abrogato l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507».

27.79

PASQUINI

Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:

«40. - 1. Il comma 78 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente:

78. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere sostituite con la convenzione di cui al comma 78-bis, in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 78».

27.80

PASQUINI, GUERZONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Viene confermato il consolidamento per gli anni 1996 e seguenti, effettuato dal Ministero dell'interno, del beneficio di cui al decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, articolo 3, comma 9».

Conseguentemente dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

Conseguentemente sopprimere le parole: «per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

- a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;
- b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

Conseguentemente dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni)

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Conseguentemente sostituire l'articolo 20 con il seguente:

«Art. 20. - *(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario)*. - 1. Per il triennio 1999-2000, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e suc-

cessive modificazioni, ad eccezione degli entilocali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti».

Conseguentemente all'articolo 39, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413 all'articolo 78, comma 22, sostituire le parole: «lire 20.000» con le seguenti: «lire 8.000».

Conseguentemente all'articolo 39, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

27.81

LAGO, MORO, GASPERINI, SPERONI

Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:

«40. - 1. Il comma 77 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente:

“Il corrispettivo per la cessione in proprietà di aree già concessi in diritto di superficie di cui al comma 75 e per la soppressione dei vincoli di cui al successivo comma 78, è pari alla media tra il valore venale dell'area, determinato dall'Ufficio Tecnico Erariale al netto del prezzo di acquisizione dell'area medesima e delle opere di urbanizzazione a suo tempo corrisposti, ed il reddito dominicale dell'ultimo decennio rivalutato, di cui agli articoli 24 e seguenti del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1986, n. 917.

Il prezzo per la concessione del diritto di superficie o per la cessione del diritto di proprietà e quello per le opere di urbanizzazione, a suo tempo corrisposti, devono essere rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti corrispettivi e quello di stipula delle nuove convenzioni”.

2. il comma 61 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è abrogato.

3. il comma 78 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come integrato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

“Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere sostituite con la convenzione di cui al comma 78-bis, in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 77”.

4. Al comma 62 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: “in diritto di superficie” sono aggiunte le parole: “o cedute in diritto di proprietà».

27.82

GUERZONI, PASQUINI

Dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:

«39-bis. Il comma 77 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente:

“77. Il corrispettivo per la cessione in proprietà di aree già concesse in diritto di superficie di cui al comma 75 e per la sospensione dei vincoli di cui al successivo comma 78, è determinato dall'Ufficio tecnico erariale ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma. Il valore venale di ciascun lotto sarà determinato a tale scopo in proporzione alla sua edificabilità come quota parte del valore venale della zona compresa nel piano per l'edilizia economica e popolare, considerata non urbanizzata”.

39-ter. Il comma 61 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato».

27.83

GUERZONI, PASQUINI

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

«39-bis. Il versamento del tributo speciale di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, per il deposito in discarica dei rifiuti solidi effettuato tardivamente da enti territoriali gestori dell'impresa di stoccaggio definitivo negli anni 1996 e 1997 non è sanzionato sempre che il ritardo nel versamento non sia stato superiore ai trenta giorni».

27.84

BEDIN

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione annuale è scaduta anteriormente alla data del 31 dicembre 1998 sempreché non sia intervenuto accertamento definitivo, è riaperto il termine per presentare le dichiarazioni omesse e per integrare in aumento quelle già presentate.

2. Gli interessati tra il 1° ed il 30 giugno 1999 devono inoltrare ai comuni competenti esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata, la dichiarazione di cui al comma 1 relativamente ai periodi di imposta per i quali intendono avvalersi della facoltà prevista dalla lettera stessa.

3. Le dichiarazioni di cui al comma 1, a pena di nullità, devono essere redatte su stampati conformi ai moduli da approvare entro il 30 aprile 1999 con decreto del Ministero delle finanze da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*.

4. Le dichiarazioni producono effetti a condizione che il contribuente esegua regolarmente i versamenti dell'imposta in base ad esse dovuta nonché degli interessi e delle sanzioni di cui al successivo comma 5.

5. Sulla somma dovuta per imposta risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 1 è applicata una sanzione pari agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato in autotassazione fino a quello in cui risulti effettivamente eseguito, nonché la rivalutazione programmata per lo stesso periodo.

6. Il pagamento della sanzione deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta.

7. Il pagamento deve essere eseguito contestualmente alla presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma 1.

8. L'imposta, interessi e rivalutazione dovuti devono essere corrisposti mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune competente su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario. Il pagamento va effettuato mediante il modulo approvato con decreto interministeriale del 12 maggio 1993, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1993.

9. Per le somme riscosse dai comuni relativamente all'anno 1993 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

10. Il maggior reddito corrispondente alle unità immobiliari oggetto di dichiarazione integrativa, ove non sia già stato dichiarato nelle dichiarazioni dei redditi a partire dalla data in cui il fabbricato, o porzione di essi, è divenuto atto all'uso, è accertabile ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

11. Sul maggior reddito accertato è dovuta ai fini IRPEF o IRPEG l'imposta sostitutiva del 27 per cento oltre ai relativi interessi. Relativamente ai fabbricati oggetto di dichiarazione non si applicano le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni in materia di imposta sui redditi, sempre che le somme dovute siano corrisposte per intero con le modalità e nei termini previsti dai precedenti articoli.

12. Copia della dichiarazione integrativa viene trasmessa dal sindaco al competente ufficio distrettuale delle imposte.

27.0.1

STANISZIA

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni interpretative dell'articolo 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601)

1. L'articolo 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non si applica all'ente autonomo Esposizione universale di Roma - EUR e, pertanto, resta fermo per tale organo dello Stato quanto disposto dall'articolo 18 del regio decreto 25 giugno 1937, n. 1022».

27.0.2

DE LUCA Athos

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

*(Mezzi di trasporto ettometrici
adibiti a mobilità alternative nelle città)*

1. I comuni interessati alla installazione di mezzi di trasporto ettometrici, predispongono piani di intervento corredati da analisi comparative costi-benefici, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 3, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, in quanto compatibili con le caratteristiche definite con il decreto di cui all'articolo 1, comma 2.

2. I piani di intervento di cui al comma 1, sono sottoposti alle procedure di verifica e di approvazione, nonchè alle forme di finanziamento disciplinate dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni.

3. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, è individuata annualmente la quota di risorse da destinare alla realizzazione di impianti di trasporto ettometrici, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211».

27.0.3

SCIVOLETTO, CARPINELLI

Art. 28.

Sopprimere l'articolo.

28.1

MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, ALBERTINI, CAPO-
NI, MANZI

Sopprimere l'articolo.

28.2

MELE

Sopprimere l'articolo.

28.3

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, NOVI

Sopprimere l'articolo.

28.4

RIPAMONTI, SARTO, BORTOLOTTI, LUBRANO DI
RICCO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA
Athos, MANCONI, PETTNATO, SEMENZATO

Sopprimere l'articolo.

28.5

PAGANO, MELE

Sopprimere l'articolo.

28.6

DE MARTINO Guido

Sopprimere l'articolo.

28.7

OCCHIPINTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28. - (*Affidamento in concessione di beni immobili di interesse storico ed artistico di proprietà dei comuni e delle province*) – 1. I beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà dei comuni e delle province possono essere affidati in regime di concessione, con divieto di subappalto, previa licitazione privata con almeno tre offerte valide, a soggetti privati o ad enti pubblici economici, anche costituenti società o cooperative. La concessione ha durata decennale e può essere rinnovata. Il canone di concessione è predeterminato dall'Ente proprietario.

2. Costituiscono titolo preferenziale per l'affidamento in concessione:

a) la presentazione di progetti che offrano una migliore conservazione e valorizzazione del bene;

b) la presentazione di progetti che prevedono un maggiore, duraturo utilizzo, nonché una migliore qualificazione di forza lavoro locale.

3. I concessionari sono obbligati a sostenere le spese di restauro e manutenzione secondo le modalità previste dall'atto di concessione. fino all'anno 2010 per gli interventi di consolidamento, recupero e restauro relativi agli immobili di cui al comma 1 il limite della detrazione prevista dalla lettera g) dell'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, è aumentato all'80 per cento».

28.8

OCCHIPINTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28. - (*Alienazione di beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà delle regioni, delle province e dei comuni*) – 1. La regione, le province e i comuni del Veneto, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, relativamente agli immobili soggetti a tutela, possono alienare o permutare, ovvero attribuire a terzi in gestione, anche mediante concessione, i beni immobili di loro proprietà».

28.9

MANFROI, SERENA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le regioni ove sono ubicati i beni di cui al comma 1, le Fondazioni bancarie, nonché gli enti pubblici di previdenza e assistenza sociale di cui all'articolo 65, primo comma, della legge 30 parile 1969, n. 153, hanno diritto di prelazione sui beni immobili di cui al comma 1.

2-ter. I comuni e le province sono tenuti a notificare agli enti pubblici di previdenza e assistenza di cui al comma 2-bis la determinazione del valore dei beni al prezzo di mercato corrente.

2-quater. Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di sei mesi dalla notificazione di cui al comma 2-ter. In conseguenza di tale notificazione gli entipubblici di previdenza e assistenza di cui al comma 2-bis hanno diritto di riscattare la quota dell'acquirente e di ogni successivo avente causa».

28.10

MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, ALBERTINI, CAPO-
NI, MANZI

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Modifica del sistema dei trasferimenti erariali alle regioni, province e comuni mediante istituzione di una addizionale sul reddito delle persone fisiche)

1. Al fine di semplificare e realizzare l'autonomia finanziaria degli enti locali e territoriali a decorrere dal 1° gennaio 1999 alle regioni, alle province ed ai comuni è attribuita una quota del gettito relativo alle imposte sui redditi delle persone fisiche in percentuale pari ad assicurare l'attribuzione del totale delle risorse finanziarie, di rispettiva competenza, trasferite dallo Stato, in base al bilancio relativo all'anno finanziario 1998.

2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, determina con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modalità di applicazione del presente articolo.

3. Per il primo anno di applicazione l'addizionale Irpef è attribuita a titolo di acconto dal Ministero dell'interno, salvo conguaglio da effettuare entro il 30 gennaio 2000».

28.0.1

SPERONI, MORO, LAGO

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Modifica del sistema dei trasferimenti erariali alle regioni, province e comuni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 in ciascun comune è attribuita una percentuale del gettito IRPEF di pertinenza dei soggetti aventi in esso domicilio fiscale, determinata sulla base del rapporto fra il totale nazionale di tale gettito e le somme trasferite dallo Stato alla totalità dei comuni.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1999 a ciascuna provincia è attribuita una percentuale del gettito IRPEF di pertinenza dei soggetti aventi in esso domicilio fiscale, determinata sulla base del rapporto fra il totale nazionale di tale gettito e le somme trasferite dallo Stato alla totalità delle province.

3. A decorrere dal 1° gennaio a ciascuna regione è attribuita una percentuale del gettito IRPEF di pertinenza dei soggetti aventi in esso domicilio fiscale, determinata sulla base del rapporto fra il totale nazionale di tale gettito e le somme trasferite dallo Stato alla totalità delle regioni.

4. I comuni, le province e le regioni provvedono direttamente alla riscossione delle quote di loro competenza di cui al presente articolo».

28.0.1 (Nuovo testo)

SPERONI, MORO, LAGO

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Alle opere realizzae entro il 31 dicembre 1993 per la costruzione, la ristrutturazione e l'adeguamento ovvero la variazione della destinazione d'uso di immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività delle Comunità terapeutiche per tossicodipendenti, di non oltre i 750 metri cubi, per le quali sia già stata presentata entro il 31 dicembre 1996 richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1984, n. 47, oppure ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché quelle relative all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1997, n. 10.

2. Al fine di consentire alle Comunità terapeutiche per tossicodipendenti di avviare le opere di adeguamento strutturale previste dalla normativa vigente per l'iscrizione agli albi regionali di cui agli articoli 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, si applicano per i relativi interventi edificativi le disposizioni di cui all'articolo 41-*quater* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'articolo 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765».

28.0.2

RESCAGLIO, LO CURZIO

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Il comma 4 dell'articolo 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive, deve essere interpretato nel senso che tra le sanzioni amministrative, inapplicabili a seguito del rilascio della concessione in sanatoria, e semprechè sia stato per intero corrisposto quanto dovuto a titolo di oblazione ai sensi dell'articolo 34 della legge stessa, è compresa anche la speciale sanzione prevista dall'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, recante norme sulla protezione delle bellezze naturali».

28.0.3

PASSIGLI

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. I beni immobili notificati ai sensi della legge 20 giugno 1909, n. 364, o della legge 11 giugno 1922, n. 778, per i quali non siano state in tutto o in parte rinnovate e trascritte le notifiche ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sono, su domanda degli aventi diritto, da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi a tutti gli effetti tra gli immobili notificati e vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Alle alienazioni, totali o parziali, dei beni immobili di cui al periodo precedente, avvenute prima della data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui al capo III, sezione II, della legge 1° giugno 1939, n. 1089».

28.0.4

PASSIGLI

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(riduzione del carico fiscale per il restauro dei beni vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089)

1. Alla tabella A), parte II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

41-*quater*) gli interventi di recupero e restauro di beni vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

2. Gli interventi di recupero e restauro di beni vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sono esenti dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507».

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 39, sostituire le parole: «5 per cento», con le altre: «5,2 per cento».

28.0.5

OCCHIPINTI

Art. 29.

I commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto: da abrogare.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

29.1

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI, MULAS, SILIQUINI

Sopprimere il comma 1.

29.2

LAGO, WILDE, MORO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

29.3

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 5, dopo le parole: «per dimissioni» aggiungere le seguenti: «, tranne che non siano motivate da gravi e comprovati motivi familiari.».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

29.4

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. I trattamenti pensionistici sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo».

29.5

VEGAS, D'ALÌ, NOVI, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, MUNGARI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. A far tempo dal 1° gennaio 1998 i trattamenti pensionistici erogati sulla base di un'anzianità contributiva pari o superiori ai quarant'anni ed a condizione che gli interessati abbiano superato il sessantesimo anno di età alla data del 31 dicembre 1998, sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo.

6-ter. Con effetto dal 1° gennaio 1998, le quote dei trattamenti pensionistici di anzianità eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del fondo lavoratori dipendenti sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo. Tali disposizioni si applicano a tutti i trattamenti di quiescenza anticipati aventi decorrenza dal 1° gennaio 1998, a condizione che gli interessati abbiano maturato un'anzianità contributiva pari a quarant'anni».

29.6

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI, MUNGARI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Agli effetti del regime del cumulo, le pensioni di anzianità sono equiparate alle pensioni di vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 1999, purchè gli interessati alla data del 31 dicembre 1998 abbiano maturato i requisiti richiesti per l'accesso al pensionamento di anzianità vale a dire 53 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva ovvero anzianità contributiva pari a 36 anni.

8-ter. A far tempo dal 1° gennaio 1999 i trattamenti pensionistici erogati sulla base di un'anzianità contributiva pari ad almeno quarant'anni ed a condizione che gli interessati abbiano superato il sessantesimo anno di età alla data del 31 dicembre 1998, sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo.

8-quater. Con effetto dal 1° gennaio 1999, le quote dei trattamenti pensionistici di anzianità eccedenti l'ammontare del trattamento minimo

del fondo lavoratori dipendenti sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo. Tali disposizioni si applicano a tutti i trattamenti di quiescenza anticipati aventi decorrenza dal 1° gennaio 1998, a condizione che gli interessati abbiano maturato un'anzianità contributiva pari a quarant'anni ed un'età superiore ai sessant'anni.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 62, comma 1».

29.7

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 8, aggiungere in fine, il seguente:

«8-bis. «Ai fini previdenziali al rapporto di lavoro dipendente delle assistenti domiciliari all'infanzia di cui alla legge provinciale della provincia autonoma di Bolzano, 9 aprile 1996 n. 8, si applicano le disposizioni di cui alle leggi n. 339, disegno di legge 2 aprile 1958 e n. 977, disegno di legge 17 ottobre 1967».

Conseguentemente, al disegno di legge n. 3661, all'articolo 2, comma 3, nella tabella C, voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale del decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982, U.P.B. 8.2.1.2, cap. 8055, 8056, ridurre gli importi nella misura necessaria a compensare gli eventuali oneri previsti dall'emendamento».

29.8

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MELONI, DONDEYNAZ

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per la durata di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili così i redditi derivanti da attività lavorative marginali od occasionali. Sono considerate attività lavorative marginali od occasionali le prestazioni lavorative che non superano nel corso di ciascun anno solare le quattrocento ore oppure le cinquanta giornate di lavoro a tempo pieno e non danno luogo a retribuzioni che superano di oltre il 20 per cento i minimi retributivi previsti dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro per gli operai e gli impiegati. I predetti redditi, pur essendo soggetti alle contribuzioni previdenziali ordinarie non danno luogo al diritto alle relative prestazioni ed integrazioni pensionistiche».

29.9

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

All'articolo 29, aggiungere il seguente comma:

«9. La normativa di cui all'articolo 4, comma 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, non si applica ai dipendenti pubblici ex-combat-

tenti e assi milati già in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge stessa».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

29.10 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9. L'ultimo periodo del comma 1, dell'articolo 8 del decreto-legge n. 299 del 16 maggio 1994, convertito, nella legge n. 451 del 19 luglio 1994, va interpretato nel senso che ai lavoratori inclusi nel piano approvato con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 3 del suddetto articolo 8, non si applica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992 e si fa riferimento alla disciplina previgente alla legge 23 ottobre 1992, n. 421».

29.11 DUVA, MUNDI

All'articolo 29, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. A modifica di quanto stabilito dall'articolo 59, comma 7, lettera c) della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i lavoratori che siano stati posti in mobilità ordinaria o in cassa integrazione guadagni e che maturano i requisiti, sia anagrafici che contributivi, di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, possono accedere alla pensione di anzianità dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei predetti requisiti».

Conseguentemente il Ministero delle finanze è autorizzato entro 2 mesi dall'approvazione della presente legge ad elevare l'imposta di base sui tabacchi fino a concorrenza dell'importo dell'onere derivante dal presente articolo.

29.12 LAURIA

All'articolo 29, aggiungere in fine il seguente:

«10. All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: "Sono altresì escluse dal predetto procedimento, per gli esercizi 1998 e 1999, le quote assegnate alle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al 50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663"».

29.13 IL GOVERNO

Dopo l'articolo 29, aggiungere in fine il seguente:

«Art. 29-bis.

Il reddito di cui all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 e successive modificazioni è equiparato al reddito riservato ai titolari di pensioni di cui all'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638 come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dall'articolo 11 comma 38 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dall'articolo 2 comma 14 della legge 8 agosto 1995, n. 335».

29.14

TAROLLI

Dopo l'articolo 29, aggiungere in seguente:

«Art. 29-bis.

Agli spedizionieri doganali iscritti all'Albo professionale istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612 che abbiano maturato presso diverse forme obbligatori di previdenza una anzianità contributiva di un minimo di 40 anni è concesso il trattamento pensionistico di anzianità al raggiungimento del 55° anno di età».

29.15

TAROLLI

Art. 30.

Sopprimere l'articolo.

30.1

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NO-
VI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Con lo stesso decreto di cui al periodo precedente, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce il complesso degli effetti contabili sulle gestioni dell'INPS interessate, anche per gli anni successivi rispetto a quelli indicati al comma 1, ove interessati, nel rispetto dei criteri di ripartizione indicati dall'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il terzo periodo del comma 34 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno 1998, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base degli elementi amministrativi dell'ultimo consuntivo approvato, definisce con decreto le percentuali di riparto, tra le gestioni interessate, del predetto importo al netto della richiamata somma aggiuntiva"».

30.2

TAPPARO, BATTAFARANO, PILONI, LARIZZA, SARACCO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Con effetto dal 1° gennaio 1999, è abrogato il comma 13 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Conseguentemente, fino a concorrenza dei maggiori oneri, sono aumentate le accise sugli oli minerali di cui all'articolo 8, derogando al disposto del comma 2 del medesimo articolo.

30.3

GUBERT

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Con effetto dal 1° gennaio 1999, è abrogato il comma 13 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

30.4

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Con effetto dall'esercizio finanziario 1999, sono autorizzati trasferimenti pubblici in favore dell'INPS e dell'INPDAP a carico del bilancio dello Stato, a titolo di finanziamento delle prestazioni assistenziali di cui agli articoli 29 e 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

30.5 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI, MULAS, SILIQUINI

Al comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «È altresì autorizzato il trasferimento al Fondo di gestione di cui all'articolo 130 del decreto legislativo n. 112 del 1998 dell'importo occorrente al pagamento dei diritti e degli onorari agli avvocati dell'INPS per le cause di prestazioni, sinora erogati agli avvocati dello Stato, con le modalità e nella misura di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411. Negli altri giudizi trattati dagli avvocati dell'INPS, qualora l'Istituto risulti vittorioso ma con compensazione di spese, verrà corrisposta ai predetti avvocati, con onere a carico del bilancio dell'INPS, la metà dei minimi previsti dalla tariffa professionale».

30.6 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Per le finalità di cui ai commi 3, 4 e 5 sono istituite presso l'INPS e l'INPDAP apposite contabilità separate per le gestioni dell'assistenza e della previdenza, come indicato nella legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 335 del 1995. Il saldo negativo risultante dalla gestione dell'assistenza viene iscritto nel bilancio dello Stato e nel bilancio dei suddetti istituti rispettivamente a titolo di debito e di credito. Per la sola gestione previdenziale dell'INPS e dell'INPDAP, è istituito nella contabilità un apposito capitolo di bilancio in cui sono evidenziate a titolo di debito le eventuali anticipazioni dello Stato atte a fronteggiare la situazione negativa della gestione».

30.7 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI, MULAS, SILIQUINI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 10, comma 1, del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-

bre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, dopo la lettera *e-bis*) è inserita la seguente:

e-ter) i contributi versati per la prosecuzione volontaria delle forme pensionistiche obbligatorie”».

Conseguentemente sono aumentate le accise sugli oli minerali di cui all'articolo 8, derogando al disposto del comma 2 del medesimo articolo.

30.8

GUBERT

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. È abrogato il comma 14 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ».

30.9

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 10, comma 1, del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, dopo la lettera *e-bis*) è inserita la seguente:

e-ter) i contributi versati per la prosecuzione volontaria delle forme pensionistiche obbligatorie”».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

30.10

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 11 della legge finanziaria 30 dicembre 1991, n. 412, in materia di rivalutazione delle rendite INAIL)

L'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, deve essere interpretato nel senso che i decreti di rivalutazione delle prestazioni erogate

te dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono emanati annualmente indipendentemente dall'entità della variazione delle basi retributive».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

30.0.1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1998

255^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Intervengono il ministro della pubblica istruzione Berlinguer e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Masini.

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(3660, 3660-bis e 3660-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001, e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– (Tabb. 7, 7-bis e 7-ter) Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1999

(3661) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto; seguito e conclusione dell'esame della Tabella 7 e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria: rapporto favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame dei documenti di bilancio, sospeso nella seduta di ieri. La Commissione riprende l'esame delle Tabelle 7, 7-bis e 7-ter e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria, sospeso nella seduta pomeridiana del 1° dicembre scorso, nella quale si era svolta la discussione generale.

Agli intervenuti nel dibattito replica la relatrice BRUNO GANERI, la quale rileva che i nodi problematici di maggiore rilievo emersi nella discussione sono il finanziamento dell'edilizia scolastica e l'istituzione del capitolo 1463 per la realizzazione di un sistema prescolastico integrato. Quanto al primo punto, concorda pienamente con la richiesta da più parti avanzata di maggiori finanziamenti e si dichiara disponibile ad inserire nel rapporto da trasmettere alla Commissione bilancio un'osser-

vazione in questo senso. Quanto al secondo punto, auspica una modifica della intitolazione del capitolo in questione e manifesta fin d'ora il proprio favore all'ordine del giorno a ciò finalizzato informalmente preannunciato dal senatore Biscardi.

Nel corso della discussione, prosegue la relatrice, sono state poi sollevate problematiche di carattere più generale, quali ad esempio il finanziamento dell'insegnamento della religione cattolica e la mancata attivazione di attività alternative per gli studenti che scelgono di non avvalersi di tale insegnamento. Si tratta tuttavia di questioni che dovranno essere più appropriatamente affrontate in altra sede, dovendosi il dibattito odierno limitare all'esame delle Tabelle di bilancio e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

In conclusione, propone di redigere un rapporto favorevole sui documenti in esame, con le osservazioni suddette, giudicando positivamente gli elementi innovatori recepiti dalla manovra finanziaria di quest'anno che, per quanto riguarda il settore dell'istruzione, hanno consentito di dedicare la giusta attenzione all'attuazione dell'autonomia, al rinnovo tecnologico e didattico e, più in generale, alla modernizzazione della scuola.

Agli intervenuti replica altresì il ministro BERLINGUER, che esprime un orientamento favorevole ad una eventuale modifica del capitolo 1463. Tiene comunque a precisare che detto capitolo ha come destinatari specifici i comuni ed è finalizzato a progetti di qualificazione della scuola per l'infanzia, cui i comuni stessi sono molto favorevoli. Quanto poi alla questione dell'edilizia scolastica, egli si dichiara favorevole all'iniziativa assunta dai Gruppi parlamentari del Senato ricordando tuttavia che nel triennio 1996-1998 sono stati accesi mutui per oltre 1.500 miliardi, destinati proprio all'edilizia scolastica, la cui erogazione ha tuttavia spesso subito ritardi a causa di inadempimenti a livello regionale: si tratta infatti di interventi i cui tempi di attuazione non sono purtroppo sempre di immediata soddisfazione.

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

«La 7^a Commissione,

nell'esaminare lo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1999 (Tabb. 7, 7-bis e 7-ter),

considerato che l'istituzione del capitolo 1463 deve corrispondere soltanto ai progetti di espansione e qualificazione della scuola dell'infanzia da parte degli enti locali,

impegna il Governo

a modificare l'espressione 'sistema prescolastico integrato' relativa al citato capitolo e a specificarla come 'sistema prescolastico nazionale - progetti degli enti locali', provvedendo peraltro alla cancellazione in nota del riferimento alla legge n. 444 del 1968».

«La 7^a Commissione,

premessò che:

come richiamato dal Ministro della pubblica istruzione nel suo intervento alla Camera dei deputati, la relazione al disegno di legge 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato' prevede che l'accantonamento di cui alla Tabella A (Fondo speciale di parte corrente) relativo al Ministero della pubblica istruzione sarebbe finalizzato, tra l'altro, all'attuazione della 'parità scolastica';

nelle scorse settimane si é rianimato, in Parlamento e nel Paese, un dibattito sul riconoscimento della funzione pubblica della scuola non statale e del sostegno che ad essa e a coloro che la frequentano può essere dato dalle istituzioni statali;

la Costituzione, pur riconoscendo ai privati il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione e riservando alla legge il compito di assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali, esclude tassativamente che lo Stato possa finanziare le scuole e gli istituti di istruzione privati;

i disegni di legge, attualmente in discussione nella Commissione istruzione del Senato, finalizzati all'attuazione della cosiddetta 'parità scolastica', mirano a dare attuazione alla citata riserva di legge prevista dall'articolo 33 della Costituzione, terzo comma;

in quella sede, nel pieno rispetto del divieto costituzionale del finanziamento degli istituti privati di istruzione, saranno fissati 'i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità',

impegna il Governo

a destinare l'accantonamento previsto dal Fondo speciale di parte corrente del Ministero della pubblica istruzione al miglioramento dell'offerta formativa pubblica, soprattutto per garantire un effettivo diritto allo studio; escludendo in maniera assoluta che l'accantonamento sia utilizzato per finanziare direttamente o indirettamente gli istituti di istruzione privati».

0/3661/1/7

CORTIANA, SALVATO

«La 7^a Commissione,

premessò che:

la Corte Costituzionale, con la sentenza 454 del 1994, in coerenza con il principio di eguaglianza ha ritenuto legittima la fornitura gratuita di libri di testo agli alunni sia di scuole pubbliche che di scuole private, introducendo la distinzione tra prestazione pubblica avente come destinatari diretti gli alunni e prestazione avente come destinatario le scuole;

lo strumento del diritto allo studio come provvidenza non discriminatoria per gli alunni e della detrazione fiscale, per fasce di reddito e con l'esclusione delle rette, per le spese d'istruzione sostenute dalle fa-

miglie ha trovato un favorevole parere di legittimità da parte della Corte Costituzionale con l'ordinanza 556 del 1987;

impegna il Governo

a individuare al più presto gli strumenti organizzativi e legislativi per consentire una effettiva e completa fruibilità del diritto allo studio, estendendo la detrazione fiscale per tutti gli studenti e la fruizione della fornitura gratuita per le fasce di reddito più disagiate a quelle prestazioni di istruzione *extra* scolastica quali corsi privati di musica, di lingue straniere, di alfabetizzazione telematica, di abbonamenti a reti di trasporto, a reti civiche ed *internet*, alle mense, agli accessi ai musei, ai teatri, alle sale concerto pubbliche e private».

0/3660/1/7/Tab.7

CORTIANA

Il senatore BISCARDI rinuncia ad illustrare il proprio ordine del giorno, cui peraltro aggiunge la propria firma il senatore CORTIANA.

Previo parere favorevole della RELATRICE, il ministro BERLINGUER accoglie il suddetto ordine del giorno e pertanto il senatore BISCARDI non insiste per la sua votazione.

Il senatore CORTIANA illustra i due ordini del giorno da lui presentati, di cui il primo è riferito al disegno di legge finanziaria e il secondo al disegno di legge di bilancio: premesso di non aver mai osteggiato l'*iter* del provvedimento sulla parità, apprezzandone anzi le finalità di valorizzazione della scuola e di potenziamento degli strumenti del diritto allo studio da estendere a tutti gli alunni nel rispetto del dettato costituzionale, sottolinea che il primo ordine del giorno è volto proprio a fugare ogni ambiguità, chiarendo che gli interventi per il diritto allo studio devono essere assicurati a tutti gli studenti senza discriminazioni basate sull'istituto scolastico frequentato, mentre il secondo – in coerenza con il primo – fornisce alcune indicazioni, certamente non esaustive, sugli strumenti della formazione.

Sui due ordini del giorno testé illustrati si apre il dibattito.

Il senatore ASCIUTTI giudica entrambi gli ordini del giorno assai ambigui.

Con riferimento al primo, egli ricorda che il dettato costituzionale non vieta affatto il finanziamento statale delle istituzioni scolastiche private, ma si limita ad escludere il diritto di queste ultime a pretenderlo. Impegnando il Governo a destinare una parte degli accantonamenti della Tabella A al miglioramento dell'offerta formativa pubblica, si preclude invece una proficua definizione della questione della parità scolastica che, al contrario, è oggetto di separato disegno di legge attualmente all'esame della Commissione. Con riferimento al secondo, critica invece l'esclusione delle rette dalle detrazioni

fiscali, atteso che queste ultime sono volte proprio a venire incontro alle esigenze degli alunni più svantaggiati.

Si dichiara pertanto nettamente contrario ad entrambi gli ordini del giorno, augurandosi che il Governo assuma su di essi un atteggiamento coerente con le proprie più recenti dichiarazioni.

Il senatore MONTICONE si esprime in senso favorevole all'ordine del giorno del senatore Biscardi che, a suo giudizio, va in una direzione costruttiva. Quanto al primo ordine del giorno presentato dal senatore Cortiana, ritiene invece che esso anticipi un dibattito la cui sede più propria è quella del disegno di legge sulla parità. Invita quindi i presentatori a non esasperare il confronto nel corso della manovra di bilancio, tanto più che il Governo si sta muovendo in direzione contraria con riferimento al tema del diritto allo studio. Per quanto riguarda infine il secondo ordine del giorno presentato dal senatore Cortiana, manifesta un orientamento più possibilista, giudicandolo tuttavia eccessivamente restrittivo e dettagliato: ritiene pertanto che esso possa tutt'al più essere accolto come raccomandazione.

Il senatore LORENZI manifesta stupore per il passaggio della discussione dal centralismo finanziario che caratterizza le tabelle di bilancio a temi qualitativamente diversi, propri di altre sedi.

Quanto al primo ordine del giorno del senatore Cortiana, richiama il dibattito svoltosi in Assemblea costituente, in esito al quale fu stabilito che l'istituzione di scuole private dovesse avvenire «senza oneri per lo Stato», nonchè l'interpretazione che di questa formula è stata resa nella relazione introduttiva al disegno di legge della Lega Nord sulla parità scolastica: a giudizio della Lega, la Costituzione non esclude infatti forme particolari di finanziamento, come ad esempio quella del *bonus*, che – facendo riferimento alla libera scelta dei cittadini – rappresenta un equo compromesso fra il finanziamento diretto e il totale diniego di alcun finanziamento ed è atto a sviluppare un sistema concorrenziale non solo a favore delle scuole cattoliche ma anche di istituti privati laici. A nome del Gruppo Lega Nord – Per la Padania indipendente si esprime pertanto in senso contrario all'ordine del giorno in questione.

Sul secondo ordine del giorno del senatore Cortiana si esprime invece in senso favorevole, dal momento che esso si inserisce nella logica della fornitura gratuita dei libri di testo agli studenti appartenenti alle fasce di reddito più basse e della estensione della detrazione fiscale a tutti gli altri, nella consapevolezza che l'acquisto dei libri rappresenta una spesa importante nel processo formativo.

Il senatore NAVA, premesso di non condividere l'ordine del giorno del senatore Biscardi (peraltro già accolto dal Governo) nella misura in cui esso sia volto a restringere la gamma indicativa del capitolo 1463, esprime perplessità e disagio anche con riferimento al primo ordine del giorno presentato dal senatore Cortiana. Noncurante dell'avanzata fase di impegno della Commissione sui disegni di legge sulla parità, esso è infatti teso a bloccare la dialettica in corso precludendo la possibilità di

raggiungere un'intesa soddisfacente. Quanto al secondo ordine del giorno dello stesso senatore Cortiana, ritiene che anch'esso introduca elementi di chiusura di orizzonti e prospettive. Si esprime pertanto in senso nettamente contrario ad entrambi gli ordini del giorno.

Il senatore BERGONZI condivide invece i contenuti di massima dei due ordini del giorno del senatore Cortiana e manifesta la propria disponibilità ad approvarli qualora essi siano posti in votazione. A suo giudizio, il primo rispetta infatti pienamente il dettato dell'articolo 33 della Costituzione, che esclude il finanziamento delle scuole private, e il secondo va opportunamente nella direzione di assicurare uguali condizioni di diritto allo studio per tutti gli studenti, indipendentemente dalla scuola frequentata. In considerazione dell'intima connessione fra le due tematiche, egli avrebbe peraltro preferito un ordine del giorno unico, anche per evitare gli effetti paradossali di un eventuale esito difforme fra i due atti di indirizzo. Esprime altresì perplessità sull'opportunità di individuare così dettagliatamente gli strumenti del diritto allo studio che, se per alcuni versi senz'altro condivisibili (come ad esempio per quanto riguarda l'esclusione delle rette), per altri versi appaiono suscettibili di maggiori approfondimenti.

Il senatore RESCAGLIO manifesta stupore per la presentazione degli ordini del giorno del senatore Cortiana in questa sede. Premessa la comune convinzione che la scuola pubblica debba essere efficiente, invita quindi a mantenere aperta la discussione sulla parità nella sua sede propria, rappresentata dall'esame dei relativi disegni di legge, senza preconstituire ora soluzioni affrettate. Il timore che il Parlamento non proceda con adeguata sollecitudine non può d'altronde determinare scelte non sufficientemente meditate, tanto più che le regioni sono pronte a risolvere il problema da sole, con grande serietà culturale. Nel dare atto al Ministro del coraggio dimostrato affrontando la questione a cinquant'anni dall'entrata in vigore della Costituzione, invita pertanto il senatore Cortiana a ritirare l'ordine del giorno in questione.

Si esprime invece in senso favorevole al secondo ordine del giorno, ma solo fino alle parole «diritto allo studio»: ritiene infatti che la specificazione degli strumenti del diritto allo studio attenga ad una libera scelta culturale.

La senatrice MANIERI dichiara di condividere lo spirito con cui il senatore Cortiana ha presentato i due ordini del giorno, a favore dei quali si dichiara disponibile a votare, qualora essi venissero posti ai voti. Ritiene tuttavia che la discussione in atto sia viziata da un equivoco di fondo, rappresentato dalla sovrapposizione della questione della parità a quella del diritto allo studio, che alimenta la preoccupazione – più o meno legittima – per cui si voglia utilizzare il diritto allo studio per finanziare surrettiziamente le scuole private. Occorre invece sgombrare chiaramente il campo da ogni ambiguità, distinguendo fra parità, intesa come individuazione di regole nei confronti delle istituzioni scolastiche, di competenza dello Stato, e

diritto allo studio, inteso come intervento a sostegno degli alunni, di competenza regionale.

Il senatore BISCARDI osserva come la discussione sui disegni di legge sulla parità scolastica avesse già conseguito il risultato di superare l'impostazione tradizionale, nel pieno rispetto del precetto costituzionale ma anche nella lettura contestuale delle diverse disposizioni della Costituzione, tra cui figura sia il diritto allo studio che quello all'istruzione. C'è ora il rischio, rileva, di un ritorno alla contrapposizione di cinquant'anni fa, tanto che egli stesso nutre dei dubbi sul mantenimento dell'incarico di relatore sui suddetti disegni di legge. Invita pertanto il senatore Cortiana, che - ricorda - ha presentato un importante disegno di legge sulla parità, a ritirare il primo degli ordini del giorno presentati e a rinviare la discussione nella sua sede propria. L'enfatizzazione della questione dei finanziamenti toglie infatti, a suo giudizio, dignità politica ad una questione che aveva registrato toni più elevati di quello attuale. Auspica invece che il Governo accolga il secondo ordine del giorno come raccomandazione. Coglie infine l'occasione per chiarire al senatore Nava la *ratio* dell'ordine del giorno da lui presentato, ricordando che il capitolo 1461 già assegna i contributi previsti dalla legge n. 444 del 1968 alle scuole materne private: il suo ordine del giorno è quindi volto a privilegiare i progetti degli enti locali, nell'ambito di un sistema pre-scolastico nazionale.

Il senatore MELE concorda con i contenuti del primo ordine del giorno del senatore Cortiana; nutre invece perplessità sull'elenco degli strumenti al diritto allo studio contenuto nel secondo. Osserva peraltro che le difficoltà emerse nel dibattito non derivano certo dalla presentazione dei suddetti ordini del giorno, bensì da forme di discussione esasperate, svoltesi anche presso l'altro ramo del Parlamento. Giudica tuttavia ragionevole la proposta di rinviare la discussione all'esame dei disegni di legge sulla parità, a condizione che in tale sede sia assicurata pari dignità a tutte le posizioni politiche, senza la costante minaccia di ipotetiche crisi di Governo.

Il senatore OCCHIPINTI paventa che il dibattito costruttivo avviato sulla parità venga vanificato dalle radicalizzazioni di questi giorni. Invita pertanto il presentatore a ritirare, ovvero riformulare, i due ordini del giorno presentati che, nella stesura attuale, non registrerebbero il suo voto favorevole. Richiama altresì l'attenzione della Commissione sull'esigenza di inquadrare la questione nella prospettiva dell'autonomia.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI auspica che la complessa problematica in discussione non sia fuorviata da ideologismi, nè dalla contrapposizione di schematismi dogmatici. Nel pieno rispetto della Costituzione vigente, egli ritiene indispensabile tutelare tutti i diritti attraverso un approfondito e pacato confronto fra le diverse culture politiche che verifichi gli spazi di una reale convergenza.

La senatrice PAGANO ricorda anzitutto che nel disegno di legge finanziaria le finalizzazioni dei fondi speciali (destinati alla copertura finanziaria dei provvedimenti *in itinere*) sono presenti solo nella relazione introduttiva e non sono pertanto giuridicamente vincolanti: la finalizzazione per la parità scolastica era d'altronde presente anche nella finanziaria dello scorso anno e compare nuovamente quest'anno, dal momento che il relativo provvedimento non è stato ancora approvato dal Parlamento.

Quanto al merito del primo ordine del giorno del senatore Cortiana, rileva poi che il dispositivo appare in contraddizione con le premesse: se da un lato si prende atto della finalizzazione per la legge sulla parità, alla quale tra l'altro si afferma di non essere contrari, non si può successivamente limitare l'impegno del Governo al miglioramento dell'offerta formativa pubblica; occorre al contrario lasciare impregiudicata la questione in questa sede, rinviando l'individuazione delle soluzioni più idonee all'esame del relativo provvedimento.

Quanto al secondo ordine del giorno, esso è maggiormente condivisibile, a condizione che non preveda una elencazione dettagliata degli interventi del diritto allo studio e si riferisca a tutti gli studenti.

Per un breve chiarimento riprende la parola il senatore LORENZI, il quale preannuncia la propria astensione sul secondo ordine del giorno, qualora esso venga posto ai voti.

Ha quindi la parola il senatore CORTIANA, il quale conviene con il senatore Mele che gli ordini del giorno presentati sono sintomo, ma non causa, di più profonde difficoltà. Nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dal senatore Biscardi, relatore sui disegni di legge sulla parità, rivendica peraltro di essersi sempre adoperato per la ricerca di un dialogo, anche con azioni pubbliche evidenti. Gli stessi ordini del giorno presentati erano finalizzati a fugare ogni possibile ambiguità e a sgombrare il campo dal sospetto di operazioni surrettizie, rinviando la discussione di merito proprio all'esame dei provvedimenti sulla parità.

Al senatore Bergonzi, che lo invitava a unificare i due atti, risponde quindi di giudicare preferibile il mantenimento di strumenti separati, proprio ad evitare confusioni fra la questione della parità, intesa come individuazione di regole per l'equipollenza dei titoli di studio, e quella del diritto allo studio.

Modifica infine i due ordini del giorno recependo alcune delle indicazioni emerse e presenta conseguentemente i seguenti nuovi testi:

«La 7^a Commissione,

nell'esaminare il disegno di legge finanziaria 1999,

premesso che:

come richiamato dal Ministro della pubblica istruzione nel suo intervento alla Camera dei deputati, la relazione di accompagnamento al disegno di legge finanziaria stesso prevede che l'accantonamento di cui alla Tabella A (Fondo speciale di parte corrente) relativo al Ministero

della pubblica istruzione sarebbe finalizzato, tra l'altro, all'attuazione della 'parità scolastica';

nelle scorse settimane si é rianimato, in Parlamento e nel Paese, un dibattito sul riconoscimento della funzione pubblica della scuola non statale e del sostegno che ad essa e a coloro che la frequentano può essere dato dalle istituzioni statali;

la Costituzione, pur riconoscendo ai privati il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione e riservando alla legge il compito di assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali, esclude tassativamente che lo Stato possa finanziare le scuole e gli istituti di istruzione privati;

i disegni di legge, attualmente in discussione nella Commissione istruzione del Senato, finalizzati all'attuazione della cosiddetta 'parità scolastica', mirano a dare attuazione alla citata riserva di legge prevista dall'articolo 33 della Costituzione, terzo comma;

in quella sede, nel rispetto del divieto costituzionale del finanziamento degli istituti privati di istruzione, saranno fissati 'i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità',

impegna il Governo

a destinare l'accantonamento previsto dal Fondo speciale di parte corrente del Ministero della pubblica istruzione al miglioramento dell'offerta formativa, soprattutto per garantire un effettivo diritto allo studio per tutti, escludendo che l'accantonamento sia utilizzato per finanziare gli istituti di istruzione privati».

0/3661/1/7 (Nuovo testo)

CORTIANA, SALVATO

«La 7^a Commissione,

nell'esaminare lo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1999 (Tabb. 7, 7-bis e 7-ter),

premesso che:

la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 454 del 1994, in coerenza con il principio di eguaglianza ha ritenuto legittima la fornitura gratuita di libri di testo agli alunni sia di scuole pubbliche che di scuole private, introducendo la distinzione tra prestazione pubblica avente come destinatari diretti gli alunni e prestazione avente come destinatario le scuole;

lo strumento del diritto allo studio come provvidenza non discriminatoria per gli alunni e della detrazione fiscale, per fasce di reddito e con l'esclusione delle rette, per le spese d'istruzione sostenute dalle famiglie ha trovato un favorevole parere di legittimità da parte della Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 556 del 1987;

impegna il Governo

a individuare al più presto gli strumenti organizzativi e legislativi per consentire una effettiva e completa fruibilità del diritto allo studio e all'istruzione per tutti, per elevare ed estendere la qualità dell'offerta formativa».

0/3660/1/7/Tab.7 (Nuovo testo)

CORTIANA

Concluso il dibattito sugli ordini del giorno, su di essi si esprimono la relatrice e il Ministro.

La relatrice BRUNO GANERI, pur prendendo atto dello sforzo di disponibilità compiuto dal senatore Cortiana, lo invita comunque a ritirare il primo ordine del giorno, sul quale il suo parere non può essere favorevole, atteso che esso rappresenta – a suo giudizio – un passo indietro rispetto al dibattito in atto nel Parlamento e nel Paese. È infatti compito del Parlamento non alimentare forme di radicalizzazione che possono avere effetti nefasti anche fra gli studenti. Bisogna invece riconoscere il merito del ministro Berlinguer ad aver riaperto il dibattito sulla parità, a cinquant'anni dall'entrata in vigore della Costituzione. Sul diritto allo studio, si è d'altronde già tutti d'accordo, così come sulla esigenza di conferire regole chiare per il sistema paritario, nella convinzione che la definizione legislativa della parità determinerà una riqualificazione in primo luogo della scuola statale. D'altronde, in una società multi-etnica e multi-religiosa come quella verso cui ci stiamo evolvendo, sarebbe un controsenso procedere diversamente. Ricorda infine che la finalizzazione per il provvedimento sulla parità scolastica, contenuta nella relazione introduttiva al disegno di legge finanziaria con riferimento alla allegata Tabella A, era un atto dovuto trattandosi di un provvedimento *in itinere*.

Quanto al secondo ordine del giorno, auspica che il Governo lo accolga come raccomandazione.

Il ministro BERLINGUER rileva che la materia della parità scolastica non è direttamente pertinente alla manovra di bilancio in esame; ciò nonostante essa è particolarmente significativa, suscitando incompressibili esigenze di rappresentanza degli interessi politici. Egli ha tuttavia subito, a questo proposito, un'accusa ingiusta, sulla quale occorre fare la massima chiarezza: non è infatti in alcun modo sua intenzione finanziaria surrettiziamente la scuola non statale, atteso che egli ritiene che la questione sia coperta da una riserva di legge morale prima ancora che costituzionale. Non si può tuttavia trascurare la circostanza che per cinquant'anni un obbligo costituzionale è stato disatteso e sulle ragioni di tale insuccesso occorre riflettere con attenzione al fine di individuare le possibili basi di un incontro. I toni del dibattito in corso rievocano però tristemente quelli del passato, cancellando con un colpo di spugna il proficuo avvicinamento degli ultimi mesi, il cui merito a titolo personale attribuisce all'Ulivo. Invita quindi accuratamente il Parlamento a trasmettere messaggi di pacatezza al mondo studentesco, scongiurando il

pericolo di scontri violenti: il fallimento finora registrato è dipeso infatti, in grande misura, proprio da questa contrapposizione violenta, che può essere superata solo con la lettura del combinato disposto dei diversi articoli della Costituzione nei quali sono sanciti, come ha giustamente rilevato il senatore Biscardi, sia il diritto allo studio che quello all'istruzione. Non a caso, il disegno di legge n. 2741 presentato dal Governo reca proprio norme sul diritto allo studio. Quest'ultimo va infatti inteso, in una accezione moderna, come diritto al successo formativo, in una concezione più ampia che faccia riferimento ad un vasto spettro di dotazioni scolastiche. In tal senso, dichiara di accogliere il secondo ordine del giorno del senatore Cortiana, nel nuovo testo presentato.

Invita invece il senatore Cortiana a ritirare il primo ordine del giorno, ribadendo che il fondo speciale di cui alla tabella A della legge finanziaria è un fondo indistinto, le cui finalizzazioni sono contenute in un elenco meramente indicativo contenuto nella relazione introduttiva al provvedimento: spetta infatti alle diverse leggi di spesa l'utilizzazione concreta di quei fondi, che sarebbe improprio impegnare il Governo ad utilizzare in un certo modo piuttosto che in un altro.

A tali aspetti, più propriamente tecnici, si sommano evidentemente – prosegue il Ministro – questioni più politiche, in ordine alle quali il Governo non può esimersi dall'esprimere la propria opinione: se da un lato conviene infatti sull'impegno al miglioramento dell'offerta formativa, dall'altro non può tacere le difficoltà che deriverebbero dalla restante parte del dispositivo dell'ordine del giorno. Dal momento che tale disposizione si presta ad interpretazioni diverse da parte delle componenti della maggioranza, a nessuna delle quali compete un diritto di visibilità maggiore rispetto alle altre, ribadisce il proprio invito al presentatore a ritirare l'ordine del giorno in questione.

Il senatore CORTIANA, prendendo atto dell'accoglimento del Governo, non insiste per la votazione dell'ordine del giorno 0/3660/1/7/Tab.7.

Il senatore MARRI chiede se nel nuovo testo di tale ordine del giorno sia rimasta l'esclusione delle rette dalle detrazioni fiscali: in tal caso, ne chiederebbe egli stesso la votazione.

Si associa il senatore ASCIUTTI.

Il senatore CORTIANA conferma di aver mantenuto inalterate le due premesse dell'ordine del giorno, che peraltro si limitano a riportare il contenuto di sentenze della Corte Costituzionale.

Anche il ministro BERLINGUER sottolinea il carattere ricognitivo delle premesse dell'ordine del giorno.

I senatori MARRI e ASCIUTTI insistono comunque perchè l'ordine del giorno venga posto ai voti e preannunciano voto contrario, rispettivamente a nome del Gruppo Alleanza Nazionale e del Gruppo Forza Italia.

Il senatore LORENZI conferma quanto già detto con riferimento alle detrazioni fiscali per fasce di reddito, comunicando di aver altresì presentato un emendamento in Commissione bilancio a questo proposito. Ribadisce peraltro la propria astensione su tale ordine del giorno.

Previa dichiarazione di astensione dei senatori NAVA e MONTICONE, l'ordine del giorno 0/3660/1/7/Tab.7 è posto ai voti e accolto a maggioranza.

Quanto all'ordine del giorno 0/3661/1/7, il senatore CORTIANA non accoglie l'invito al ritiro e insiste per la sua votazione.

Su di esso dichiara voto contrario il senatore DONISE, il quale ritiene che il Governo non possa essere impegnato dal Parlamento su una destinazione di fondi che compete al Parlamento stesso all'atto dell'approvazione dei singoli provvedimenti di spesa. Al di là del merito, giudica altresì inopportuno preconstituire in questa sede una soluzione a temi che sono oggetto di un distinto disegno di legge.

Anche il senatore ASCIUTTI preannuncia voto contrario, ritenendo che una eventuale approvazione dell'ordine del giorno sarebbe fortemente di ostacolo ad un sereno prosieguo del dibattito sulla parità.

Il senatore LORENZI dichiara a sua volta il proprio voto contrario, giudicando di particolare interesse politico l'esito di tale votazione.

Dopo che anche il senatore MARRI ha dichiarato il proprio voto contrario, interviene il senatore NAVA, il quale condivide lo spirito e la tensione morale della relatrice e del Ministro nel descrivere lo spazio dialogico che si apre per la riflessione sulla scuola. Nell'auspicare la ripresa di un dibattito forte, che spiazzi l'indifferenza e il senso di frustrazione che mortifica la scuola, preannuncia quindi il suo voto contrario su un ordine del giorno che giudica pericoloso per la tenuta del dibattito.

Anche i senatori OCCHIPINTI e MONTICONE preannunciano voto contrario.

Il senatore BERGONZI si esprime invece a favore dell'ordine del giorno, la cui formulazione rispetta a suo giudizio il dettato costituzionale. Esso inoltre chiarisce che il diritto allo studio, da estendere a tutti gli studenti indipendentemente dall'istituto frequentato, non è un modo surrettizio per finanziare le scuole private e fugge il sospetto che la manovra finanziaria preveda finanziamenti diretti agli istituti non statali.

Interviene quindi il senatore CORTIANA il quale, nel preannunciare il proprio voto favorevole, afferma che il problema non è di natura politica, bensì costituzionale: l'ordine del giorno non mette infatti in alcun modo in discussione la finalizzazione a favore del disegno di legge

per la parità scolastica, ma è volto a fare salvo il rispetto del dettato costituzionale in materia. Giudica conseguentemente strumentali le accuse di paralizzare un dialogo *in fieri*.

La senatrice PAGANO dichiara infine il proprio voto contrario, giudicando contraddittorio il testo dell'ordine del giorno in votazione rispetto alle affermazioni testè rese dal suo presentatore.

L'ordine del giorno 0/3661/1/7 è infine posto ai voti e respinto.

Previa dichiarazione di voto contraria dei senatori MARRI e ASCIUTTI, la Commissione conferisce infine mandato alla relatrice Bruno Ganeri di redigere un rapporto favorevole con osservazioni sulla tabella in titolo e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

La seduta termina alle ore 12,50.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1998

249ª Seduta*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI

Intervengono il ministro dei lavori pubblici Micheli ed il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Bargone.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(3660, 3660-bis e 3660-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001, e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 9, 9-bis e 9-ter) Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1999**

(3661) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Seguito e conclusione dell'esame della Tabella 9 e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria: rapporto favorevole)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 1º dicembre.

Si passa alle repliche.

Il relatore ERROI giudica apprezzabile lo sforzo compiuto dal Governo con questa manovra di bilancio, pur dovendo rilevare che il nostro Paese, soprattutto nel Mezzogiorno, sconta tuttora un grave *deficit* infrastrutturale. Per sopperire a tale situazione appare indispensabile accentuare l'utilizzazione del *project financing* e verificare le cause per le quali, nonostante la recente legge in materia, numerose opere avviate e poi sospese non sono ancora state sbloccate.

Il ministro MICHELI illustra gli obiettivi del suo Dicastero individuando per primo quello di continuare il processo di ammodernamento del Paese a partire dal recupero, valorizzazione e manutenzione del patrimonio disponibile, dall'adeguamento delle reti idriche, dalla riqualificazione delle città e dal rilancio della viabilità. Si tratta in sostanza di riprendere l'opera di infrastrutturazione del territorio, tenendo conto che le esigenze quantitative non debbono fare premio su quelle qualitative.

Nel Mezzogiorno è preoccupante la situazione delle regioni che più faticano a mettere in moto il processo di convergenza con le aree sviluppate, tenuto conto degli alti tassi di disoccupazione che hanno; ma esiste anche una questione settentrionale, legata alla capacità del sistema produttivo del Nord di continuare a competere con i concorrenti europei.

La spesa in conto capitale è essenziale per mantenere la competitività dei prodotti italiani sui mercati e per una stabile ripresa dell'occupazione; la spesa per investimenti non è sufficiente a far fronte a tutte le esigenze, per cui diviene un passo obbligato l'apporto del capitale di rischio. Per restare in Europa si renderà poi necessario un rapido adeguamento alle regole, ai processi e agli strumenti in uso negli altri paesi dell'Unione. Si dovrà quindi operare affinché vengano semplificate le procedure ed accelerati i percorsi amministrativi. Viene qui in rilievo l'aspetto riguardante le modalità attraverso cui l'azione dello Stato deve coordinarsi con quella delle autonomie locali, nonché la necessità di una innovazione legislativa relativa alle procedure e alle regole che caratterizzano l'ordinamento interno, sia per quanto riguarda il settore della realizzazione delle opere pubbliche, sia per quanto riguarda più in generale le procedure amministrative e i vincoli burocratici da rimuovere. In questa direzione un importante passo è stato fatto con la definitiva approvazione della legge quadro sui lavori pubblici, che introduce nell'ordinamento nuovi istituti essenziali, quali il *project financing* e il *performance bond*. Precisa con l'occasione che sta ormai per essere varato il regolamento di attuazione della legge.

Dopo aver sottolineato l'importanza della nuova politica sociale della casa, si sofferma sulla necessità di portare a completamento il processo di decentramento dall'amministrazione centrale a quelle locali, attraverso l'accelerazione dei trasferimenti di beni, risorse e personale, attraverso la ricerca delle intese opportune in sede di conferenza unificata, attraverso il riordino degli organi centrali e periferici del Ministero, nonché sviluppando il ruolo del Ministero come amministrazione di indirizzo e programmazione. Per quanto riguarda la riforma del Ministero, avverte che si terranno nel massimo conto le riflessioni condotte dal precedente Governo, che si cercherà di agevolare la realizzazione di una riforma coerente con il nuovo ruolo che gli apparati centrali dello Stato devono oggi assumere e che si cercherà di tutelare il massimo di efficienza di quelle strutture che sono finalizzate a svolgere compiti di primaria importanza.

Il ministro Micheli risponde quindi ai quesiti posti dai senatori nel corso del dibattito.

Per quanto concerne il ponte sullo stretto di Messina assicura che, sempre che si sia in grado di superare la difficoltà di ordine finanziario e una volta approfonditi sul piano tecnico tutti gli aspetti comunque connessi con il progetto, il suo Dicastero si impegnerà comunque per un collegamento stabile tra il continente e la Sicilia in modo che questa possa svolgere il ruolo che le compete in ambito europeo. Il Governo quindi non intende optare per una determinata soluzione, dovendosi vagliare attentamente tutte le opzioni alternative, ma assicura che si impegnerà, anche a prescindere dalla realizzazione di questo progetto, per un collegamento stabile della Sicilia con l'Europa.

Per quanto concerne il completamento della tratta Messina-Palermo, restano da realizzare circa 40 chilometri di cui 24 in corso di costruzione, 6 già aggiudicati e 10 restanti che saranno finanziati in parte con i fondi della Regione e in parte con ribassi d'asta. Per quanto concerne il collegamento tra Siracusa e Catania, è attualmente in esercizio il primo tratto tra lo svincolo di Augusta e lo svincolo sullo statale 124. Per il restante tratto è stata stipulata apposita convenzione di cofinanziamento tra l'ANAS e la provincia di Siracusa. Per quanto riguarda la Siracusa-Gela, il gestore (Consorzio per le autostrade siciliane) sta definendo i progetti relativi al tronco Avola-Noto-Rosolini per un importo complessivo di circa 450 miliardi.

Sulla situazione dei cantieri aperti a Reggio Calabria, dopo una lunga fase caratterizzata da difficoltà derivanti dai numerosi cambiamenti nei governi locali, si può oggi affermare che gran parte del programma finanziato per 600 miliardi si avvia al completamento della fase progettuale. Risultano appaltate per l'80 per cento le opere affidate alla gestione diretta del sindaco e per il 55 per cento quelle in concessione al Consorzio «Reggio 90». Interventi invece il cui finanziamento è demandato al comitato di cui alla legge n. 246 del 1989 sono attualmente appaltati per una percentuale che si aggira intorno al 20 per cento. Si registra comunque negli ultimi due anni un'accelerazione dei tempi e delle procedure. Sulla questione della caserma di Polizia di Reggio Calabria, precisa anche che risulta un progetto generale di massima già approvato per 67 miliardi, un progetto esecutivo parziale per 15 miliardi anch'esso già approvato, due lotti per complessivi 10 miliardi già realizzati e un terzo lotto per 6 miliardi in esecuzione. Fa presente che nella stessa città sono stati stanziati 90 miliardi per la casa di reclusione da realizzarsi da parte del Ministero. Condivide le preoccupazioni manifestate dal senatore Meduri sul tema dei collegamenti via terra con il porto di Gioia Tauro, problema già all'attenzione del precedente Governo che ha proceduto ad istituire una commissione per la redazione di un documento di programmazione che definisce le linee di sviluppo di quell'area.

Conclude infine assicurando che l'azione del Governo sarà improntata senz'altro al rilancio di settori vitali quali quelli dell'edilizia pubblica, della viabilità e delle risorse idriche (anche attraverso quel processo di semplificazione delle procedure cui ha già accennato), come auspica nel corso del dibattito dal senatore Terracini.

Si passa all'esame degli emendamenti alla tabella.

Il senatore CASTELLI illustra gli emendamenti da lui presentati, ai quali aggiunge la firma il senatore LAURO.

Su tali proposte di modifica il relatore ERROI si rimette al Governo e il sottosegretario BARGONE esprime parere contrario.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore LAURO, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 8ª.9.Tab.9.1.

Posti separatamente ai voti sono poi respinti gli emendamenti da 8ª.9.Tab.9.2 a 8ª.9.Tab.9.16.

L'emendamento 8ª.9.Tab.9.17 viene respinto dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore LAURO.

Posti separatamente ai voti sono poi respinti gli emendamenti 8ª.9.Tab.9.18 e 8ª.9.Tab.9.19.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Erroi di redigere un rapporto favorevole sullo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1999 (Tabelle 9, 9-bis e 9-ter) e sulle parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria.

La seduta termina alle ore 10,10.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3660,
3660-BIS E 3660-TER**

Tabella 9.

Alla tabella 9, Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Funzionamento:

CP: – 1.200.000;

CS: – 1.200.000.

8ª.9.Tab.9.1

CASTELLI

Alla tabella 9, Ministero dei lavori pubblici, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

n. 1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Funzionamento:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

n. 5.2.1.3 – Coordinamento territoriale – Ente nazionale per le strade:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

8ª.9.Tab.9.2

CASTELLI

Alla tabella 9, Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Funzionamento:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

8ª.9.Tab.9.3

CASTELLI

Alla tabella 9, Ministero dei lavori pubblici, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

n. 1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Funzionamento:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

n. 4.1.2.2 – Difesa del suolo – Manutenzione opere idrauliche:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

8ª.9.Tab.9.4

CASTELLI

Alla tabella 9, Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 2.1.1.0 – Affari generali e del personale – Funzionamento:

CP: – 14.000.000;

CS: – 14.000.000.

8ª.9.Tab.9.5

CASTELLI

Alla tabella 9, Ministero dei lavori pubblici, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

n. 2.1.1.0 – Affari generali e del personale – Funzionamento:

CP: – 12.000.000;

CS: – 12.000.000.

n. 4.1.2.2 – Difesa del suolo – Manutenzione opere idrauliche:

CP: + 12.000.000;

CS: + 12.000.000.

8ª.9.Tab.9.6

CASTELLI

Alla tabella 9, Ministero dei lavori pubblici, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

n. 2.1.1.0 – Affari generali e del personale – Funzionamento:

CP: – 12.000.000;

CS: – 12.000.000.

n. 5.2.1.3 – Coordinamento territoriale – Ente nazionale per le strade:

CP: + 12.000.000;

CS: + 12.000.000.

8ª.9.Tab.9.7

CASTELLI

Alla tabella 9, Ministero dei lavori pubblici, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

n. 2.1.1.0 – Affari generali e del personale – Funzionamento:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

n. 4.1.2.1 – Difesa del suolo – Manutenzione opere pubbliche:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

8ª.9.Tab.9.8

CASTELLI

Alla tabella 9, Ministero dei lavori pubblici, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

n. 2.1.1.0 – Affari generali e del personale – Funzionamento:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

n. 5.2.1.3 – Coordinamento territoriale – Ente nazionale per le strade:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

8ª.9.Tab.9.9

CASTELLI

Alla tabella 9, Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 2.1.1.0 – Affari generali e del personale – Funzionamento:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

8ª.9.Tab.9.10

CASTELLI

Alla tabella 9, Ministero dei lavori pubblici, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

n. 2.1.1.0 – Affari generali e del personale – Funzionamento:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

n. 4.1.2.1 – Difesa del suolo – Manutenzione opere pubbliche:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

8ª.9.Tab.9.11

CASTELLI

Alla tabella 9, Ministero dei lavori pubblici, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

n. 2.1.1.0 – Affari generali e del personale – Funzionamento:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

n. 5.2.1.3 – Coordinamento territoriale – Ente nazionale per le strade:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

8ª.9.Tab.9.12

CASTELLI

Alla tabella 9, Ministero dei lavori pubblici, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

n. 4.1.1.0 – Difesa del suolo – Funzionamento:

CP: – 200.000;

CS: – 200.000.

n. 4.1.2.1 – Difesa del suolo – Manutenzione opere pubbliche:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000.

8^a.9.Tab.9.13

CASTELLI

Alla tabella 9, Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 5.1.1.0 – Coordinamento territoriale – Funzionamento:

CP: – 100.000;

CS: – 100.000.

8^a.9.Tab.9.14

CASTELLI

Alla tabella 9, Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 6.1.1.0 – Edilizia statale e servizi speciali – Funzionamento:

CP: – 600.000;

CS: – 600.000.

8^a.9.Tab.9.15

CASTELLI

Alla tabella 9, Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 6.1.1.0 – Edilizia statale e servizi speciali – Funzionamento:

CP: – 500.000;

CS: – 500.000.

8^a.9.Tab.9.16

CASTELLI

Alla tabella 9, Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 7.1.1.0 – Edilizia residenziale – Funzionamento:

CP: – 200.000;

CS: – 200.000.

8ª.9.Tab.9.17

CASTELLI

Alla tabella 9, Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 8.1.1.0 – Consiglio superiore dei lavori pubblici – Funzionamento:

CP: – 200.000;

CS: – 200.000.

8ª.9.Tab.9.18

CASTELLI

Alla tabella 9, Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 9.1.1.0 – Ispettorato tecnico – Funzionamento:

CP: – 100.000;

CS: – 100.000.

8ª.9.Tab.9.19

CASTELLI

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1998

203ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato CARPI e per il commercio con l'estero CABRAS.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(3662) Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati

(3660, 3660-bis e 3660-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001, e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 14, 14-bis e 14-ter)** Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1999

– **(Tabb. 16, 16-bis e 16-ter)** Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1999

– **(Tabb. 2, 2-bis e 2-ter)** Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1999 (*per la parte relativa al turismo*)

(3661) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione per il disegno di legge n. 3662. Seguito e conclusione dell'esame disgiunzione dai disegni di legge di bilancio e finanziaria. Parere favorevole con osservazioni. Rapporti alla 5ª Commissione per i disegni di legge 3660, 3660-bis e 3660-ter e 3661. Seguito e conclusione dell'esame delle Tabelle 14, 16 e 2 (per la parte relativa al turismo) e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria: rapporti favorevoli con osservazioni)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri mentre era in corso la discussione generale congiunta.

Il senatore MUNGARI, dopo essersi soffermato sulla situazione, a suo avviso grave, in cui versa l'economia nazionale alla vigilia del varo dell'Euro, ne ricorda gli elementi strutturali di debolezza ed inadeguatezza, con particolare riferimento alle regioni del Mezzogiorno. Al riguardo, non crede che la manovra di finanza pubblica rechi risposte e soluzioni efficaci e richiama, invece, la necessità di adottare specifici interventi per fronteggiare i gravi problemi che affliggono l'economia meridionale ricordando, in particolare, la proposta del Commissario dell'Unione europea Mario Monti, di non considerare nel conto dei *deficit* nazionali le risorse utilizzate per gli investimenti che potrebbero essere devolute ad interventi nelle aree depresse. Tra i nodi irrisolti ricorda la carenza di infrastrutture, i problemi della sicurezza e dell'ordine pubblico e le inefficienze del sistema creditizio. A quest'ultimo proposito ricorda come le banche e gli istituti di credito meridionali continuano a praticare alle imprese – segnatamente alle piccole e medie – tassi di interesse notevolmente più elevati rispetto a quelli praticati nelle altre aree del Paese; occorrerebbe invece, a suo avviso, una più attenta attività di selezione dei crediti fondata su una seria analisi della resa produttiva degli investimenti proposti.

Venendo a considerare taluni aspetti del disegno di legge collegato alla finanziaria, si sofferma criticamente su quanto disposto dall'articolo 12 in materia di cessione dei crediti dell'INPS; una cessione *pro soluto* che cancella ogni forma di garanzia a carico dell'INPS e che desta, per questo aspetto, gravi sospetti. Ricorda, infine, quanto previsto dall'articolo 36 in materia di assicurazioni contro le calamità naturali; si tratta di una disposizione la cui fattispecie appare poco definita e che reca un'autorizzazione al Governo ad adottare una normativa regolamentare di attuazione, senza però alcun stringente principio e criterio direttivo.

Interviene, quindi, il senatore DI BENEDETTO che sottolinea come, con la manovra di finanza pubblica all'esame, si sia chiusa la fase della esclusiva concentrazione sui problemi del risanamento e si sia posto invece al centro dell'attenzione il tema dello sviluppo. Anche se non incoraggianti gli indicatori sull'andamento dell'economia nazionale evidenziano il perdurare di una fase critica, ma a suo avviso, non di recessione, che richiede un impegno per il rilancio e lo sviluppo delle attività economiche.

Venendo a considerare gli aspetti di più immediato rilievo per le competenze della Commissione, evidenzia le molte misure finalizzate alla incentivazione delle attività produttive ed alla realizzazione delle reti infrastrutturali, nonchè il mantenimento di fondamentali impegni quali la restituzione della cosiddetta «eurotassa».

Conclusivamente, nel dichiarare un avviso favorevole del suo Gruppo sui documenti in esame, chiede di valutare la possibilità di un incremento della dotazione finanziaria della legge n. 488 del 1992, con particolare riguardo alle provvidenze per il settore turistico.

Si chiude la discussione generale.

Replica, quindi, il senatore MICELE, relatore sulla tabella 14 del disegno di legge di bilancio e sulle corrispondenti parti del disegno di legge finanziaria, ribadendo il suo giudizio positivo sui documenti in esame, che registrano la netta prevalenza delle spese in conto capitale rispetto a quelle correnti, nonché una decisiva riduzione dell'entità dei residui. La nuova struttura del bilancio dello Stato consente, peraltro, di elevare la qualità della spesa, evidenziando anche, attraverso le funzioni obiettivo le politiche pubbliche di settore e consentendo la misurazione del prodotto delle attività amministrative anche in termini di servizi finali resi.

Egli sottolinea, quindi, l'esigenza che si attivi al più presto una iniziativa di compiuta riforma del sistema di incentivazione, procedendo ad un accorpamento dei troppi incentivi esistenti secondo i principi ispiratori, ormai chiaramente delineatisi, del decentramento e dell'automatismo delle erogazioni. Altrettanto urgente ed importante è una accelerazione del processo annunciato con l'approvazione della legge n. 59 del 1997, attraverso una riforma dell'attuale Ministero dell'industria che lo trasformi in un vero e proprio Ministero per l'industria, e che elimini gli oneri di cui il sistema produttivo è gravato da un eccesso di burocrazia.

Si sofferma quindi sulla questione dell'agenzia Sviluppo Italia, ricordando come il Consiglio dei Ministri dovrebbe oggi provvedere all'approvazione definitiva del decreto legislativo di istituzione del nuovo organismo, avendo acquisito il parere della competente Commissione bicamerale; le linee generali di tale decreto gli appaiono conformi agli orientamenti emersi in sede di Commissioni riunite 5ª e 10ª del Senato. Conclude ribadendo la sua proposta di redigere un rapporto favorevole con osservazioni.

Il senatore PALUMBO, relatore sulla tabella 16 e sulle corrispondenti parti del disegno di legge finanziaria, nel replicare agli intervenuti, formula la proposta di redigere un rapporto favorevole, raccogliendo il rilievo, avanzato dal senatore Cazzaro, sull'opportunità di incrementare le risorse da destinare ai consorzi per le esportazioni, anche in vista del riparto delle disponibilità finanziarie del capitolo 1608, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale «Contributi ad enti ed altri organismi».

Replica, quindi, il senatore GAMBINI, relatore per la parte relativa al turismo della tabella 2 del bilancio e per le corrispondenti parti del disegno di legge finanziaria, soffermandosi preliminarmente sui mutamenti in corso in materia di erogazione di risorse pubbliche al settore turistico, che hanno visto, in particolare nell'ultimo anno, l'estensione al turismo di sistemi di incentivazione già previsti per altri settori; ne consegue una riduzione graduale dell'importanza dei capitoli di bilancio specificamente destinati agli interventi in campo turistico.

Nel rapporto favorevole che egli propone alla Commissione, suggerisce che venga inserito il richiamo alla necessità di chiarire che nella Tabella B della legge finanziaria devono ritenersi ricomprese le risorse necessarie alla copertura del disegno di legge quadro sul turismo, già

approvato dal Senato ed attualmente all'esame della Camera dei deputati. Si richiama quindi brevemente all'articolo 46 del disegno di legge collegato alla finanziaria. Al riguardo, risulta che le regioni meridionali non sono state in grado di utilizzare le risorse per il settore turistico; di qui l'indicazione per una devoluzione delle medesime al settore del commercio. Rileva, invece, l'esito decisamente positivo che si è potuto registrare con riguardo alle provvidenze previste dall'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Il relatore per il disegno di legge n. 3662, senatore PAPPALARDO, nel replicare agli intervenuti, rileva l'ampiezza e l'interesse di molte delle questioni sollevate, si sofferma sulle sfide che incontra la politica industriale in un'età, come l'attuale, caratterizzata dallo straordinario e condizionante sviluppo dei mercati finanziari. Ribadisce, quindi, la sua valutazione positiva sulle misure contenute nel disegno di legge «collegato» alla finanziaria cui è sotteso - a suo avviso - un disegno omogeneo e nuovo.

Ai rilievi mossi dal senatore Travaglia di un perdurante dirigismo, ricorda come la regolamentazione dell'economia di mercato non possa essere qualificata in termini siffatti, ma rappresenti un'attività necessaria per evitare esiti distruttivi delle dinamiche economiche. Quanto alle forme di sostegno e di incentivazione ai vari settori produttivi, personalmente ne condividerebbe una riduzione dell'incidenza che, tuttavia, non sembra essere auspicata da alcuna delle forze economiche e sociali interessate. Più in generale segnala la contraddittorietà dei rilievi mossi dalle opposizioni, tesi, da un lato, ad incalzare il Governo nel senso di un maggiore e più rigoroso rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità e, volti dall'altro, a richiedere una più attiva politica di sostegno e di intervento nell'economia. A quest'ultimo riguardo ritiene che non si possa parlare, con riferimento alla manovra in esame, di poca incisività ed in proposito richiama l'attenzione su quanto disposto al comma 12 dell'articolo 3, in virtù del quale un volume notevole di risorse - rese disponibili dalla auspicata riduzione dei tassi di interesse, potrà essere utilizzato per la riduzione del carico fiscale e contributivo.

Conclusivamente, nel proporre alla Commissione un parere favorevole con le osservazioni già formulate nella relazione, dichiara di accettare alcuni dei rilievi emersi nel corso del dibattito ed in particolare: l'opportunità di ampliare il novero dei destinatari degli interventi dell'Artigiancassa, ricomprendendo fra questi, anche le piccole e medie imprese; la necessità di chiarire la tipologia dei rischi coperti dall'assicurazione prevista dall'articolo 36, definendo meglio i principi cui il Governo dovrà attenersi nell'adozione della normativa regolamentare di attuazione; l'opportunità di valutare la possibilità di un incremento delle dotazioni della legge n. 488 del 1992, prevedendo una più efficace graduazione nella definizione delle priorità nell'incentivazione. A questi rilievi aggiunge, infine, la raccomandazione di estendere i benefici della legislazione sugli incentivi alle imprese erogatrici di servizi di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legislativo n. 157 del 1995.

Dopo un breve intervento del presidente CAPONI che, nel segnalare la necessità del consolidamento di un clima di apertura e fiducia tra amministrazione e cittadini, lamenta lo slittamento dal 30 novembre al 31 gennaio del prossimo anno della pubblicazione, da parte del Ministero dell'industria, dell'elenco delle imprese ammesse a beneficiare dei contributi previsti dalla citata legge n. 488 del 1992, interviene, in sede di replica, il sottosegretario CABRAS, il quale rileva preliminarmente come l'Italia faccia registrare, per il settimo anno consecutivo, un avanzo commerciale. Ricorda, quindi, come a partire dal 1996 si sia realizzato un profondo cambiamento degli strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, alcuni dei quali si trovano, peraltro, nella prima fase della loro operatività.

Si sofferma, in particolare sulla riforma dell'ICE e sullo stato della sua concreta realizzazione, passando poi a svolgere alcune considerazioni sui mutamenti di ottica che, per la politica del commercio estero, si rendono necessari in ragione del nuovo assetto dell'economia mondiale. In particolare non ha più senso concentrare energie e risorse nella promozione del commercio verso i paesi europei, ormai facente parte di un'area economica perfettamente integrata, mentre occorrerà rafforzare la promozione verso le altre aree.

Lo stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero registra questa nuova fase della politica governativa, prevedendo in particolare l'incremento degli stanziamenti a favore dell'ICE, per il quale si prevede la realizzazione di una rete informatica che colleghi tutti gli uffici.

Dopo aver ricordato le innovazioni introdotte con il decreto legislativo n. 143 del 1998, si sofferma, quindi, sul problema della scarsa propensione delle imprese italiane per gli investimenti all'estero, investimenti che vanno invece incentivati per consentire alle imprese medesime di mantenere la propria posizione sui mercati internazionali.

Il Sottosegretario conclude, infine, esprimendosi a favore dell'osservazione formulata dal relatore, senatore Palumbo, circa l'opportunità di una integrazione del capitolo 1608, da realizzarsi attraverso un apposito emendamento al disegno di legge finanziaria.

Il sottosegretario CARPI replica soffermandosi innanzitutto sull'osservazione formulata dal presidente Caponi circa lo slittamento della pubblicazione della graduatoria relativa alla legge n. 488 del 1992 al 31 gennaio 1999, rilevando come tale slittamento abbia consentito un rifinanziamento della legge, con conseguente ampliamento della platea dei beneficiari.

Nel condividere le osservazioni del senatore Micele circa la necessità di una riforma del Ministero dell'industria, sottolinea, però, come detto Ministero abbia proceduto alla realizzazione di un ampio e approfondito processo di decentramento, con il trasferimento alle regioni di gran parte delle sue competenze. La politica industriale conosce ora un momento di grandi riforme e di importanti scelte strategiche; si richiama, in particolare alle relevantissime e particolarmente dibattute questioni del riassetto del settore elettrico, per il quale è stato predisposto il no-

to schema di decreto legislativo di prima attuazione della direttiva comunitaria sul mercato unico dell'energia.

Il presidente CAPONI informa quindi che – dati i diversi regimi procedurali previsti – si procederà ora disgiuntamente al seguito dell'esame del disegno di legge n. 3662, collegato alla legge finanziaria, con riguardo al quale propone il conferimento al relatore Pappalardo del mandato a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse dal dibattito.

In sede di dichiarazione di voto interviene il senatore PONTONE il quale svolge alcune considerazioni sulla natura del Ministero dell'industria e sulle sue funzioni, chiedendosi peraltro che cosa comporti in concreto la trasformazione di detto Ministero in un Ministero per l'industria. Sottolinea, poi, la contraddittorietà delle osservazioni formulate, rispettivamente dal relatore Pappalardo e dal senatore Cazzaro in sede di discussione generale, essendosi il primo richiamato ai contributi pervenuti dall'opposizione, mentre il secondo affermava non essere emerso dagli interventi una proposta alternativa, e si sofferma sull'importanza della concertazione fra le parti sociali in contrapposizione ad interventi connotati di dirigismo.

Si sofferma, quindi, sul comma 12 dell'articolo 3 ed esprime, poi, perplessità sulla replica del sottosegretario Carpi al rilievo formulato dal presidente Caponi circa il rinvio della pubblicazione della graduatoria delle imprese ammesse ai benefici della legge n. 488 del 1992: l'allargamento della platea dei beneficiari, infatti, poteva realizzarsi senza il rinvio verificatosi.

Nell'affermare, infine, che il complesso della manovra impostata dal Governo appare improntata a misure di assistenzialismo anziché all'incentivazione delle attività produttive e che il disegno di legge collegato alla finanziaria non appare consona alla realtà economica sottostante, rischiando di aprire così la strada ad un nuovo incremento della pressione fiscale, esprime il voto contrario della sua parte politica sulla proposta di parere favorevole con osservazioni avanzata dal Presidente.

Il senatore MACONI, nel dichiarare il voto favorevole della propria parte politica sui provvedimenti in titolo, ribadisce la significativa novità della manovra finanziaria per il 1999 che, dopo molti anni dedicati in modo dominante al risanamento dei conti pubblici, accoglie invece in pieno l'esigenza di dare slancio alle politiche di sviluppo in un contesto di equità sociale. Si tratta certo di un primo avvio che comunque si inserisce in un disegno coerente di innovazioni che hanno segnato la politica industriale dei governi di centro sinistra. Tra le più significative innovazioni ricorda, in particolare, quelle in materia di liberalizzazione dei mercati, di privatizzazione di molti settori produttivi, di semplificazione delle procedure e di decentramento burocratico, nonché quelle volte alla internazionalizzazione dell'economia.

Il senatore Athos DE LUCA, nell'annunciare il proprio voto favorevole, sottolinea il ruolo strategico dell'industria nell'affermazione di un mo-

dello di sviluppo sostenibile. In proposito, rappresenta una novità significativa l'uso della leva fiscale a fini di tutela ambientale previsto nel disegno di legge in esame. Similmente, la prossima liberalizzazione del settore elettrico dovrà essere una occasione per adeguare il sistema industriale italiano alle sfide poste dall'esigenza di una crescita compatibile con la tutela dell'ambiente. In conclusione, si associa alle considerazioni svolte dal relatore Gambini sulle prospettive di sviluppo del settore turistico.

Il senatore PALUMBO, nel dichiarare il voto favorevole della sua parte politica, raccomanda al Governo di farsi carico dell'ingiustificata esclusione di numerosi comuni interessati da patti territoriali, dai benefici previsti dall'articolo 4 della legge n. 449 del 1997. In particolare, richiama l'attenzione sull'esclusione nell'ambito del comune di Napoli, delle circoscrizioni di Arenella, Vomero e Fuorigrotta, nonché dei comuni a nord-est del capoluogo regionale sottoscrittori di un patto territoriale; una esclusione ingiustificata, che ha indotto il comune di Casalnuovo a presentare ricorso alla competente autorità giurisdizionale amministrativa. Considerato anche che le altre città del Mezzogiorno sono state incluse nella loro interezza, non si capisce sulla base di quali parametri sia stata decisa l'esclusione delle aree territoriali da lui richiamate. Le circoscrizioni di Arenella, Vomero e Fuorigrotta, poi, sono caratterizzate da una particolare concentrazione di imprese artigianali capaci di attivare i benefici previsti, mentre altre aree napoletane incluse non presentano tali caratteristiche.

Il senatore SELLA di MONTELUCE, nel dichiarare il voto contrario della sua parte politica, rileva come la manovra complessiva impostata dal Governo abbia trascurato il settore turistico, che riveste una grande importanza per l'economia del Paese. Si sofferma quindi sul ruolo del Ministero dell'industria, il cui compito dovrebbe essere diretto a creare le condizioni propizie allo sviluppo delle attività industriali, condizioni oggi del tutto inesistenti e che il Governo non è, per sua natura, nelle condizioni di poter attivare. La politica industriale realizzata finora ed impostata nell'ambito dei documenti di bilancio risulta, infatti, improntata al dirigismo più totale.

La Commissione conferisce quindi, a maggioranza, mandato al relatore Pappalardo a redigere un parere favorevole con osservazioni.

Si prosegue, quindi, con l'esame congiunto del disegno di legge di bilancio relativamente alla Tabella 14, e delle corrispondenti parti del disegno di legge finanziaria.

Il senatore SELLA di MONTELUCE illustra il seguente ordine del giorno riferito alla Tabella 14 dello Stato di previsione del Ministero dell'industria:

«La 10^a Commissione permanente del Senato, considerato che:

Il Ministero dell'industria è oggi nell'impossibilità di inviare propri funzionari presso associazioni industriali che richiedono interventi

informativi e di animazione sui nuovi provvedimenti legislativi per l'innovazione - legge n. 140 del 1997 e legge n. 266 del 1997 (cosiddetta legge "Bersani") - in particolare;

si tratta di due leggi di nuova applicazione che contengono, a detta delle associazioni, numerosi punti da chiarire;

gli interventi informativi del Ministero sono necessari e indifferibili;

l'Unione europea è solita inviare propri funzionari a "giornate informative" che vengono svolte presso associazioni di categoria, enti locali o istituti finanziari in tutta Europa per una miriade di progetti e con appositi fondi;

in Italia, tutto ciò premesso, i funzionari dedicati del Ministero sono pari a 2 unità e i suddetti funzionari dichiarano di non poter intervenire direttamente "per eccessivi impegni" ad attività di divulgazione e animazione organizzate presso le associazioni.

Impegna il Governo a:

verificare e, se del caso, incrementare l'organico degli uffici del Ministero aventi competenza per la legge n. 140 del 1997 e la legge n. 266 del 1997;

dotare i medesimi uffici di idonei mezzi e strumenti, nonchè dei fondi necessari;

attivarsi urgentemente per il perseguimento di tali obiettivi».

0/3660/1/10-Tab.14)

SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Il senatore SELLA di MONTELUCE illustra, altresì, i seguenti ordini del giorno riferiti al disegno di legge finanziaria:

«La 10^a Commissione permanente del Senato, considerato che:

gran parte dei personal computer e delle apparecchiature informatiche mondiali potrebbero non essere in grado di "leggere" le date del nuovo secolo e bloccarsi al passaggio dal 31 dicembre 1999 al 1° gennaio 2000;

ciò comporterà elevati costi per le aziende e ingenti danni per la pubblica amministrazione, le aziende e i privati connessi in rete con il sistema informatico nazionale ed internazionale;

la spesa prevista a livello mondiale per la riconversione dei sistemi informatici è di circa 850 miliardi di dollari;

i prodotti hardware e software attualmente in commercio non garantiscono gli acquirenti dal rischio "computer 2000";

il problema è stato segnalato ai Ministri dell'industria, delle finanze e alla Presidenza del Consiglio con numerose interrogazioni cui non è stata data risposta;

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 1998 è stato altresì istituito il "Comitato di studio e indirizzo per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000";

l'audizione del 25 novembre u.s. sul rischio "computer-2000" svolta nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi

della 10^a Commissione ha fatto emergere il problema in termini gravi e preoccupanti;

il disegno di legge finanziaria per il triennio 1999-2001 non prevede concrete iniziative relative al rischio "computer 2000".

Impegna il Governo:

a destinare una quota del Fondo speciale di parte corrente (Tabella A) relativamente alle voci "Ministero delle finanze" e "Ministero dell'Industria" a interventi e agevolazioni fiscali tesi a ridurre l'impatto del rischio "computer 2000" sulle imprese e segnatamente crediti d'imposta o ammortamenti accelerati».

0/3661/1/10

SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

«La 10^a Commissione permanente del Senato, considerato che:

gran parte dei personal computer e delle apparecchiature informatiche mondiali potrebbero non essere in grado di "leggere" le date del nuovo secolo e bloccarsi al passaggio dal 31 dicembre 1999 al 1° gennaio 2000;

ciò comporterà elevati costi per le aziende e ingenti danni per la pubblica amministrazione, aziende e privati connessi in rete con il sistema informatico nazionale ed internazionale;

la spesa prevista a livello mondiale per la riconversione dei sistemi informatici è di circa 850 miliardi di dollari;

i prodotti hardware e software attualmente in commercio non garantiscono gli acquirenti dal rischio "computer 2000";

il problema è stato segnalato ai Ministri dell'industria, delle finanze e alla Presidenza del Consiglio con numerose interrogazioni cui non è stata data risposta;

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 1998 è stato altresì istituito il "Comitato di studio e indirizzo per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000";

l'audizione del 25 novembre u.s. sul rischio "computer-2000" svolta nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi della 10^a Commissione ha fatto emergere il problema in termini gravi e preoccupanti;

il disegno di legge finanziaria per il triennio 1999-2001 non prevede concrete iniziative relative al rischio "computer 2000".

Impegna il Governo:

a destinare una quota del Fondo speciale di parte corrente (Tabella A) relativamente alla voce "Ministero dell'Industria" all'istituzione, presso il Ministero dell'Industria, di un sistema di certificazione in grado di tutelare gli acquirenti di hardware e software».

0/3661/2/10

SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

«La 10ª Commissione permanente del Senato, considerato che:

gran parte dei personal computer e delle apparecchiature informatiche mondiali potrebbero non essere in grado di “leggere” le date del nuovo secolo e bloccarsi al passaggio dal 31 dicembre 1999 al 1º gennaio 2000;

ciò comporterà elevati costi per le aziende e ingenti danni per la pubblica amministrazione, aziende e privati connessi in rete con il sistema informatico nazionale ed internazionale;

la spesa prevista a livello mondiale per la riconversione dei sistemi informatici è di circa 850 miliardi di dollari;

i prodotti hardware e software attualmente in commercio non garantiscono gli acquirenti dal rischio “computer 2000”;

il problema è stato segnalato ai Ministri dell’industria, delle finanze e alla Presidenza del Consiglio con numerose interrogazioni cui non è stata data risposta;

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 1998 è stato altresì istituito il “Comitato di studio e indirizzo per l’adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all’anno 2000”;

l’audizione del 25 novembre u.s. sul rischio “computer-2000” svolta nell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi in Commissione Industria al Senato ha fatto emergere il problema in termini gravi e preoccupanti;

il disegno di legge finanziaria per il triennio 1999-2001 non prevede concrete iniziative relative al rischio “computer 2000”.

Impegna il Governo:

a destinare una quota del Fondo speciale di parte corrente (tabella A) a interventi di comunicazione e sensibilizzazione sul rischio “computer-2000”, così come è già stato fatto in tutti i paesi dell’Unione europea e in quelli industrializzati».

0/3661/3/10

SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

«La 10ª Commissione permanente del Senato, considerato che:

gran parte dei personal computer e delle apparecchiature informatiche mondiali potrebbero non essere in grado di “leggere” le date del nuovo secolo e bloccarsi al passaggio dal 31 dicembre 1999 al 1º gennaio 2000;

ciò comporterà elevati costi per le aziende e ingenti danni per la pubblica amministrazione, aziende e privati connessi in rete con il sistema informatico nazionale ed internazionale;

la spesa prevista a livello mondiale per la riconversione dei sistemi informatici è di circa 850 miliardi di dollari;

i prodotti hardware e software attualmente in commercio non garantiscono gli acquirenti dal rischio “computer 2000”;

il problema è stato segnalato ai Ministri dell’industria, delle finanze e alla Presidenza del Consiglio con numerose interrogazioni cui non è stata data risposta;

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 1998 è stato altresì istituito il “Comitato di studio e indirizzo per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000”;

l'audizione del 25 novembre u.s. sul rischio “computer-2000” svolta nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi in Commissione Industria al Senato ha fatto emergere il problema in termini gravi e preoccupanti;

il Comitato non è attualmente in grado di funzionare per mancanza dei fondi necessari;

il disegno di legge finanziaria per il triennio 1999-2001 non prevede fondi, stanziamenti o capitoli di spesa per il funzionamento del “Comitato di studio e indirizzo per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000”.

Impegna il Governo:

a destinare una quota del Fondo speciale istituito presso la Presidenza del Consiglio relativamente alla voce “Presidenza del Consiglio dei ministri” all'avvio delle attività necessarie e indifferibili del “Comitato di studio e indirizzo per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000”».

0/3661/4/10

SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

«La 10^a Commissione permanente del Senato, considerato che:

il disegno di legge finanziaria per il triennio 1999-2001 prevede nella tabella F una rimodulazione della autorizzazione di spesa prevista al comma 5 della legge 7 agosto 1997, n. 266 “Bersani”

la suddetta legge 7 agosto 1997, n. 266 ha esteso l'applicazione della legge 17 febbraio 1995, n. 341 alle zone fuori obiettivo;

il Ministero dell'industria ha emanato esclusivamente il bando di gara per l'accesso ai finanziamenti destinati alle aree depresse, con una dotazione finanziaria di 540 miliardi di lire che appare insufficiente, tanto che in 48 ore le risorse potrebbero essere esaurite;

non è stato ancora pubblicato il bando riguardante le aree fuori obiettivo la cui dotazione finanziaria, di 300 miliardi di lire, appare ancor più insufficiente.

Impegna il Governo a:

pubblicare sollecitamente il bando riguardante le aree fuori obiettivo;

aumentare la dotazione finanziaria per i finanziamenti destinati ad aree fuori obiettivo».

0/3661/5/10

SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

«La 10^a Commissione permanente del Senato, considerato che:

il disegno di legge finanziaria per il triennio 1999-2001 prevede nella tabella D il rifinanziamento per il 1999 della legge n. 46 del 1982;

la legge n. 46 del 1982 prevede finanziamenti alle imprese per progetti e attività di innovazione tecnologica;

le piccole e medie imprese hanno difficoltà ad accedere ai finanziamenti previsti dalla legge, in quanto lo svolgimento di attività di ricerca industriale o applicata risulta difficile da dimostrare e in quanto la lunghezza eccessiva dei tempi per l'accesso ai finanziamenti spesso comporta il blocco di progetti già avviati;

le medesime piccole e medie imprese sono ulteriormente disincentivate a richiedere i finanziamenti previsti dalla legge in quanto la dotazione finanziaria della legge è insufficiente ed i fondi si esauriscono poco dopo il rifinanziamento della legge, soprattutto perchè destinati a progetti di notevole entità presentati dalle grandi imprese.

Impegna il Governo:

a considerare quanto prima la possibilità di incrementare la dotazione finanziaria prevista per la legge n. 46 del 1982;

a destinare alle piccole e medie imprese, come definite dal decreto ministeriale del 23 dicembre 1997, in Gazzetta ufficiale 11 febbraio 1998, n. 34 una quota non inferiore al 50 per cento di ogni rifinanziamento della legge».

0/3661/6/10

SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

«La 10^a Commissione permanente del Senato, considerato che:

il disegno di legge finanziaria per il triennio 1999-2001 prevede nella tabella D il rifinanziamento per il 1999 per l'ammontare di 90 miliardi di lire della legge "Sabatini", legge 28 novembre 1965, n. 1329;

i finanziamenti di durata quinquennale concessi alle imprese per l'acquisto di nuove macchine utensili grazie alla medesima legge e ottenuti nel periodo 1994-1995 sono soggetti a tassi fissi dell'8 per cento circa praticati dagli enti erogatori;

il costo del denaro è in progressiva discesa, con il Tus attualmente al 4 per cento e probabilmente intorno al 3,3 per cento entro l'anno in corso;

i beneficiari dei finanziamenti "Sabatini", oltre all'onere eccessivo degli interessi passivi sostengono anche costi elevati per l'accensione della pratica, le spese notarili, i bolli, le commissioni;

tali oneri rendono oggi tali finanziamenti non più corrispondenti allo spirito e alla funzione originari della legge, e alla finalità di agevolare le piccole e medie imprese che dovrebbero beneficiare dei finanziamenti.

Impegna il Governo a:

promuovere urgentemente una ragionevole riduzione dei tassi fissi erogati per i finanziamenti previsti dalla legge Sabatini;

facilitare la rinegoziazione dei tassi applicati ai finanziamenti concessi successivamente al 1° gennaio 1994;

ridurre in misura significativa anche le altre spese a carico di beneficiari e contraenti del finanziamento, quali ad esempio i costi di bollo».

0/3661/7/10

SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Il senatore DEMASI, dopo aver manifestato la volontà di aggiungere la propria firma e quella dei senatori TURINI e PONTONE a tutti gli ordini del giorno illustrati, si sofferma, in particolare, sull'ordine del giorno 0/3660/1/10-Tab.14, i cui contenuti ritiene di particolare rilevanza per promuovere lo sviluppo di una attività informativa di supporto alle categorie produttive. Invita, inoltre, il senatore Sella di Monteluca ad integrare l'ordine del giorno 0/3661/6/10, con il riferimento alle piccole e medie imprese localizzate nelle aree di cui agli obiettivi 1, 2 e 5-B della normativa comunitaria sui fondi strutturali.

Il senatore SELLA di MONTELUCE accoglie il suggerimento del senatore Demasi e riformula, pertanto, l'ordine del giorno 0/3661/1/6/10 nel seguente testo:

«La 10^a Commissione permanente del Senato, considerato che:

il disegno di legge finanziaria per il triennio 1999-2001 prevede nella tabella D il rifinanziamento per il 1999 della legge n. 46 del 1982;

la legge n. 46 del 1982 prevede finanziamenti alle imprese per progetti e attività di innovazione tecnologica;

le piccole e medie imprese hanno difficoltà ad accedere ai finanziamenti previsti dalla legge, in quanto lo svolgimento di attività di ricerca industriale o applicata risulta difficile da dimostrare e in quanto la lunghezza eccessiva dei tempi per l'accesso ai finanziamenti spesso comporta il blocco di progetti già avviati;

le medesime piccole e medie imprese sono ulteriormente disincentivate a richiedere i finanziamenti previsti dalla legge in quanto la dotazione finanziaria della legge è insufficiente ed i fondi si esauriscono poco dopo il rifinanziamento della legge, soprattutto perchè destinati a progetti di notevole entità presentati dalle grandi imprese.

Impegna il Governo:

a considerare quanto prima la possibilità di incrementare la dotazione finanziaria prevista per la legge n. 46 del 1982;

a destinare alle piccole e medie imprese, come definite dal decreto ministeriale del 23 dicembre 1997 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 11 febbraio 1998, n. 34), con particolare riguardo a quelle localizzate nelle aree di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento comunitario sui fondi strutturali, una quota non inferiore al 50 per cento di ogni rifinanziamento della legge».

0/3661/6/10 (Nuovo testo) SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI, DEMASI, PONTONE, TURINI

Il relatore MICELE suggerisce una riformulazione dell'ordine del giorno 0/3660/1/10-Tab.14, da cui risulti chiaro che il potenziamento degli uffici competenti non deve comportare un incremento dell'organico complessivo del Ministero dell'industria, subordinando a tale modifica il suo parere favorevole ad un accoglimento da parte del Governo come raccomandazione.

Il senatore SELLA di MONTELUCE riformula, pertanto, il suddetto ordine del giorno nel testo seguente:

«La 10^a Commissione permanente del Senato, considerato che:

Il Ministero dell'industria è oggi nell'impossibilità di inviare propri funzionari presso associazioni industriali che richiedono interventi informativi e di animazione sui nuovi provvedimenti legislativi per l'innovazione – legge n. 140 del 1997 e legge n. 266 del 1997 (cosiddetta legge “Bersani”) – in particolare;

si tratta di due leggi di nuova applicazione che contengono, a detta delle associazioni, numerosi punti da chiarire;

gli interventi informativi del Ministero sono necessari e indifferibili;

l'Unione europea è solita inviare propri funzionari a “giornate informative” che vengono svolte presso associazioni di categoria, enti locali o istituti finanziari in tutta Europa per una miriade di progetti e con appositi fondi;

in Italia, tutto ciò premesso, i funzionari dedicati del Ministero sono pari a 2 unità e i suddetti funzionari dichiarano di non poter intervenire direttamente “per eccessivi impegni” ad attività di divulgazione e animazione organizzate presso le associazioni.

Impegna il Governo a:

verificare l'organico e, se del caso, potenziare gli uffici del Ministero aventi competenza per la legge n. 140 del 1997 e la legge n. 266 del 1997, senza che ciò comporti un incremento dell'organico complessivo;

dotare i medesimi uffici di idonei mezzi e strumenti, nonchè dei fondi necessari;

attivarsi urgentemente per il perseguimento di tali obiettivi».

0/3660/1/10-Tab.14) (Nuovo testo)

SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Interviene, a nome del Governo, il sottosegretario CABRAS, il quale accoglie l'ordine del giorno 0/3660/1/10-Tab.14 (Nuovo testo) come raccomandazione.

Il senatore SELLA di MONTELUCE non insiste, quindi, per la votazione di tale ordine del giorno.

Il relatore MICELE si esprime a favore di un accoglimento dell'ordine del giorno 0/3661/1/10 da parte del Governo come raccomandazione.

Tale ordine del giorno è quindi accolto come raccomandazione dal sottosegretario CABRAS.

Il senatore SELLA di MONTELUCE non insiste, quindi, per la votazione del suddetto ordine del giorno, mentre, su invito del relatore MICELE, ritira l'ordine del giorno 0/3661/2/10.

Il relatore MICELE si esprime a favore degli ordini del giorno 0/3661/3/10 e 0/3661/4/10, 0/3661/7/10, che vengono quindi accolti dal rappresentante del Governo; esprime, altresì, l'auspicio che il Governo accolga come raccomandazione l'ordine del giorno 0/3661/5/10.

Il sottosegretario CABRAS accoglie quindi come raccomandazione l'ordine del giorno 0/3661/5/10, per la cui votazione il senatore SELLA DI MONTELUCE non insiste.

Sull'ordine del giorno 0/3661/6/10 (Nuovo testo) si apre un breve dibattito in cui intervengono il senatore PAPPALARDO che, ritenendo lo strumento dell'ordine del giorno non idoneo alla finalità perseguita, invita il presentatore al ritiro ed alla presentazione di un emendamento nella sede competente; il senatore DEMASI, che sottolinea l'importanza del suddetto ordine del giorno e la sua corretta formulazione testuale, chiedendo altresì ai senatori della maggioranza quale atteggiamento assumerebbero su un eventuale emendamento sostitutivo; il relatore MICELE, che insiste anch'egli per il ritiro e per la presentazione di un emendamento atto ad individuare le risorse necessarie, che la maggioranza si riserverebbe di valutare nella sede opportuna.

I senatori SELLA di MONTELUCE e DEMASI chiedono quindi che l'ordine del giorno sia posto in votazione.

Con l'astensione dei Gruppi del Partito Popolare Italiano, dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo e dei Verdi-l'Ulivo, l'ordine del giorno 0/3661/6/10 (Nuovo testo) è respinto dalla Commissione.

Il presidente CAPONI propone, quindi, che venga conferito al relatore Micele, mandato a redigere un rapporto favorevole sulla Tabella 14 del disegno di legge di bilancio e sulle corrispondenti parti del disegno di legge finanziaria, con le osservazioni emerse dal dibattito.

La Commissione approva.

La Commissione conferisce, poi, al relatore sulla Tabella 16 del disegno di legge di bilancio e sulle corrispondenti parti del disegno di legge finanziaria senatore PALUMBO, mandato a redigere un rapporto favorevole con le osservazioni emerse dal dibattito.

Analogo mandato la Commissione conferisce al senatore Gambini, relatore sulla Tabella 2, per la parte relativa al turismo, e sulle corrispondenti parti del disegno di legge finanziaria.

La seduta termina alle ore 12,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul sistema sanitario**

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1998

36ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, C34ª, 0010º)

Il Presidente comunica che il Collegio dei Senatori Questori ha favorevolmente deliberato in ordine alle richieste di collaborazioni esterne, a suo tempo avanzate dalla Commissione. Precisa inoltre che la citata deliberazione ha limitato al 31 dicembre il finanziamento dell'apporto collaborativo plurimo richiesto dalla Commissione medesima.

Per il periodo successivo al 1º gennaio, il Collegio dei Questori si è riservato di riprendere in esame la materia.

Resta inteso che quelle collaborazioni per le quali è stata fatta richiesta nei primi mesi dell'anno e la cui durata, secondo la proposta dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, prevedeva un arco semestrale di attività, debbono intendersi non solo prorogate fino al 31 dicembre ma riproponibili per il prossimo anno allo scopo di permettere alla Commissione di efficacemente proseguire i propri lavori.

Fatto sempre salvo il vaglio della materia da parte dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, propone dunque che, ove non vi siano obiezioni, ai Senatori Questori venga richiesto il finanziamento delle collaborazioni scadute prima della fine dell'anno e di quelle che scadranno successivamente.

Non essendovi osservazioni, resta stabilito che i collaboratori, identificati dall'Ufficio di Presidenza della Commissione, qualunque sia la contingente situazione contabile, hanno titolo di continuare a svolgere le loro prestazioni in virtù delle attribuzioni conferite in materia dal Regolamento interno alla Commissione d'inchiesta e da questa nella fattispecie esercitate, e che al Collegio dei Questori dovrà essere riprospettata, nei termini sopra riferiti, la necessità delle deliberazioni di loro competenza.

Il Presidente TOMASSINI conclude evidenziando che l'apparato di supporto della Commissione d'inchiesta sul sistema sanitario sia di gran lunga più contenuto di quanto non sia riscontrabile in altre commissioni d'inchiesta.

Prende atto e condivide unanimemente la Commissione.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C34^a, 0010^o)

Il senatore Di ORIO, relatore su tre referti –relativi a sopralluoghi in varie regioni d'Italia della Commissione d'inchiesta a strutture ospedaliere incompiute – all'ordine del giorno della seduta, chiede che, similmente a quanto accade per altri documenti parlamentari che costituiscono presupposto per un dibattito, anche alle relazioni provvisorie su singoli aspetti di indagine sia assicurata adeguata pubblicità giacché diversamente, mentre risulta facilmente accessibile attraverso il resoconto sommario il complesso delle argomentazioni esposte su una determinata materia, non altrettanto accesso è consentito, a causa appunto della mancata pubblicità a stampa, al contenuto dei documenti di partenza. Sollecita pertanto la presidenza a promuovere iniziative finalizzate a colmare la lacuna segnalata.

Il Presidente TOMASSINI assicura che solleciterà i servizi competenti perché le relazioni in argomento vengano pubblicate in allegato al resoconto della seduta in cui esse vengono approvate.

Concorda alla unanimità la Commissione.

Approvazione della relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta agli ospedali della regione Campania (29, 30 settembre 1° ottobre 1998), nell'ambito del settore d'indagine sulle strutture sanitarie incompiute
(A010 000, C34^a, 0001^o)

Il senatore DI ORIO, richiamato il dibattito svoltosi sulla relazione indicata in titolo nella seduta del 12 novembre 1998, fa presente che viene ora sottoposto ai colleghi il referto conclusivo sul sopralluogo, la cui stesura ha tenuto conto dei contributi di quanti sono intervenuti nel dibattito.

La Commissione approva, senza discussione, la relazione in argomento, il cui testo sarà pubblicato in allegato al presente resoconto.

Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta all'Ospedale S. Andrea (Istituti Fisioterapici Ospitalieri – IFO) di Roma (12 novembre 1998) nell'ambito del settore di indagine sulle strutture sanitarie incompiute
(Discussione e approvazione)

Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta agli ospedali della regione Calabria (19, 20 e 21 ottobre 1998) nell'ambito del settore di indagine sulle strutture sanitarie incompiute

(Discussione e approvazione)

(A010 000, C34^a, 0001^o)

Il Presidente propone che la trattazione degli argomenti in titolo, in ragione della omogeneità della materia afferente ad un medesimo filone d'inchiesta, avvenga congiuntamente.

Concorda la Commissione.

Quindi il senatore DI ORIO, relatore sui sopralluoghi effettuati nei giorni 19, 20 e 21 ottobre 1998 da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta alle strutture ospedaliere incompiute della Regione Calabria, nonché all'Ospedale S. Andrea di Roma nella giornata del 12 novembre 1998 – nell'ambito del filone d'inchiesta sulle strutture sanitarie incompiute – dà conto congiuntamente del contenuto degli schemi di relazione depositati in argomento.

Preliminarmente fa presente che sotto un profilo metodologico è consigliabile esporre alla Commissione i dati di fatto così come vengono riscontrati nel corso delle indagini, differendo al momento della relazione complessiva e finale l'insieme delle valutazioni che la verifica della realtà di fatto può suggerire. A tale criterio ha pertanto uniformato la redazione delle relazioni sottoposte oggi all'attenzione della Commissione.

Passando a trattare gli specifici argomenti all'ordine del giorno, ricorda che l'Ospedale S. Andrea è struttura progettata nel 1971 e tuttora incompiuta poiché 4 mila metri quadrati, corrispondenti all'8 per cento del complesso ospedaliero, debbono ancora essere ultimati. Trattasi dunque di una struttura sicuramente non completata in quanto i cantieri sono tuttora in attività e la consegna dell'ospedale è prevista non tanto il prossimo anno quanto nel 2000. Il senatore DI ORIO richiama quindi i dati esposti al riguardo nella relazione scritta.

Interloquisce brevemente il senatore CAMERINI per chiedere quali patologie siano oggetto di cura in tale ospedale. Fornisce chiarimenti al riguardo il Presidente TOMASSINI il quale coglie anche occasione per puntualizzare che l'accesso alla struttura è piuttosto difficoltoso in quanto assicurato da un'unica arteria assai stretta, in ragione della esigenza a cui questa dovrebbe provvedere. Progetti di più agevole accesso, ancorché predisposti, non hanno avuto attuazione.

Riprende la parola il relatore DI ORIO per riferire sulle strutture visitate nella regione Calabria. Dopo aver espresso il proprio ringraziamento alla collaborazione prestata al riguardo dall'ufficio di segreteria nonché al collaboratore esterno che ha concorso alla definizione della materia, l'oratore, richiamando quanto esposto nel documento sottospo-

sto all'attenzione dei commissari, sottolinea come le strutture ospedaliere oggetto d'indagine risultino sovradimensionate rispetto alle previsioni formulate dal piano sanitario regionale poiché attivate a suo tempo con logiche diverse che una razionale programmazione richiede. La regione Calabria pertanto si trova, come d'altra parte come altre regioni che versano in analoghe situazioni, a disporre di strutture di cui non è chiara la destinazione ultima. Il contesto sociale aggrava la situazione poiché esistono fermenti volti ad impedire la disattivazione delle strutture non necessarie. Sotto questo profilo occorre che le regioni si facciano carico anche di decisioni impopolari.

In definitiva la situazione riscontrata differisce assai poco da quella diagnosticata nel 1995, e pertanto resta piuttosto grave.

Il presidente TOMASSINI, espresso il proprio ringraziamento al senatore Di Orio per il pregevole lavoro svolto, apre il dibattito sulle due relazioni testè illustrate.

Esordisce il senatore BRUNI dichiarandosi sorpreso e rammaricato di quanto è stato riferito sulla situazione calabrese. Chiede inoltre quale effettiva destinazione, rispetto alle voci varie che corrono in materia, avrà l'Ospedale S. Andrea.

Tanto il relatore DI ORIO quanto il presidente TOMASSINI puntualizzano che tale aspetto non rientra nelle competenze della Commissione d'Inchiesta, alla quale per altro non sono pervenute fin ora informazioni definitive sulla destinazione appunto del S. Andrea.

Il senatore PIANETTA osserva preliminarmente che le relazioni che di volta in volta vengono sottoposte all'attenzione della Commissione debbono avere il carattere di rappresentazione delle realtà riscontrate mentre più articolate valutazioni di carattere conclusivo debbono trovare spazio nella relazione finale della Commissione. A suo parere è di interesse anche mettere a fuoco l'entità globale del fenomeno indagato allo scopo anche di quantificare quale danno l'erario possa avere subito in materia. Conclude affermando che alla Commissione d'inchiesta spetta un ruolo incisivo perchè venga offerto un contributo concreto alla soluzione dei problemi segnalati.

Il senatore CAMERINI condivide che la messa in opera di strutture non razionalmente finalizzate crei oggi dei problemi e ponga difficoltà ai piani sanitari regionali. In realtà una moderna visione della medicina deve tenere conto che la gestione dell'assistenza, come non può prescindere dal problema dei costi così non può concedere che ciascuno abbia un ospedale «sotto casa». D'altra parte in alcuni territori dello Stato, per esigenze di razionalizzazione, si è proceduto alla dimissione dei piccoli ospedali. Conclude chiedendosi se per l'ospedale S. Andrea di Roma sia stato individuato il costo per ogni posto letto.

Il senatore MIGNONE osserva che l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 626 del 1994, in tema di sicurezza sui luoghi

di lavoro e di adeguamento degli impianti aggrava, i problemi di alcune strutture sanitarie funzionanti poiché il recepimento della normativa in considerazione comporta arresti nell'attività in corso. Ciò ad esempio è evidente allorquando si tratta di dare applicazione anche alle normative antisismiche, rispetto alle quali alcuni complessi non risultano agibili.

Pur essendo tra coloro che non teme di sollecitare in sede locale la chiusura degli ospedali di piccole dimensioni, riscontra che le autorità locali affrontano con molto disagio tale problema e sono assai riluttanti nello schierarsi contro il sentire popolare in materia. Occorre allora a suo parere che, senza ledere le prerogative delle regioni e delle autorità locali, vengano predisposti strumenti cui tali autorità possano ricorrere senza pericoli di contraccolpi, allo scopo di appunto dismettere realtà non più supportate da esigenze obiettive.

Interviene quindi il senatore SARACCO. A suo parere tutta la fenomenologia oggetto di riflessione da parte della Commissione trova un punto genetico nella mancata programmazione. Anche secondo lui pare occorre che le regioni stabiliscano quali strade intraprendere, anche sulla base di strumenti operativi da esse più facilmente praticabili di quanto non avvenga sulla scorta del quadro normativo odierno.

Il senatore LAURIA, espressi i propri ringraziamenti al relatore DI ORIO per il lavoro svolto, osserva che se la realtà descritta deve far riflettere la Commissione, occorre anche porre mente alle radici del fenomeno, che risiedono in una situazione sociale e sanitaria ben diversa da quella attuale. Per molte fasce sociali chi offre garanzie è l'ospedale, sicché la sua soppressione in molti ambiti è vissuta in modo traumatico. Ritiene poi che sulla scorta di quanto emerso dalle relazioni illustrate il ministero della sanità debba individuare indirizzi che possono sollevare le regioni dalle gravose situazioni che hanno dinanzi.

Prende quindi la parola il presidente TOMASSINI. Giudicate interessanti le osservazioni dei senatori Pianetta e Lauria, fa presente che tutti i piani elaborati per chiudere i piccoli ospedali hanno incontrato consistenti difficoltà. Come ha evidenziato il senatore Saracco occorre in effetti adottare per il settore adeguati criteri di programmazione. Ad esempio, i bacini di utenza individuati nel 1993, costituiscono una buona base di partenza. In verità occorre anche tenere conto che le piccole strutture possono avere un loro ruolo purché adeguatamente finalizzate, come si ha modo di riscontrare, ad esempio, in alcune realtà territoriali della vicina Svizzera. Concorre a rendere, conclude il senatore TOMASSINI, meno problematica la questione anche l'adozione di criteri di flessibilità nel lavoro.

Replica quindi il relatore DI ORIO.

Circa le osservazioni formulate dal senatore Bruni, ricorda che solo un ospedale (e di dimensioni per altro assai ridotte) tra quelli visitati in Calabria, risulta completato: in particolare quello di Mesoraca, con 58 posti letto.

Per quanto riguarda invece il destino dell'ospedale S. Andrea, sulla scorta di alcune ipotesi che circolano e dovendo anche tenere presente quale rapporto debba intercorrere tra università ed ospedali, occorre porsi il quesito se sia possibile attivare a Roma una quinta facoltà di medicina. Come ha osservato il senatore PIANETTA, è necessario poi affrontare il problema di quanto i fenomeni oggetto d'indagine abbiano gravato sull'Erario mentre ritiene che le giuste considerazioni del senatore CAMERINI possono trovare adeguato spazio nella relazione globale e conclusiva della Commissione.

Sarebbe altresì utile sviluppare un confronto rispetto alle realtà riscontrabili in altri paesi in ordine al rapporto che intercorre tra strutture sanitarie e bacini di utenza: le alterazioni in proposito visibili in Italia sono state rese possibili da un costume politico deplorabile, sensibile alla acquisizione del consenso più che a scelte razionali, che talvolta è sfociato anche in casi di vera e propria corruzione.

Circa le considerazioni svolte dal senatore Mignone ritiene che la Commissione debba limitarsi a prender in esame quanto risulta incompiuto rispetto a ciò che negli anni trascorsi è stato previsto ed avviato.

Dichiaratosi d'accordo con i criteri programmatori sollecitati in materia dal senatore Saracco, fa presente al senatore Lauria che più che il ministro della Sanità dovrebbero attivarsi nel settore – per dare corso alla razionalizzazione della rete ospedaliera – le regioni le quali, se reclamano il federalismo debbono anche in questi percorsi meno agevoli dimostrare la loro capacità di autonoma gestione.

Dopo avere affermato che risulta opportuno dedicare un'apposita seduta ad un confronto politico sulle deduzioni suggerite dalle varie realtà indagate, conclude chiedendo alla Commissione di approvare gli schemi di relazione in titolo nel testo presentato.

Il presidente TOMASSINI dichiara che, non essendovi osservazioni, gli schemi di relazione sono approvati nel testo depositato dal relatore.

Approvazione della relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta all'Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori Fondazione Giovanni Pascale di Napoli (26 marzo 1998) nell'ambito del settore di indagine sul funzionamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere scientifico (IRCCS)

(A010 000, C34^a, 0001^o)

Si riprende l'esame del referto della delegazione della Commissione d'inchiesta sul sopralluogo all'Istituto «Pascale» di Napoli, effettuato in data 26 marzo 1998.

La Commissione – esordisce il presidente relatore TOMASSINI – a seguito delle osservazioni emerse nel corso del dibattito svoltosi in data 12 novembre 1998 e della conseguente integrazione del testo dello schema di relazione, dispone nell'odierna seduta di un documento interamente rivisto. Informa poi che nel frattempo è pervenuta alla Commis-

sione copia di atti dell'autorità giudiziaria di Napoli relativi al commissario straordinario Alfonso Barbarisi ed al segretario generale Oreste Pennasilico.

Ha quindi la parola la senatrice BERNASCONI la quale riferisce di avere, in collaborazione con gli uffici e con il consulente di settore della Commissione, dato corso, in raccordo con il presidente della Commissione medesima, ad un supplemento d'istruttoria volta ad acquisire documenti che meglio consentissero di chiarire taluni aspetti della gestione del «Pascale». Puntualizza che la documentazione medesima è stata acquisita con difficoltà mentre per alcuni aspetti ciò non è risultato possibile a causa del rimbalzo di responsabilità tra uffici del «Pascale», sollecitati a provvedere in proposito. La senatrice BERNASCONI elenca quindi le integrazioni da apportare al testo della relazione all'esame.

Il senatore PIANETTA concorda con la senatrice BERNASCONI.

Il senatore MIGNONE evidenzia che accanto a buone professionalità presenti nel «Pascale», che consigliano di non privare il Mezzogiorno di tale Istituto, c'è una cattiva conduzione del medesimo. Il senatore CAMERINI, che giudica le considerazioni conclusive della relazione asciutte ma rigorose e chiare, sollecita chiarimenti su taluni punti della esposizione scritta.

Il Presidente relatore, nel replicare gli intervenuti, si sofferma in particolare sul problema degli acceleratori lineari che sono stati uno degli argomenti al centro del dibattito sulla relazione relativa all'«Istituto Pascale». Precisa in proposito che è emerso chiaramente come l'ulteriore acquisto degli acceleratori rispetto ai due già funzionanti non era necessario e come i fondi utilizzati allo scopo siano stati distratti da altre destinazioni. Il sospetto invece sulla congruità del prezzo pagato, non ha trovato alcun riscontro nei fatti.

La Commissione quindi, sulla scorta di precisi quesiti posti al riguardo dal presidente Tomassini, stabilisce: a) di integrare la relazione con i contributi aggiuntivi della senatrice Bernasconi ; b) di inviare al ministro della sanità il testo definitivo della relazione all'esame; c) di non interessare in argomento l'autorità giudiziaria poiché, come rilevato dai senatori Bernasconi, Mignone e Pianetta, da un lato l'autorità giudiziaria ha già dato corso ad accertamenti in materia e, dall'altro, non sussistono presupposti perché la Commissione proceda a siffatti adempimenti.

Conclusivamente la Commissione approva la relazione depositata unitamente alle integrazioni suggerite dalla senatrice Bernasconi. Il testo della relazione medesima sarà pubblicato, completato il coordinamento, in allegato al resoconto della prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16,35.

Settore di indagine: Strutture sanitarie incompiute o non funzionanti

RELAZIONE

sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione Parlamentare d'Inchiesta alle strutture ospedaliere della regione Campania nei giorni 29, 30 settembre e 1° ottobre 1998, predisposta dal relatore Di Orio e approvata dalla Commissione nella seduta del 3 dicembre 1998

1. Nel quadro della verifica sullo stato delle strutture sanitarie incompiute o non funzionanti, una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema sanitario ha svolto un sopralluogo (29 e 30 settembre, 1° ottobre 1998) in Campania. Della delegazione hanno fatto parte il senatore Ferdinando Di Orio, vice presidente della Commissione, ed i senatori Valerio Mignone, Federico Pianetta e Fiorello Provera, componenti dell'organo inquirente. La delegazione è stata assistita dal consigliere parlamentare Giorgio Girelli, preposto all'ufficio di segreteria di tale organismo inquirente. Nel corso del sopralluogo la Commissione si è avvalsa della collaborazione di operatori fotografici della polizia scientifica e di ufficiali giudiziari facenti capo alle istituzioni statali competenti per territorio.

Corredano dunque la presente esposizione documentazioni fotografiche relative alle caratteristiche che le varie strutture sanitarie hanno, nel corso delle visite, evidenziato. Come di consueto, la delegazione ha anche acquisito materiale di documentazione il cui elenco è riprodotto in allegato.

2. Le strutture in provincia di Caserta.

a) Nel corso dei riscontri effettuati nella XII legislatura l'ospedale San Rocco di *Sessa Aurunca* risultava attivato e completato, ma solo in parte funzionante. L'attuale verifica ha permesso di constatare che, sulla base di un progetto esecutivo del maggio 1996, sono stati iniziati lavori di adeguamento a P.S.A. (Pronto Soccorso Attivo), finanziati con risorse (nel complesso, lire 7.185 milioni) ex articolo 20 della legge n. 67 del 1988. I lavori hanno preso avvio nel marzo del 1998 ed ora sono in corso di realizzazione.

La prima fase sarà completata entro il 2000 mentre è già stata predisposta la progettazione per la seconda fase della struttura, disposta su cinque livelli di mq. 450 ciascuno.

Il bacino di utenza assomma circa 300.000 persone, che hanno un notevole incremento nel periodo dell'attività turistica. Una volta a regime, conclusi anche i lavori di ristrutturazione della parte originaria dell'ospedale, la struttura disporrà di 155 posti letto.

b) La struttura ospedaliera di *Marcianise*, ubicata in rione Santella, sulla base dell'indagine compiuta nella precedente legislatura risultava opera di nuova costruzione, individuata come P.S.A., per la quale

l'attività di cantiere per il completamento dello «scheletro» non era mai iniziata.

Per giungere alla struttura di Marcianise, che ora si presenta come scheletro cementizio incompiuto, si percorre una strada lunga circa duecento metri completamente ingombro di rifiuti.

La delegazione parlamentare, nel corso dell'attuale sopralluogo, ha potuto riscontrare che sulla base di un progetto del 1973 negli anni 1974-1975 sono stati effettuati scavi di sbancamento. Negli anni 1978-1981 sono state predisposte le strutture in cemento armato. Mentre negli anni 1985-1988 si è proceduto all'adeguamento antisismico ed al completamento di tali strutture. Il completamento dell'insieme del complesso ha avuto corso nell'aprile del 1998, sulla base di un progetto predisposto nel 1996 e tali lavori sono tuttora in corso. È stato anche accertato che tutta la documentazione tecnica elaborata nell'anno 1973 è stata sequestrata dalla magistratura.

I finanziamenti sono pervenuti dalle seguenti fonti: Ente ospedaliero, che ha dato inizio all'opera: 60 milioni; Cassa depositi e prestiti: 1.570 milioni; Regione Campania: 2.100 milioni; Ministero dei Lavori pubblici: 02.272 milioni; nuovamente Regione Campania: 1.000 milioni nonché, ex articolo 20 della legge n.67 del 1988, 36.000 milioni.

È stato altresì accertato che, per completare l'attuazione del progetto complessivo, occorrono ulteriori 27.000 milioni mentre la attivazione della struttura è prevista per l'ottobre dell'anno 2000, per 140 posti letto (rispetto ai 400 inizialmente previsti). La struttura attuale, che riveste una superficie di mq. 25.000, è totalmente disabitata.

L'ASL ha ereditato la pratica concernente tale struttura sostanzialmente senza carteggio e sulla base della memoria storica ha dovuto ricostruire i dati.

Sulla situazione sanitaria di Marcianise la segreteria aziendale CGIL ha consegnato alla delegazione della Commissione parlamentare un dossier, acquisito agli atti. Nel documento tra l'altro viene evidenziato che «il sindacato segnala i gravi ritardi nell'attivazione dei servizi sanitari distrettuali e gli ancor più gravi ritardi nell'utilizzo dei fondi ex art. 20 della legge n. 67 del 1988». «Sull'intera questione il sindacato non solo ha presentato all'amministrazione proposte operative atte a migliorare e a qualificare i servizi sanitari sul territorio, proponendo un'articolata organizzazione dipartimentale, ma a anche rimesso al Prefetto di Caserta in data 18 agosto 1998» lo stesso dossier consegnato alla delegazione parlamentare. Tale sindacato prosegue evidenziando che il 21 settembre 1998 si è svolto un incontro in prefettura per meglio definire l'emergenza sanitaria sul territorio e per denunciare i ritardi e «la mala gestione dei fondi per la messa a norma della vecchia struttura di piazza Carità. La vertenza messa in essere ha prodotto il nulla».

3. Le strutture in provincia di Napoli.

a) Nel corso della indagine effettuata dalla Commissione d'inchiesta durante la XII legislatura risultò che la nuova costruzione

dell'ospedale di *Torre Annunziata* si presentava come rustico completato che però versava nel «massimo degrado, non antisismico e saccheggiato». La struttura medesima risultava priva di collegamenti fognari e stradali nonché edificata abusivamente e quindi bisognevole di condono edilizio. Il cantiere risultava sospeso dagli anni settanta.

L'accesso alla struttura è consentito da un lungo viottolo non asfaltato ove le stesse autovetture trovano difficoltà a transitare. Sostanzialmente non c'è strada di accesso, né sono state approntate fognature. Dopo gli anni 70 la struttura è stata abbandonata e come rilevato dalla precedente Commissione d'inchiesta, molto materiale è stato asportato (marmi di rivestimento, elementi in piombo utilizzati nei servizi igienici, e così via). Il nuovo progetto prevede tre strade di accesso. Al momento comunque non esistono opere di urbanizzazione alle quali dovrebbe provvedere il comune di *Boscotrecase* (NA)

Presentemente è stato appurato che l'Amministrazione dell'ospedale civile di *Torre Annunziata* ottenne a suo tempo dal Ministero dei lavori pubblici un finanziamento di 1.000 milioni per la realizzazione di una nuova sede ospedaliera ubicata sul territorio in comune di *Boscotrecase* in contrada *Lenza*. L'area su cui insiste il costruendo ospedale unitamente alle aree circostanti consta di una superficie di circa 30.000 metri quadrati espropriata (nel 1978) a sei ditte catastali.

Il progetto originario era composto di due distinti lotti, il primo di 400 milioni ed il secondo di 600 milioni.

I lavori del primo lotto, per l'importo a base d'asta di lire 333 milioni circa dopo due esperimenti di gara andati deserti vennero affidati al Consorzio *Ciles*. La non remunerabilità dei prezzi – osserva una relazione in argomento della *Unità sanitaria locale n. 34 della Campania* – ancorati alla tariffa 63/64 e la incapacità tecnico-amministrativa del Consorzio *Ciles* convinse le parti, poco dopo l'inizio dei lavori (20 ottobre 1971), ad una bonaria rescissione del contratto. Le opere eseguite dal Consorzio *Ciles* dal 1971 al 1975 furono solo di sbancamento e di approntamento delle fondazioni.

Nella stessa relazione della *USL n. 34 della Regione Campania*, redatta nel 1994, è esposta una puntuale elencazione di tutti i finanziamenti erogati nonché lo stato dei lavori in quell'anno, nel quale risultavano realizzati e collaudati i lotti dal primo al settimo. Lo stato di conservazione delle opere risentiva invece «delle conseguenze del completo abbandono». Viene pure precisato nella stessa relazione che «con deliberazione n. 31 del 26 gennaio 1989 si è preso atto dei verbali di consegna del manufatto del costruendo ospedale e che solamente a far data dal 20 gennaio 1989 la custodia del cantiere era a carico della *USL* e conseguentemente la stessa custodia fu affidata ad istituto di vigilanza privata a far data dal 30 gennaio 1989 fino al 7 gennaio 1992». Sempre la relazione in considerazione dà conto delle richieste delle procedure attivate per preparare un progetto esecutivo finalizzato alla disponibilità di 700 posti letto della struttura.

In conclusione rispetto al progetto iniziale risalente al 1967 (con effettivo inizio dei lavori nel 1971), ora sono in corso tentativi per sbloccare la situazione che ha registrato la sospensione dell'attività di

cantiere fin dall'ottobre 1984. Nel complesso risultano finora erogati 4.700 milioni mentre sono attese risorse ex articolo 20 della legge n. 67 del 1988. Gli interventi di maggiore urgenza sono quelli relativi al condono dell'opera abusiva, all'adeguamento antisismico della intelaiatura cementizia, alla strada di accesso, nonché ai restanti lavori di completamento finalizzati alla funzionalità della struttura.

Il nuovo cantiere, che dovrebbe restare in attività fino all'anno 2000 e consentire l'attivazione di 180 posti letto, è stato aperto appena due settimane prima del sopralluogo della Commissione d'inchiesta, a seguito di dissequestro della struttura da parte della magistratura su richiesta della direzione dell'azienda ospedaliera. Al quinto piano della struttura gli operai addetti ai lavori hanno rinvenuto armi. Attualmente a Torre Annunziata l'ospedale funzionante è ubicato in un edificio antiquato e dispone di 120 posti letto.

b) La struttura ospedaliera «Santa Maria di Casascola» di Gragnano risultava completata per circa il cinquanta per cento dopo i riscontri effettuati nella precedente legislatura. L'indagine allora riscontrò anche la presenza di amianto, la mancanza di impianti e di attrezzature e l'indisponibilità della Regione a concedere ulteriori finanziamenti per timore che questi venissero assorbiti dai creditori e non dal completamento delle opere necessarie.

I lavori, come osserva una relazione del 1993 redatta dall'«Ospedale di Gragnano», vennero iniziati nel 1978 e bloccati nel 1980 per mancanza di finanziamenti. Con le scarse risorse disponibili all'epoca vennero realizzate solo «le strutture primarie e le facciate di prospetto». Nel 1987 la Regione Campania ha indetto una gara per il completamento del presidio ospedaliero. Il raggruppamento temporaneo di imprese risultato aggiudicatario presentò un progetto per il completamento generale ed un progetto di primo stralcio per «l'importo disponibile di 8.400 milioni». I lavori iniziarono solo nel marzo 1990 in ragione dei ritardi delle certificazioni di collaudo concernenti i lavori precedenti. Durante il corso di tali lavori è stata redatta una prima perizia di variante allo scopo di eseguire interventi di ripristino e di adeguamento strutturale emersi a seguito di accertamenti che non potevano essere previsti e quantificabili in sede di appalto. Successivamente la Giunta regionale ha approvato nel 1991 un secondo progetto stralcio per 2.050 milioni.

La stessa relazione del luglio 1983 rivendicava l'assegnazione di 5.000 milioni «per il completamento di un primo lotto funzionale di lavori per l'ospedale di Gragnano» che consentirebbe alla struttura di servire «un bacino di utenza molto esteso». Senza tale finanziamento sarebbe vanificata l'azione intrapresa mentre la struttura risulterebbe esposta a crescente degrado.

In definitiva i lavori iniziati nel 1978 per la costruzione del nuovo ospedale di Gragnano, e sospesi nel 1980, hanno registrato una ripresa nel marzo 1990 su nuovo progetto del 1987 per il completamento di un nuovo ospedale. Tali ulteriori lavori risultano sospesi nel marzo 1992 dopo che sono stati erogati 8.400 milioni per una struttura che prevede la disponibilità di 120 posti letto. È previsto l'impiego di ulteriori

18.000 milioni ex articolo 20 della legge n. 67 del 1988. Dal 1° novembre 1995 è stata disposta la chiusura delle attività ospedaliere della primitiva struttura esistente e la riconversione della stessa per altre attività sanitarie. La costruenda nuova struttura sarà accorpata per esigenze organizzative al D.E.A. di Castellammare di Stabia.

4. *Le strutture in provincia di Salerno.*

a) La struttura ospedaliera «San Michele» di Pogerola di Amalfi si presentava alla delegazione della Commissione d'inchiesta operante nella XIIa legislatura con le strutture murarie completate, ma prive di impiantistica e arredi. L'opera risultava comunque provvista di attrezzature radiologiche e di sale operatorie. Essendo dotata di un numero di posti letto inferiore a 120, se ne prevedeva la riconversione. Alla delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta che ha effettuato il sopralluogo a Pogerola il 30 settembre 1998 è stato riferito dai dirigenti della ASL n. 1 di Salerno che «non è possibile, sulla base della documentazione reperibile, fornire con esattezza i dati richiesti» dalla apposita scheda che l'ufficio di segreteria della Commissione invia ad ogni struttura prima di ciascun sopralluogo per verificare il tipo di opera, la data del progetto iniziale, le fonti di finanziamento, la data di inizio effettivo dei lavori, lo stato attuale dei lavori, le risorse finora erogate e ulteriori risorse necessarie nonché, infine, lo stato di attivazione della struttura sanitaria.

Gli stessi dirigenti hanno comunque allegato una relazione del direttore sanitario del distretto sanitario n. 98-Costiera Amalfitana (ASL Salerno 2) inviata nel dicembre del 1997 al direttore generale della ASL Salerno 2. Da tale documento si evince che la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n. 5009 del 9 dicembre 1992, autorizzava il completamento «del plesso ospedaliero San Michele con una dotazione di 84 posti letto in deroga agli standard previsti dall'art. 4 comma 3 della legge n. 412 del 1991 e dell'art. 1 comma 4, del decreto ministeriale 13 settembre 1988». In data 10 settembre 1993 il distretto sanitario n. 98 sollecitava l'assessorato regionale alla sanità ad attivarsi perché il Consiglio regionale deliberasse l'autorizzazione alla deroga agli standard previsti dalla normativa sopra citata. Nonostante ulteriore successivo sollecito la richiesta non ha avuto riscontro «bloccando l'apertura del plesso ospedaliero di Pogerola e di Amalfi» i cui lavori sono iniziati, sulla base quanto riscontrato dalla Commissione d'inchiesta operante nella precedente legislatura, nel 1978.

Si prevede la attivazione di 30 posti per il P.S.A (Pronto soccorso attivo) e 50 posti da destinare a struttura sanitaria assistita. Risulta che la struttura medesima versi nello stato attuale dal 1992. L'ubicazione è molto infelice poiché anche se panoramicamente suggestiva, è di assai difficoltoso accesso essendo inerpicata sul costone della costiera Amalfitana. Lo stesso sindaco di Amalfi, per la strana collocazione, vede molto problematica la futura utilizzazione del plesso. Nel corso della visita è stato anche rinvenuto, in disordine, materiale di uso corrente impacchet-

tato e non utilizzato oltre a molte attrezzature sanitarie ovviamente non in funzione e quindi sostanzialmente abbandonate.

Nel complesso la struttura dispone di circa 12.000 metri quadrati utilizzabili.

b) L'ospedale «A. Tortora» di *Pagani* risultava in corso di ampliamento allorquando venne visitato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta attivata nella XIIa legislatura. Nel 1995 apparivano completate le opere murarie grezze mentre la struttura nel complesso risultava parallelamente funzionante: su tre palazzine, due ancora erano allo stato di rustico ed una si presentava fatiscente ma in funzione. L'ospedale medesimo risultava individuato come D.E.A. I dati riferiti dai dirigenti della struttura sanitaria fanno risalire al 1976 l'anno di redazione del progetto iniziale ed al dicembre 1977 l'inizio dei lavori, sospesi successivamente a seguito di risoluzione dei contratti di esecuzione. Le strutture attualmente sono allo stato grezzo e le risorse finora erogate ammontano a 8.258 milioni. Le ulteriori risorse giudicate necessarie sono stimate in 82.000 milioni. Le strutture da completare sono inserite nei finanziamenti di cui all'art. 20 della legge n. 67 del 1988. Per la prima triennalità sono stati erogati 20.400 milioni per il D.E.A. e 4.200 milioni per la R.S.A.

In definitiva la struttura è funzionante e contemporaneamente vengono svolti lavori di ristrutturazione che riguardano in particolare la piastra che collega due padiglioni (un terzo padiglione non è ancora oggetto di intervento per l'ineguaglianza dei finanziamenti) ed i primi due livelli. L'attività dei cantieri convive con la presenza dei degenti. Rilievi sulle idoneità della allocazione di cavi elettrici sono stati formulati da rappresentanti sindacali.

c) Nel 1995 la Commissione parlamentare d'inchiesta operante nella XIIa legislatura aveva riscontrato che della nuova costruzione destinata a dar vita all'ospedale di *Agropoli* risultava completato soltanto il rustico. Veniva allora valutato in due anni il periodo di lavoro ancora necessario per completare l'opera, per la quale necessitava anche un ulteriore finanziamento. L'ospedale era stato previsto come P.S. A. (Pronoto Soccorso Attivo).

Alla delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema sanitario, istituita in questa legislatura, la direzione sanitaria della ASL Salerno 3 ha consegnato una relazione in cui è riferito che il progetto iniziale dell'ospedale di *Agropoli* risale al 1979. Era prevista una ricettività di 300 posti letto poi ridotta a 264. Nel 1979 e nel 1992 sono stati erogati due finanziamenti «che hanno consentito la costruzione del grezzo strutturale e murale per tre quarti della consistenza». L'opera è stata inclusa nel programma di interventi straordinari previsti dall'art. 20 della legge n. 67 del 1988 e ad essa nel primo piano triennale è stato riservato un finanziamento di 27.000 milioni. Nel maggio del 1992 è stato disposto uno studio di fattibilità dell'intervento per l'importo sopra riferito, approvato dal nucleo di valutazione ministeriale. Tale studio prevede il completamento delle opere civili e l'installazione di

impianti e attrezzature per 187 posti letto ripartiti in medicina, chirurgia, ostetricia e ginecologia, rianimazione, ortopedia nonché osservazione.

La legge regionale 11 gennaio 1994, n. 2, sulla istituzione del sistema integrato regionale per la emergenza sanitaria ha previsto che tale ospedale sia destinato a «Pronto soccorso attivo».

La struttura che si compone un piano seminterrato, un piano rialzato nonché tre ulteriori piani, copre una superficie di mq. 6.081.

In conclusione la ripresa dei lavori per dare corso al P.S.A. avviene dopo venti anni di inattività.

d) La struttura ospedaliera di *Roccadaspide* è stata in una prima fase attivata sulla base di un progetto redatto del 1967 nel quadro del programma di interventi per l'edilizia ospedaliera di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 10 novembre 1965, n. 574, con finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno. I lavori iniziarono nel 1970. La seconda fase dei lavori ha preso avvio nel 1998 e si è avvalsa dei finanziamenti disposti ex art. 20 della legge n. 67 del 1988. Le somme finora erogate ammontano a 7.900 milioni ex art. 20 citato mentre risultano necessarie ulteriori risorse per 10.700 milioni. L'ospedale di Roccadaspide viene identificato come sede di P.S.A. (Pronto soccorso attivo) e prevede l'attivazione di 144 posti letto. Attualmente non sono ricoverati pazienti.

Il completamento dell'opera è previsto per il maggio del 2000.

5. Le strutture in provincia di Benevento.

a) La Commissione parlamentare d'inchiesta operante nella XIIa legislatura, effettuato un sopralluogo all'ospedale di *San Bartolomeo in Galdo*, aveva riscontrato che nella struttura, di nuova costruzione, risultavano il primo, secondo e quarto piano. Risultavano incompleti gli impianti e le attrezzature di tale ospedale, individuato come P.S.A.

Nel corso della presente legislatura la tipologia dell'opera viene descritta dai responsabili della struttura ospedaliera come presidio ospedaliero da adibire a pronto soccorso. Il progetto iniziale è del 1956 e l'inizio dei lavori, come indicato negli elaborati conclusivi della precedente Commissione d'inchiesta, risale al 1957. I finanziamenti erogati sono stati di fonte statale, regionale ed ex CASMEZ.

Il progetto attualmente in corso di esecuzione è stato redatto nel 1996 ed i lavori hanno avuto inizio nel maggio 1998. Il completamento della struttura che prevede l'attivazione di 120 posti letto è previsto per l'aprile dell'anno 2000 (cinque piani per complessivi mq. 1500). Le risorse finora erogate ammontano a 7.082 milioni mentre in base all'art. 20 della legge n. 67 del 1988 è prevista la erogazione, per la ristrutturazione e il completamento dell'opera, di 19.290 milioni. Durante il sopralluogo è stata riscontrata la presenza di macchinari per lavanderia acquistati ed inventariati nel 1983 e mai utilizzati, come pure le cucine, acquistate nello stesso periodo, non sono mai entrate in funzione.

b) L'ospedale di *Cerreto Sannita* risultava in corso di completamento ed operante nel 1995.

Attualmente la delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta ha riscontrato che, mentre risulta in funzione la struttura ospedaliera originaria, i lavori di completamento, progettati nel 1988 non sono mai iniziati nonostante la «consegna» sia avvenuta nell'aprile del 1990.

Il CIPE con deliberazione del dicembre 1989 approvò il progetto per un importo di lire 28.706 milioni, sulla base dell'art. 20 della legge n. 67 del 1988. Successivamente il CIPE con deliberazione del 1993 (Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1993, n. 70) ammise a finanziamento il primo lotto di tale progetto, per un importo di 11.800 milioni. I lavori, sebbene appaltati, non ebbero seguito.

6. *Considerazioni conclusive.*

Nel complesso viene confermata dal sopralluogo, al quale hanno efficacemente concorso i senatori Mignone, Pianetta e Provera, la situazione già verificata dalla Commissione d'inchiesta che ha operato, nel 1995, durante la precedente legislatura. Peraltro tutti gli ospedali attivati nella regione hanno subito un forte ridimensionamento, rispetto agli obiettivi inizialmente individuati, dal piano sanitario della regione Campania. Nel quadro dell'ispezione sono emerse situazioni paradossali, con indubbie evidenze anche di carattere penale come nel caso della struttura sorta nel comune di Boscotrecase, la quale, come già osservato, è priva di rete fognaria, non dispone di una viabilità di accesso, e risulta pure abusiva. Al suo interno, pochi giorni prima che venisse effettuato il sopralluogo, è stato ritrovato un deposito di armi della criminalità organizzata.

Le strutture visitate risultano palesemente inadeguate rispetto ai programmi che la regione Campania ha predisposto in materia sanitaria e quindi per alcune di esse si pone il problema della dismissione. Peraltro anche in termini di posti letto la Campania ha adottato parametri collegati con i livelli applicati in campo nazionale: anche sotto questo profilo diverse strutture appaiono esuberanti. Per esse può profilarsi un altro impiego, come ad esempio la trasformazione in R.S.A. (Residenza Sanitaria per Anziani).

Quasi tutte le strutture prese in considerazione risultano rifinanziate sulla base dell'art. 20 della legge n. 67 del 1988: occorre chiedersi quanto sia opportuno riversare risorse pubbliche in strutture che difficilmente diventeranno ospedali.

Altro caso fortemente anomalo è quello riscontrato a Pogerola in comune di Amalfi dove la locale struttura sanitaria è stata ubicata – ribadendo quanto sopra riferito – nella parte alta del costone della costiera amalfitana, con forti difficoltà di accesso. Però la struttura medesima ha fornito il pretesto per bandire concorsi per primariati i cui vincitori venivano poi impiegati altrove. È stata inoltre verificata l'esistenza di apparecchiature pediatriche di alto costo nonché di strutture radiologi-

che, tutte in stato di abbandono. Il parere dei funzionari regionali è negativo circa l'attivazione della struttura come ospedale, mentre la popolazione locale insiste perché sia posta in funzione. Lo stesso sindaco di Amalfi, in ragione della problematica utilizzazione del plesso, ritiene che esso avrebbe dovuto essere ubicato in prossimità della costa. La Campania, nel complesso, come quasi tutto il Mezzogiorno, presenta le stesse carenze evidenziate nel 1995: anzi, nel frattempo, il deterioramento delle strutture incompiute si è accentuato chiamando in causa le responsabilità di chi ha operato nei decenni pregressi. Come pure è necessario procedere ad un raffronto tra le esigenze che la realtà prospetta e le iniziative adottate dalle regioni, nonché vagliare quali tipi di controllo siano stati esercitati sulla programmazione dei lavori riguardanti le strutture sanitarie.

Settore di indagine: Strutture sanitarie incompiute o non funzionanti

RELAZIONE

sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione parlamentare d'Inchiesta all'Istituto «Sant'Andrea» (I.F.O. - Istituti Fisioterapici Ospitalieri) di Roma il 12 novembre 1998 predisposta dal relatore Di Orio e approvata dalla Commissione nella seduta del 3 dicembre 1998

1. Il 12 novembre 1998 una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema sanitario ha svolto un sopralluogo all'Istituto Sant'Andrea di Roma. La struttura rientra nella amministrazione dell'ente «Istituti Fisioterapici Ospitalieri» (I.F.O.). Hanno fatto parte della delegazione il senatore Antonio Tomassini, presidente della Commissione ed il senatore Ferdinando Di Orio, vice presidente. La delegazione è stata assistita dal consigliere parlamentare Giorgio Girelli, dirigente della struttura di supporto di tale organismo. Durante la visita la delegazione si è avvalsa della collaborazione del proprio nucleo di polizia giudiziaria nonché di una operatrice fotografica della polizia scientifica della Questura di Roma. La presente esposizione pertanto è corredata da documentazione fotografica riguardante le parti incompiute della struttura.

2. L'opera in considerazione prende avvio con una progettazione del 1971 finalizzata alla costruzione di un ospedale. Il primo finanziamento di 4.000 milioni è stato attinto sulla base della legge n. 574 del 1965. I lavori hanno avuto inizio nel 1974. Altri 4.290 milioni vennero corrisposti nel 1978 in base alla legge n. 492 del 1975. Nel 1981 la Regione Lazio concorse con una spesa di 6.680 milioni, che trovò concreto sbocco nella operatività di cantiere nel 1985.

Nel 1986 l'ospedale assunse la qualifica di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e attraverso il F.I.O. vennero erogati 41.647 milioni che portarono alla realizzazione, negli anni 1988-1992, del primo lotto di lavori nel contesto riferito. Altri 35.000 milioni vennero erogati dal F.I.O. nel 1989: tale ulteriore finanziamento alimentò lavori progettati nel 1990 e ultimati nel 1993. A questa data la struttura risultava completata al 72 per cento. Va precisato che la percentuale di completamento riferita attiene alle opere edilizie ed agli impianti poiché le apparecchiature sono ricomprese in altri stanziamenti. Va puntualizzato poi che tali primi cinque finanziamenti, pari a complessivi 91.617 milioni, sono stati completamente utilizzati.

Una seconda fase, successiva al periodo 1971-1993, prende avvio nella seconda parte dell'anno 1993 medesimo, con un progetto generale approvato dal CIPE per un ammontare di 132.000 miliardi. Il quadro economico del finanziamento, nell'ottobre 1997, è stato ridotto, per minore spesa, di 18.800 milioni, per cui l'ammontare complessivo dell'importo risulta di 113.200 milioni. Sulla base dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 sono stati erogati 43.700 milioni, per elevare così al 92

per cento il livello di completamento della struttura: i lavori hanno preso avvio nel settembre 1996 e la loro ultimazione è prevista per la fine di marzo del 1999. Sulla base della stessa fonte normativa sono stati erogati altri 8.000 milioni relativi a lavori dei quali, nell'ottobre del 1998, erano in corso consegne parziali (su progetto risalente al luglio del 1996). Tale finanziamento ricomprende apparecchiature ed arredi destinati all'attivazione di una prima unità ospedaliera. Le forniture sono state aggiudicate e sono in corso di perfezionamento i relativi contratti, fatta eccezione per alcuni lotti per i quali le forniture medesime sono in fase di consegna (banconi da laboratorio, apparecchiature per camere operatorie). È previsto di elevare al 96 per cento il livello di completamento della struttura con un contributo di 12.300 milioni erogato dalla Regione Lazio per eseguire lavori relativi al completamento (opere murarie ed impianti) delle superfici destinate ai reparti di radioterapia e medicina nucleare. La durata dei lavori dovrebbe protrarsi per almeno 15 mesi. Il contratto di affidamento dei lavori medesimi non è stato ancora perfezionato. Un ulteriore finanziamento di 6.473 milioni è pervenuto dal Ministero della Sanità per ricoprire parzialmente le spese per l'acquisto di apparecchiature di radioterapia e medicina nucleare. Il procedimento di gara per l'affidamento è concluso. La durata per la fornitura in opera è prevista in 300 giorni dall'ordine. Il contratto di affidamento delle forniture non è stato ancora perfezionato. Ulteriori 41.371 milioni, destinati a dare integrale completamento alla struttura, sono stati deliberati in forza dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, nel quadro del secondo triennio di operatività di tale forma di finanziamento e sempre in rapporto all'attuazione del progetto del giugno 1993. Il finanziamento al netto della quota del cinque per cento a carico del bilancio dell'ente beneficiario, è indicato nel programma approvato dal CIPE con deliberazione del 6 maggio 1998. Entro il 21 gennaio del 1999 è necessario presentare apposita richiesta documentata ai fini della fruizione di tali risorse secondo le modalità fissate dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492 e dalla circolare applicativa del Ministero del bilancio adottata in data 10 febbraio 1994.

Sulla scorta di quanto sopra esposto risulterebbe che le ulteriori risorse necessarie per il pieno funzionamento della struttura in considerazione ammonterebbero a 154.783 milioni.

3. Nel corso del sopralluogo la delegazione ha potuto acquisire elementi informativi dal *commissario straordinario* degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri Raffaele D'Ari e dal direttore dei lavori dell'Istituto Sant'Andrea Marcello Camaiani. È stato peraltro constatato come i comparti della medicina nucleare, nonché di mammografia ed angiografia, si presentino ancora allo stato di rustico. La parte incompiuta al piano terra resta tale a causa del ritardo che subirebbero i lavori per il mancato rilascio della cosiddetta «documentazione antimafia». Anche nella zona nord del piano interrato, sottostante all'area incompiuta del primo piano, le strutture sono ancora a rustico. Nel complesso i metri quadrati incompiuti ammontano a 4.000 circa, che corrisponde all'8 per cento del totale (52.000 mq). Gli aspetti riguardanti l'uso clinico della struttura sono

stati illustrati dal *direttore sanitario* Fabrizio Mastrilli. Dei preventivati 400 posti letto, il piano sanitario regionale prevede che il Sant'Andrea ospiti ora 280 degenti. Al primo piano della struttura sono previste 8 sale operatorie.

4. Nel corso del sopralluogo esponenti sindacali (U.I.L.-I.F.O.) hanno consegnato alla delegazione della Commissione un documento nel quale si rileva che «per il Sant'Andrea i lavori sono iniziati negli anni 70 al di fuori di ogni programmazione» e sono proseguiti successivamente «tra inefficienze, ritardi, sprechi seguendo il meccanismo dei lotti funzionali». Da circa 10 anni – prosegue il documento – il Sant'Andrea rappresenta l'ipotetica nuova sede dell'Istituto Regina Elena: la assegnazione agli I.F.O. è infatti avvenuta da 10 anni. Allo stato attuale – secondo tale sindacato – la struttura è pressoché terminata al 90 per cento, con un totale di 52.000 metri quadrati funzionali disposti in sei piani, ciascuno dei quali ospita 52 posti letto da destinare al ricovero dei pazienti. Il sindacato ritiene che nella nuova sede debbano congiungersi «sia la ripartizione clinica che quella sperimentale» poiché solo la contiguità delle ripartizioni «può rispondere pienamente ai fini istituzionali dell'Istituto». Il sindacato medesimo lamenta che «da qualche tempo tutto ciò è messo in discussione e che sono sempre più frequenti le notizie di una destinazione del Sant'Andrea a nuova sede del polo didattico della facoltà di medicina della Università La Sapienza».

Settore di indagine: Strutture sanitarie incompiute o non funzionanti

RELAZIONE

sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione parlamentare di inchiesta alle strutture ospedaliere della regione Calabria nei giorni 19, 20 e 21 ottobre 1998, predisposto dal relatore Di Orio e approvata dalla Commissione nella seduta del 3 dicembre 1998

1. Nell'ambito delle verifiche sullo stato delle strutture sanitarie incompiute una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema sanitario ha svolto un sopralluogo in Calabria nei giorni 19, 20 e 21 ottobre 1998.

Della delegazione hanno fatto parte i senatori Ferdinando Di Orio ed Antonino Monteleone, vicepresidenti della Commissione. Ha assistito la delegazione l'Ufficio di Segreteria della Commissione, unitamente al dottor Massimo Baldassarre, «collaboratore esterno» consulente della Commissione.

Nel corso del sopralluogo la delegazione si è avvalsa di operatori fotografici della polizia scientifica e di ufficiali giudiziari facenti capo alle istituzioni statali competenti per territorio. La documentazione fotografica acquisita correda la presente esposizione.

2. Le strutture in provincia di Vibo Valentia.

a) *Pizzo Calabro (VV)*. La struttura, monoblocco di 4 piani per 3000 mq, nasce alla fine degli anni 50 come ospedale generale per 100 postiletto: nel corso di un iter pluridecennale sono stati erogati complessivamente 5 miliardi e 113 milioni (Cassa DD. PP. per 223 milioni, Regione Calabria per 1 miliardo, Ex AgenSud per 3 miliardi, CIPE per art. 20 legge 67/88 per 890 milioni).

Attualmente è in corso il finanziamento CIPE per lavori di ristrutturazione interna (riduzione volumetrica delle degenze per costruzione di servizi igienici dedicati), messa a norma di alcuni locali, costruzione della scala antincendio.

Al momento è attivato come servizio ambulatoriale (centro prelievi, laboratorio radiologico, uffici della Commissione medicolegale, Patenti speciali, Igiene e prevenzione, continuità assistenziale) solo il piano terra, peraltro in condizioni di assoluta precarietà sia nei locali che negli arredi.

La restante struttura, mal separa dalla parte in uso che pertanto ne condivide il complessivo stato di squallore, versa in condizioni di abbandono (vedi documentazione fotografica) con materiale di arredo ed attrezzature, acquistate in precedenza, disperse negli ambienti e ormai irrimediabilmente deteriorate.

Nei piani dedicati alle degenze sono in atto lavori per la messa a norma e la costruzione di servizi igienici per le singole stanze di ricovero.

Taluni elementi strutturali, incredibilmente progettati, rendono impossibile l'uso compatibile con una destinazione ospedaliera: il vano d'uscita degli ascensori nei piani di degenza non consente la manovra per le lettighe.

La programmazione attuale della ALS 8 di Vibo Valentia prevede una riconversione in Centro Polifunzionale in ambito riabilitativo con 70 postiletto anche se il vigente Piano Sanitario della Regione Calabria mantiene la destinazione ad ospedale generale con 100 postiletto, ipotesi che si ritiene però superata anche dalla decisione di localizzare tra Vibo Valentia e Pizzo Calabro il costruendo futuro ospedale generale di ALS.

Per la riconversione a centro riabilitativo sono in corso contatti con strutture private regionali e nazionali per l'attivazione delle procedure di sperimentazione gestionale secondo la normativa dell'art. 9-bis del D.Lgs.n. 517 del 1993.

b) Nicotera (VV). La struttura monoblocco, progettata nel 1969 e iniziata nel 1970 come ospedale generale con 200 postiletto, è stata finanziata in 4 lotti, di cui tre completati, per complessivi 7 miliardi e 802 milioni (1° lotto Cassa DD.PP. per 650 milioni, 2° lotto Regione Calabria per 200 milioni, 3° lotto Ex AgenSud per 5 miliardi, 4° lotto CIPE per art. 20 legge 67/88 per 1 miliardo e 952 milioni).

Attualmente è in corso il finanziamento CIPE per lavori di ristrutturazione, messa a norma di alcuni locali, costruzione della scala antincendio.

Al momento il complesso, che si presenta in discrete condizioni strutturali e gode di un'innegabile collocazione di alto valore paesaggistico, è attivato come sede distrettuale con un servizio di radiologia, un laboratorio analisi ed ambulatori plurispecialistici (Oculistica, Ortopedia, Chirurgia, Urologia, ORL, Cardiologia, Reumatologia, Dermatologia, Neurologia, Ginecologia, Diabetologia).

La programmazione attuale della ALS 8 di Vibo Valentia prevede, ai sensi dell'art. 9 bis del D.Lgs. 517/93 sulle sperimentazioni gestionali, una riconversione in Centro Pediatrico Interdisciplinare denominato «Gaslini Sud» per la cui attivazione è in corso la realizzazione dello studio di fattibilità da parte dell'Istituto di Cura a carattere scientifico «G. Gaslini» di Genova, successivo all'approvazione della proposta in data 27/3/98 da parte della Giunta Regionale Calabria.

3. Le strutture in provincia di Reggio Calabria.

a) Rosarno (RC). La struttura monoblocco di tre piani, progettata nel 1965 e iniziata nel 1967 come centro traumatologico, è stata finanziata per 4 miliardi e 500 milioni dal Ministero LL.PP. e per 5 miliardi e 159 milioni dalla Cassa per il Mezzogiorno e ad oggi ha assorbito 5 miliardi e 609 milioni.

Il complesso, trasferito dal patrimonio del Comune di Rosarno alla ASL 10 di Palmi nel gennaio 1997 e su cui è in corso dal gennaio 1998

un'inchiesta della Procura Regionale della Corte dei Conti della Calabria per presunto danno erariale derivante dal mancato completamento, ultimato dal punto di vista strutturale, per il totale stato di abbandono in cui versa da anni in assenza di sorveglianza è da considerare inagibile. La struttura muraria, pur in buono stato di consistenza sotto il profilo strutturale, presenta danni negli infissi, alcuni divelti, e nella tinteggiatura.

Il danno maggiore è a carico dei sistemi impiantistici che risultano in più punti distrutti o asportati, come atti vandalici e furti hanno compromesso le centrali tecnologiche.

Parte delle attrezzature previste, quella non asportata dolosamente, è accatastata nei locali, invasi da cumuli di sporcizia e materiali di vario genere.

La previsione della ASL stabilisce la riconversione, attraverso una sperimentazione gestionale ai sensi dell'art. 9 bis del D.Lgs. 517/93, in struttura riabilitativa con 70 postiletto per la cui realizzazione è in corso un iter amministrativo partito nel dicembre 1996 con l'affidamento dello studio di fattibilità al Centro Residenziale Clinica S. Lucia di Roma, Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico, studio approvato dalla Giunta Regionale Calabria nel novembre 1997 e che prevede un investimento di 15 miliardi per cui è stata richiesta dalla stessa Giunta la copertura nell'ambito dei finanziamenti del piano straordinario di investimenti, seconda fase, di cui all'art. 20, legge 67/88.

b) Gerace (RC). La struttura, progettata nel 1986 e iniziata nel 1987 come centro di lungodegenza e rabilitazione, finanziata dalla Cassa per il Mezzogiorno a tutt'oggi ha assorbito 5 miliardi e 890 milioni, cifra soggetta a modifiche in incremento stante un procedimento giudiziario in corso con possibili interessi per ritardato pagamento da aggiungere.

Per il completamento dell'opera sono da prevedere ulteriori 2 miliardi e 640 milioni per lavori di messa a norma, sistemazione esterna ed arredi ed attrezzature, il cui finanziamento in parte è stato richiesto su fondi di cui all'art. 20 legge 67/88 in parte è ancora da individuare.

L'opera è stata posta sotto sequestro dall'autorità giudiziaria e dissequestrata nel 1994 mentre il procedimento è ancora in atto.

La struttura si presenta in soddisfacenti condizioni strutturali con impiantistica ultimata e collaudata.

L'originale destinazione d'uso dell'immobile è stata modificata in residenza sanitaria assistenziale.

4. *La struttura in provincia di Crotona.*

Mesoraca (KR). La struttura monoblocco, progettata nel 1973, iniziata nel 1974 ed ultimata nel 1992 come ospedale generale con

150 postiletto, è stata finanziata dalla Cassa DD.PP., Cassa per il Mezzogiorno ed AgenSud per un costo di 3 miliardi e 765 milioni.

Il complesso, agibile ed attrezzato, non è stato mai utilizzato come centro di degenza e cura ma è in parte occupato dal distretto sanitario di base con recapito del servizio di emergenza 118, da poliambulatori nonché dai servizi di radiologia, laboratorio analisi e cardiologia.

Il personale assunto per il presidio ospedaliero svolge pertanto solo attività ambulatoriale.

La destinazione prevista per il complesso è di lungodegenza (26 postiletto) e riabilitazione (32 postiletto) con un ipotesi di conduzione di tipo misto ai sensi dell'art. 9 bis del D.Lgs 517/93 sulla sperimentazione gestionale, iniziativa in fase propositiva non essendo stata ancora individuata la partnership.

5. *La struttura in provincia di Cosenza.*

Scalea (CS). La struttura monoblocco, progettata nel 1983, approvata dall'Ente finanziatore (AGENSUD) nel 1987, iniziata nel 1989 è al momento incompiuta.

Finanziata per complessivi 16 miliardi e 115 milioni (12 miliardi e 615 milioni legge n.64 del 1986 Del CIPE e 3 miliardi e 500 milioni Regione Calabria) ha assorbito sinora 9 miliardi e 831 milioni anche se la cifra non può essere ritenuta definitiva stante una segnalata carenza di dati dipendente dalla mancata trasmissione di tutta la rendicontazione da parte del Comune di Scalea, proprietario dell'immobile sino alla primavera del 1998.

La previsione di spesa per il completamento della struttura, nata come centro di ricovero con 75 postiletto (presidio di Medicina sociale), è quantificata dalla ASL 1 di Palmi in 6 miliardi e 500 milioni.

Il complesso, sito in un contesto paesaggistico di rilevante pregio, è in discreto stato di conservazione per quanto riguarda l'aspetto strutturale; incompleto è lo stato degli impianti tecnologici, assenti le dotazioni strumentali.

Il Piano Sanitario Regionale vigente prevede una riconversione in struttura polivalente (sede di distretto, poliambulatori) nonché l'utilizzo dell'area di degenza come RSA.

È in corso un'ipotesi di sperimentazione gestionale ai sensi dell'art. 9-bis del D.Lgs. n.517 del 1993 come centro dermatologico in associazione con l'Istituto Dermatopatico dell'Immacolata di Roma.

6. *Le strutture in provincia di Catanzaro.*

Lamezia Terme (CZ). La struttura, progettata nel 1968, iniziata nel 1971 e prevista con 700 postiletto come sostitutiva del vecchio Ospeda-

le generale di Lametia Terme, ha assorbito sinora 48 miliardi e 500 milioni, finanziati dalla Regione Calabria e dalla CASMEZ.

Per il completamento sono previsti ulteriori 13 miliardi e 500 milioni finanziati dalla ex-Agensud.

Al momento sono stati completati i lotti 4 e 5 ed sono in corso di gara i lavori per la messa in esercizio (rifiniture, montaggio attrezzature sanitarie, sale operatorie).

Il complesso non è attivo come struttura di ricovero ma solo come sede amministrativa, di servizi ambulatoriali e di alcuni servizi diagnostici (neurogenetica, microbiologia, anatomia patologica, farmacia, centro trasfusionale, laboratorio analisi). Sono altresì attivi il day - ospital oncologico e dermatologico nonché la riabilitazione.

Nell'area delle degenze è ultimato ed arredato un blocco di reparti in cui dovrebbero trasferirsi dal vecchio ospedale, entro novembre c.a., le divisioni pediatrica, ORL, oculistica psichiatrica e l'emodialisi.

È ipotizzata l'attivazione completa dell'ospedale entro un anno su 450 postiletto come indicati dal vigente piano sanitario regionale che prevede anche l'istituzione del centro regionale per ustionati.

È in corso di studio, un ipotesi di sperimentazione gestionale ai sensi dell'art. 9-bis del D.Lgs. 517/93 per settore ortopedico protesico con l'Istituto Rizzoli di Bologna.

7. Considerazioni conclusive.

A. Tutte le strutture oggetto dell'ispezione, eccettuato l'ospedale di Lamezia Terme, progettato come ospedale generale in sostituzione del vecchio nosocomio cittadino ed oggi in via di utilizzo per tale funzione, non sono più previste per la funzione per cui erano state progettate (tab. 1).

B. Il ritardo (tab. 2) tra la progettazione e l'attivazione (ove essa è avvenuta) ha comportato che le strutture andranno a collocarsi in un contesto socioeconomico e politico radicalmente diverso da quello originale, in funzione del quale erano state concepite.

La modificazione del sistema sanitario prodotta dai Decreti Legislativi di riordino e sostenuta dalla necessità di contenere la spesa sanitaria, ha ribaltato i canoni precedenti imponendo una riduzione ed ottimizzazione della spesa ospedaliera.

In tale mutato scenario le opere progettate negli anni 60-70 perdono, per la quasi totalità, la loro principale ragion d'essere ponendo gravosi problemi di utilizzo nel rispetto delle attuali necessità e compatibilità economiche.

C. Tutte le progettazioni, date le mutate condizioni sanitarie attuali rispetto a 20-30 anni orsono, sono state riviste in riduzione per quanto riguarda i postiletto (tab.1).

Tab. 1

Presidio	Destinazione originaria	Postiletto Originari	Destinazione attuale	Postiletto previsti
Pizzo Calabro (VV)	Ospedale generale	100	Centro riabilitativo Distretto	70
Nicotera (VV)	Ospedale generale	200	Centro pediatrico Distretto	da definire
Rosarno (RC)	Centro Traumatologico	100	Centro riabilitativo	70
Gerace (RC)	Lungodegenza Riabilitazione	n.d.	R.S.A.	da definire
Mesorace (KR)	Ospedale generale	150	Lungodegenza Riabilitazione Distretto	58
Scalea (CS)	Medicina sociale	75	RSA Distretto C. Dermatologico	da definire
Lamezia T. (CZ)	Ospedale generale	700	Ospedale Generale	450

Tab. 2

Presidio	Data progettazione	Data inizio lavori	Data ultimazione	Anni intercorsi da inizio lavori fino ad ultimazione ovvero ad oggi
Pizzo Calabro	1958	1959	NO	39
Nicotera	1969	1970	NO	29
Rosarno	1965	1967	NO	33
Gerace	1986	1987	NO	12
Mesoraca	1973	1974	1992	19
Scalea	1983	1989	NO	15
Lamezia Terme	1968	1971	NO	30

D. La destinazione finale, diversa dalla progettazione iniziale, comporta non solo spreco di spazi, e quindi di risorse economiche impiegate, ma anche necessità di costose riconversioni delle opere murarie ed impiantistiche per consentire sia una diversa utilizzazione degli ambienti, pensati per altri fini, sia per adeguarli alle normative vigenti.

Il rischio concreto è che si vengano a realizzare strutture ove paradossalmente vi sia un eccesso di spazio ma inadeguato per la funzione da svolgere.

E. Ultimate le opere comunque resta il problema di cosa farne viste le mutate necessità sanitarie.

Nella migliore delle ipotesi funzioni minimali o comunque parziali verranno svolte in complessi sovradimensionati con costi gestionali conseguentemente elevati rispetto alle attività svolte.

Nella peggiore delle ipotesi anche per il mutato quadro finanziario attuale, sarà difficile individuare per esse una funzione sanitaria sostenibile economicamente.

La Regione Calabria ha inteso affrontare il problema utilizzando la via della sperimentazione gestionale ai sensi dell'art. 9 bis del D.Lgs. 517/93 che è prevista per tutte le strutture ispezionate, pur con iter amministrativi che vanno dalla pura ipotesi di lavori a studi di fattibilità già eseguiti e remunerati.

La via seguita, in linea di principio interessante vista la realistica impossibilità per il sistema sanitario pubblico di mantenere strutture costose e di interesse sanitario non rilevante, è però nuova, complessa, lungi dall'essere concretizzata e con il rischio concreto che possa esaurirsi nella sola elaborazione di costosi ed irrealizzati studi di fattibilità.

DI ORIO, *relatore*

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1998

119ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(3660, 3660-bis e 3660-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001, e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

(3661) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 1999), approvato dalla Camera dei deputati

(3662) Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione. Parere alla 5ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il presidente BEDIN porge il benvenuto al senatore Papini, entrato a far parte della Giunta in sostituzione del senatore Rigo, dimissionario, e apre il dibattito sui provvedimenti in titolo.

Il senatore BETTAMIO chiede chiarimenti sui profili di compatibilità con la normativa comunitaria delle disposizioni illustrate dal relatore nella precedente seduta.

Il relatore PAPPALARDO precisa che l'articolo 17 del disegno di legge n. 3662, collegato alla legge finanziaria, istituisce un contributo sulle attività di installazione e fornitura di reti e servizi di telecomunicazioni pubbliche che potrebbe costituire un motivo di discriminazione per i gestori di servizi di telecomunicazione, in violazione della normativa comunitaria sulla concorrenza. Il fatto che dalla stampa si desuma che il Governo si accinge a presentare un emendamento che riduce il suddetto contributo dal 3 all'1,5 per cento, rinviandone la decorrenza dal 2003, avvalorava peraltro l'opinione che sia inap-

proprio l'inserimento delle suddette disposizioni nel disegno di legge in esame.

L'oratore aggiunge inoltre che l'articolo 65 del citato disegno di legge prevede l'estensione di incentivi ed agevolazioni vigenti alle imprese senza fini di lucro. Si deve ritenere che tali disposizioni, sebbene configurino dei nuovi aiuti di Stato, siano compatibili con la normativa comunitaria sui cosiddetti aiuti «de minimis».

Il presidente BEDIN propone di inserire nel parere della Giunta un riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 24 del disegno di legge n. 3662, di cui sottolinea l'opportunità, che configurando un patto di stabilità interno, coinvolgono e responsabilizzano gli enti locali e regionali nel processo di risanamento dei conti pubblici volto a consentire all'Italia di partecipare all'unione economica e monetaria. Al riguardo sono particolarmente significativi i commi 3, che incentiva gli enti locali a ridurre il rispettivo indebitamento nei confronti della Cassa depositi e prestiti, 4, che prevede un monitoraggio sulla riduzione del flusso di indebitamento e dell'ammontare del debito di Regioni ed enti locali, e 7, che disciplina la ripartizione con i suddetti enti, in relazione alle rispettive responsabilità, di eventuali sanzioni comminate all'Italia da parte dell'Unione europea per il mancato rispetto delle disposizioni comunitarie sul *deficit* eccessivo.

Il relatore PAPPALARDO conviene con le considerazioni del Presidente rilevando l'importanza, in tale contesto, delle disposizioni originariamente previste all'articolo 21 del disegno di legge presentato alla Camera dei deputati, e successivamente stralciate, inerenti il federalismo fiscale. Tali disposizioni, attualmente oggetto di uno specifico provvedimento, completano il patto di stabilità interno in quanto concorrono a responsabilizzare i suddetti enti.

Il senatore BETTAMIO sottolinea l'esigenza che nel parere espresso dalla Giunta vengano inclusi i rilievi esposti dal relatore.

Il presidente BEDIN conviene sull'opportunità di indicare nel parere le osservazioni emerse a proposito dell'articolo 17 del disegno di legge collegato.

Il senatore MUNGARI rileva che, dopo l'avvio della seconda fase dell'Unione economica e monetaria, è stata posta al centro dell'Unione europea – come si desume anche dal diverso atteggiamento assunto dai vari Stati membri e dal dibattito che si è recentemente svolto alla Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC) – la questione dell'occupazione. Al riguardo l'oratore ritiene che la manovra finanziaria in esame non sia idonea ad affrontare al cuore tale problema, che richiede un duplice ordine di interventi, a livello nazionale e comunitario. Nel dibattito che si è svolto in ambito comunitario sulla materia figura fra l'altro la proposta del commissario Monti di non considerare per il calcolo del rapporto tra *deficit* della Pubblica amministra-

zione e prodotto interno lordo (PIL) – che in base al Trattato di Maastricht non dovrà superare il 3 per cento – gli investimenti diretti alle zone in declino industriale o economicamente arretrate, sulla base delle priorità delle politiche di coesione sociale definite a livello nazionale.

Sottolineando l'esigenza che la Giunta si pronunci sul suddetto argomento l'oratore osserva inoltre che le disposizioni del disegno di legge n. 3662 sulla proroga di un anno degli incentivi per le imprese previsti dalla cosiddetta «legge Prodi» potrebbero costituire degli aiuti di Stato incompatibili con la normativa comunitaria.

Il relatore PAPPALARDO conviene con le considerazioni del senatore Mungari in ordine all'opportunità di sottolineare che la politica sociale, se affrontata solamente a livello nazionale, senza l'intervento dell'Unione europea nel suo complesso, rischia di rivelarsi inefficace. L'oratore rileva tuttavia come non sia ancora emerso un generale consenso a livello europeo in merito all'ipotesi di interpretare in modo più flessibile i vincoli imposti dal patto di stabilità.

Soffermandosi sull'articolo 44, che consente la prosecuzione di un anno dell'esercizio delle imprese oggetto di interventi di risanamento, il relatore non ritiene che vengano configurati degli aiuti di Stato illegittimi. Tali disposizioni, infatti, non prorogano l'efficacia della «legge Prodi» – oggetto dei rilievi della Commissione europea, che saranno recepiti con l'emanazione del decreto legislativo previsto dalla legge n. 274 del 1998, sull'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza – bensì disciplinano l'attuale situazione di transizione in attesa che venga esercitata la suddetta delega.

Il senatore BETTAMIO, precisando di non condividere il merito della manovra finanziaria disposta dai provvedimenti in titolo, dichiara di poter esprimere un voto favorevole sul parere proposto dal relatore sugli aspetti di competenza della Giunta, qualora questo indichi espressamente i profili di incompatibilità con il diritto comunitario.

Il senatore MUNGARI ribadisce l'esigenza di verificare la conformità dei provvedimenti in titolo con la normativa comunitaria qualora si configurino degli aiuti di Stato che violano le norme sulla concorrenza.

Il relatore PAPPALARDO precisa che la cosiddetta «legge Prodi», sull'amministrazione delle imprese in caso di insolvenza, criticata dall'Unione europea, è stata ormai modificata e che la prosecuzione per un anno dell'esercizio dell'attività delle imprese interessate, in attesa dell'entrata in vigore della nuova normativa, non costituisce una violazione degli obblighi comunitari.

La Giunta, quindi, su proposta del presidente BEDIN, conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel dibattito.

La seduta termina alle ore 9,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1998

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

Intervengono il Direttore generale della RAI, dottor Pierluigi CELLI, e il responsabile della VQPT della RAI, dottor Celestino SPADA.

La seduta inizia alle ore 14.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60^a, 0089^o)

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B60^a, 0046^o)

Il Presidente Francesco STORACE comunica che nella giornata di ieri, 2 dicembre, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha approvato una deliberazione che impegna la Rai a garantire sino alla data dei ballottaggi, attraverso i notiziari, anche nazionali, una più ampia e approfondita informazione relativa alle consultazioni amministrative in corso. Il testo dell'Ufficio di Presidenza è a disposizione della Commissione e sarà pubblicato in allegato ai resoconti della seduta odierna.

È difatti emerso, anche in base a dati forniti ufficiosamente dalla Rai, che in molte regioni non è stata data sufficiente attuazione all'atto

di indirizzo approvato dalla Commissione il 6 ottobre scorso, il quale, oltre a recare disposizioni relative alle Tribune ed ai contenuti della programmazione Rai, prevede la messa in onda di *spot* finalizzati ad illustrare le modalità di voto. Questo atto di indirizzo, all'articolo 9, impegna il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore della Rai ad assicurarne l'osservanza, e a riferire tempestivamente alla Commissione sulle eventuali inadempienze e sulle decisioni conseguentemente assunte. Il precedente articolo 5, comma 2, prevede inoltre che i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'attuazione della delibera siano tenuti dal Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di Presidenza.

La delibera di ieri è stata approvata con particolare riferimento a quest'ultima norma, e risulta pertanto un provvedimento di attuazione dell'atto di indirizzo del 6 ottobre. Data la rilevanza della questione, ed il coinvolgimento diretto dei notiziari, ha ritenuto opportuno che l'approvazione avvenisse nella sede dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, che ha convenuto all'unanimità sul testo.

Del resto, da tempo nella prassi della Commissione si riscontrano numerosi casi nei quali l'Ufficio di Presidenza ha assunto deliberazioni, anche (a differenza del caso di oggi) al di fuori di un mandato specifico da parte della Commissione plenaria. Tra gli altri casi, cita una delibera relativa ad un ciclo di Tribune politiche deliberata dall'Ufficio di Presidenza e comunicata alla Commissione il 16 gennaio 1996; una delibera relativa alle Tribune referendarie del 1995, comunicata alla Commissione il 10 maggio di quell'anno; ed un'altra riferita alle altre trasmissioni televisive riguardanti lo stesso tema, comunicata alla Commissione plenaria il 18 gennaio 1995.

(La Commissione prende atto).

*AUDIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA RAI, DOTTOR PIERLUIGI CELLI, RELATIVA ALLA SITUAZIONE DI RAI INTERNATIONAL; ALLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA RETE DUE; ALLA SITUAZIONE DELLA RADIOFONIA
(R047 000, B60°, 0018°)*

(Sono introdotti il dottor Pierluigi Celli e il dottor Celestino Spada).

Il Presidente Francesco STORACE ricorda che l'audizione in titolo era stata da tempo programmata dalla Commissione, in riferimento agli argomenti che tuttora risultano all'ordine del giorno. Nella riunione di ieri l'Ufficio di presidenza, oltre a decidere definitivamente sulla sua calendarizzazione (rinviando a data diversa le altre decisioni sul prossimo calendario dei lavori) ha convenuto che nel corso dell'audizione possano essere rivolte al Direttore generale anche domande riguardanti il rinnovo del contratto tra la RAI e l'Osservatorio dell'Università di Pavia, ed il cosiddetto «caso Carretta», relativamente alla possibile partecipazione dell'indiziato alla trasmissione «Chi l'ha visto».

Il deputato Mario BORGHEZIO, intervenendo sull'ordine dei lavori ai sensi dell'articolo 41 del regolamento della Camera, preannuncia che il gruppo della Lega Nord non prenderà parte all'audizione che sta per aver luogo, in segno di protesta contro l'atteggiamento della RAI che, nell'informazione radiotelevisiva, persiste nell'intento discriminatorio nei confronti della forza politica alla quale egli appartiene.

Il Presidente Francesco STORACE prende atto della segnalazione del deputato Borghezio, ma lo invita a rappresentare tali doglianze anche nella sede dell'Ufficio di presidenza, il quale avrebbe potuto disporre, se ne fosse stato tempestivamente reso edotto, la trattazione del tema nella seduta plenaria di oggi.

Sulla questione sollevata darà comunque la parola ai rappresentanti di gruppo che dovessero richiederla, ai sensi del combinato disposto degli articoli 41 e 45 del regolamento della Camera.

(Il deputato Borghezio abbandona l'aula della Commissione)

Intervengono quindi, sull'ordine dei lavori, il senatore Antonio FALOMI, il quale ritiene che i dati dell'Osservatorio di Pavia non giustifichino la posizione del deputato Borghezio, ed il deputato Paolo RICCIOTTI, il quale invece ritiene che dai dati emergano squilibri nella rappresentazione di varie forze politiche.

Dopo che il Presidente Francesco STORACE ha ribadito l'opportunità che simili questioni vengano preventivamente portate all'attenzione dell'Ufficio di presidenza, il Direttore generale della RAI, Pierluigi CELLI, nega che i contenuti della programmazione abbiano discriminato la Lega Nord.

Intervengono quindi, svolgendo considerazioni e ponendo quesiti relativi al merito dell'audizione, i senatori Stefano SEMENZATO, Massimo BALDINI, Antonio FALOMI, i deputati Paolo RAFFAELLI e Paolo RICCIOTTI, nonché il Presidente Francesco STORACE. Ad essi replica il Direttore generale della RAI, Pierluigi CELLI. Successivi interventi e quesiti sono svolti dai deputati Giovanna GRIGNAFFINI, Mauro PAISSAN, Giovanni BIANCHI e Giuseppe GIULIETTI. Ad essi replica, con ripetuti interventi, il Direttore generale della RAI, Pierluigi CELLI. Interviene altresì il dottor Celestino SPADA, in riferimento a precisazioni di carattere tecnico.

Il Presidente Francesco STORACE dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 15,45.

ALLEGATO

DELIBERAZIONE APPROVATA IL 2 DICEMBRE 1998 NELLA SEDE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

(Comunicata alla Commissione plenaria nella seduta del 3 dicembre 1998)

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premessi:

a) che il 29 novembre 1998 si sono svolte elezioni amministrative in quattro province ed in diversi comuni del territorio nazionale, per un totale di oltre sette milioni di aventi diritto al voto, e che per il 13 dicembre prossimo è previsto lo svolgimento dei turni di ballottaggio, ove necessari;

b) che la Commissione, con delibera approvata il 6 ottobre 1998, aveva emanato alcune disposizioni che disciplinano sia le Tribune elettorali relative a tali consultazioni, sia le altre trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 103/1975, 1 della legge n. 515/1993 e 19 della legge n. 53/1990;

c) che la medesima delibera prevede, all'articolo 5, comma 2, che il Presidente della Commissione tenga i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della delibera stessa; e che l'articolo 14 del regolamento interno della Commissione stabilisce che la Commissione eserciti i propri poteri e le proprie funzioni adottando risoluzioni contenenti le direttive per la Società concessionaria;

d) che tali disposizioni hanno natura di atto di indirizzo, e, ai sensi dell'articolo 9 della delibera, impegnano gli organi di vertice della Rai ad assicurarne l'osservanza, ed a riferire tempestivamente alla Commissione sulle eventuali inadempienze;

e) che tuttavia l'informazione pubblica relativa alle consultazioni elettorali è risultata estremamente carente;

f) che, in particolare, risulta essere stato trasmesso un numero insufficiente di *spot* televisivi e radiofonici che, ai sensi dell'articolo 1 della delibera della Commissione, illustrano le principali caratteristiche del sistema di elezione del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli comunali e provinciali;

g) che la mancata partecipazione al voto rappresenta un gravissimo sintomo del distacco dei cittadini dalla gestione della cosa pubblica, che le istituzioni devono contrastare con la massima energia e impegno;

h) che nelle democrazie moderne è fondamentale il ruolo dei mezzi di comunicazione di massa per garantire, attraverso la corretta e completa informazione, la partecipazione dei cittadini alla vita democratica del Paese, e che in proposito l'ordinamento giuridico italiano attri-

buisce alla concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, un compito irrinunciabile;

i) considerata l'urgenza di provvedere e la prassi che consente all'Ufficio di presidenza di assumere in tali casi deliberazioni nei confronti della Società concessionaria; riservandosi di sottoporre la presente delibera alla Commissione in sede plenaria non appena possibile,

impegna:

la RAI, Società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, a garantire sino alla data dei ballottaggi, attraverso i notiziari televisivi e radiofonici regionali e nazionali, nelle ore di più elevato ascolto, una più ampia e approfondita informazione relativa alle candidature oggetto delle votazioni di ballottaggio, alle liste che sostengono l'uno e l'altro candidato in ciascuna votazione, ai programmi politici ed alle opinioni che si confrontano nelle consultazioni stesse, nonché a trasmettere un congruo numero di *spot* informativi.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Venerdì 4 dicembre 1998, ore 10,30 e 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (3662)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
-

